XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	9
Giunta per le autorizzazioni	»	11
Commissioni riunite (I e II)	»	12
Commissioni riunite (I e III)	»	32
Commissioni riunite (VI e X)	»	39
Commissioni riunite (VII e XII)	»	40
Commissioni riunite (IX, X e XI)	»	43
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	44
Affari esteri e comunitari (III)	»	49
Difesa (IV)	»	56
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	59
Finanze (VI)	»	70
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . . *Pag.* 201
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . » 97
Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . . » 98
Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » 99
Affari sociali (XII) . . . . . » 106
Agricoltura (XIII) . . . . . » 115
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 126
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 143
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 144
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 186
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 187
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 188
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione . . . . . » 190
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 192
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati . . . . . » 194
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni . . . . . » 196
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione . . . . . » 199

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 258

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

Sui lavori del Comitato 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazione)* 6

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.35.

Sui lavori del Comitato.

Andrea GIORGIS, *presidente*, dà lettura della lettera con la quale la presidente della Commissione VII, in relazione alla richiesta di parere avanzata ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, in merito all'atto del Governo n. 383 (schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero), ha comunicato che in data 9 marzo 2017 le Commissioni riunite III e VII – convocate come d'intesa tra i rispettivi uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, con tale punto all'ordine del giorno – hanno deliberato sull'atto medesimo, senza peraltro obiezioni procedurali da parte di alcun gruppo.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 379 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla Commissione VII;

lo schema di decreto legislativo – composto di 14 articoli e 3 allegati – reca

un contenuto omogeneo ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182 della legge n. 107 del 2015, nella quale i principi e criteri direttivi coincidono in buona sostanza con l'oggetto della delega, facendo riferimento alla "revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio";

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

benché la relazione per l'analisi tecnico-normativa affermi che "le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione", in realtà lo schema di decreto legislativo reca una disciplina che si sostituisce a quella contenuta nel regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, del quale l'articolo 13 dispone l'abrogazione;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo:

pur in presenza dell'articolo 1 – volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento – anche altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 2, comma 1, 6, comma 2, 7, comma 1);

l'articolo 2, comma 1, presenta un contenuto descrittivo, richiamando finalità e contesto in materia di identità dell'istruzione professionale e rinviando per la sua declinazione all'Allegato A (*"Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto"*);

a sua volta l'allegato A definisce il "profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione professionale in maniera descrittiva, con lunghi passaggi di carattere più contestuale e sociologico che giuridico (per esempio, si legge: *"Il P.E.Cu.P. delle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'Istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. Il fattore "professionalità del lavoro" risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in rife-*

rimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del "qualificato" del passato, per delineare un lavoratore consapevole del propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche");

il citato allegato A, pur costituendo parte integrante dello schema di decreto legislativo, non riveste una veste formale esteriore congruente con tale natura;

nell'ambito dell'articolo 6, comma 1, sono presenti sette clausole di carattere finanziario: l'alinea, introduce l'elencazione di ciò che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono fare "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; la lettera *c)* prevede la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, "nel rispetto dei vincoli di bilancio [...] A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione"; la lettera *d)* di nuovo richiama il "rispetto dei vincoli di bilancio"; la lettera *e)* prevede la possibilità di costituire dipartimenti "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; la lettera *f)* prevede la possibilità di istituire un comitato tecnico-scientifico, sempre "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", precisando che "Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate". Conseguentemente, non appare chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale tali disposizioni potranno pervenire a pieno regime, essendo l'assolvimento degli interventi proposti subordinato al rispetto delle ripetute clausole di invarianza finanziaria. Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo;

lo schema di provvedimento all'articolo 3, comma 3, prevede che, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione recante il regolamento in materia di determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio e dei relativi risultati di apprendimento, il concerto intervenga con i Ministri del lavoro, dell'economia e con il "Ministero della salute";

inoltre, all'articolo 7, comma 2, dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione volto a disciplinare la Rete nazionale delle scuole professionali sia adottato "d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

all'articolo 10, comma 1, si cita l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, che dal 1° dicembre 2016 si chiama invece Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185);

infine, lo schema di provvedimento reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire, tra i soggetti concertanti, l'espressione "Ministero della salute" con il riferimento al "Ministro della salute", in analogia con gli altri concerti previsti nella disposizione stessa;

all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione "d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con la seguente: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 10, comma 1, andrebbe aggiornata la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

per quanto detto in premessa, andrebbe valutata una riformulazione dell'allegato A nella forma tecnico redazionale prescritta per i testi normativi. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore,* illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 381 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla Commissioni VII;

lo schema di decreto legislativo – composto di 14 articoli e suddiviso in 2 capi – reca un contenuto omogeneo ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *f)*, e 182 della legge n. 107 del 2015, in materia di effettività del diritto allo studio, attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, degli studenti del sistema di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nonché in materia di potenziamento della Carta dello studente; a tal fine, lo schema reca disposizioni concernenti i servizi di trasporto e mobilità, mensa, fornitura di libri e strumenti didattici, insegnamento presso ospedali e case di cura, l'esonero dalle tasse scolastiche degli studenti iscritti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, lo stanziamento di risorse per borse di studio; il potenziamento della *IoStudio – Carta dello studente*, l'istituzione della Conferenza nazionale per il diritto allo studio;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

lo schema di provvedimento non reca previsioni riconducibili al criterio di delega concernente la definizione dei livelli

essenziali delle prestazioni, come invece previsto dalla citata lettera *f)* del comma 181 della legge n. 107 del 2015;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento (v. l'articolo 7, comma 1, che conferma la gratuità dei libri di testo e degli altri strumenti didattici prevista ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 ("Testo unico della scuola"), che ha ripreso quanto era già previsto dalla legge n. 719 del 1964); altre disposizioni esplicitano le finalità perseguite o appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo (v. l'articolo 13, il quale prevede che "Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica").

nell'ambito dell'articolato sono presenti, oltre a tre disposizioni volte alla copertura di specifici oneri, anche numerose clausole di invarianza finanziaria (v. articoli 1, comma 1,2, comma 1, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, 6, comma 2, 8, comma 3, 10, commi 2 e 5, 11, commi 1 e 3, 13, comma 1); a tali previsioni si aggiunge l'articolo 14, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto, di cui andrebbe peraltro valutata la congruità della attuale formulazione (attualmente essa prevede infatti che "non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente"). Conseguentemente, non appare chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale le disposizioni del provvedimento potranno pervenire a pieno regime, essendo l'assolvimento degli interventi proposti circoscritto, anche per un futuro indefinito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo. Al riguardo, si ricorda anche che, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), "in ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria";

lo schema di provvedimento all'articolo 3, comma 1, reca una disposizione rispetto alla quale andrebbe valutata l'opportunità di verificare il nesso – causale o condizionale – tra la premessa di contesto ("Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi") e la facoltà riconosciuta agli enti locali di "prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie";

per quanto riguarda il coordinamento interno al testo: l'articolo 3, dispone che gli enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso ai servizi, senza specificare che i servizi in questione sono quelli indicati all'articolo 2; l'articolo 5, comma 3, richiama le disposizioni sulla Carta dello studente, rinviando all'articolo 11, in luogo dell'articolo 10;

infine, lo schema di provvedimento reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, andrebbe valutato l'accorpamento in un unico articolo delle disposizioni di carattere finanziario. ».

Andrea GIORGIS, *presidente*, ringrazia i colleghi Pini e Turco per le rispettive proposte di parere che, travalicando gli aspetti riassuntivi e ricognitori delle problematiche tecnico normative usualmente rilevate dal Comitato, evocano questioni, quale quella del carattere prescrittivo del linguaggio giuridico, le quali, a loro volta, si prestano ad interessanti spunti di riflessione per quanto riguarda, ad esempio, il presumibile contenzioso che potrebbe discendere da norme che sono fondative di diritti ed al contempo carenti sul piano della effettività e della uniformità di applicazione che potrebbero ricevere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 9

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati 9

AVVERTENZA 10

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 15 marzo 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.10 alle 14.15, ha proposto la presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente,* avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Angelo Antonio D'AGOSTINO, cessato dalle seguenti cariche: Amministratore unico della D'Agostino A.A. Costruzioni generali S.r.l; Amministratore unico della Dam Clean Power s.r.l.; Amministratore unico della Energy Ten s.r.l.; Amministratore unico della Furci Uno s.r.l.; Amministratore unico della Ixhelios s.r.l; Amministratore unico della Metaedil com s.r.l.; Amministratore unico della P.F.B. Group s.r.l.; Amministratore unico della Scerni Uno s.r.l.; Amministratore unico della Tirrenic Solar Capital s.r.l.; Consigliere di amministrazione della Sefin Re s.r.l. il 20 maggio 2013 e dalla carica di

Amministratore della Es Union Consorzio il 3 giugno 2013;

Roberto OCCHIUTO, cessato dalla carica di Amministratore unico della APLUS s.r.l. il 29 luglio 2015.

La Giunta prende atto.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente,* sottolinea che le cariche della cui cessazione la giunta ha preso atto sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 marzo 2017 – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.05.

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che in data 14 marzo 2017 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio XXII, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 4576/17 RGNR – n. 6176/17 RG GIP) nei confronti del deputato Matteo Orfini e dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati quindi assegnati alla Giunta (doc. IV-*ter*, n. 18).

Poiché la competenza della Camera sussiste limitatamente alla posizione del deputato Orfini, propone la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria con riferimento alle posizioni dei senatori Esposito e Mirabelli.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte quindi che l'esame della Giunta avrà ad oggetto esclusivamente la posizione del deputato Matteo Orfini.

Nomina quale relatore l'onorevole Matteo Bragantini.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 12

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 24

COMITATO DEI NOVE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Esame emendamenti C. 4310-A 23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2015.

Le Commissioni passano ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, in primo luogo, fa presente che a seguito di una ulteriore riflessione sugli emendamenti presentati, intende modificare il parere espresso su alcuni emendamenti all'articolo 1. In particolare, si tratta degli emendamenti Dadone 1.18, Ermini 1.50, Vargiu 1.51, Vazio 1.13, Dambruoso 1.19, Mucci 1.55, Chiarelli 1.23, Marotta 1.102, Sannicandro 1.6 e Vazio 1.5.

Per ragioni di chiarezza, ritiene opportuno dare il parere su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ripetendo, quindi, anche i pareri non modificati.

In riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Dadone 1.18, sugli identici emendamenti Ermini 1.50 e Vargiu 1.51, nonché sugli identici emendamenti Vazio 1.13 e Dambruoso 1.19. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Mucci 1.55, a condizione che sia riformulato nei riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime parere contrario sugli emendamenti Chiarelli 1.22 e Marotta 1.101, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Vazio 1.14, a condizione che sia riformulato in modo identico all'emendamento Dambruoso 1.20, sul quale esprime quindi parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 1.12 e parere favorevole sugli identici Chiarelli 1.23 e Marotta 1.102, nonché sull'emendamento Sannicandro 1.6, purché riformulati, in modo identico, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vazio 1.15 e Dambruoso 1.21, nonché sugli emendamenti Molteni 1.11, Dadone 1.17, Quaranta 1.8, Molteni 1.10, Mucci 1.56 e 1.54. Esprime parere favorevole sull'emendamento Costantino 1.5 e parere contrario sugli emendamenti Agostinelli 1.1 e 1.2, Colletti 1.100, sulle identiche proposte emendative Colletti 1.3 e Molteni 1.9, sull'emendamento Costantino 1.7, nonché sugli identici emendamenti Dadone 1.16 e Colletti 1.4. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici emendamenti Ermini 1.52 e Vargiu 1.53.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, stigmatizza con forza il comportamento del relatore per la II Commissione, che giudica non rispettoso delle prerogative del relatore per la I Commissione e della I Commissione nel suo complesso. Giudica infatti grave che l'espressione dei pareri da parte del relatore per la II Commissione, peraltro in parte difforme da quanto in precedenza espresso, non sia stata preceduta da alcuna forma di interlocuzione con il relatore per la I Commissione, in palese contrasto con elementari regole di leale collaborazione tra parlamentari. Si astiene per il momento dall'espressione sui pareri, riservandosi di pronunciarsi eventualmente nel prosieguo dell'*iter*.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, si dichiara stupito dalla reazione del relatore per la I Commissione, che giudica esagerata, in quanto da parte sua non vi è stato alcun atteggiamento irrispettoso nei confronti del collega della I Commissione.

Fabiana DADONE (M5S) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 1.17, 6.11 e 12.4.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

Franco VAZIO (PD), dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

David ERMINI (PD) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

Stefano DAMBRUOSO (CI) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere non favorevole. Dichiara altresì di sottoscrivere le proposte emendative a prima firma del deputato Vargiu e di ritirarle laddove vi sia il parere non favorevole del relatore per la II Commissione.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara di far proprie tutte le proposte emendative ritirate dai deputati Marotta, Vazio, Ermini e Dambruoso per poi ritirarle a sua volta. Intende in tal modo sottolineare il comportamento di molti parlamentari i quali, a suo avviso, appaiono spesso poco propensi a sostenere le proprie proposte emendative laddove vi sia la necessità di adeguarsi alla linea del gruppo, come avviene ogni qual volta i deputati di maggioranza ritirano i propri emendamenti non appena il relatore ed il governo esprimono parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dadone 1.18.

Stefano DAMBRUOSO (CI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vargiu 1.51 e di ritirarlo.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Mucci 1.55 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Mucci 1.55 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)* e respingono l'emendamento Chiarelli 1.22.

Franco VAZIO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per la II Commissione sul suo emendamento 1.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vazio 1.14 *(Nuova formulazione)* e Dambruoso 1.20 *(vedi allegato)* e respingono l'emendamento Molteni 1.12.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Chiarelli 1.23, Marotta 1.102 e Sannicandro 1.6, fa notare che, in base alla riformulazione proposta dal relatore per la II Commissione, che toglie i riferimenti ai consiglieri provinciali, potrebbe porsi un problema, connesso all'attuazione della legge n. 56 del 2014, dal momento che coesistono figure istituzionali elette con sistemi diversi. Ritiene inoltre che la legge n. 56 del 2014 rechi norme suscettibili di rilievi di incostituzionalità, contemplando limitazioni democratiche per gli enti locali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, evidenzia che la proposta di legge mira ad introdurre una normativa che sarebbe valevole per il futuro, facendo altresì notare che la legge n. 56 del 2014 è attualmente in vigore e non se ne può che prendere atto.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, fa presente che la questione posta dal deputato Colletti non appare problematica, non sussistendo più la candidabilità diretta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Chiarelli 1.23, Marotta 1.102 e Sannicandro 1.6 accettano la riformulazione proposta dal relatore per la II Commissione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 1.23, Marotta 1.102 e Sannicandro 1.6 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*. Respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Molteni 1.11, Quaranta 1.8 e Molteni 1.10.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Mucci 1.56 e 1.54.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mucci 1.56 e 1.54 e approvano l'emendamento Costantino 1.5 *(vedi allegato)*. Respingono, quindi, gli emendamenti Agostinelli 1.1 e 1.2.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.100, volto a prevedere che in caso di scioglimento anticipato degli organi elettorali, il magistrato, ai fini della candidabilità, debba essere in aspettativa da almeno sei mesi, preannuncia la presentazione, ai fini dell'esame in Assemblea, di un emendamento per introdurre il divieto di rientrare nei ruoli della magistratura per i magistrati che hanno svolto attività politica al ter-

mine dell'esercizio del mandato elettorale. Ritiene, infatti, che l'appartenenza al potere giudiziario sia incompatibile con l'assoluta parzialità di quello politico. Osserva come la disposizione che attualmente prevede che un magistrato non possa essere iscritto ad un partito politico ma possa comunque far parte di un gruppo parlamentare sia, a suo avviso, paradossale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 1.100, le identiche proposte emendative Colletti 1.3 e Molteni 1.9, nonché l'emendamento Costantino 1.7.

Fabiana DADONE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.16, volto a sopprimere la norma che prevede l'aspettativa obbligatoria all'atto dell'accettazione della carica in caso di scioglimento anticipato delle Camere o dei Consigli comunali e provinciali, ovvero di elezioni suppletive.

Le Commissioni, respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Dadone 1.16 e Colletti 1.4 ed approvano le identiche proposte emendative Ermini 1.52 e Vargiu 1.53 (*vedi allegato*).

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Quaranta 3.1, Chiarelli 3.3 e Marotta 3.100, purché riformulati, in modo identico, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, invece, parere contrario sull'emendamento Molteni 3.2.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, come già annunciato con riferimento all'articolo 1, si riserva di esprimere eventuali pareri nel corso del prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Gennaro Migliore esprime parere conforme a quello del relatore Verini.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) accetta la riformulazione dell'emendamento Quaranta 3.1, di cui è cofirmataria, testé formulata dal relatore Verini.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) accetta la riformulazione dell'emendamento Chiarelli 3.3 del quale è cofirmatario, testé formulata dal relatore Verini.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) accetta la riformulazione, testé formulata dal relatore Verini, dell'emendamento a sua firma 3.100.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Quaranta 3.1, Chiarelli 3.3 e Marotta 3.100, riformulati in modo identico (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Molteni 3.2.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario Gennaro Migliore esprime parere conforme a quello del relatore Verini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 4.3.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1 con il quale si intende escludere che il periodo trascorso in aspettativa politica valga ai fini dell'anzianità di servizio dei magistrati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 4.1.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.2, con il quale si pone un termine fisso di 10 anni al periodo di aspettativa politica. Tale disposizione scongiurerebbe situazioni a suo avviso paradossali come quella della ministra Anna Finocchiaro, che dopo un brevissimo periodo trascorso in magistratura, da più di

venti anni svolge attività politica senza essere uscita dal ruolo della magistratura.

Francesco SANNA (PD), nel replicare al collega Colletti, osserva che le disposizioni contenute nell'emendamento in discussione, sarebbero in contrasto con il diritto, costituzionalmente garantito dall'articolo 51 della Costituzione, ad essere candidati ed eletti anche da parte dei magistrati

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 4.2.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, relativamente all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Dadone 5.1, Parisi 5.60, Chiarelli 5.2 e Marotta 5.100. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti Dambruoso 5.3 e Vazio 5.4, purché riformulati in modo identico, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Chiarelli 5.5 e Marotta 5.101, nonché sull'emendamento Molteni 5.6, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vargiu 5.50 ed Ermini 5.53, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vargiu 5.51 ed Ermini 5.54, sulle identiche proposte emendative Vazio 5.7 e Dambruoso 5.8, sugli identici emendamenti Chiarelli 5.9 e Marotta 5.102, nonché sugli identici emendamenti Vazio 5.10 e Dambruoso 5.11. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 5.12 e Marotta 5.103, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, invece, parere contrario sugli identici emendamenti Chiarelli 5.13 e Marotta 5.104, sulle proposte emendative Parisi 5.61 e Molteni 5.14, sugli identici emendamenti Chiarelli 5.15 e Marotta 5.105, sulle identiche proposte emendative Chiarelli 5.16 e Marotta 5.106, nonché sugli identici emendamenti Vargiu 5.52 ed Ermini 5.55. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Parisi 5.62 e 5.63, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Farina 5.17.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore Verini.

Andrea COLLETTI (M5S), chiede al relatore per la II Commissione di meglio specificare il contenuto della riformulazione testé espressa agli identici emendamenti Chiarelli 5.12 e Marotta 5.103.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, nel rispondere al collega Colletti, fa presente che gli identici emendamenti Chiarelli 5.12 e Marotta 5.103 estendono la disciplina del ricollocamento al magistrato candidato e non eletto a « presidente della regione » e a « sindaco metropolitano ».

Rileva che tale disposizione debba essere riformulata integrandola con « consigliere regionale », e « consigliere metropolitano » e adeguando gli ambiti territoriali corrispondenti. In relazione all'integrazione con le cariche metropolitane, osserva che andrebbe però limitata la portata della norma al caso in cui l'elezione si sia svolta a suffragio universale, come consentito dalla legge n. 56 del 2014, attualmente però non operativa, in assenza della legge statale cui si rinvia diretta a disciplinare il sistema elettorale a suffragio universale. Va poi esclusa, a suo avviso, la rilevanza delle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale, tenuto conto che, a norma della l. n. 56 del 2014 c.d. riforma Delrio, costituiscono sempre « cariche di secondo livello ». Va, infine, ridotto il tempo necessario di permanenza a 2 anni anziché 5 in coerenza con quanto previsto per le elezioni politiche.

Franco VAZIO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore Verini riferita all'emendamento a sua firma 5.4 e ritira gli emendamenti 5.7 e 5.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dadone 5.1, Parisi 5.60 e Chiarelli 5.2.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE), ritira gli emendamenti a sua firma 5.100,

5.101, 5.102, 5.104, 5.105 e 5.106, mentre accetta la riformulazione testé illustrata dal relatore Verini, riferita alla sua proposta emendativa 5.103.

Stefano DAMBRUOSO (CI) accetta la riformulazione della sua proposta emendativa 5.3, testé illustrata dal relatore Verini, mentre ritira i suoi emendamenti 5.8 e 5.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Dambruoso 5.3 e Vazio 5.4, riformulati in modo identico (*vedi allegato*), e respingono gli emendamenti Chiarelli 5.5 e Molteni 5.6.

Stefano DAMBRUOSO (CI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 5.50 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore Verini.

David ERMINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 5.53 testé illustrata dal relatore Verini.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vargiu 5.50 ed Ermini 5.53, come riformulati (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Vargiu 5.50 ed Ermini 5.53, come riformulati, le proposte emendative Vargiu 5.51, Ermini 5.54 e Chiarelli 5.9 non saranno poste in votazione.

Andrea COLLETTI (M5S) in merito alla riformulazione proposta degli emendamenti Chiarelli 5.12 e Marotta 5.103, osserva che potrebbe essere riscritta in modo più preciso, al fine di chiarire che il divieto di esercizio per due anni riguarda non solo le funzioni inquirenti ma anche l'assegnazione al distretto di corte d'appello competente ricadente nel territorio della regione di cui i magistrati sono stati amministratori.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione,* rileva che la formulazione è a suo avviso del tutto chiara ma che, in ogni modo, si potrebbe pensare eventualmente a una formulazione diversa per l'esame in Assemblea.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) in qualità di cofirmatario accetta la riformulazione dell'emendamento Chiarelli 5.12.

Antonio MAROTTA (AP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 5.103.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 5.12 e Marotta 5.103, così come riformulati.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 5.12 *(nuova formulazione)* e Marotta 5.103 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Vargiu 5.50 *(nuova formulazione)* e Ermini 5.53 *(nuova formulazione)* nonché degli identici emendamenti Chiarelli 5.12 *(nuova formulazione)* e Marotta 5,103 *(nuova formulazione)* non saranno poste in votazione tutte le proposte emendative riferite ai commi 3 e 4 dell'articolo 5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Daniele Farina 5.17 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Daniele Farina 5.17 non sarà posto in votazione l'emendamento Parisi 5.63.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Dadone 6.10 e Ferraresi 6.105 e parere

favorevole sulle identiche proposte emendative Vazio 6.5 e Dambruoso 6.17. Esprime parere contrario sull'emendamento Agostinelli 6.101, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Marotta 6.107, nonché sugli identici emendamenti Vargiu 6.50 e Ermini 6.57, purché riformulati, in modo identico, nei termini riportati in allegato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 6.4, Chiarelli 6.12, Parisi 6.108, Chiarelli 6.13, Marotta 6.102, sugli identici emendamenti Vargiu 6.51 ed Ermini 6.56, sull'emendamento Chiarelli 6.14, nonché sugli identici emendamenti Dambruoso 6.18, Vazio 6.6, Molteni 6.3 e sull'emendamento Marotta 6.100. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Chiarelli 6.15, Marotta 6.103, sulle identiche proposte emendative Vazio 6.7, Dambruoso 6.19, Molteni 6.2, Parisi 6.109, nonché sull'emendamento Mucci 6.55. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Parisi 6.110, Chiarelli 6.16, Marotta 6.104, Dadone 6.11 e Dambruoso 6.106, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Vazio 6.8 purché riformulato nei termini riportati in allegato. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 6.20, nonché sugli identici emendamenti Vargiu 6.52 ed Ermini 6.58, purché riformulati in testo identico all'emendamento Vazio 6.8, come riformulato. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Molteni 6.1 e Mucci 6.54, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vazio 6.9, Parisi 6.111, Vargiu 6.53 ed Ermini 6.59.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore per la II Commissione.

Antonio MAROTTA (AP) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

Franco VAZIO (PD) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

Stefano DAMBRUOSO (CI) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

David ERMINI (PD) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dadone 6.10 e Ferraresi 6.105, approvano gli identici emendamenti Vazio 6.5 e Dambruoso 6.17 *(vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Vazio 6.5 e Dambruoso 6.17 l'emendamento Agostinelli 6.101 non sarà posto in votazione.

Antonio MAROTTA (AP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.107.

Stefano DAMBRUOSO (CI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 6.50 e ne accetta la riformulazione.

David ERMINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.57

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marotta 6.107 Vargiu 6.50 e Ermini 6.57 così come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Marotta 6.107 *(nuova formulazione)*, Vargiu 6.50 *(nuova formulazione)* e Ermini 6.57 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*, respingono gli emendamenti Molteni 6.4, Chiarelli 6.12, Parisi 6.108 e Chiarelli 6.13.

Stefano DAMBRUOSO (CI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 6.51 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Marotta

6.107 *(nuova formulazione),* Vargiu 6.50 *(nuova formulazione)* e Ermini 6.57 *(nuova formulazione)* gli emendamenti Chiarelli 6.14 e Molteni 6.3 non saranno posti in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Chiarelli 6.15.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Marotta 6.107 *(nuova formulazione),* Vargiu 6.50 *(nuova formulazione)* e Ermini 6.57 *(nuova formulazione)* gli emendamenti Molteni 6.2, Parisi 6.109, Mucci 6.55, Parisi 6.110 e Chiarelli 6.16 non saranno posti in votazione.

Franco VAZIO (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.8.

Stefano DAMBRUOSO (CI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.20. Sottoscrive l'emendamento Vargiu 6.52 e ne accetta la riformulazione. Sottoscrive l'emendamento Vargiu 6.53.

David ERMINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.58.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vazio 6.8, Dambruoso 6.20, Vargiu 6.52 e Ermini 6.58 come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vazio 6.8 *(nuova formulazione),* Dambruoso 6.20 *(nuova formulazione)*, Vargiu 6.52 *(nuova formulazione)* e Ermini 6.58 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*, respingono l'emendamento Molteni 6.1, approvano gli identici emendamenti Vazio 6.9, Parisi 6.111, Vargiu 6.53 e Ermini 6.59 *(vedi allegato)* e respingono l'emendamento Mucci 6.54.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 7.101, Marotta 7.102, e Vargiu 7.50, purché riformulati nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro degli emendamenti Ermini 7.51 e Marotta 7.103. Esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 7.2 e Molteni 7.3, mentre esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 7.1 e Marotta 7.100, purché riformulati nei termini riportati in allegato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, ribadisce ancora una volta quanto già affermato, ancor più di fronte ai pareri espressi dal relatore per la II Commissione agli articolo 5 e 6 e alle relative approvazioni. Si riserva eventualmente di esprimere il proprio parere volta per volta.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore per la II Commissione.

Antonio MAROTTA (AP) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 7.102

Franco VAZIO (PD) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario.

Stefano DAMBRUOSO (CI) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario e sottoscrive l'emendamento Vargiu 7.50 accettandone la riformulazione.

David ERMINI (PD) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere contrario ed accetta la

riformulazione del proprio emendamento 7.101.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ermini 7.101, Marotta 7.102 e Vargiu 7.50 come riformulati.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli sugli identici emendamenti Ermini 7.101 *(nuova formulazione)*, Marotta 7.102 *(nuova formulazione)* e Vargiu 7.50 *(nuova formulazione)* saranno posti in votazione dopo gli identici emendamenti Chiarelli 7.1 e Marotta 7.100.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colletti 7.2 e Molteni 7.3.

Luca D'ALESSANDRO (SC-ALA CLP-MAIE) in qualità di cofirmatario accetta la riformulazione dell'emendamento Chiarelli 7.1

Antonio MAROTTA (AP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 7.100.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 7.1 *(nuova formulazione)* e Marotta 7.100 *(nuova formulazione)*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Chiarelli 7.1 *(nuova formulazione)* e Marotta 7.100 *(nuova formulazione) (vedi allegato)* nonché gli identici emendamenti Ermini 7.101 *(nuova formulazione)*, Marotta 7.102 *(nuova formulazione)* e Vargiu 7.50 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, in riferimento all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 8.1.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore per la II Commissione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 8.1.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, relativamente all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 9.2 e Marotta 9.100, purché riformulati nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro degli identici emendamenti Chiarelli 9.3 e Marotta 9.101, in quanto assorbiti dalla riformulazione degli identici emendamenti Chiarelli 9.2 e Marotta 9.100. Esprime parere contrario sull'emendamento Parisi 9.106, mentre invita al ritiro degli emendamenti Chiarelli 9.4, Marotta 9.102 e degli identici emendamenti Chiarelli 9.5 e Marotta 9.103, poiché assorbiti dalla riformulazione degli identici emendamenti Chiarelli 9.2 e Marotta 9.100. Esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 9.1 e Chiarelli 9.7, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Chiarelli 9.6 e Marotta 9.104, poiché assorbiti dalla riformulazione degli identici emendamenti Chiarelli 9.2 e Marotta 9.100. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Marotta 9.105.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore per la II Commissione.

Luca D'ALESSANDRO (SC-ALA CLP-MAIE) in qualità di cofirmatario accetta la riformulazione dell'emendamento Chiarelli 9.2 e ritira gli emendamenti Chiarelli 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

Antonio MAROTTA (AP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 9.100 e ritira gli emendamenti a sua firma 9.101, 9.102, 9.103, 9.104 e 9.105.

Il Sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 9.2 *(nuova formulazione)* e Marotta 9.100 *(nuova formulazione)*.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 9.2 e Marotta 9.100 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 9 non saranno poste in votazione a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Chiarelli 9.2 e Marotta 9.100, come riformulati.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 10.7 e Marotta 10.100, nonché sull'emendamento Costantino 10.1, purché riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 10.2, Chiarelli 10.6 e Marotta 10.101. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 10.5 e Marotta 10.102, purché riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Invita, quindi, al ritiro degli identici emendamenti Chiarelli 10.4 e Marotta 10.103, poiché assorbiti dalla nuova formulazione degli identici emendamenti Chiarelli 10.5 e Marotta 10.102, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Chiarelli 10.3 e Marotta 10.104.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere non favorevole.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Chiarelli 10.7, Marotta 10.100 e Costantino 10.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore per la II Commissione. Avverte, quindi, che a seguito di tale riformulazione tali emendamenti risultano identici.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 10.7, Marotta 10.100 e Costantino 10.1, come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Chiarelli 10.7, Marotta 10.100 e Costantino 10.1 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*, e respingono gli emendamenti Sannicandro 10.2 e Chiarelli 10.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Chiarelli 10.5 e Marotta 10.102 accettano la riformulazione proposta dal relatore per la II Commissione. Avverte, quindi, che a seguito di tale riformulazione tali emendamenti risultano identici.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 10.5 e Marotta 10.102, come riformulati.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 10.5 e Marotta 10.102 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Chiarelli 10.5 e Marotta 10.102, come riformulati, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 10 non saranno poste in votazione.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 12.6 e Marotta 12.100, mentre invita al ritiro dell'identiche proposte emendative Chiarelli 12.7 e Marotta 12.101. Esprime parere contrario sull'emendamento Marotta 12.103, mentre invita al ritiro dell'emendamento Mucci 12.53, poiché assorbito dagli identici emendamenti Chiarelli 12.6 e Marotta 12.100. Esprime parere contrario sugli emendamenti Parisi 12.104, Vargiu 12.50 ed Ermini 12.54. Pur condividendone il merito, invita al ritiro degli emendamenti Vargiu 12.51, Ermini 12.55, nonché delle identiche proposte emendative Vazio 12.3 e Dambruoso 12.5, in quanto assorbiti dalla nuova formulazione degli emendamenti Marotta 6.107, Vargiu 6.50 e Ermini 6.57. Esprime parere contrario sugli emendamenti Parisi 12.105, Chiarelli 12.8 e Marotta 12.102, mentre esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Ermini 12.56 e Vargiu 12.52. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Dadone 12.4, Molteni 12.2 e 12.1.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere non favorevole.

Franco VAZIO (PD), dichiara di ritirare il suo emendamento 12.3.

David ERMINI (PD) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere non favorevole.

Stefano DAMBRUOSO (CI) dichiara di ritirare il suo emendamento 12.5. Dichiara altresì di sottoscrivere le proposte emendative a prima firma del deputato Vargiu e di ritirarle laddove vi sia il parere non favorevole del relatore per la II Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Chiarelli 12.6 e Marotta 12.100 *(vedi allegato)*, respingono gli emendamenti Parisi 12.104 e 12.105, Chiarelli 12.8, approvano gli identici emendamenti Ermini 12.56 e Vargiu 12.52 *(vedi allegato)*, respingono gli emendamenti Molteni 12.2 e 12.1.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13, fatta eccezione per l'emendamento Vazio 13.2, sul quale esprime, invece, parere favorevole.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma sulle quali il relatore per la II Commissione ha espresso parere non favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vazio 13.2 *(vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vazio 13.2, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 13 non saranno poste in votazione.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Vazio 14.3 e sugli identici emendamenti Colletti 14.1 e Molteni 14.2.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione.

Franco VAZIO (PD), dichiara di ritirare il suo emendamento 14.3 nonché il successivo emendamento 15.1.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Colletti 14.1 e Molteni 14.2.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 16.01.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 16.01.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 marzo 2017.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
Esame emendamenti C. 4310-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.10 alle 16.30 e dalle 18.25 alle 20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici (Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: deputato, *inserire le seguenti:* o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente:

a) al comma 2, secondo periodo, la parola: provinciale *è sostituita da:* regionale;

b) all'articolo 2, le parole: assessore provinciale *sono sostituite dalle parole:* assessore regionale *e alla rubrica sono soppresse le parole:* negli enti locali;

l'articolo 11 è abrogato.

1. 55. *(nuova formulazione)* Mucci, Artini, Barbanti, Bechis.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte.

*** 1. 14.** *(nuova formulazione)* Vazio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte.

*** 1. 20.** Dambruoso.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale. ».

**** 1. 23.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale. ».

**** 1. 102.** *(nuova formulazione)* Marotta.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio

universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale. ».

** **1. 6.** *(nuova formulazione)* Sannicandro, Costantino, Daniele Farina, Quaranta.

Al comma 2, dopo le parole: i magistrati *inserire le seguenti:* , esclusi quelli onorari.

1. 5. Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno due anni.

* **1. 52.** Ermini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno due anni.

* **1. 53.** Vargiu.

ART. 3.

a) Prima del comma 1 inserire il seguente:

« 01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del parlamento europeo, senatore, deputato o agli organi elettivi delle regioni è corredata da una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma successivo. »

b) Al comma 1 le parole: La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi *sono sostituite dalle seguenti:* La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi *e sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* enti territoriali *con le seguenti:* enti locali.

Conseguentemente:

alla rubrica sopprimere le parole: per gli organi elettivi degli enti territoriali;

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: nazionale che *sono inserite le seguenti:* regionale o.

* **3. 1.** *(nuova formulazione)* Quaranta, Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

a) Prima del comma 1 inserire il seguente:

« 01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del parlamento europeo, senatore, deputato o agli organi elettivi delle regioni è corredata da una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma successivo. »

b) Al comma 1 le parole: La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi *sono sostituite dalle seguenti:* La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi *e sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* enti territoriali *con le seguenti:* enti locali.

Conseguentemente:

alla rubrica sopprimere le parole: per gli organi elettivi degli enti territoriali;

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: nazionale che *sono inserite le seguenti:* regionale o.

* **3. 3.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

a) Prima del comma 1 inserire il seguente:

« 01. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del parlamento europeo, senatore, deputato o agli organi elettivi delle

regioni è corredata da una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma successivo. »

b) Al comma 1 le parole: La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi *sono sostituite dalle seguenti:* La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi *e sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* enti territoriali *con le seguenti:* enti locali.

Conseguentemente:

alla rubrica sopprimere le parole: per gli organi elettivi degli enti territoriali;

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: nazionale che *sono inserite le seguenti:* regionale o.

*** 3. 100.** *(nuova formulazione)* Marotta.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* due anni;

b) dopo la parola: funzioni, *inserire la seguente:* inquirenti;

sopprimere le parole: nel territorio della regione compresa.

*** 5. 3.** *(nuova formulazione)* Dambruoso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* due anni;

b) dopo la parola: funzioni, *inserire la seguente:* inquirenti;

sopprimere le parole: nel territorio della regione compresa.

*** 5. 4.** *(nuova formulazione)* Vazio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità ».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

**** 5. 50.** *(nuova formulazione)* Vargiu.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità ».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

**** 5. 53.** *(nuova formulazione)* Ermini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di

appello con competenza ricadente nel territorio della regione, o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio ».

*** 5. 12.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della regione, o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio ».

*** 5. 103.** *(nuova formulazione)* Marotta.

Sopprimere il comma 5.

5. 17. Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Costantino.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

*** 6. 5.** Vazio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

*** 6. 17.** Dambruoso.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti; con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al terzo periodo, dopo le parole: Corte militare d'appello *aggiungere le seguenti:* nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale antimafia *e sostituire le parole:* di due anni *con le seguenti:* di tre anni;

d) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* funzioni collegiali *inserire le seguenti:* o, avendo già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione e della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo,.

**** 6. 50.** *(nuova formulazione)* Vargiu.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti; con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al terzo periodo, dopo le parole: Corte militare d'appello *aggiungere le seguenti:* nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale antimafia *e sostituire le parole:* di due anni *con le seguenti:* di tre anni;

d) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* funzioni collegiali *inserire le seguenti:* o, avendo già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione e della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo,.

**** 6. 57.** *(nuova formulazione)* Ermini.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti; con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi. In ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) al terzo periodo, dopo le parole: Corte militare d'appello *aggiungere le seguenti:* nonché presso le rispettive procure generali, e presso la procura nazionale antimafia *e sostituire le parole:* di due anni *con le seguenti:* di tre anni;

d) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* funzioni collegiali *inserire le seguenti:* o, avendo già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della Procura generale della Corte di cassazione e della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo,.

**** 6. 107.** *(nuova formulazione)* Marotta.

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura *con le seguenti:* nell'Avvocatura;

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

*** 6. 8.** *(nuova formulazione)* Vazio.

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura *con le seguenti:* nell'Avvocatura;

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

*** 6. 20.** *(nuova formulazione)* Dambruoso.

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura *con le seguenti:* nell'Avvocatura;

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) *sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

*** 6. 52.** *(nuova formulazione)* Vargiu.

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* in un ruolo autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura *con le seguenti:* nell'Avvocatura;

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: in un ruolo autonomo.

*** 6. 58.** *(nuova formulazione)* Ermini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: con divieto *fino a:* cinque anni.

**** 6. 9.** Vazio.

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole da:* con divieto *fino a:* cinque anni.

**** 6. 111.** Parisi.

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.

**** 6. 53.** Vargiu.

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.

**** 6. 59.** Ermini.

ART. 7.

Al comma 2, la parola: provinciale *è sostituita dalla seguente:* regionale.

**** 7. 1.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2, la parola: provinciale *è sostituita dalla seguente:* regionale.

**** 7. 100.** *(nuova formulazione)* Marotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

*** 7. 101.** *(nuova formulazione)* Ermini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

*** 7. 102.** *(nuova formulazione)* Marotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

*** 7. 50.** *(nuova formulazione)* Vargiu.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato non possono, per i successivi tre anni, prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni *con le parole:* tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

*** 9. 2.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato non possono, per i successivi tre anni, prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni *con le parole:* tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

*** 9. 100.** *(nuova formulazione)* Marotta.

ART. 10.

Al comma 1, le parole: presidente della provincia, consigliere provinciale *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano.

*** 10. 7.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, le parole: presidente della provincia, consigliere provinciale *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale,

a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano.

*** 10. 100.** *(nuova formulazione)* Marotta.

Al comma 1, le parole: presidente della provincia, consigliere provinciale *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la candidatura all'elezione, a suffragio universale, a sindaco metropolitano e a consigliere metropolitano.

*** 10. 1.** *(nuova formulazione)* Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio » *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni le loro funzioni in un ufficio.

**** 10. 5.** *(nuova formulazione)* Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni le loro funzioni in un ufficio ».

**** 10. 102.** *(nuova formulazione)* Marotta.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la parola: deputato *aggiungere le seguenti:* di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.

*** 12. 6.** Chiarelli, Centemero, D'Alessandro, Parisi.

Al comma 1, dopo la parola: deputato *aggiungere le seguenti:* di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia.

*** 12. 100.** Marotta.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

**** 12. 56.** Ermini.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

**** 12. 52.** Vargiu.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 2. Vazio.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 32

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12 Giorgetti *(Esame e rinvio)* 32

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12 Giorgetti.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore per la I Commissione*, fa presente che la proposta in esame (Doc. XXII, n. 12) prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia del dissidente politico kazako Mukhtar Ablyazov (articolo 1, comma 1). La Commissione d'inchiesta è chiamata ad accertare (articolo 1, comma 2): *a)* le circostanze e le procedure con cui è stato deciso l'intervento e le modalità con le quali esso è stato eseguito; *b)* gli accertamenti compiuti prima dell'adozione e dell'esecuzione del provvedimento di espulsione nonché le motivazioni della sua successiva revoca; *c)* le eventuali responsabilità esistenti ai livelli politico e amministrativo e il ruolo eventualmente svolto da soggetti stranieri nella vicenda attraverso la fornitura di informazioni e di mezzi.

La proposta, all'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 21 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Ai sensi del comma 2, entro dieci giorni dalla nomina

dei componenti, il Presidente della Camera convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi del comma 3, dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti con le stesse modalità dei presidenti delle Commissioni permanenti previste dall'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

La durata dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è fissata in dodici mesi dalla data della sua costituzione. Al termine dei lavori la Commissione presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 3, comma 1), analogamente a quanto previsto da altri provvedimenti di istituzione di commissioni di inchiesta (si vedano le leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta « antimafia » a partire dal 2006: legge n. 277 del 2006; legge n. 132 del 2008 e legge n. 87 del 2013 e la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta sul caso Aldo Moro, legge n. 82 del 2014), si precisa, al comma 2 dell'articolo 3, che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 3 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare, si prevede, al comma 3, che la Commissione possa acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. In tema di segreto d'ufficio, professionale e bancario, la proposta, all'articolo 3, comma 6, richiama le norme vigenti in materia, precisando che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ex articolo 103 del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3, trova invece applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 207, n. 124. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza (articolo 3, comma 8) rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. La proposta prevede altresì, all'articolo 3, comma 5, il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati.

Infine, la proposta di inchiesta parlamentare prevede, all'articolo 4, come di consueto, l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza.

La proposta in esame, all'articolo 5, comma 1, demanda poi ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione. La Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, può altresì articolare i propri lavori attraverso uno i più comitati, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento interno. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, la Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, l'articolo 5, al comma 5, prevede che essa

fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.

Svolgendo talune considerazioni di carattere generale sulle Commissioni di inchiesta, ricorda che, in base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale. Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno. La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In

particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a 6 mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (articolo 366 del codice penale) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (articolo 372 del codice penale). La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato; si veda la versione dell'articolo 204 del codice di procedura penale prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2007).

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex articolo 82, secondo comma, della Costituzione, e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o diretta-

mente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (cosiddetto segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

Sempre per quanto riguarda i rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria, segnalo che, per quanto riguarda il caso oggetto del provvedimento in questione, ovvero l'espulsione e il rimpatrio della moglie e della figlia del dissidente politico kazako, Mukhtar Ablyazov, è in corso un procedimento penale della cui esistenza occorre tenere conto in relazione al ruolo di tale istituenda Commissione d'inchiesta.

Passando alle evoluzioni più recenti di tale procedimento penale va rilevato che, com'è noto, dopo la chiusura delle indagini lo scorso novembre, la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto nei giorni scorsi il rinvio a giudizio per l'ex capo della squadra mobile di Roma, l'allora dirigente dell'Ufficio immigrazione, di cinque agenti di polizia, del giudice di pace che si occupò del caso e di tre funzionari dell'ambasciata kazaka.

A distanza di tre anni da quegli accadimenti e dalla presentazione del provvedimento in esame molto è avvenuto, quindi, proprio sul terreno giudiziario. Si deve, dunque, innanzitutto, considerare l'effettivo svolgimento di indagini sui fatti sopra ricordati, nonché la possibile prossima celebrazione di un dibattimento sul caso in questione avanti la competente autorità giudiziaria.

Tale circostanza consente di ritenere fugati i timori di una « sommaria » indagine » da parte delle competenti autorità italiane, come, invece, a ridosso dei fatti, si paventava nella relazione illustrativa della proposta Commissione d'inchiesta, a giustificazione della medesima.

Nella sede propria del processo dovranno quindi adesso essere ricostruite le responsabilità nella sequenza di atti, che ha portato all'assunzione di un provvedimento di espulsione nei confronti di una personalità come quella di Alma Shalabayeva, moglie di Mukhtar Ablyazov.

Non è chi non veda, dunque, come non solo l'esigenza della ipotizzata iniziativa inquirente parlamentare sia venuta meno alla luce del dipanarsi dell'attività svolta dalla magistratura ordinaria, ma anche che una siffatta ipotesi d'inchiesta si sovrapporrebbe, del tutto inopportunamente, all'azione di un altro potere dello Stato.

Tale sovrapposizione sarebbe particolarmente concreta nel caso – quale sarebbe quello di cui ci si occupa – in cui magistratura e Commissione parlamentare operassero persino in simultanea, dando luogo persino plasticamente al rischio di una sconveniente concorrenza istituzionale, anche considerando che, secondo la proposta, le competenze della Commissione d'inchiesta sarebbero estesissime, spaziando dall'accertamento delle circostanze e delle procedure con cui è stato deciso l'intervento e le modalità con le quali esso è stato eseguito, alle eventuali responsabilità esistenti ai livelli politico e amministrativo, nonché al ruolo eventualmente svolto da soggetti stranieri nella vicenda attraverso la fornitura di informazioni e di mezzi.

Inoltre, come detto, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, le Camere possono « disporre inchieste in materie di pubblico interesse »; nel caso di specie, l'interesse pubblico che viene in rilievo è nella giusta pretesa di vedere chiariti tutti gli aspetti relativi all'esatto svolgersi dei fatti, il che coincide con lo spettro della concomitante iniziativa della magistratura penale.

Dunque, non si ravvisano giustificazioni istituzionali attuali per l'esercizio dei poteri parlamentari di cui al ricordato articolo 82 della Carta Costituzionale

Paolo ALLI (AP-NCD-CpE), *relatore per la III Commissione*, ponendo il suo intervento in continuità con quello del collega

Menorello e per migliore comprensione della materia oggetto del provvedimento in titolo, ricostruisce sommariamente i contorni della vicenda riguardante il caso delle due cittadine kazake, Alma Shalabayeva e sua figlia, a quel tempo residenti in Italia e fermate il 28 maggio 2013 dalla Questura di Roma con l'accusa di possesso di un passaporto falso. La Questura di Roma firmò allora l'espulsione e il provvedimento di rientro in Kazachistan di Alma e della figlia, avvenuti tra il 29 e il 30 maggio 2013. Il caso divenne noto nel luglio del 2013, quando emerse lo stretto legame di parentela con il dissidente Ablyazov, il quale si appellò al Governo italiano. Il 12 luglio il Ministero dell'interno revocò quindi l'espulsione. Seguirono le dimissioni dell'allora Capo di gabinetto del Ministro dell'Interno ed una relazione del Capo della polizia che precisava come « in nessuna fase della vicenda i funzionari italiani hanno avuto notizia del fatto che Ablyazov fosse un dissidente politico fuggito dal Kazakistan, possibile oggetto di ritorsioni. Non risulta che Shalabayeva o i suoi legali abbiano mai presentato o annunciato domanda di asilo ». Il 24 dicembre 2013 Alma Shalabayeva e la figlia riuscivano quindi a lasciare il Kazakhstan e a fare rientro in Italia il 27 dicembre 2013 ottenendo poi dal Viminale, nell'aprile 2014, lo status di rifugiate.

Come noto, dal caso ne è derivata un'inchiesta giudiziaria che si è protratta fino ad oggi, finalizzata a ricostruire il quadro che ha portato all'espulsione di due cittadine esposte nel loro Paese di origine a rischi concreti in connessione alla vicenda del dissidente Albyazov.

Alla luce dei recenti sviluppi dell'inchiesta della Procura di Perugia, di cui ha dato conto il collega Menorello, esprime, quindi, netta contrarietà nei confronti della proposta in titolo, che verrebbe strumentalmente a sovrapporsi ad un'inchiesta giudiziaria giunta ormai ad uno stadio assai avanzato, configurando un deprecabile cortocircuito tra l'azione dei poteri dello Stato, in un ennesimo, evitabile, esercizio « selvaggio » di attribuzioni costituzionali – per riprendere la terminologia di un giurista come Luigi Ferrajoli – che ha determinato l'attuale crisi della democrazia italiana.

Ricorda, peraltro, che sull'intera vicenda, il Governo dell'epoca scelse correttamente la linea della *total* disclosure, della trasparenza totale, una linea che si è concretizzata nella relazione del Capo della Polizia, predisposta in esito all'indagine amministrativa ordinata dall'allora Ministro dell'interno ed illustrata dal Presidente del Consiglio e dallo stesso responsabile del Viminale in Parlamento.

Concludendo, per i motivi descritti, in qualità di relatore, d'intesa con il collega Menorello, si riserva di riferire in senso contrario sulla proposta di legge all'esame.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede il motivo per il quale non è stata abbinata la proposta di legge C. 1422, a sua prima firma, tenuto conto che essa riguarda l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul medesimo argomento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che l'abbinamento non è stato possibile in quanto la proposta di legge C. Colletti 1422 mira all'istituzione per legge di una Commissione d'inchiesta bicamerale, mentre il provvedimento in esame mira all'istituzione, con atto non legislativo, di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Andrea COLLETTI (M5S) fatto notare che dall'intervento introduttivo del relatore per la III Commissione sembrerebbe emergere un orientamento contrario all'istituzione della Commissione d'inchiesta in oggetto, ritiene che tale posizione possa essere ricondotta alla volontà del relatore di evitare una situazione di conflitto d'interessi tra componenti dello stesso gruppo, vista l'appartenenza politica dell'allora Ministro dell'interno. Dichiara che il suo gruppo, al contrario è favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta in questione, preannunciando la presentazione di proposte emendative teste ad ampliare il numero del componenti in

modo da rispecchiare più fedelmente la proporzione dei gruppi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente,* avverte che nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è fissato per lunedì 27 marzo con la formula « ove concluso dalle Commissioni ». Propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a martedì 14 marzo alle ore 12, fermo restando che eventuali ulteriori interventi di carattere generale sul complesso degli emendamenti potranno essere svolti nella prossima seduta che sarà prevista nella medesima giornata di martedì 14 marzo 2017.

Le Commissioni concordano.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente, n*essun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 39

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 40

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 42

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD) suggerisce una modifica al comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto che tenga conto della necessità che il personale addetto all'assistenza abbia un'adeguata conoscenza della lingua parlata dagli alunni, in quegli istituti scolastici con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

Laura COCCIA (PD) apprezza che nel testo si siano concretizzate le tante sfumature emerse ascoltando le voci dei soggetti intervenuti in audizione. In particolare, ritiene fondamentale l'aver portato al centro delle scelte la famiglia come interlocutore privilegiato nel delineare i percorsi formativi individuali. Con riferimento all'articolo 11 dello schema sul superamento delle barriere, osserva che sarebbe opportuno apportare una modifica volta a connotare le stesse come barriere sia architettoniche sia sensoriali, la cui identificazione non è sempre di immediata percezione. Conclude proponendo che le disposizioni in materia di continuità didattica non siano applicate solo ai docenti con contratto a tempo determinato.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) esprime contrarietà su diversi aspetti del provvedimento. In particolare rileva che la continuità didattica non deve essere at-

tuata prevedendo una permanenza decennale nella stessa scuola, ma garantendo la permanenza del docente ad uno specifico alunno o alla medesima classe. Un altro profilo critico è quello che affida alla labilità delle finanze degli enti locali la possibilità di assicurare il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità. L'erogazione di questo servizio deve essere considerato un dovere, non una scelta. Ritiene infine troppo alto il tetto di 22 alunni per classe in presenza di uno studente con disabilità.

Maria MARZANA (M5S) afferma che il giudizio del suo gruppo sul provvedimento resta negativo nonostante le modifiche previste nella proposta di parere. In particolare, esprime contrarietà, con riferimento alle norme che riguardano il numero di alunni per classe, l'affidamento della valutazione del livello di inclusione all'INVALSI, le competenze di carattere prevalentemente burocratico affidate ai gruppi per l'inclusione, la mancata valorizzazione delle tecnologie didattiche per l'inclusione, la mancata realizzazione di una continuità didattica, la composizione delle commissioni mediche.

Giulia DI VITA (M5S), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalle relatrici nella predisposizione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto, esprime le proprie riserve sul merito di tale proposta, che si riserva, in ogni caso, di approfondire meglio. In particolare, ritiene che sia poco corretto il metodo seguito, di affrontare contestualmente i temi dell'accertamento della disabilità e dell'inserimento scolastico degli studenti con disabilità. A suo avviso, sarebbe stato preferibile procedere a una riforma organica della legge n. 104 del 1992, per affrontare, poi, la questione del percorso scolastico.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) chiede chiarimenti sulla valutazione diagnostica e sulle funzioni affidate ai gruppi per l'inclusione territoriale.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, manifesta il timore che il livello di tecnicismo della proposta di parere non faciliti la comprensione della portata normativa delle modifiche. Replicando alle critiche mosse dalla collega Marzana, esplicita nel dettaglio i contenuti delle condizioni del parere. Si sofferma in particolare sulle difficoltà insite nella stabilizzazione dei docenti di sostegno che legittimamente possono esercitare il proprio diritto a chiedere l'assunzione su posti normali per i quali hanno titolo ad insegnare. Quanto alla continuità didattica, chiarisce che si è scelto di incentrarla sul progetto educativo.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, replica alle perplessità espresse dalla deputata Di Vita difendendo, in primo luogo, la scelta di modificare la legge n. 104 del 1992 sia per quanto riguarda l'accertamento della disabilità sia per quanto concerne la costruzione del percorso scolastico degli studenti con disabilità. Tra i punti migliorativi del testo originario dello schema di decreto legislativo, contenuti nella proposta di parere, richiama, in particolare: il ruolo certificatore attribuito alle commissioni mediche, che si limitano ad accertare la condizione di disabilità; il ruolo dell'unità di valutazione multidisciplinare nella redazione del profilo di funzionamento; la rilevanza riconosciuta alla collaborazione dei genitori nella redazione del predetto profilo. Rileva, peraltro, che la proposta alternativa di parere presentata dal Movimento 5 Stelle non si sofferma sul profilo di funzionamento, considerato, invece, decisamente rilevante dal mondo delle associazioni. Fa presente, inoltre, che l'effettiva inclusione di un alunno o studente con disabilità non si esaurisce solo attraverso il ruolo svolto dalla scuola, essendo prioritario, ad esempio, il supporto dell'ente locale di competenza. Al riguardo, ricorda di essersi sempre occupata della questione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, anche attraverso la presentazione di emendamenti in sede di esame della legge di bilancio per il 2017. Rin-

grazia, infine, la deputata Coccia per il suo intervento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n. 380.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore per la VII Commissione,* invita i colleghi del gruppo M5S, che hanno presentato un parere alternativo, a rileggere attentamente la proposta di parere da lui elaborata, ritenendo che molte questioni da loro sollevate potrebbero trovarvi una risposta soddisfacente. Comunica altresì che si riserva di apportare leggeri ritocchi alla proposta presentata ieri sera.

Mario MARAZZITI, *presidente*, poiché stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea deve sospendere l'esame che potrà proseguire con ampiezza nella seduta di domani.

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle prospettive industriali della società TIM Spa e sulla tutela dei lavoratori del gruppo e delle aziende dell'indotto.

Audizione di rappresentanti di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCom UIL 43

Audizione di rappresentanti di SNATER (Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisioni), USB e COBAS 43

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 marzo 2017.

Audizioni sulle prospettive industriali della società TIM Spa e sulla tutela dei lavoratori del gruppo e delle aziende dell'indotto.

Audizione di rappresentanti di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCom UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

Audizione di rappresentanti di SNATER (Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisioni), USB e COBAS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ... 44

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 47

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ... 45

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 48

AVVERTENZA ... 46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, segnala che la Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta nell'agosto 2015 e già approvata dal Senato il 12 gennaio scorso, risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi.

La Convenzione, composta da 27 articoli, ricalca il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, al pari di numerose altre già esaminate dal Parlamento, e si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Viene definito il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

In particolare l'articolo 13 della Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa e che, in materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 4254 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, fa presente che l'Accordo tra Italia e Costa Rica in esame è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. Peraltro la relazione introduttiva al disegno di legge ricorda come l'Accordo in esame costituisca uno strumento aggiuntivo alla Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza in materia fiscale, successivamente modificata da un Protocollo del 2010, alla quale sia l'Italia che il Costa Rica hanno aderito.

L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per la Repubblica costaricana si fa invece riferimento a qualsiasi imposta ivi istituita, inclusi i dazi doganali. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura. Nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel citato TIEA. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte con-

traente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare nel suo territorio interrogatori di persone ed esame di documenti, ovvero presenziare ad attività di verifica fiscale. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali. Le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale. Si segnala infine la Dichiarazione allegata all'Accordo, nella quale Italia e Costa Rica ribadiscono che l'Accordo medesimo è applicato nel pieno rispetto degli ordinamenti nazionali delle Parti, e in conformità con gli obblighi internazionali di esse e con quelli derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
(Doc. VII n. 767).

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4226 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 »;

considerato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4254 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 »;

considerato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

Audizione del presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Franco Frattini *(Svolgimento e conclusione)* 49

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso, Manciulli ed altri. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 50

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 55

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri *(Esame e rinvio)* 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

Audizione del presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Franco Frattini.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Franco FRATTINI, *presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI),* svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, a più riprese, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Paolo ALLI (AP-NCD-CpE), Gianni FARINA (PD) e Fabio PORTA (PD).

Franco FRATTINI, *presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI),* replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente, Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.15.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
Nuovo testo C. 3558 Dambruoso, Manciulli ed altri.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricordando che nella seduta del 21 febbraio la relatrice Quartapelle Procopio ha illustrato il provvedimento in titolo, avverte che la Commissione procede adesso ad esaminarne il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, e ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 20 marzo prossimo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, premettendo che il nuovo testo, licenziato dalla I Commissione, reca effettivamente corpose integrazioni e modifiche che appaiono, da un lato, definire con puntualità il fenomeno che si intende prevenire e, dall'altro, le modalità con cui farlo, a partire da una strategia nazionale per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, secondo quanto correttamente detta il nuovo titolo del provvedimento, sottolinea che la I Commissione appare avere certamente recepito il richiamo, da lei svolto nella precedente seduta, alla necessità di inserire nel provvedimento, come cornice di inquadramento giuridico, riferimenti alla collaborazione internazionale e regionale, con specifico riferimento ai Paesi dell'Unione europea e ai Paesi terzi impegnati su questo delicato terreno, quali *in* primis la Tunisia ma anche il Marocco o la Giordania.

Ricorda, infatti, che l'articolo 1 è stato arricchito della citazione dei « consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063(INI)) ». Si tratta di un riferimento frutto di una proposta emendativa condivisa in modo unanime dai gruppi presenti in I Commissione e che recepisce nel testo soprattutto una fondamentale risoluzione del Parlamento europeo sulla materia. Sottolinea anche come sia significativo che tale articolo integri le finalità del provvedimento includendovi il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Ritiene che il nuovo testo appaia di specifico interesse anche in quanto reca la definizione del fenomeno di radicalizzazione, con cui si devono intendere « fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati ». Afferma, quindi, che questa nuova definizione aiuta a circoscrivere e specificare il fenomeno, evitando confusioni che potrebbero essere fuorvianti per il contrasto al radicalismo violento oppure potrebbero diventare oggetto di strumentalizzazioni.

Ai fini della strategia nazionale, ritiene decisivi i nuovi articoli da 1-*bis* a 1-*sexies*,

inseriti nel corso dell'esame in sede referente su proposta della relatrice. Tali articoli, che riprendono le proposte della Commissione di studio sul fenomeno del radicalismo violento di matrice violenta presieduta dal professor Lorenzo Vidino, sono finalizzati ad istituire, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione, tra i cui componenti « è assicurata la presenza di rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale », nonché di « qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano », istituita nel 2005.

Evidenzia che il Centro nazionale (CRAD) elabora il Piano strategico nazionale di prevenzione e di recupero dei soggetti coinvolti, che è sottoposto annualmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti da parte del Ministro dell'interno. Ricorda che sono, inoltre, istituiti dei Centri di coordinamento regionale sulla radicalizzazione, incaricati dell'attuazione del piano strategico nazionale.

Sottolinea, poi, che le modifiche includono anche un coinvolgimento parlamentare: viene istituito un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, composto da cinque deputati e cinque senatori, che svolge un'attività di monitoraggio sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche inerenti donne e minori. Ritiene che il coinvolgimento parlamentare appaia particolarmente utile a creare un monitoraggio continuo e un consenso trasversale tra le forze politiche, come dovrebbe accadere per tutti i temi che hanno a che fare con la sicurezza nazionale. Sottolinea che il Comitato parlamentare potrà funzionare anche attraverso audizioni di figure istituzionali, di rappresentanti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali. L'attività di monitoraggio è, quindi, specificata rispetto alle scuole, università, ospedali, carceri e luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti. Evidenzia che il provvedimento stabilisce, poi, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane, che è esaminata dal Comitato. Il Comitato esamina, altresì, un rapporto semestrale redatto dalla polizia postale.

Mette in luce che tra i compiti del Comitato figura anche la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attività svolta, oltre ad eventuali proposte o segnalazioni.

Sempre in tema di obblighi informativi, fa presente che il provvedimento stabilisce che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sulle politiche attuate nell'anno precedente in materia di radicalizzazione, nonché sui risultati ottenuti.

Segnala che ulteriori rilevanti modifiche attengono alla soppressione dell'articolo 3, concernente il sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista e spiegabile alla luce della istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione. Richiama, inoltre, i cambiamenti apportati sul terreno degli interventi preventivi in ambito scolastico al fine di ricondurre l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni e per l'intercultura ai contenuti del Piano strategico nazionale, elaborato dal CRAD.

Considera importanti anche le misure di carattere finanziario, che conferiscono robustezza al provvedimento e danno la misura della serietà del legislatore rispetto all'approccio di carattere preventivo al fenomeno. Ricorda che, al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, è assicurato uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2017 e per il 2018 per il potenziamento delle infrastrutture di rete nelle scuole. Sono, inoltre, previsti incrementi di risorse di pari importo anche per la formazione del personale sco-

lastico sui temi della cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

Sottolinea che gli emendamenti approvati in I Commissione hanno anche destinato 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, per progetti di formazione universitaria e post universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nell'ambito di accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica siglati dall'Italia e da Paesi che aderiscono all'Organizzazione della Cooperazione Islamica.

Segnala che è stato del tutto modificato l'articolo 6, relativo all'attività di comunicazione, adesso integrata da attività di informazione. Tale norma contempla lo sviluppo di campagne informative attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, con il coinvolgimento della RAI e in *partnership* con altri soggetti pubblici e privati, nonché in sinergia tra i media nazionali. Considera tali attività strategiche alla luce della necessità di far vivere il provvedimento nella società e nelle comunità musulmane italiane, alleate imprescindibili per il successo del contrasto al terrorismo violento di matrice jihadista.

Ribadisce, in conclusione, la rilevanza del provvedimento, che completa un percorso legislativo reso urgente e necessario dalla gravità della minaccia terroristica, tuttora incombente sui cittadini europei, e che mira a prevenire la radicalizzazione di matrice violenta e della trasformazione di messaggi di fanatismo politico e religioso in condotte di tipo terroristico.

Ringraziando i colleghi presentatori per l'iniziativa legislativa assunta, alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA condivide la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Marco FEDI (PD), *relatore*, ringrazia la Presidenza per la designazione come relatore sul provvedimento in titolo. Ricordando che le abbinate proposte di legge all'esame sono finalizzate alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità, nonché della solidarietà internazionale, sottolinea che esse, il cui contenuto è quasi identico, si differenziano soltanto in relazione all'individuazione della data da dedicare all'istituenda Giornata, individuata nel 12 ottobre dalla proposta di legge n. 3831 e nel secondo venerdì di ottobre di ogni anno dalla proposta di legge n. 4235. Questa collocazione cronologica è legata, come si legge nelle relazioni illustrative, alla tradizione dell'emigrazione transoceanica che per le comunità emigrate ha rappresentato un riferimento per la loro peculiarità storica e culturale.

Evidenzia che entrambe le proposte di legge dispongono l'istituzione della Giornata e precisano che essa non rappresenta giornata festiva, in quanto non determina

gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 delle due proposte prevede che in tale Giornata vengano promossi, in Italia e all'estero, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda che il Rapporto italiani nel mondo 2016 curato dalla Fondazione *Migrantes* indica, alla data del 1° gennaio 2016, in 4.811.163 gli iscritti all'AIRE: tale valore rappresenta una differenza di +174.000 unità rispetto al 2014, confermando il *trend* incrementale del fenomeno e la tendenza ad un cambiamento della presenza italiana nel mondo.

Sul piano storico, ricorda come è ormai pienamente acquisito l'orientamento per il quale in alcune fasi cruciali della vita nazionale gli emigrati hanno avuto un ruolo decisivo per la modernizzazione economica e sociale del Paese, per la ripresa della sua economia nelle fasi postbelliche e per l'accreditamento dell'Italia nel concerto internazionale. Ritiene che l'esperienza storicamente accumulata nelle comunità italiane nel mondo può essere oggi un'utile base di conoscenza e di approfondimento delle *best* practices volte a favorire l'integrazione, un'esigenza sempre più avvertita in Italia con riferimento alla platea sempre più ampia dei « nuovi italiani ». Sottolinea che si tratta di un'esperienza non più statica, considerando che con la crescita dei flussi migratori si producono nuovi bisogni sociali, dai servizi forniti dalla nostra rete consolare fino alle questioni previdenziali e pensionistiche.

Evidenzia che la forte presenza italiana nel mondo è il risultato di un'ampia rete di sostegno all'Italia, all'intero sistema Paese: una base preziosa di proiezione dell'Italia nel mondo e un fattore essenziale per l'efficacia delle politiche di internazionalizzazione. Sottolinea che questa grande comunità è oggi composta da cittadini italiani, che partecipano anche con il diritto di voto alla vita politica nazionale, da oriundi, che desiderano mantenere con l'Italia un forte legame storico, linguistico e culturale, e sempre più da imprenditori, ricercatori e giovani professionisti che trovano spazi di lavoro e di vita all'estero.

Confida in una rapida approvazione delle proposte di legge all'esame, che hanno l'obiettivo di arricchire la qualità della nostra democrazia, soprattutto nel campo della cultura e delle buone pratiche di integrazione, riportando in Italia il meglio delle esperienze che gli italiani hanno vissuto come emigrati e come « nuovi cittadini » di importanti Paesi del mondo.

Propone, pertanto, alla Commissione di adottare il testo della proposta di legge n. 3831 come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA condivide la relazione svolta dal relatore.

Guglielmo PICCHI (LNA), apprezzando l'iniziativa legislativa all'esame, sottolinea, però, che essa arriva all'esame del Parlamento con un notevole ritardo. Infatti, ricorda che già dieci anni fa i primi deputati eletti nella circoscrizione Estero facevano il loro ingresso alla Camera dei deputati. Ricorda, inoltre, che la Giornata di cui il provvedimento all'esame propone l'istituzione potrebbe sovrapporsi con la già istituita Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, che rappresenta un riconoscimento importante, viste le politiche degli ultimi governi in materia di lavoro, che hanno costretto molti giovani italiani a emigrare.

Fabio PORTA (PD), ringraziando i colleghi primi firmatari dei provvedimenti all'esame per aver proposto tale importante iniziativa, ritiene che gli italiani nel

mondo meritino davvero un'attenzione maggiore, anche grazie alla istituzione di una giornata dedicata. A tale proposito, ricorda il proprio sforzo affinché nelle scuole si studi il contributo italiano nel mondo, ma anche quello degli stranieri in Italia, come segno di attenzione ai temi dell'immigrazione e della specifica esperienza storica del nostro Paese. In qualità di rappresentante italiano del Sud America, ritiene, infine, preferibile la data indicata dal provvedimento C. 3831, considerate le varie sensibilità connesse alla data del 12 ottobre, che si associa alla controversa impresa di Cristoforo Colombo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 15 di lunedì 20 marzo prossimo.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista (Nuovo testo C. 3558 Dambruoso, Manciulli ed altri).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, Manciulli ed altri, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista »;

premesso che il provvedimento configura una strategia nazionale onnicomprensiva per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista, che integra sul piano preventivo le misure già adottate nel 2015 a seguito dei drammatici attentati perpetrati in Europa e in coerenza con la risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

apprezzato l'inquadramento delle nuove norme nel contesto dei consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, e soprattutto della risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel novembre del 2015, di cui all'articolo 1;

ritenuto coerente l'impianto complessivo della strategia, incentrata sul Centro nazionale sulla radicalizzazione, sul Piano strategico nazionale, adottato con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sul Comitato parlamentare sul monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;

valutato, infine, positivamente l'accento posto sui temi della formazione scolastica ed universitaria ai valori della cittadinanza globale, della didattica interculturale, del dialogo interreligioso, del principio dell'uguaglianza di genere, anche in riferimento ai progetti di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi che aderiscono all'Organizzazione della Cooperazione Islamica;

sottolineata la particolare rilevanza della cooperazione internazionale e del dialogo interparlamentare a sostegno dell'azione svolta a livello nazionale, regionale o sovranazionale per il contrasto al terrorismo e per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 56

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 56

ALLEGATO (Parere approvato) 58

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) 57

Audizione del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché coordinatore del tavolo interministeriale costituito per le attività industriali connesse al Piano d'azione europeo in materia di difesa, Generale di Divisione Carmine Masiello 57

Audizione del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Squadra Aerea Carlo Magrassi 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Antonino MOSCATT (PD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta del relatore.

Donatella DURANTI (MDP) osserva che, mentre la finalità del provvedimento è senz'altro condivisibile, la proposta di parere del relatore lo è meno. Infatti, la proposta di legge in esame si prefigge di contrastare la radicalizzazione jihadista in Italia, laddove la condizione n. 2) della proposta di parere del relatore prevede una specifica formazione per quella parte di militari che non sono impiegati nel territorio nazionale, bensì all'estero. Ritenendo che la condizione prospettata dal relatore tenda ad alterare il disegno di fondo del provvedimento definito dalla Commissione affari costituzionali, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 marzo 2017.

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final).

Audizione del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché coordinatore del tavolo interministeriale costituito per le attività industriali connesse al Piano d'azione europeo in materia di difesa, Generale di Divisione Carmine Masiello.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

Audizione del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Squadra Aerea Carlo Magrassi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.20.

ALLEGATO

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (nuovo testo C. 3558 Dambruoso).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista » (C. 3558), come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che l'iniziativa legislativa ha lo scopo di prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché di provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

rilevato che l'articolo 1-*bis* istituisce il Centro nazionale sulla radicalizzazione, del quale fanno parte i rappresentanti dei Ministeri interessati;

rilevato che l'articolo 2 stabilisce che, nell'ambito delle attività di formazione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, devono essere previsti anche programmi e corsi specialistici diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista anche la presenza di rappresentanti del Dicastero della difesa nell'ambito del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) istituito ai sensi dell'articolo 1-*bis* del presente provvedimento;

2) sia assicurata, nell'ambito delle attività di formazione delle Forze armate, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della difesa, una formazione specialistica anche per il personale impegnato nelle missioni internazionali operanti nei teatri in cui più forte è l'influenza del terrorismo internazionale di matrice etnico-confessionale, finalizzata a coadiuvare il suddetto personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 60

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 61

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 62

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 64

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 66

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 68

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 69

ERRATA CORRIGE 69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 10.300 e 13.300 delle Commissioni, nonché i relativi subemendamenti Ferraresi 0.13.300.1, Invernizzi 0.13.300.2 e Dieni 0.13.300.3, al disegno di legge C. 4310-A, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

L'emendamento 10.300 delle Commissioni prevede che il Ministro dell'interno, oltre ai criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, determini anche quelli per l'accesso alle banche dati. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte al previsto accesso alle banche dati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento 13.300 delle Commissioni è volto a rafforzare le misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, estendendo tali misure anche alle scuole, ai plessi scolastici e alle sedi universitarie. Il subemendamento Ferraresi 0.13.300.1 circoscrive la previsione alle scuole e ai plessi scolastici, mentre il subemendamento Invernizzi 0.13.300.2 la estende anche agli ospedali e ai cimiteri. Il subemendamento Dieni 0.13.300.3 è invece volto a collegare il divieto di accesso e le esigenze di mobilità ai motivi di salute, di lavoro o di studio del destinatario dell'atto. Le citate proposte emendative, recando disposizioni di carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 10.300 delle Commissioni, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre sull'emendamento 13.300 delle Commissioni e sui relativi subemendamenti, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel sottolineare come garantire l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale sia fondamentale per garantire la sicurezza delle città, fa presente che la contrarietà del Governo all'emendamento 10.300 delle Commissioni avvalora vieppiù l'impressione che il provvedimento in esame abbia una valenza meramente propagandistica e di facciata, non provvedendo a stanziare le risorse necessarie ad implementare misure veramente efficaci. Invita quindi il Governo a provvedere quanto prima ad una quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e a individuare le risorse per la copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare che l'interconnessione dei dati tra le diverse strutture che operano per garantire la sicurezza pubblica sia fondamentale per un'azione efficace in tale settore, invita il Governo a procedere quanto prima alla quantificazione dei relativi oneri, in modo

da permettere alle Commissioni di merito di formulare la proposta emendativa in oggetto in maniera corretta dal punto di vista finanziario.

Rocco PALESE, *presidente*, segnala che il Comitato dei nove si riunirà nel pomeriggio per affrontare anche tale problematica e che pertanto sarà necessario riconvocare la Commissione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) propone di non procedere adesso all'espressione del parere, presumibilmente contrario, sull'emendamento 10.300 delle Commissioni, che peraltro incontra un'ampia condivisione da parte dei gruppi, attendendo invece la trasmissione di un'eventuale nuova formulazione da parte delle Commissioni di merito che superi le criticità dal punto di vista finanziario.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'espressione di un parere contrario sull'emendamento in oggetto non pregiudicherebbe la possibilità di giungere successivamente ad un parere favorevole su un diverso testo corretto sul piano finanziario. Ciò, dal punto di vista procedurale, potrebbe avvenire tramite un subemendamento delle Commissioni di merito che superi le criticità evidenziate ovvero a seguito del ritiro dell'emendamento 10.300 e della successiva presentazione da parte delle Commissioni di una nuova proposta emendativa recante una idonea quantificazione e copertura degli oneri.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 4310-A Governo di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 10.300, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in merito alla richiesta di chiarimenti, fa presente che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, sia pur di carattere indiretto, per le pubbliche amministrazioni.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge recante Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, sia pur di carattere indiretto, per le pubbliche amministrazioni,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta espressa dal relatore, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati e in seconda lettura, con modificazioni, dal Senato, reca disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Fa presente che sul testo approvato dalla Camera è stata depositata presso il Senato una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, che risultava positivamente verificata a condizione che fossero recepite nel testo talune modifiche, riferite agli articoli 7, 12, 16, 17 e 21. Tali modifiche, conformi a condizioni poste dalla V Commissione del Senato, risultano recepite nel testo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, in materia di affidamento familiare, osserva che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 1-*ter*, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, ribadisce la clausola di invarianza finanziaria già prevista nel testo trasmesso dalla Camera all'articolo 21, comma 2, riferita all'intero provvedimento, ivi compreso l'articolo 7, stante il carattere programmatico della novella introdotta al medesimo articolo 7 e il vincolo del pareggio di bilancio applicabile agli enti locali.

Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dell'articolo 12, recante sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, in considerazione del fatto che la capienza complessiva dello SPRAR è commisurata, come previsto dalle modificazioni introdotte dal Senato, alle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 16, in materia di diritto all'assistenza legale, e al-

l'articolo 17, concernente i minori vittime di tratta, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalla relazione tecnica e sulla base delle ipotesi dalla stessa formulate. Andrebbe peraltro acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità, tenuto conto delle situazioni soggettive coinvolte, di configurare la spesa indicata entro un limite massimo, come indicato dal testo.

In merito all'articolo 21, commi 2, 3 e 4, recante disposizioni finanziarie, osserva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo in commento, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce la copertura finanziaria dell'onere, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia relativo al triennio 2017-2019, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, segnala che gli oneri oggetto di copertura derivano dal diritto al gratuito patrocinio previsto per il minore straniero non accompagnato sia nei casi in cui si instauri un eventuale contenzioso in sede giudiziaria a seguito del rigetto dell'iter amministrativo connesso alla domanda di protezione internazionale (articolo 16), sia nel caso in cui il minore straniero non accompagnato risulti vittima di tratta (articolo 17). Rileva, in particolare, che la relazione tecnica precisa, con specifico riferimento all'articolo 16, che « l'onere relativo al gratuito patrocinio è già previsto dalle disposizioni attualmente in vigore: si ricorda, in particolare, quanto previsto per i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché per quelli previsti al libro I, titolo IX, del codice civile, procedimenti che si estendono anche ai casi di minori stranieri non accompagnati; pertanto, si tratta di una garanzia già prevista dalla normativa vigente e, in qualunque caso, estesa ed applicata anche al minore straniero ». Tuttavia, la relazione tecnica quantifica un maggior onere per gratuito patrocinio sulla base dell'incremento dell'afflusso di minori stranieri non accompagnati determinatosi durante lo scorso anno, sia con riferimento all'articolo 16 (pari a 771.470 euro annui a decorrere dal 2017), sia in relazione all'articolo 17 (pari a 154.080 euro annui a decorrere dal 2017). In proposito, osserva che, sulla base di quanto espressamente risultante dalla relazione tecnica, il maggior onere quantificato non sembra derivare dalle disposizioni contenute nel provvedimento – posto che il diritto al gratuito patrocinio per i minori stranieri non accompagnati è già riconosciuto a legislazione vigente – ma dall'andamento dei flussi migratori. Tale onere, a rigore, dovrebbe essere pertanto incorporato nei tendenziali di bilancio a legislazione vigente, anziché essere oggetto di copertura. Peraltro, trattandosi di onere derivante da diritti soggettivi, la relativa spesa non dovrebbe essere iscritta in bilancio come un limite massimo, cioè come un onere « pari a », ma come mera previsione, ossia come un onere « valutato in » in relazione al quale, in caso di andamento della spesa superiore rispetto a quella prevista, dovrebbe ritenersi automaticamente applicabile la procedura di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di cui ai commi da 12 a 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel confermare che il maggior onere per gratuito patrocinio si riferisce a diritti soggettivi e quindi la clausola di copertura finanziaria andrebbe più correttamente formulata come mera previsione, ossia come un onere « valutato in », in relazione al quale, in caso di andamento della spesa superiore rispetto a quella prevista, dovrebbe ritenersi automaticamente applicabile la procedura di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni richiamata dalla relatrice, tuttavia fa presente che l'importo del limite massimo di spesa previsto dal testo appare congruo sulla base dei flussi migratori e dell'accesso al gratuito patrocinio. Pertanto, al fine di evitare un ulteriore passaggio par-

lamentare, ritiene di poter esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento come approvato dal Senato.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre al vaglio della Commissione.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che gli oneri per le Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi previste dagli Accordi con gli Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica slovacca e Slovenia decorrono dal 2019. Segnala inoltre che l'articolo 4 dell'Accordo con il Montenegro, che prevede l'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel medesimo Accordo, e l'articolo 2 dell'Accordo con il Senegal, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3980 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto

a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri per le Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi previste dagli Accordi con gli Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica slovacca e Slovenia decorrono dal 2019;

l'articolo 4 dell'Accordo con il Montenegro, che prevede l'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel medesimo Accordo, e l'articolo 2 dell'Accordo con il Senegal, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che:

l'attuale formulazione dell'articolo 3, nel ricondurre – almeno sul piano formale – gli oneri derivanti da ciascun Accordo ad un limite di spesa, non risulti conforme a quanto evidenziato nella relazione tecnica, che viceversa reca l'analitica distinzione, in riferimento a ciascun Accordo, tra oneri "autorizzati" ed oneri "valutati";

sia pertanto necessario, nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, distinguere tra oneri "autorizzati" ed oneri "valutati",

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: ART. 3. – *(Copertura finanziaria)*. – 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e

dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente che i dati utilizzati nella relazione tecnica del 14 ottobre 2015 risultano essere quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi disponibili al momento della valutazione degli effetti di gettito immediatamente successiva alla firma della Convenzione avvenuta il 24 agosto 2015. Segnala che l'analisi eseguita sulle annualità successive, ovvero le dichiarazione presentate nel 2015 e nel 2016, conferma la sostanziale assenza di flussi reddituali. Evidenzia che eventuali effetti incentivanti della Convenzione costituiscono, in assenza di un utilizzo distorto o abusivo delle disposizioni convenzionali, un'ordinaria e fisiologica conseguenza della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti. Rileva che la disciplina convenzionale delle singole fattispecie richiamate (tassazione degli immobili, utili d'impresa, dividendi, canoni, utili di capitale, compensi professionali) risulta coerente con le analoghe disposizioni contenute nel modello OCSE e/o in altre convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e che, in particolare, la formulazione dell'articolo 6 è in linea con quella del modello OCSE che prevede la tassazione dei redditi immobiliari, anche se derivanti da immobili di imprese e di lavoratori autonomi, nel Paese ove tali beni si trovano, risultano sostanzialmente omogenee rispetto alle previsioni italiane e non comportano conseguentemente il verificarsi di effetti per l'erario. Con riferimento all'articolo 7 (non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento), all'articolo 10 (applicazione di una ritenuta convenzionale sull'erogazione di dividendi da parte di imprese italiane a residenti nelle Barbados più favorevole di quella attualmente stabilita al 26 per cento), all'articolo 12 (tassazione delle *royalties* in

uscita più favorevole di quella prevista dal TUIR), all'articolo 13 (tassazione degli utili di capitale) e all'articolo 14 (tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti) rileva che, in linea generale, dall'analisi dei dati dichiarativi utilizzati su una consistente e aggiornata serie storica, comprensiva anche delle dichiarazioni presentate nel 2016, non emergono flussi che possano dare indicazione di significativi effetti per l'erario. Segnala infine che, relativamente all'articolo 18, in materia di pensioni, non sono stati rilevati flussi pensionistici in uscita dall'Italia.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4226 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i dati utilizzati nella relazione tecnica del 14 ottobre 2015 risultano essere quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi disponibili al momento della valutazione degli effetti di gettito immediatamente successiva alla firma della Convenzione avvenuta il 24 agosto 2015;

l'analisi eseguita sulle annualità successive, ovvero le dichiarazione presentate nel 2015 e nel 2016, conferma la sostanziale assenza di flussi reddituali;

eventuali effetti incentivanti della Convenzione costituiscono, in assenza di un utilizzo distorto o abusivo delle disposizioni convenzionali, un'ordinaria e fisiologica conseguenza della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti;

la disciplina convenzionale delle singole fattispecie richiamate (tassazione degli immobili, utili d'impresa, dividendi, canoni, utili di capitale, compensi professionali) risulta coerente con le analoghe disposizioni contenute nel modello OCSE e/o in altre convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;

in particolare, la formulazione dell'articolo 6 è in linea con quella del modello OCSE che prevede la tassazione dei redditi immobiliari, anche se derivanti da immobili di imprese e di lavoratori autonomi, nel Paese ove tali beni si trovano, risultano sostanzialmente omogenee rispetto alle previsioni italiane e non comportano conseguentemente il verificarsi di effetti per l'erario;

con riferimento all'articolo 7 (non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento), all'articolo 10 (applicazione di una ritenuta convenzionale sull'erogazione di dividendi da parte di imprese italiane a residenti nelle Barbados più favorevole di quella attualmente stabilita al 26 per cento), all'articolo 12 (tassazione delle *royalties* in uscita più favorevole di quella prevista dal TUIR), all'articolo 13 (tassazione degli utili di capitale) e all'articolo 14 (tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti) si rileva che, in linea generale, dall'analisi dei dati dichiarativi utilizzati su una consistente e aggiornata serie storica, comprensiva anche delle dichiarazioni presentate nel 2016, non emergono flussi che possano dare indicazione di significativi effetti per l'erario;

relativamente all'articolo 18, in materia di pensioni, non sono stati rilevati flussi pensionistici in uscita dall'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015. Nuovo testo C. 3918 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e che oggetto dell'odierno esame sono i contenuti della Convenzione e del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica

In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermata l'assenza di maggiori oneri in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della Convenzione, che può costituire la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento in esame. Rileva che tale chiarimento si rende necessario con riguardo all'onere a regime alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale allo stato attuale non è possibile procedere ad una stima degli oneri derivanti dall'applicazione di eventuali trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria e che inoltre la stessa relazione tecnica esclude la presenza di oneri con riferimento alla fase di prima applicazione degli adempimenti di competenza del Ministero della giustizia.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento alle altre norme, nel presupposto che l'attuazione del provvedimento e dalla Convenzione in esame non comporti, come affermato dalla relazione tecnica, nuove attività a carico delle amministrazioni competenti rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e che, comunque, alle stesse si possa far fronte nell'ambito delle risorse esistenti. In proposito reputa opportuna una conferma.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con particolare riferimento all'articolo 17, che costituisce la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento, conferma l'assenza di nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate all'attuazione di convenzioni o accordi di cooperazione giudiziaria internazionale. Conferma altresì che il provvedimento, non comporta, per le amministrazioni interessate, nuove attività rispetto a quelle istituzionali già espletate a legislazione vigente, e che alle stesse potrà farsi fronte nell'ambito delle ordinarie risorse esistenti.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 17, che costituisce la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate all'attuazione di convenzioni o accordi di cooperazione giudiziaria internazionale;

il provvedimento in oggetto non comporta, per le amministrazioni interes-

sate, nuove attività rispetto a quelle istituzionali già espletate a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

Rocco PALESE, *presidente,* in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo circa i profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, provvederà alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sottolinea inoltre che la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti finanziari, anche se a tale fattispecie risultano applicabili le disposizioni in materia di *Art Bonus*.

Rocco PALESE, *presidente,* in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3844, approvato dal Senato, recante Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, provvederà alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 774 del 28 febbraio 2017, a pagina 69, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, sostituire la cifra: « 2016 » con la seguente: « 2017 » e alla trentanovesima riga, sostituire le parole da: « 2016-2018 » fino a: « anziché dal 2016. » con le seguenti: « 2017-2018. Al riguardo osserva che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 70

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 81

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 3671-*ter* Governo e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 71

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 82

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. C. 488 Caparini, C. 762 Di Lello, C. 1605 Giancarlo Giorgetti, C. 1742 Meloni, C. 2000 Sibilia, C. 2240 Bianconi, C. 2597 Consiglio Regionale della Toscana, C. 2601 Schullian, C. 2712 Minardo, C. 3647 Paglia e C. 3871 Consiglio Regionale dell'Abruzzo e C. 4255 Villarosa *(Esame e rinvio)* 71

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) *(Discussione e rinvio)* ... 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato.

C. 4254 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Currò, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il gruppo M5S

concordi con l'esigenza di intervenire sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ma non condivida l'opportunità di intervenire in materia conferendo l'ennesima delega legislativa al Governo. Ritiene infatti che su tale tematica sia necessario un ampio dibattito in sede parlamentare per definire in termini puntuali la normativa in materia.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 3671-*ter* Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente* e relatore, ricorda di aver illustrato, in qualità di relatore, il provvedimento nella seduta di ieri e di aver formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.
C. 488 Caparini, C. 762 Di Lello, C. 1605 Giancarlo Giorgetti, C. 1742 Meloni, C. 2000 Sibilia, C. 2240 Bianconi, C. 2597 Consiglio Regionale della Toscana, C. 2601 Schullian, C. 2712 Minardo, C. 3647 Paglia e C. 3871 Consiglio Regionale dell'Abruzzo e C. 4255 Villarosa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, una serie di proposte di legge (C. 488, C. 762, C. 1605, C. 1742, C. 2000, C. 2240, C. 2597, C. 2601, C. 2712, C. 3647, C. 3871 e C. 4255) che intervengono tutte sul tema della separazione tra banche d'affari e banche commerciali.

Evidenzia quindi come le proposte di legge, che sono accomunate dalla medesima finalità fondamentale di introdurre nell'ordinamento italiano il principio della separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative ma differiscono tra loro sotto il profilo della loro redazione tecnica, possano essere suddivise in tre gruppi:

le proposte di legge C. 1742 Meloni (FdI-AN) e C. 2240 Bianconi (Misto-CR), le quali prevedono la modifica dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari;

le proposte di legge C. 488 Caparini (LNA), C. 762 Di Lello (PD), C. 1605 Giancarlo Giorgetti (LNA), C. 2000 Sibilia (M5S), C. 2712 Minardo (AP-NCD-CpI) e C. 3647 Paglia (SI-SEL), che attribuiscono una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari;

le proposte di legge C. 2597 Consiglio regionale della Toscana, C. 2601 Schullian

(Misto-Min.ling.), C. 3871 Consiglio regionale dell'Abruzzo e C. 4255 Villarosa (M5S), che introducono il principio di separazione bancaria, modificando il TUB, introducendo un'apposita disciplina e prevedendo una delega volta a differenziare il trattamento fiscale.

Segnala che la proposta di legge C. 1742, su richiesta del gruppo Fratelli d'Italia è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 marzo prossimo, con la clausola « ove concluso dalla Commissione ».

Passando ad analizzare partitamente tali tre gruppi di proposte, le proposte di legge C. 1742 e C. 2240 introducono nel TUB il principio della separazione dell'attività di commercio in proprio di strumenti finanziari dalle restanti attività esercitate dalle banche, attribuendo alle banche il termine di un anno per esercitare l'opzione in favore dell'attività che intendono svolgere.

In particolare l'articolo 1 introduce nell'articolo 10 del TUB un nuovo comma 3-*bis*, il quale stabilisce che le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal predetto articolo 10, e cioè la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, nonché ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali.

In merito ricorda che il vigente articolo 10 del TUB prevede che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria, la quale ha carattere d'impresa. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

La proposta C. 2240 prevede un'eccezione a tale divieto per i prodotti relativi al debito pubblico della Repubblica italiana.

L'articolo 2 delle proposte attribuisce inoltre alle banche il termine di un anno per esercitare l'opzione in favore dell'attività che intendono svolgere e per adattare ad essa il loro assetto societario.

Le proposte di legge C. 488, C. 762, C. 1605, C. 2000, C. 2712 e C. 3647 dispongono a loro volta, all'articolo 1, la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito concernenti l'economia reale, differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente recata dal TUB.

Vengono fornite le definizioni di banche commerciali (banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito) e di banche d'affari (banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla negoziazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere).

A tale fine il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi (ovvero sei mesi per le proposte di legge C. 762 e C. 3647) uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.

In tale contesto sono indicati i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico; la proposta di legge C. 762 consente tali attività entro il limite del 20 per cento degli *asset* totali della banca e comunque con una soglia massima di 10 miliardi;

prevedere distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e le banche d'affari

(nelle proposte di legge C. 762, C. 2712 e C. 3647);

prevedere il divieto per le banche commerciali di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari (nelle proposte di legge C. 1605 e C. 488);

definire le attività e i servizi svolti dalle banche che operano con persone fisiche e giuridiche con esigenze di base, nonché quelli svolti dalle banche con attività e servizi complessi non rivolti a tale clientela, definendo i distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e per le banche d'affari (proposta di legge C. 3647);

prevedere il divieto, per le banche commerciali, di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con banche d'affari, banche d'investimento, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie (principio di delega peraltro non contemplato dalla proposta di legge C. 762); ovvero introdurre il divieto per le banche commerciali di essere partecipate da banche d'affari o di partecipare a banche d'affari (nella proposta di legge C. 2712) ovvero ancora introdurre il divieto di partecipazioni incrociate (nella proposta di legge C. 3647);

stabilire il divieto, per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale di tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;

definire i requisiti di indipendenza per il *management* delle banche e introdurre il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano (nella proposta di legge C. 3647);

prevedere una regolamentazione interna al gruppo o al conglomerato finanziario che assicuri l'autonomia alle banche che svolgono attività di intermediazione creditizia tradizionale (nella proposta di legge C. 3647);

prevedere l'obbligo, per le banche commerciali, di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie (nelle proposte di legge C. 762, C. 2000, C. 3647); la proposta di legge C. 762 prevede inoltre, per le banche che effettuano la raccolta dei depositi a breve termine, il divieto di erogare finanziamenti a medio o a lungo termine;

prevedere il divieto di trasferire rischi e perdite derivanti dall'attività di *trading* sulla liquidità e sulla insolvibilità delle banche commerciali, nonché sul portafoglio e sui depositi della loro clientela (nella proposta di legge C. 3647);

stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai princìpi individuati (principio di delega peraltro non contemplato dalle proposte di legge C. 488 e C. 1605), prevedendo (nelle proposte di legge C. 762, C. 2000 e C. 2712), per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria;

prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a dodici/ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilità introdotte in attuazione della legge (principio di delega peraltro non contemplato dalla proposta di legge C. 762);

prevedere un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello per le banche d'affari (principio di delega peraltro non contemplato dalla proposta di legge C. 762).

Viene altresì previsto che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere, per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni (ovvero quaranta – nelle proposte di legge C. 762 e C. 2712, o quarantacinque giorni – nelle

proposte di legge C. 488 e C. 1605) dalla data dell'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

La proposta di legge C. 3647 contempla inoltre l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, prevedendo che in tal caso l'Esecutivo trasmette il nuovo testo alle Camere le quali dispongono di ulteriori trenta giorni per il parere. La stessa proposta di legge prevede anche il termine di un anno per l'emanazione di ulteriori decreti correttivi.

Nelle proposte di legge C. 2000, C. 2712 e C. 3647 è altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge e dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le proposte di legge C. 2597, C. 2601, C. 3871 e C. 4255, esse prevedono la separazione delle attività finanziarie di deposito e di credito relative all'economia reale da quelle legate agli investimenti ad alto rischio e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, allo scopo di evitare di distrarre fondi pubblici e di scongiurare il fallimento di istituti di credito, a danno dei contribuenti (la proposta di legge C. 4255 fa riferimento allo scopo di evitare l'utilizzo di risoluzione erariali per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento).

A tal fine le proposte di legge inseriscono nell'articolo 13 del TUB, che disciplina l'albo delle banche attive in Italia, un nuovo comma 1-*bis*, prevedendo l'articolazione dell'albo in due sezioni relative, rispettivamente, alle banche commerciali e alle banche d'affari.

Le banche commerciali esercitano l'attività di deposito e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità. Al riguardo la proposta di legge C. 4255 modifica l'articolo 10 del TUB, specificando che l'attività riservata alle banche commerciali riguarda l'esercizio del credito nei confronti di enti pubblici della Repubblica e di persone fisiche e giuridiche, mentre le banche d'affari esercitano le attività finanziarie, nonché le attività connesse e strumentali, secondo la disciplina propria di ciascuna.

Secondo le proposte di legge C. 2597 e C.2601 le stesse banche commerciali possono promuovere presso i propri clienti esclusivamente investimenti classificati a basso rischio, tra cui titoli di Stato e obbligazioni di società partecipate dallo Stato, purché:

a) il capitale investito non superi i due terzi del totale depositato presso l'istituto bancario stesso;

b) il capitale investito non superi la quota massima di 250.000 euro.

Tutte le proposte di legge sopra richiamate fanno inoltre divieto alle banche commerciali di:

a) svolgere direttamente o indirettamente qualsiasi attività propria delle banche di affari e più in generale di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico (la proposta di legge C. 4255, che prevede l'inserimento nel TUB di un nuovo articolo 10-*bis*, prevede un'eccezione per gli strumenti finanziari relativi al debito pubblico della Repubblica italiana, nei limiti del 70 per cento dei depositi della banca commerciale);

b) detenere partecipazioni o stabilire accordi di natura commerciale con banche di affari, società di intermediazione o società finanziarie non autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico.

La proposta di legge C. 4255 specifica altresì che le banche commerciali possono acquisire partecipazioni in banche commerciali esclusivamente previa autorizzazione della Banca d'Italia ed esclusivamente se tale acquisizione è motivata da un interesse pubblico.

Per quanto riguarda le banche di affari, esse possono esercitare l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, ma le proposte di legge vietano alle stesse banche di

affari di detenere partecipazioni o stabilire accordi di natura commerciale con le banche commerciali.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità tutte le proposte di legge sopra richiamate fanno esplicito divieto, per chiunque ricopra una carica o un incarico professionale all'interno di una banca di affari, di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali.

La proposta di legge C. 4255 vieta inoltre, per chiunque ricopra una carica o un incarico professionale all'interno di una banca commerciale, di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo di banche d'affari.

La proposta di legge C. 3871 prevede altresì l'incompatibilità tra le cariche direttive in due o più banche, siano esse d'affari o commerciali.

Le proposte di legge C. 2597, C. 2601 e C. 3871 stabiliscono altresì esplicitamente l'obbligo, per le banche commerciali, di operare in sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le richiamate proposte di legge prevedono un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per l'adeguamento da parte delle banche alle nuove disposizioni introdotte.

Le proposte di legge C. 2601, C. 3871 e C. 4255 contengono una delega al Governo per adottare, entro un anno, un decreto legislativo volto a prevedere un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto alle banche d'affari, nel rispetto dell'invarianza finanziaria. La proposta di legge C. 2597 prevede invece, a tal fine, un intervento normativo da parte del Parlamento.

Sono infine stabilite sanzioni pecuniarie (da 5.000 euro fino a 10 milioni a seconda della tipologia di violazione) per la violazione delle disposizioni contenute nelle proposte di legge, prevedendo, per le violazioni di maggiore gravità, la possibilità di revocare l'autorizzazione bancaria (nella proposta di legge C. 3871 tali previsioni sono oggetto di delega legislativa).

La proposta di legge C. 4255 inserisce a tal fine nel TUB un nuovo articolo 130-*bis*, il quale prevede che per l'inosservanza della riserva di attività tra le banche commerciali e le banche d'affari e delle incompatibilità tra le rispettive cariche si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 10 milioni di euro fino a un massimo del 30 per cento del fatturato lordo relativo all'ultimo bilancio approvato, in base alla gravità della violazione.

Al fine di comprendere meglio il contenuto delle proposte di legge, ritiene opportuno segnalare come il tema della separazione tra le diverse attività bancarie costituisca uno degli aspetti più controversi, fin dai primi decenni del '900, del dibattito, sia in ambito scientifico, sia in ambito legislativo, circa la regolamentazione delle attività creditizie e finanziarie, ancora in corso nei Paesi economicamente più avanzati.

In estrema sintesi, ricorda innanzitutto che, negli Stati Uniti, il collasso di gran parte del sistema delle banche commerciali legato alla Grande Crisi del 1929 portò ad adottare, nel giugno 1933, il *Banking Act of 1933*, noto come Glass-Steagall Act, che introdusse una separazione fra banche commerciali e banche di investimento e istituì la *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), un'agenzia indipendente di assicurazione dei depositi alla quale vennero conferiti anche poteri di vigilanza. Il *Glass-Steagall Act* rimase in vigore per più di sessanta anni e venne abrogato solo dal *Gramm-Leach-Bliley Act* (GLBA) del 12 novembre 1999, il quale abrogò anche alcune norme del *Bank Holding Company Act* del 1956 che impedivano alle banche commerciali di svolgere attività assicurativa, consentendo in tal modo l'avvento del modello cosiddetto « *broad banking* ». Quest'ultimo intervento normativo, favorendo il predominio delle politiche creditizie più rischiose delle banche di investimento rispetto a quelle commerciali, verrà in seguito individuato come uno dei fattori che ha contribuito alla crisi dei mutui *subprime* del 2007.

Successivamente, a seguito della richiamata crisi finanziaria iniziata nel 2007, in alcuni Paesi sono stati introdotti vincoli

espliciti allo svolgimento di talune attività, al fine di separare l'attività creditizia da quella finanziaria e di negoziazione svolte dalle banche in conto proprio, avendo come obiettivo quello di eliminare i sussidi indiretti alle attività più rischiose, separandole da quelle con alto contenuto di pubblica utilità, quali l'erogazione di credito e la prestazione di servizi di pagamento.

In particolare negli Stati Uniti il *Dodd-Frank Act* ha introdotto la cosiddetta *Volcker rule* (la quale limita l'attività speculativa delle banche, che non possono investire i propri capitali in Borsa, in strumenti derivati e in partecipazioni in *hedge funds* al di sopra del 3 per cento, separando in tal modo le attività di « *commercial* » da quelle di « *investment* » *banking,* allo scopo di tutelare i risparmiatori da attività troppo speculative e di evitare nuovi *crack* finanziari, rendendo più stabile il sistema creditizio). In Gran Bretagna il *Banking Act* ha recepito le indicazioni in tal senso della Commissione *Vickers*; analoghe iniziative sono state adottate in Francia, con la *Loi de Separation Bancaire* e in Germania con la *Gesetz zur Abschirmung von Risiken*.

In Italia la legge di riforma bancaria del 1936 ha ridisegnato l'intero assetto del sistema creditizio, prevedendo, tra l'altro, la separazione fra banca e industria e la separazione fra credito a breve e a lungo termine. Nel 1993 tale normativa è stata profondamente riformata con l'approvazione del Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, il già citato articolo 10, comma 3, del TUB prevede che le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.

Nell'Unione europea il dibattito sull'opportunità di introdurre misure analoghe si è aperto con il Rapporto Liikanen, elaborato dal Gruppo di lavoro presieduto da Erkin Liikanen sulla riforma strutturale delle banche, che era stato incaricato nel 2011 dall'allora Commissario europeo per il mercato interno e i servizi finanziari, Michel Barnier, di elaborare ipotesi di intervento strutturale sul settore bancario, con il doppio obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria e di migliorare il livello di protezione dei consumatori.

Tra le raccomandazioni contenute nel rapporto finale del gruppo di lavoro, tra l'altro, veniva proposto di separare legalmente le attività di deposito da quelle di *trading* ad alto rischio (in titoli e derivati), qualora tali attività superino il 25 per cento del giro di affari di un gruppo bancario (o, in alternativa, 100 miliardi di euro). Inoltre, si suggeriva di pagare una parte dei *bonus* dei banchieri in titoli di Stato, e di porre comunque un limite alle retribuzioni dei *manager*.

Successivamente la Commissione Europea il 29 gennaio 2014 ha presentato una proposta di regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario.

La proposta mira alla separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale, prevedendo in particolare:

il divieto di negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari e in merci, al solo scopo di ottenere un utile per la banca;

il potere dell'autorità di vigilanza, e addirittura l'obbligo in determinate circostanze, d'imporre il trasferimento di attività di negoziazione ad alto rischio (attività di supporto agli scambi, operazioni complesse in derivati e cartolarizzazioni, ecc.) a entità giuridiche distinte all'interno del gruppo, per scongiurare il rischio che la banca aggiri il divieto di svolgere determinate attività effettuando attività occulte di negoziazione per conto proprio che, per le proporzioni troppo grandi che assumono o l'elevato indebitamento che generano, possono mettere a repentaglio la banca nel suo complesso e il sistema finanziario in genere; la banca avrà la possibilità di non separare le attività se sarà in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza che i rischi generati sono attenuati tramite altri mezzi;

norme che disciplinano i rapporti economici, giuridici, operativi e di *governance* tra l'entità di negoziazione distinta e il resto del gruppo bancario.

La proposta di regolamento è ancora all'esame del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo: in particolare, il 19 giugno 2015 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico, che costituisce la base per avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

Il testo concordato dal Consiglio prevede che il regolamento si applichi agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (conformemente alla direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali) o alle entità che negli ultimi tre anni abbiano attività totali di almeno 30 miliardi di euro e attività di negoziazione pari ad almeno 70 miliardi di euro. Queste banche sarebbero assegnate a due classi di capitale a seconda che la somma delle loro attività di negoziazione degli ultimi tre anni superi o meno 100 miliardi di euro. Alle banche che superano la soglia si applicherebbero obblighi di comunicazione più severi, una valutazione dei rischi più approfondita e azioni di vigilanza diverse.

Il regolamento non si applicherebbe a enti con un totale di depositi ammissibili (ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) inferiore al 3 per cento delle loro attività totali o con un totale di depositi al dettaglio ammissibili inferiore a 35 miliardi di euro.

In sintesi, evidenzia come le forme di separazione tra le diverse attività creditizie e finanziarie, previste da tali molteplici interventi normativi, varino significativamente: mentre la proposta della Commissione europea e la *Volcker rule* vietano talune attività (quali il *proprietary trading*) all'interno dei gruppi bancari, la normativa francese, quella tedesca e quella inglese si limitano a chiedere che esse siano svolte da entità separate all'interno dei gruppi.

L'attuazione degli elementi fondamentali del *Dodd-Frank Act* (che contiene la già richiamata *Volcker rule*) è stata più volte posticipata negli Stati Uniti; al momento è prevista per il 2017. Anche le misure di natura strutturale introdotte in alcuni ordinamenti europei (Regno Unito, Francia, Germania e Belgio) che richiederanno alle banche di separare le attività di investimento dall'attività bancaria tradizionale, non sono state ancora attuate.

In tale complesso quadro ritiene utile rammentare che il 14 gennaio 2014, durante un'audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il Presidente della CONSOB Giuseppe Vegas ha affermato che la risposta più efficace alla persistente finanziarizzazione dell'economia e alla prevenzione dei rischi sistemici è quella di implementare con convinzione un modello di separazione tra i diversi comparti dell'attività di intermediazione finanziaria, impedendo commistioni tra l'attività di banca commerciale e quella di banca d'investimento. Per la CONSOB ciò ridurrebbe gli effetti di contagio, legati a una eccessiva assunzione di rischi, verso il settore bancario tradizionale, preservandone la capacità di trasferire risparmio all'economia reale e di sostenere la crescita delle imprese.

Richiama altresì come il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea approvato dalla 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato individui, tra le principali questioni del sistema bancario, la separazione/divisione tra la tradizionale attività bancaria e quella finanziaria.

In particolare, il documento conclusivo evidenzia come la separazione delle attività tradizionali di raccolta e impiego delle banche da quelle di *trading* incontri, da un lato, l'obiezione che una quota della redditività è assicurata dall'attività di compravendita dei titoli, e dall'altro, che al momento la questione di maggiore rilevanza – stante la bassa redditività dell'attività globale – è assicurare una certa capacità delle banche di generare utili in modo da rafforzare i processi di patrimonializzazione. In tale contesto il documento rileva come proprio tale aspetto possa rendere più agevole una minima

limitazione, restando fermo l'obiettivo che l'attività speculativa non può mettere a repentaglio la stabilità del singolo istituto e del sistema.

In tale contesto rileva come, d'altro canto, la finalità principale della separazione dovrebbe consistere, sempre secondo il citato documento conclusivo, nella protezione delle finanze pubbliche dal rischio di dover intervenire per ricapitalizzare o sostenere finanziariamente le banche che dovessero entrare in crisi per un'errata valutazione del rischio connesso alla contrattazione di determinati titoli.

Ritiene quindi che la Commissione debba valutare come procedere nell'esame di una serie di provvedimenti legislativi che attengono a tematiche molto importanti e complesse, rilevando a tale proposito l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni, al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari per discutere in modo consapevole di tali tematiche.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la seduta odierna abbia un rilievo storico, in quanto, per la prima volta, finalmente si inizia a discutere di un intervento legislativo atteso dal Paese da molti anni, che intende separare l'attività delle banche commerciali da quella delle banche d'affari.

In tale contesto condivide l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni, ma considera fondamentale sapere se la maggioranza abbia una posizione pregiudizialmente contraria sul provvedimento, ovvero sia disponibile a discutere in modo aperto.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, con riferimento al quesito posto dal deputato Villarosa, rileva come la proposta, da lui avanzata, di procedere ad un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame, sia già di per sé un indice della disponibilità della maggioranza a discutere la tematica oggetto dei provvedimenti legislativi. Fatta tale premessa, ritiene peraltro che la posizione definitiva dei gruppi di maggioranza sull'intervento legislativo dipenderà anche dagli esiti di tali approfondimenti.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) crede che, al di là delle dichiarazioni del relatore, la maggioranza non abbia in realtà alcuna intenzione di approvare le proposte di legge in esame, i cui obiettivi egli invece condivide, avendo sottoscritto la proposta di legge C. 2240 Bianconi. In tale contesto reputa fondamentale evitare perdite di tempo, chiarendo quanto prima quale sia in merito la reale volontà politica dei gruppi di maggioranza.

Rileva, del resto, come la stessa organizzazione dei lavori sui provvedimenti costituirà un indice significativo di tale volontà politica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, concorda con la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni, anche sulla base delle indicazioni che perverranno in merito dai gruppi, nonché tenendo conto degli altri impegni parlamentari che coinvolgono in questo periodo la Commissione.

Davide ZOGGIA (MDP) condivide le preoccupazioni, emerse nel corso del dibattito, circa la reale volontà politica riguardo alle proposte di legge in esame, chiedendo, a tale riguardo, se non sarebbe preferibile procedere innanzitutto all'adozione del testo base prima ancora di svolgere le audizioni sul provvedimento. Ritiene infatti che tale decisione preventiva potrebbe fare chiarezza in merito alle effettive prospettive dell'intervento normativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Zoggia, rileva come le audizioni rientrino nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'esame in sede referente dei provvedimenti, e come pertanto esse debbano essere svolte prima dell'adozione del testo base.

Sotto un profilo più generale, ritiene che tutti i gruppi nutrano interesse per la tematica affrontata dalle proposte di legge, reputando pertanto possibile definire uno stringente calendario di audizioni, in modo da acquisire in tempi ragionevoli le informazioni utili per discutere in modo più consapevole tale tematica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Dino ALBERTI (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo le problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

Ricorda in primo luogo che, con la sentenza n. 238 del 2009, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA 1). Secondo la Corte, sussistono infatti tutti i requisiti necessari per configurare il prelievo come tributo: l'obbligatorietà del pagamento, dovuto per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da « chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale »; la struttura autoritativa e non sinallagmatica, « che emerge sotto svariati e concorrenti profili: *a)* i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; *b)* i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; *c)* la legge non dà alcun sostanziale rilievo, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, mentre i criteri di commisurazione del prelievo sono analoghi a quelli previsti per la tariffa sui rifiuti, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio, né dalla dottrina né dalla giurisprudenza.

In tale ambito rammenta inoltre che la predetta sentenza della Corte ha trovato successiva conferma nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità. Da ultimo, nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5078 del 2016, che ha ulteriormente confermato come la TIA 1 non debba essere assoggettata all'IVA. Anche le Sezioni Unite hanno riconosciuto la presenza di « elementi autoritativi » tra cui l'assenza di volontarietà nel rapporto, la predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico e l'assenza della corrispettività tra le prestazioni.

Rileva quindi come i principi affermati dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di TIA 1 possano essere estesi anche alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA 2), successivamente qualificata come entrata di natura patrimoniale, con norma di interpretazione autentica, dall'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con la circolare 3/DF/2010 dell'11 novembre 2010, infatti, il Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha sostenuto che la TIA 2 si applica sulla base degli stessi criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 su cui si fonda la TIA 1.

Al riguardo sottolinea altresì come la TIA 1 e TIA 2 debbano considerarsi entrambe entrate di natura tributaria alla luce della qualificazione data in tal senso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, a nulla rilevando il *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi e la natura patrimoniale attribuita per legge.

Nel sottolineare come molti cittadini si siano attivati inoltrando richieste di rimborso, sostenuti anche dalle associazioni dei consumatori e come, tuttavia, ancora oggi la gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si siano adeguati agli orientamenti giurisprudenziali, ritiene allarmante la risposta ricevuta in data 18 luglio 2016 dal servizio clienti della società ETA Spa (la *multiutility* che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti nei territori tra Altopiano di Asiago fino ai Colli Euganei), con la quale, a seguito a una richiesta di restituzione dell'IVA da parte di un cittadino, il soggetto gestore ha affermato che, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di linee guida da parte degli apparati statali competenti, « ha presentato all'Agenzia delle entrate, in via prudenziale, istanza di rimborso dell'IVA versata negli anni pregressi 2006-2015. Pertanto non appena ETRA Spa avrà comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate provvederà ad informare tempestivamente tutti i suoi clienti ».

Tale vicenda fa dunque emergere il protrarsi di uno stato di incertezza in cui le società di gestione dei servizi continuano ad applicare l'IVA sulla tariffa ambientale e contemporaneamente presentano istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate mentre diverse circolari del Ministero dell'economia e delle finanze e alcune risoluzioni dell'Agenzia delle entrate propendono per l'applicazione dell'IVA alla TIA, in totale contrasto con il richiamato orientamento giurisprudenziale.

In tale contesto la risoluzione, che fa seguito ad altre iniziative parlamentari già svolte dal suo gruppo su tale tematica, tra cui ricorda l'interrogazione 5-09697, svolta presso la VI Commissione, impegna il Governo ad assumere iniziative normative al fine di definire la controversa applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2), dichiarando la natura tributaria delle tariffe ed escludendo pertanto l'applicazione dell'IVA, in armonia con i princìpi sanciti dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a prevedendo misure volte a garantire il rimborso delle somme illegittimamente versate dai cittadini in conseguenza dell'applicazione dell'IVA sulla TIA 1 e TIA 2 da parte dei comuni e dei concessionari del servizio di riscossione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione, al fine di consentire al Governo di formulare le proprie valutazioni in merito alla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato. (C. 4254 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4254, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

rilevato come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002 nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni;

evidenziato come l'Accordo risulti pienamente in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, prevedendo in particolare, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. (C. 3671-*ter* Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3671-*ter*, recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 865 Abrignani;

rilevata l'esigenza di garantire il necessario coordinamento tra l'intervento legislativo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese oggetto del disegno di legge e la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza oggetto del disegno di legge A.S. 2681, attualmente all'esame del Senato e già approvato dalla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, la quale prevede che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un volume di affari pari a un « multiplo significativo » di quello individuato ai sensi della lettera *b)*, numero 2) (cioè della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla medesima lettera *b)*, il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la nozione di « multiplo significativo », la quale sarebbe altrimenti rimessa al legislatore delegato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 83

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 86

Sull'ordine dei lavori 84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 84

ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice) 89

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo dei deputati Luigi Gallo ed altri) 94

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato *(Rinvio del seguito dell'esame)* 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e la sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Bruno MOLEA, *presidente,* avverte che, la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che ieri la relatrice, onorevole Santerini, ha svolto la sua relazione. Non essendovi interventi, chiede alla relatrice se abbia predisposto una bozza di parere.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1).*

Giuseppe BRESCIA (M5S), dopo aver sottolineato la delicatezza del tema, rileva

che le risorse stanziate sarebbero state meglio utilizzate per potenziare gli strumenti già esistenti e non per istituire nuovi organismi. Tuttavia, ritiene che le condizioni poste nel parere possano contribuire ad un miglioramento del testo. Preannuncia quindi che il suo gruppo si asterrà.

Simona MALPEZZI (PD) concorda con il collega Brescia che le condizioni del parere mirano a integrare il testo nelle parti più carenti. Sottolinea come l'educazione alla cittadinanza getti le basi per un'efficace azione di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione. Preannuncia il voto favorevole del PD.

La Commissione approva la proposta di parere.

Sull'ordine dei lavori.

Irene MANZI (PD), ricorda di aver ieri chiesto al MIBACT un supplemento di istruttoria sull'atto n. 388 relativo a contributi 2017 ad enti e istituti della cultura.

La sottosegretaria Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA deposita documentazione attinente all'atto del Governo 388 e non si opporrà all'ulteriore esame dell'atto medesimo nella settimana prossima.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione i pareri della Conferenza unificata e del Comitato per la legislazione. Domanda quindi alla relatrice, on. Rocchi, se abbia predisposto una proposta di parere e se vi siano interventi.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 2)* elaborata sulla base dei rilievi pervenuti durante le audizioni e nel corso del dibattito svolto. Si sofferma, in particolare, sulle modifiche da apportare all'articolo 4 relative alla possibilità per le istituzioni scolastiche, che offrono percorsi di istruzione professionale di attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. Sottolinea, quindi, le maggiori risorse previste dall'articolo 12 da destinare all'apprendistato formativo per la qualifica e il diploma professionale. Ricorda, infine, che si è deciso di estendere l'applicazione delle norme del decreto anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Luigi GALLO (M5S) esprime viva contrarietà allo schema di decreto che opera solo un *restyling*, senza offrire una risposta adeguata ai numerosi problemi emersi nel corso degli anni. Lamenta, in particolare, che i titoli professionali sono stati svuotati di contenuto, in quanto non consentono un accesso diretto all'albo corrispondente. Osserva che l'apprendistato dovrebbe es-

sere una misura di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e non un'attività sistematizzata prevista già fin dal biennio. Rileva la mancanza delle ore di alternanza scuola-lavoro, rispetto alle quali sarebbe opportuno prevedere maggiori risorse, non attraverso l'incremento di quelle attualmente previste, ma più semplicemente dimezzandone le ore per elevarne la qualità. Stigmatizza la pratica diffusa di far svolgere ore di lavoro anche presso i ristoranti, pur di garantire agli studenti il raggiungimento del monte ore previsto per l'alternanza.

Simona MALPEZZI (PD) chiede al collega Gallo di chiarire il concetto di svuotamento di valore dei titoli professionali.

Luigi GALLO (M5S) precisa che il diploma professionale non è più sufficiente per iscriversi agli albi professionali: per accedervi è infatti richiesto un ulteriore percorso formativo volto a fornire quei requisiti che gli istituti professionali non offrono.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) esprime la contrarietà del suo gruppo al testo dello schema e preannuncia il deposito di un parere alternativo. In particolare, considera gli schemi di decreto l'espressione attuativa dell'impostazione sbagliata della legge 107 del 2015. Con riferimento al decreto in esame, rileva che i percorsi formativi ivi delineati non sono adeguati alle professioni: essi continuano a costituire una scelta di ripiego spesso legata al livello reddituale e culturale delle famiglie.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema è articolato in modo tale da costruire dei percorsi formativi adeguati al conseguimento di titoli parametrati al quadro europeo delle professioni.

Bruno MOLEA, *presidente*, avvertito che è in distribuzione il parere alternativo del gruppo Movimento 5 Stelle *(vedi allegato 3)* e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.55.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Bruno MOLEA, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. (Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 14 e 15 marzo 2017, il nuovo testo della proposta di legge recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 3558 Dambruoso);

udita la relazione della deputata Santerini, cui si rinvia integralmente;

ritenuto, sul piano generale, che il nuovo testo della proposta di legge reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, i quali tuttavia possono essere contrastati e prevenuti soprattutto rafforzando il senso di identità plurale delle giovani generazioni. Occorre, pertanto, riconoscere e sviluppare un'armonica relazione tra le diverse appartenenze delle persone, nel quadro della comune e condivisa adesione ai princìpi della Costituzione italiana e del pluralismo identitario, che si esprime anche nell'esercizio della libertà religiosa. Solo in questa dimensione si può offrire una nozione di radicalizzazione ragionevolmente esente da critiche;

alla libertà religiosa, del resto, il nostro ordinamento annette un'importanza assai marcata, come statuito dalla Corte costituzionale in diverse pronunzie. Si ricordino, al proposito, la sentenza n. 43 del 1988, secondo la quale al riconoscimento alle confessioni religiose, diversa dalla cattolica, dell'autonomia statutaria corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti; la sentenza n. 235 del 1997, che ha ribadito la neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte le confessioni religiose; e la sentenza n. 52 del 2016, che ha chiaramente stabilito che la Costituzione ha inteso evitare l'introduzione unilaterale di una speciale e derogatoria regolazione dei rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa, sul presupposto che tale unilateralità possa essere fonte di discriminazione. Per questa fondamentale ragione, gli specifici rapporti tra lo Stato e ciascuna confessione devono essere retti da una legge « sulla base di intese »;

osservato che i cardini della proposta sono: *a*) l'istituzione di un centro nazionale sulla radicalizzazione, cosiddetto CRAD; *b*) la previsione di un nuovo organo parlamentare (il Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione); *c*) interventi in ambito scolastico; *d*) interventi sul piano della formazione universitaria, della comunicazione istituzionale e della rieducazione dei detenuti;

ritenuto che tali percorsi di politica pubblica devono essere attuati nella consapevolezza che l'estremismo violento di matrice jihadista e il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche si prevengono e si combattono più efficacemente tramite l'adesione delle comunità religiose ai valori costituzionali e la loro dissociazione dalla violenza jihadista. Il coinvolgimento di tali comunità è necessario per un'adeguata formazione dei pro-

fessionisti che opereranno nel campo indicato dalla proposta di legge. Inoltre, un ruolo fondamentale dovrà essere attribuito alla formazione civica dei responsabili delle comunità religiose. Tra le istituzioni coinvolte nella prevenzione e contrasto dovrà altresì avere un ruolo centrale l'università, quale protagonista anche del dialogo interculturale e interreligioso;

considerato che, all'articolo 4, si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri, già previsto da un decreto MIUR del 2014, si conformi al Piano strategico elaborato dal CRAD e che, al comma 5, si prevede altresì che, a carico delle risorse destinate al Piano nazionale della scuola digitale, il cui stanziamento è aumentato di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si svolgano per docenti e studenti iniziative di formazione per il contrasto dell'odio on-line. Altri 5 milioni di euro sono destinati per le medesime annualità per aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale. I 10 milioni di euro annuali, derivanti da quanto si è appena detto, sono a carico del Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica (FISPE). A carico del medesimo Fondo, l'articolo 5-*bis* prevede lo stanziamento permanente, a partire dal 2017, per finanziare progetti di formazione universitaria o post-universitaria di figure specializzate nella prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;

tenuto conto, del resto, che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 7, prevede tra l'altro che le scuole diano priorità, tra i diversi obiettivi, anche allo: « *d*) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri [...]; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità [...] ». In tale contesto, occorre peraltro evitare ogni forma di surrettizia subordinazione dell'elaborazione dei Piani dell'offerta formativa e delle Linee guida dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri al Piano strategico del CRAD;

rilevato, infine, che all'articolo 6 si prevede che il Piano strategico nazionale del CRAD contiene progetti per lo sviluppo di campagne informative, alle quali partecipa pure la RAI, tramite una specifica piattaforma multimediale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole « di qualificati esponenti » siano aggiunte le seguenti: « delle università italiane, »;

2) all'articolo 1-*bis*, comma 2, primo periodo, dopo le parole « pratiche di prevenzione » siano aggiunte le seguenti: « anche in collaborazione con le comunità religiose »;

3) all'articolo 2 sia aggiunto in fine il seguente periodo: « I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo;

4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole « si conforma al » siano sostituite dalle seguenti: « tiene in considerazione il »;

5) all'articolo 7, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Il

decreto individua altresì, tra i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, Università, enti e istituzioni di cui all'articolo 1-*bis* comma 1, secondo periodo. ».

e con le seguenti osservazioni:

a) chiarisca la Commissione di merito all'articolo 1, comma 3, la parola « simpatizzare » attenendosi a una definizione oggettiva del fenomeno;

b) chiarisca la Commissione se la previsione di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, sia finalizzata a far confluire le risorse nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 23 febbraio e del 1° e 15 marzo, lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale norme (atto n. 379);

udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 24 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio e del 1° e 15 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 7 marzo 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione del 15 marzo 2017;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola « studente » siano premesse le seguenti: « studentessa e »;

2) all'articolo 2, al comma 1 sia premesso il seguente: « 01. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.;

3) all'articolo 3, al comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: « a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane; »;

4) all'articolo 3, comma 1, alla lettera *c*) siano premesse le seguenti parole: « industria e ». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;

5) all'articolo 3, al comma 3, le parole « Ministero della salute » siano sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute »;

6) all'articolo 3, al comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8. »;

7) all'articolo 3, al comma 5, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. »,

8) all'articolo 3, comma 5, le parole da « assegnate » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « a livello di ambito territoriale. »;

9) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole « Il biennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell'istruzione professionale »;

10) all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, le parole « primo biennio », siano sostituite dalle seguenti: « le azioni didattiche formative ed educative »;

11) all'articolo 4, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. »;

12) all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole « Il triennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell'istruzione professionale »;

13) all'articolo 4, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. »;

14) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole « Il quinto anno », siano aggiunte le seguenti: « dell'istruzione professionale »;

15) all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), primo periodo, le parole « entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche », siano sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio ». Conseguentemente sia modificato il medesimo termine indicato al punto 2 dell'allegato A;

16) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b*), sia aggiunta la seguente: « b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; »;

17) all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. »;

18) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *b)*, sia aggiunta la seguente: « b-bis) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; »;

19) all'articolo 6, sia soppresso il comma 2;

20) l'articolo 7, sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 7.

(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4.

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento biennale, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la « Rete nazionale delle scuole professionali », di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. »;

21) all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni. »;

22) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. »;

23) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, le parole « non è automatico ma » siano soppresse;

24) all'articolo 8, comma 5, le parole « del biennio », siano sostituite dalle seguenti: « dei primi tre anni »;

25) all'articolo 8, il comma 6 (*erroneamente numerato comma 5 nel testo*

originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: « 6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. »;

26) all'articolo 8, il comma 6 sia rinumerato 7;

27) all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

28) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. »;

29) all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: « 1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. »;

30) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

31) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

32) all'articolo 14, siano aggiunti in fine i seguenti commi:

« 2-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.

2-*ter*. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento, dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;

c) l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;

d) l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI LUIGI GALLO ED ALTRI

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento;

l'articolo 1, comma 180, dello schema di decreto, in particolare, prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107, recependo quanto previsto dalla delega conferita al Governo in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché di raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;

i criteri direttivi e i principi a cui il decreto legislativo doveva far riferimento per il corretto esercizio della delega sono disciplinati dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i quali prevedono l'adozione di provvedimenti normativi finalizzati alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, attraverso la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale, nonché con il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

è necessario rilevare, così come già evidenziato in sede di discussione della legge 13 luglio 2015, n.107, la grave assenza di principi e criteri direttivi in materia di raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, i quali, non risultando presenti nella legge delega, sollevano forti dubbi sulla legittimità del provvedimento adottato;

il decreto in esame, infatti, assume provvedimenti di assoluto rilievo in materia di raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale senza la presenza esplicita di principi e criteri che avrebbero dovuto limitare l'azione del Governo circa l'adozione delle nuove norme, assicurando il fondamentale controllo assicurato dai vincoli previsti dall'articolo 76 della Costituzione;

considerato che:

il provvedimento non raggiunge in misura soddisfacente gli obiettivi preposti dalla legge delega, dal momento che lo schema di decreto, così come sottoposto al parare della Commissione competente, non affronta con adeguata efficacia le problematiche connesse alla materia dell'istruzione professionale, risultando numerose, infatti, le disposizioni che disciplinano con approssimazione le questioni strettamente legate agli istituti professionali, evidenziando la sussistenza di carenze che non possono in alcun modo far considerare raggiunti gli obiettivi prefissati;

nessuna modifica normativa risulta introdotta al fine di assicurare la spendibilità dei titoli rilasciati al termine del percorso scolastico, consentendo agli studenti la possibilità di inserimento all'interno degli albi professionali di riferimento, e garantendo conseguentemente il necessario rafforzamento del percorso formativo che consenta di ottenere già al termine del ciclo di studi i requisiti necessari per tali finalità;

dalla lettura del decreto è facilmente rilevabile come lo stesso presenti una visione distorta e meramente parziale dei percorsi dell'istruzione professionale, in considerazione della totale assenza di discipline che consentano agli studenti di ottenere una formazione che promuova e sviluppi le loro abilità per svolgere attività di impresa, in luogo, invece, di una preparazione che appare totalmente orientata e pensata per affrontare attività di tipo subordinato;

l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame, stabilisce principi e finalità fondamentali cui dovranno fare riferimento le istituzioni scolastiche in materia di percorsi di istruzione professionale, le quali vengono definite dal provvedimento « scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica »;

non si comprende in che misura tali principi debbano riferirsi esclusivamente alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, dal momento che valori quali l'innovazione, sia tecnologica che didattica, la sperimentazione e la ricerca, dovrebbero rappresentare l'obiettivo di ogni istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado;

all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, il decreto prevede la possibilità per lo studente, nel corso del triennio articolato in un terzo, quarto e quinto anno, di « consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisti nel biennio;

inaccettabile risulta la decisione assunta dall'esecutivo di escludere dai contesti entro i quali lo studente dovrà sviluppare le proprie capacità, gli spazi pubblici del territorio in cui ha sede l'istituto, prevedendo, allo stesso tempo, un quadro orario inadeguato alle finalità perseguite dalla norma, non essendo disposto un sufficiente innalzamento del monte ore da dedicare alle attività laboratoriali con l'ausilio di docenti tecnici. Tali misure dimostrano, pertanto, l'inefficacia dell'assetto organizzativo previsto dal provvedimento;

l'inserimento di una didattica esterna al perimetro della tradizionale aula scolastica, da tenersi in spazi pubblici ovvero privati, anche attraverso convenzioni e partenariati costituiti in collaborazione con i rappresentanti di tutte le componenti scolastiche e studentesche, avrebbe permesso, infatti, un aumento della qualità dei sistemi di apprendimento e di istruzione, nonché un miglioramento ai fini dello sviluppo e dell'accrescimento delle capacità dello studente;

analoga contrarietà si rileva con riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, il quale intende definire gli aspetti dell'assetto didattico dell'istruzione professionale attraverso la previsione « dell'utilizzo di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi », escludendo la possibilità per gli studenti di effettuare

esperienze di ricerca-azione, attività che avrebbero permesso di acquisire competenze sociali e relazionali fondamentali per l'accrescimento professionale;

tali misure avrebbero senz'alcun dubbio migliorato i percorsi dell'istruzione e formazione professionale in misura certamente maggiore della previsione delle attività di alternanza scuola e dell'apprendistato a partire dal biennio, così come invece previsto dall'articolo 4, comma 2, la quale andrebbe consentita esclusivamente quale misura di contrasto alla dispersione scolastica per alunni a rischio, dopo approvazione del consiglio di classe;

andrebbero potenziati progetti di *service-learning*, ovvero esperienze di apprendimento al servizio di progetti per la comunità con il coinvolgimento di associazioni del volontariato ed esperti professionali con compiti di realtà da tenersi in spazi esterni. L'alternanza scuola-lavoro, come prevista dalla 107, rischia di svuotare le funzioni principali degli istituti scolastici, anche per la bassa qualità dell'offerta formativa proposta, legata ad un finanziamento non adeguato per il numero di ore obbligatorie;

ritenuto che:

l'articolo 7 introduce il sistema della « Rete nazionale delle scuole professionali », della quale faranno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, « le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo ID del decreto legislativo 17 ottobre 2005 », con l'obiettivo di realizzare il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte, e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati;

le modalità di attuazione di tale Rete, così come definite dal Governo all'interno del decreto, non trovano nessun positivo riscontro, dal momento che per questa non viene prevista alcuna espressa previsione per una *governance* totalmente pubblica, condizione necessaria per un corretto esercizio delle proprie funzioni;

in riferimento alle finalità perseguite dalla « Rete nazionale delle scuole professionali » si esprime parere contrario in merito alla decisione di non inserire tra gli obiettivi essenziali la condivisione di risorse materiali e spazi, modelli per l'innovazione e formazione, nonché la ricerca di accordi territoriali, anche attraverso un coinvolgimento diretto degli istituti professionali, con i quali istituire, congiuntamente con le istituzioni scolastiche paritarie della formazione professionale, accordi pluriennali quinquennali;

si rileva l'assenza, in materia di passaggio tra i vari sistemi formativi o tra istituti, di una disciplina di semplificazione che ai fini della formalizzazione del trasferimento, constatato della disponibilità di accoglienza nell'istituto di arrivo, prevedere un nulla osta del solo dirigente dell'istituto accogliente, con la previsione di una semplice ratifica di quello di partenza;

in materia di collaborazioni, infine, a norma dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potranno « stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche ». In considerazione di tale generica previsione si ritiene necessario determinare come tali contratti potranno coinvolgere esclusivamente soggetti esperti, siano essi ricercatori, pedagogisti, educatori o formatori, inseriti in appositi albi pubblici da aggiornare annualmente prima della programmazione dell'attività per ogni nuovo anno scolastico;

esprime

PARERE CONTRARIO

Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ASSTRA – Associazione Trasporti, sulle questioni emergenti relative all'adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile delle ex ferrovie concesse 97

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 marzo 2017.

Audizione di rappresentanti di ASSTRA – Associazione Trasporti, sulle questioni emergenti relative all'adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile delle ex ferrovie concesse.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 98

Mercoledì 15 marzo 2017.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 99

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 101

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 99

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 104

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente,* ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 9 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Rostellato, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1)*.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente,* ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto, l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Zappulla, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3558, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, quale risultante dall'esame delle proposte emendative presentate in sede referente;

condivisa la finalità del provvedimento che intende introdurre nel nostro ordinamento strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nonché predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;

rilevato che l'articolo 1-*bis* prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) con il compito, tra l'altro, di predisporre annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, la cui attuazione a livello locale, sulla base dell'articolo 1-*ter*, è demandata a Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione;

considerato che il medesimo articolo 1-*ter*, nel disciplinare la composizione dei Centri regionali, fa riferimento anche a rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza precisare che si tratta delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

rilevato che l'articolo 2 prevede specifiche attività di formazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e sociosanitari e delle polizie municipali;

condivisa la necessità di prevedere specifiche attività che prevengano la nascita e la diffusione del fenomeno del radicalismo jihadista in ambito scolastico, come disposto dall'articolo 4 del provvedimento;

osservato che il comma 6 del medesimo articolo 4 dispone l'incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dello stanziamento previsto, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di finanziare le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti delle scuole statali e paritarie;

segnalata l'opportunità che tale incremento degli stanziamenti abbia carattere permanente, anche in considerazione della circostanza che i tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento verosimilmente non consentiranno di impegnare interamente le risorse stanziate per l'anno 2017;

preso atto che, sulla base dell'articolo 5, comma 1, i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista sono considerati soggetti svantaggiati e, come tali, sono inseriti tra le categorie di lavoratori in relazione ai quali le cooperative sociali, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, beneficiano dell'azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale;

considerato che l'articolo 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106, indica, tra i principi e i criteri direttivi di cui il Governo dovrà tenere conto nel procedere al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

tenuto conto, a tale proposito, che le definizioni di lavoratore svantaggiato e di lavoratore molto svantaggiato sono individuate dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

osservato che il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento, modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) il compito di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, introducendo nell'ambito della disciplina legislativa dei compiti dell'ANPAL una disposizione relativa alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo destinati a tale categoria di lavoratori;

preso atto che l'articolo 5-*bis* autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per il finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1-*ter*, comma 2, che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano, con propri rappresentanti, ai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) siano quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'incremento degli stanziamenti per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, previsto dall'articolo 4, comma 6, abbia carattere permanente, anche in linea con quanto disposto dall'articolo 5-*bis*, comma 1, che prevede uno stanziamento di carattere permanente finalizzato al finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un adeguato coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, che riconduce i soggetti a rischio di radicalizzazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati, e i criteri direttivi della delega recata dall'articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 106, per la riforma della disciplina relativa all'impresa sociale, anche tenendo conto della

definizione di lavoratore svantaggiato contenuta nella normativa dell'Unione europea;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, l'opportunità di inserire la previsione della promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista all'interno di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.

ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4286, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

apprezzata la previsione, recata dall'articolo 10 del decreto, della concessione, nel limite di 41 milioni di euro, di una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al sostegno di inclusione attiva (SIA) ai residenti nei comuni terremotati in condizioni di maggior disagio economico;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 11, che prorogano la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori;

rilevato che l'articolo 12 dispone la proroga all'anno 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, dell'operatività della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016;

preso atto che, tra le misure introdotte dall'articolo 15 per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, vi è anche la possibilità per le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, tra i quali rientra l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;

segnalato, a questo riguardo, che l'emersione di criticità, con ripercussioni anche di carattere occupazionale, riguardanti le modalità di inoltro delle domande di risarcimento e le modalità di integrazione delle schede di rilevazione dei danni subiti in occasione degli eventi calamitosi, indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2016 rende opportuna la previsione di una nuova disciplina che permetta alle imprese agricole, che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti non utilizzando la scheda « C » allegata alle ordinanze di protezione civile, di procedere alla regolarizzazione della segnalazione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche, volte a dare soluzione ai contenziosi pendenti, relativi a leggi e atti normativi concernenti precedenti eventi sismici e calamità naturali, con particolare riferimento al contenzioso riguardante i lavoratori dipendenti dei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990 ai quali, sulla base di una restrittiva interpretazione della normativa vigente, è stato negato il diritto al rimborso dei tributi versati in eccedenza con riferimento al biennio dicembre 1990 – dicembre 1992, riconosciuto ai sostituti di imposta.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 106

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 112

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 107

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 114

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino *(Seguito dell'esame e rinvio)* 108

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, sulla base di quanto evidenziato nello svolgimento della relazione, e di quanto emerso dal successivo dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Marco RONDINI (LNA) sottolinea la contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso e alle parti di specifica competenza della Commissione Affari sociali. Al riguardo, giudica fortemente inopportuna la previsione di un canale privilegiato di inserimento lavorativo per le persone a rischio di radicalizzazione.

Ritiene che tali soggetti, se non sono di cittadinanza italiana, andrebbero espulsi dal Paese, al fine di garantire una maggiore sicurezza. Reputa, infatti, completa-

mente irrealistica la previsione di integrare persone che per loro natura non possono integrarsi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, all'esito della relazione e del dibattito svolti nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole, le cui motivazioni sono riportate nelle premesse *(vedi allegato 2)*.

Marialucia LOREFICE (M5S) evidenzia che la previsione di utilizzare le risorse del Fondo per la lotta alla povertà per gli interventi sociali a sostegno delle popolazioni terremotate rischia di fatto di provocare una sorta di « guerra tra poveri ». Osserva, infatti, che in tal modo si sottrarrebbero risorse all'erogazione della misura denominata Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) sull'intero territorio nazionale, rilevando che sarebbe stato preferibile il reperimento di risorse aggiuntive. Fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative in tal senso, preannunciando l'intenzione di ripresentarle nel corso del successivo esame in Assemblea qualora non fossero accolte presso la Commissione di merito.

Ribadisce, inoltre, i dubbi espressi dalla collega Di Vita nella seduta precedente in merito all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice, dichiarando che il suo gruppo potrebbe mutare posizione nel corso della prosecuzione dell'esame del provvedimento in caso di accoglimento delle richieste avanzate.

Marco RONDINI (LNA), nel condividere le considerazioni formulate dalla deputata Lorefice sulla possibilità di una « guerra tra poveri », segnala che, oltretutto, le risorse stanziate appaiono insufficienti e che, probabilmente per tale ragione, il provvedimento pone troppi « paletti » rispetto al concreto accesso alle risorse stesse. Preannuncia, quindi, un voto contrario sulla proposta di parere, dichiarando che il suo gruppo ha già presentato specifiche proposte emendative nella Commissione di merito e che proseguirà nella sua azione nel corso dell'esame in Assemblea.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, chiarisce che, per quanto riguarda gli interventi sociali, il provvedimento si limita ad introdurre alcune deroghe alla normativa vigente, in primo luogo per tenere conto della specificità della situazione nelle zone terremotate, e che i 41 milioni di euro stanziati per il SIA rappresentano solo una frazione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Osserva che, in fase attuativa, occorrerà assumere un'interpretazione elastica di alcune disposizioni per adattarle alla realtà particolare delle aree colpite dal terremoto, ad esempio per quanto riguarda i percorsi di socializzazione. Dichiarando di condividere la scelta di utilizzare il Fondo per la lotta alla povertà per interventi che rientrano pienamente nelle finalità del Fondo stesso, invita a non portare avanti polemiche sterili, che non aiutano ad alleviare la situazione di coloro che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.30.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta odierna proseguirà la discussione, iniziata nella seduta del 9 marzo scorso, in cui si erano già iscritti a parlare diversi deputati.

Donata LENZI (PD) precisa che limiterà il suo intervento al tema delle professioni sanitarie, che suscita in lei le maggiori perplessità, tralasciando quello della sperimentazione clinica. Segnala in via preliminare, come filo conduttore del suo intervento, che il provvedimento reca criteri di delega poco dettagliati, rendendo quindi vago il contenuto dei decreti legislativi attuativi che, peraltro, l'attuale Governo probabilmente non farebbe in tempo ad emanare.

In particolare, ritiene che una probabile fonte di situazioni conflittuali sia rappresentata da quella sorta di contenitore rappresentato dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione previsto dall'articolo 3, comma 9, lettera *c)*.

Esprime, quindi, forti perplessità sulla scelta di trasformare gli Ordini professionali da ausiliari a sussidiari, non essendo oltretutto chiaro rispetto a quale livello di governo si debba applicare tale sussidiarietà. Nel segnalare che già con la normativa vigente gli Ordini hanno competenze rilevanti in materia formativa, consultiva e disciplinare, sottolinea il rischio di conflitti di competenza, in particolare rispetto alle funzioni delle regioni. Osserva, in proposito, che il testo approvato dal Senato risente di un'impostazione che tendeva a ridurre il ruolo delle regioni in ambito sanitario, impostazione vanificata dagli esiti del *referendum* costituzionale dello scorso 4 dicembre. Ritiene, quindi, necessario delimitare in maniera precisa le competenze degli Ordini per evitare che si vengano a creare le sovrapposizioni da lei paventate.

Segnala che il provvedimento non affronta il tema, posto a livello europeo, della garanzia di un giusto processo per quanto riguarda le azioni disciplinari all'interno degli Ordini sanitari, fino a questo momento tenuti al di fuori delle modifiche legislative adottate in tal senso. Ritiene che andrebbe pertanto inserito nella delega un criterio direttivo volto ad assicurare una chiara distinzione negli Ordini tra organismi elettivi e quelli che svolgono funzioni giudicanti in materia disciplinare.

Ricorda che è già in atto una competizione tra le diverse professioni sanitarie e tra di esse e i medici, ad esempio nel rapporto fra ostetriche e ginecologi o tra tecnici di radiologia e radiologi, come reso manifesto anche dalla polemica rispetto a quanto previsto dal comma 556 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015. Nel manifestare il timore che con il provvedimento in esame tale conflittualità possa allargarsi, interessando altre categorie, segnala la necessità di prevedere la costituzione di un organismo di mediazione. Sottolinea, infatti, che una dinamica di tipo conflittuale non può non produrre

conseguenze negative per quanto riguarda l'efficacia delle strutture sanitarie e, di conseguenza, la salute dei pazienti.

Si dichiara favorevole alla trasformazione di alcuni collegi professionali in Ordini nel caso di professioni consolidate, attraverso un percorso formativo ben individuato, richiamando a titolo di esempio il caso degli infermieri e delle ostetriche. In via incidentale, si dichiara non convinta della scelta di affidare al Ministero della salute la vigilanza sull'Ordine professionale dei chimici e dei fisici, in quanto solo una frazione limitata di tali professionisti opera in ambito sanitario.

Manifesta seri dubbi sull'opportunità di prevedere la creazione di un Ordine professionale per categorie il cui percorso formativo non è ben individuato. Ritiene, infatti, necessario seguire un processo che parta da una puntuale definizione di un percorso di studi, passi per la creazione di un albo professionale e si concluda con l'istituzione di un Ordine. Osserva che, in mancanza di criteri ben definiti, attraverso i decreti delegati un futuro Governo potrebbe avere ampia libertà, fino ad includere in un Ordine professionale categorie non meritevoli di tale scelta.

Nel ribadire la necessità di seguire il processo sopra delineato, manifesta la massima disponibilità al riconoscimento delle nuove professioni sanitarie, sia in ragione di un diritto da riconoscere a coloro che le svolgono che per il dovere di tutelare la salute dei cittadini.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, invita la deputata Lenzi a chiarire in quale maniera, sulla base delle premesse svolte, potrebbe essere attivato il meccanismo di riconoscimento.

Donata LENZI (PD) rileva che la legge n. 42 del 1999 presenta alcune lacune ed osserva che, in analogia a quanto previsto per l'aggiornamento dei LEA, sarebbe opportuno prevedere un organismo che possa, con cadenza almeno biennale, riconoscere le nuove professioni sanitarie senza la necessità di un intervento legislativo *ad hoc*. Segnala che tale organismo potrebbe essere utile anche per sancire il superamento di alcune figure professionali, anche al fine di evitare che alcuni studenti si trovino a seguire percorsi di studio senza reali sbocchi nel mondo del lavoro.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel richiamare il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, in materia di sperimentazione clinica, segnalando anche la normativa europea di riferimento, sottolinea che occorre assicurare la completa assenza di conflitti di interesse in tale ambito.

Ritiene, quindi, necessario, a questo fine, introdurre principi e criteri direttivi più dettagliati, essendo quelli attualmente previsti privi di una reale portata, anche per scongiurare vicende come quella del farmaco Tamiflu di cui il Servizio sanitario nazionale fece ampie scorte, essendo stati occultati i risultati di sperimentazione che ponevano in dubbio la sua efficacia. Occorrerebbe, quindi, assicurare la più ampia disponibilità dei risultati delle sperimentazioni cliniche, evitando che possano essere considerati confidenziali o segreti commerciali. Sottolinea che, per le stesse finalità, occorrerebbe prevedere il divieto di sponsorizzazione della formazione continua in medicina (ECM) da parte delle industrie farmaceutiche.

Passando alle disposizioni del provvedimento relative alla riforma degli Ordini professionali, giudica totalmente sbagliata l'idea di passare da 6 a 27 professioni organizzate in Ordini, mantenendo una base provinciale per gli stessi. Segnala che un'organizzazione su base regionale, oltre ad assicurare un'ampiezza più adeguata, troverebbe corrispondenza nell'analoga strutturazione del Servizio sanitario nazionale. Reputa ipocrita la scelta di delegare agli Ordini la decisione su eventuali accorpamenti, in quanto, in ragione dei benefici connessi alle posizioni di vertice, una scelta in tal senso equivarrebbe a quella di chi « taglia il ramo di un albero sul quale è seduto ». Ritiene pertanto opportuno adottare la proposta, già indicata,

di un'organizzazione su base regionale o, in alternativa, quella di fissare un consistente limite minimo di iscritti.

Nel ricordare che il presidente Marazziti ha prospettato l'opportunità di svolgere nei prossimi giorni l'audizione del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ritiene utile affiancare a tale audizione anche quella di un giornalista che ha evidenziato le distorsioni della realtà degli Ordini negli ultimi trent'anni. Osserva, quindi, che poiché i contributi degli iscritti presentano un carattere paratributario, i bilanci degli Ordini andrebbero sottoposti al controllo della Corte dei conti. Sarebbe, inoltre, necessario, nei confronti di tali organismi, assicurare una piena applicazione della normativa sulla trasparenza e sulla incompatibilità recata dai decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013. L'assenza, fino ad ora, di tali controlli dimostra che gli Ordini esercitano un potere corporativo che peraltro non viene scalfito dal disegno di legge in esame.

Segnala, quindi la presenza di un conflitto di interesse per quanto riguarda la programmazione delle attività formative dovuta alla commistione di incarichi tra commissioni universitarie e cariche negli Ordini professionali, con il rischio della previsione di corsi inutili al solo fine di acquisire risorse.

Ribadisce, inoltre, la necessità di distinguere la funzione disciplinare da quella dirigente all'interno degli Ordini per evitare la coincidenza di soggetti giudicanti e legiferanti. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere precise forme di incompatibilità nonché una nomina tramite sorteggio.

Trova assurda, inoltre, la facoltà concessa agli Ordini di utilizzare come revisori dei conti soggetti interni agli stessi privi della necessaria qualifica professionale. Sottolinea che in tal modo si configura una sorta di esercizio abusivo della professione e che l'assenza di un controllo esterno rappresenta la spia di una tendenza all'opacità. Nel ricordare la scarsissima partecipazione all'elezione ai consigli dei direttivi degli Ordini, spesso pari al 10 per cento degli iscritti, propone l'utilizzo del *web*, ricordando che per l'appartenenza a un Ordine è obbligatorio il possesso di una casella di posta elettronica certificata. Osserva che una più ampia partecipazione potrebbe favorire un maggiore ricambio negli organi dirigenti che in molti casi persistono per oltre un ventennio. Invita a prevedere in tal senso anche un limite ai mandati, scelta adottata anche da alcune forze politiche.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritiene utile cogliere l'occasione rappresentata dalla presenza all'interno del provvedimento dell'articolo 2, relativo all'aggiornamento dei LEA, per ribadire in maniera meno compressa le perplessità del suo gruppo sullo specifico provvedimento esaminato nei mesi scorsi dalla Commissione. Segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento non è peraltro ancora stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Sottolinea la gravità di tale fatto data la forte aspettativa rispetto a tale aggiornamento e nonostante l'insufficienza delle risorse stanziate. Chiede chiarimenti sulle possibilità di utilizzo degli 800 milioni di euro stanziati al tal fine nel 2016, segnalando che il suo gruppo ha presentato in proposito anche un atto di sindacato ispettivo.

Nel ricordare le ulteriori riduzioni previste per il Fondo sanitario nazionale, nonché per il Fondo delle politiche sociali e per quello per le non autosufficienze, segnala che in tal modo viene meno la garanzia di prestare ai cittadini servizi adeguati. Passando al tema più specifico, lamenta l'assenza nei LEA di misure efficaci per quanto riguarda l'analgesia nella fase del parto, augurandosi che la Commissione possa approvare una risoluzione al fine di spingere il Governo a correggere questo aspetto.

Dalila NESCI (M5S), nel precisare che si limiterà ad intervenire in relazione all'articolo 13 del provvedimento, manifesta forti perplessità rispetto all'eliminazione del divieto dell'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie. Osserva, infatti, che in tal modo si permette l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime privatistico

all'interno delle farmacie, strutture che agiscono in base ad una concessione pubblica. Giudica inoltre poco efficace il divieto previsto per i professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, in quanto la formulazione della norma appare troppo vaga. Segnala, inoltre, che con l'estensione del periodo di gestione transitoria delle farmacie in caso di decesso del titolare si corre il rischio di favorire la perpetrazione di un sistema familistico.

Fa presente, quindi, che il suo gruppo si riserva di intervenire in una seduta successiva per quanto riguarda l'articolo 14, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, segnalando sin da ora un possibile conflitto con quanto previsto dalla cosiddetta riforma Madia e dal decreto sul ruolo unico della pubblica amministrazione.

Maria AMATO (PD) segnala come elemento positivo la previsione di adeguare la sperimentazione clinica alla dimensione di genere, riconoscendo come il diverso metabolismo influisce sull'azione dei farmaci, anche come presupposto per un pieno sviluppo della medicina di genere.

Segnala, in proposito la necessità di una più compiuta definizione, superando ovvie distinzioni basate solo sugli organi riproduttivi o sulla gravidanza. Dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dalla deputata Lorefice per quanto riguarda la prevenzione del dolore nella fase del parto, segnalando che alcune regioni hanno adottato soluzioni minimaliste, garantendo pratiche corrette in un solo punto nascita.

Concorda, inoltre, con le osservazioni svolte dalla collega Lenzi circa il fatto che il provvedimento in esame non risolve la questione della conflittualità tra le diverse professioni sanitarie.

Nel ricordare in proposito che, ad esempio nell'ambito della radiologia, la conflittualità è legata a una visione differente sulle mansioni da svolgere, invita a cogliere l'occasione per regolare tali aspetti, in linea di principio al fine di agevolare i rapporti interprofessionali. Segnalando l'opportunità di garantire una rappresentanza di genere all'interno degli organi direttivi degli Ordini professionali, ravvisa l'opportunità di intervenire a tal fine sul piano normativo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo. C. 3558 Dambruoso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso, recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista », quale risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

segnalata, in generale, l'esigenza di prevenire il fenomeno della radicalizzazione attraverso la predisposizione di misure che favoriscano la pratica della religione islamica, rendendo più agevole, ad esempio, l'apertura di nuove moschee, attualmente assai difficoltosa e spesso consentita solo nelle zone più periferiche e degradate delle città;

richiamato, al riguardo, il *Patto nazionale per un islam italiano*, stipulato, ai sensi degli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, tra il Ministero dell'Interno e dieci associazioni islamiche attive in Italia, che ha l'obiettivo di stabilire un percorso di integrazione e collaborazione tra le diverse comunità religiose, per consolidare la coesione sociale e promuovere processi di integrazione;

osservato, inoltre, che l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, recante la disciplina delle cooperative sociali, nel senso di aggiungere anche i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista tra le categorie di persone svantaggiate, di cui si prevede l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali;

evidenziato, in proposito, che la legge n. 106 del 2016, recante la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, prevede, all'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, che attraverso i decreti legislativi si provveda, tra l'altro, alla « ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate »;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame prevede, tra le politiche di prevenzione, all'articolo 7, un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti o internati un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione;

evidenziata, al riguardo, l'esigenza di garantire dinamiche proattive all'interno delle carceri, promuovendo la presenza di soggetti esterni, in particolare: mediatori culturali, ministri del culto islamico, associazioni di volontariato impegnate nel dialogo interreligioso, in tali realtà,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 5 del provvedimento in esame, nella

parte in cui intende includere anche i soggetti esposti a rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista tra le categorie di persone svantaggiate, al fine dell'inserimento lavorativo, con l'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, della legge delega di riforma del terzo settore (legge n. 106 del 2016), concernente la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale e dei principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

rilevato che all'articolo 10, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici, si autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate;

segnalato, in particolare, che per i soggetti in condizioni di maggior disagio economico residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai fini del godimento della predetta misura, viene elevato a 6.000 euro il valore limite dell'ISEE e sono esclusi dal calcolo dell'ISEE corrente sia il valore patrimoniale sia i redditi derivanti dal possesso di immobili distrutti, dichiarati totalmente o parzialmente inagibili od oggetto di misure temporanee di esproprio;

osservato che tale deroga appare pienamente condivisibile, in ragione del carattere assolutamente straordinario degli eventi che ne costituiscono il presupposto;

segnalato, altresì, che le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite con apposito decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello *(Seguito esame e rinvio)* . 115

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 119

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Seguito esame e rinvio)* 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 9. 4 Zaccagnini, 9. 3 Parentela, 9.6 Zaccagnini e 9. 9 Romanini. Formula quindi parere favorevole sull'emendamento 9. 1 Fregolent, ove riformulato *(vedi allegato)*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.12 che contestualmente riformula *(vedi allegato)*, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 9.2 Parentela, mentre invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sull'emendamento 9. 8 Romanini. Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 9. 15, ritira il suo emendamento 9. 13 e invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 9. 10 Ciracì, 9.5 Zaccagnini, 9. 7 Zaccagnini, 9. 11 Ciracì, nonché sugli articoli aggiuntivi 9. 01, 9.02, 9.03 e 9. 04 Parentela.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9. 4 Zaccagnini, 9.3 Parentela e 9. 6 Zaccagnini.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira l'emendamento 9.9 a sua prima firma.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), sottoscrive l'emendamento 9. 1 Fregolent e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 9. 1 Fregolent *(nuova formulazione)*, l'emendamento 9. 12 della Relatrice *(nuova formulazione)* e l'emendamento 9. 2 Parentela *(vedi allegato)*.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira l'emendamento 9.8 a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento 9. 15 della Relatrice *(vedi allegato)* e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9. 10 Ciracì, 9. 5 e 9. 7 Zaccagnini e 9. 11 Ciracì.

Paolo PARENTELA (M5S) invita la relatrice a rivedere il suo parere sull'articolo aggiuntivo 9.01, che persegue finalità di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi 9.01, 9.02, 9.03 e 9.04 Parentela.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sul subemendamento 0.10.5.1 Castiello, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.5 ed invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, degli emendamenti 10. 3 Zaccagnini e 10. 2 Fregolent.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Luca SANI, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice, avverte che il subemendamento 0.10.5.1 Castiello deve intendersi decaduto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 10. 5 della relatrice, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico su di esso e fa presente che tale emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, così come gli emendamenti 11.10 e 12.10 della Relatrice, anch'essi interamente sostitutivi degli articoli ai quali si riferiscono, sono il frutto di un intenso lavoro della relatrice per recepire lo spirito di molte delle proposte emendative presentate e per individuare soluzioni adeguate a favorire la competitività del settore e a promuovere la diffusione dei prodotti biologici sul mercato.

Loredana LUPO (M5S), nel prendere atto delle valutazioni del deputato Oliverio, e pur comprendendo la bontà dell'intendimento della relatrice, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento 10.5 della Relatrice in quanto le tempistiche della relativa presentazione non hanno consentito di valutarne adeguatamente i contenuti.

Si tratta infatti di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo che vi apporta modifiche sostanziali che necessitano adeguati approfondimenti. Si riserva peraltro una valutazione favorevole anche di tali questioni nel prosieguo dell'iter di esame delle proposte di legge in titolo.

La Commissione approva l'emendamento 10. 5 della Relatrice *(vedi allegato)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 10. 5 della Relatrice discende la preclusione degli emendamenti 10. 3 Zaccagnini e 10. 2 Fregolent.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, formula parere favorevole sul subemendamento 0.11.10.1 Castiello e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.10 che contestualmente riformula (*vedi allegato*).

Invita poi al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 11. 2 Parentela, sugli identici * 11.5 Fiorio e * 11.3 Placido e sull'emendamento 11. 4 Fiorio.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive il subemendamento 0.11.10.1 Castiello.

La Commissione approva il subemendamento 0.11.10.1 Castiello (*vedi allegato*).

Loredana LUPO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento 11.10 *(nuova formulazione)* della relatrice per le medesime ragioni già rappresentate con riferimento all'emendamento 10. 5.

La Commissione approva l'emendamento 11. 10 della Relatrice *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 11. 10 della Relatrice così come subemendato discende la preclusione degli emendamenti 11. 2 Parentela, degli identici * 11.5 Fiorio e * 11.3 Placido e dell'emendamento 11. 4 Fiorio.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, formula parere favorevole sul subemendamento 0.12.10.1 Castiello purché riformulato e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.10.

Invita poi al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 12.3 Fiorio, 12.2 Zaccagnini, 12.5 Fiorio e 12. 4 Parentela.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive il subemendamento 0.12.10.1 Castiello e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento 0.12.10.1 Castiello *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento 12.10 della relatrice per le medesime ragioni già rappresentate con riferimento all'emendamento 10. 5.

La Commissione approva l'emendamento 12. 10 della Relatrice *(vedi allegato)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 12.3 Fiorio, 12.2 Zaccagnini, 12.5 Fiorio e 12. 4 Parentela risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 12. 10 della Relatrice.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento 13. 1 Zaccagnini. Passando all'articolo 14, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, dell'articolo premissivo 0.14.10 Castiello, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14. 1, che contestualmente riformula *(vedi allegato)*. Quanto alle proposte riferite all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento 15. 1 Schullian.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 13. 1 Zaccagnini *(vedi allegato)*.

Luca SANI, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice, avverte che l'articolo premissivo 0.14. 1 Castiello deve intendersi decaduto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 14.1 della relatrice *(nuova formulazione)* e 15. 1 Schullian *(vedi allegato)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2016.

Luca SANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame delle proposte di legge in titolo è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula per l'ultima settimana di marzo.

In proposito, rammenta che l'esame di tale testo in Assemblea era stato già previsto per lo scorso 23 maggio e che nella seduta della Commissione del 17 maggio, si era tuttavia convenuto sull'opportunità – vista la quantità delle condizioni poste dalle Commissioni che avevano reso il parere, tenuto conto dei contenuti della relazione tecnica del Governo e dei rilievi critici mossi in particolare con riferimento alla copertura finanziaria di molti articoli del testo unificato – di chiedere un rinvio dell'inizio di tale esame.

In tale sede si era altresì convenuto sull'opportunità di aprire una ulteriore fase di approfondimento e di interlocuzione con il Governo al fine di superare tali situazioni di criticità del testo. A tali riflessioni se ne è aggiunta oggi una ulteriore: il lasso di tempo che è intercorso da allora richiede di verificare la necessità di inserire nel testo disposizioni ulteriori rispetto a quelle già contenute e di ripensare i contenuti di quelle presenti.

Ricorda quindi che, per queste ragioni, nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 7 marzo si è convenuto all'unanimità che – ferma restando l'esigenza di concludere quanto prima l'esame del testo – l'attività referente da svolgere sul testo non possa limitarsi al mero recepimento dei rilievi formulati dalle Commissioni, che di fatto porterebbe ad un sostanziale svuotamento dei contenuti del testo, ma debba necessariamente tradursi in un arricchimento di tali contenuti anche alla luce delle nuove esigenze del comparto emerse *medio tempore*.

Per tali ragioni, propone, tenuto conto di quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 9 marzo, che l'esame delle proposte di legge in titolo sia nuovamente rimesso al Comitato ristretto.

La Commissione, accogliendo la proposta del presidente, delibera di rimettere nuovamente l'esame del provvedimento al Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo Unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità.

9. 1. *(nuova formulazione)* Fregolent.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

9. 12. *(nuova formulazione)* La Relatrice.

Al comma 3, lettera b)*, dopo la parola:* ambiente *aggiungere le seguenti:* , la salute.

9. 2. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate.

Al comma 3, lettera c) *sopprimere le parole:* agevolare e.

Conseguentemente:

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle « migliori pratiche » messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

al comma 7, sostituire le parole: associate e *con le seguenti:* associate o.

9. 15. La Relatrice

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Intese di filiera per i prodotti biologici).

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi e con le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo

oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo della agricoltura biologica;

f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.

4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi degli articoli di cui al capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

10. 5. La Relatrice.

ART. 11.

All'emendamento 11.10, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* sancita.

0. 11. 10. 1. Castiello.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere

definite le modalità di riconoscimento per il caso di mancata adozione da parte della regione competente, entro i termini indicati nel medesimo decreto, di una specifica comunicazione di diniego.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:

a) la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute; o

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

i. programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

ii. gestire le crisi di mercato;

iii. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

iv. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

v. assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori per essere riconosciute devono prevedere nel loro statuto:

a. l'obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

b. l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;

c. la possibilità di aderire, per quanto riguarda il prodotto o il gruppo di prodotti oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

d. la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e. la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f. le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

g. le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

i. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

j. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a

quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

11. 10. *(nuova formulazione)* La Relatrice.

ART. 12.

All'emendamento 12.10, comma 1, lettera c)*, paragrafo iii, sostituire le parole:* regolamento n. 1308 del 2013, *con le seguenti*: Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conseguentemente,

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo paragrafo, dopo le parole: decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, *aggiungere le seguenti*: convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni;

al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere *le seguenti:* sancita.

0. 12. 10. 1. *(nuova formulazione)* Castiello.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, di seguito « prodotti », che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

i. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

iii. nel rispetto delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

iv. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

v. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente

attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

vi. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente;

vii. promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di estensione cui ai commi 8 e seguenti.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.

4. Il Ministero svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole approvate ai sensi dei commi 8 e seguenti.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative alla medesima circoscrizione, sia essa nazionali o territorialmente delimitata, al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto.

6. È riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)* e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, definita come una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le

imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigente norme dell'unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti può richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui la medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. La richiesta di estensione delle regole di cui al comma precedente è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti e termini di cui ai paragrafi 4,5 e 6 dell'articolo 164 e dell'articolo 165 del Regolamento (UE) 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo comma, comunicata al medesimo Ministero.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

12. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al

presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

12. 10. La Relatrice.

ART. 13.

*Al comma 1, capoverso comma 6-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:* Inoltre agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativo a tali varietà e tali materiali prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e quanto altro previsto dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, così come previsto dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 – « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 ».

13. 1. Zaccagnini.

ART. 14.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e disposizioni transitorie.

Conseguentemente, al titolo V, sopprimere le parole: transitorie e.

14. 1. *(nuova formulazione)* La Relatrice

ART. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 15 – *(Norma di salvaguardia).* – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 126

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) *(Esame e rinvio)* 126

Sull'ordine dei lavori 131

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 131

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 3671-*ter* Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 132

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 135

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la deputata Tea Albini ha cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 3918 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, evidenzia come il disegno di legge all'esame della

XIV Commissione – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) – autorizzi la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015 contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno.

In particolare, il provvedimento inserisce nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

Il testo del provvedimento ha subito alcune modifiche da parte delle Commissioni di merito, al fine di sopprimere alcune disposizioni nel frattempo già entrate in vigore a seguito dell'approvazione della Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016, che introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere. Rispetto a tale provvedimento, il disegno di legge in esame presenta un più ampio contenuto.

La Convenzione oggetto di ratifica si propone di contribuire all'abolizione del traffico di organi mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia come la complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione abbia già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone. Tuttavia restava al di fuori l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

Sono attualmente vigenti diversi strumenti internazionali che disciplinano l'azione di contrasto al traffico di esseri umani al fine di rimuoverne gli organi.

Si tratta dei seguenti atti:

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, che è uno dei tre protocolli addizionali alla c.d. Convenzione di Palermo *(The United Nations Convention against Transnational Organized Crime)*, in vigore dal 25 dicembre 2003, alla data del 9 novembre 2016 ratificato da 170 Paesi (ivi compresa l'Italia);

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore a livello internazionale dal 1° febbraio 2008 e ratificata da 46 Paesi tra quali l'Italia, ai sensi della legge n. 108/2010;

La Convenzione di Oviedo (*Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine*) firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, in vigore dal 1° dicembre 1999 e ratificata da 29 Paesi tra i quali l'Italia (legge n. 145 del 28 marzo 2001);

Il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul trapianto di organi e tessuti di origine umana firmato a Strasburgo il 24 gennaio 2002 e in vigore, a livello internazionale, dal 1° maggio 2006. Il Protocollo è stato ratificato da 14 Paesi. L'Italia lo ha firmato (28 febbraio 2002) ma non risulta essere stato presentato alcun disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

La Convenzione contro il traffico di organi umani si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli.

Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione, rinvenute nella prevenzione e nel contrasto al traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte,

proteggendo contestualmente i diritti delle vittime dei reati individuati; la Convenzione si propone altresì di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani. L'ambito di applicazione della Convenzione è quello del traffico di organi umani a scopo di trapianto, come anche di altre forme di rimozione o di innesto illegale di organi umani.

Il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti. È previsto anzitutto il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale. Verrà altresì considerata condotta criminale la corresponsione o anche la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi. Infine, sarà parimenti criminalizzata la condotta consistente nell'offerta o nella corresponsione a una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto.

Le Parti sono altresì impegnate a prevedere il reato di adescamento e reclutamento di donatori o riceventi di organi. Verranno altresì criminalizzate l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari, di funzionari pubblici o di persone operanti per conto di enti del settore privato, volte a facilitare la rimozione o l'innesto illegali di un organo umano. Alla stessa stregua, verranno criminalizzate le condotte collegate alla preparazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi, come anche al loro trasporto, ricezione, importazione ed esportazione. Le Parti adotteranno inoltre misure opportune per la criminalizzazione del favoreggiamento e della complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi. Rilevante la previsione per cui le misure legislative di diritto penale sostanziale introdotte da ciascuna delle Parti della Convenzione in esame non dovranno essere subordinate necessariamente alla denuncia da parte della vittima o al trasferimento di informazioni da parte di uno Stato nel cui territorio sia stato commesso un reato (articolo 10).

È altresì contemplata la responsabilità degli enti per i reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione per conto dell'ente stesso, come anche di un potere di controllo al suo interno.

Il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale: rileva in particolare la previsione per la quale, in riferimento agli specifici reati introdotti dalla Convenzione in esame e nell'eventuale carenza di un trattato bilaterale tra due delle Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria penale o di estradizione, la Convenzione in esame possa costituire la base legale sostitutiva.

Il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime di reati individuati nella Convenzione in esame, ovvero dei testimoni nell'ambito dei relativi procedimenti penali: tali misure di protezione riguardano sia la condizione di sicurezza e il benessere psicofisico delle vittime dei reati, che la posizione di esse nell'ambito del procedimento penale – con estensione di tali misure per analogia anche ai testimoni.

Il capitolo V (articoli 21-22) affronta le misure di prevenzione. In particolare, ciascuna delle Parti è impegnata ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema per i pazienti. Ciascuna delle Parti inoltre assicurerà raccolta e scambio di informazioni sui reati contemplati dalla Convenzione con tutte le autorità interessate, e anche con le altre Parti contraenti nell'ambito del Comitato delle Parti previsto

dal successivo articolo 23 e tramite il punto di contatto nazionale opportunamente designato. Le Parti cureranno altresì il rafforzamento della formazione per i professionisti competenti nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani, soprattutto nel settore sanitario, oltre a campagne per aumentare la consapevolezza pubblica nei confronti dei rischi collegati al traffico di organi umani. Verranno altresì scoraggiate forme di pubblicità collegate alla richiesta o alla disponibilità di organi umani in vista di un compenso di carattere finanziario.

Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia. Laddove opportuno il Comitato esprime opinioni e formula specifiche raccomandazioni, identifica eventuali problemi che possano insorgere dall'applicazione della Convenzione o dagli effetti di dichiarazioni o riserve ad essa.

Il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali, salvaguardando i diritti e doveri derivanti per le Parti della Convenzione in esame nei confronti di altri strumenti internazionali di cui sono o diverranno parti, e che contengano disposizioni su materie oggetto anche della Convenzione in esame. Le Parti della Convenzione potranno inoltre concludere tra loro ulteriori accordi bilaterali o multilaterali nelle materie di essa, per arricchire le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emendamenti alla Convenzione e le clausole finali di essa: in particolare, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri con status di osservatore presso il Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Su invito del Comitato dei ministri anche un altro Stato non membro del Consiglio d'Europa potrà firmare la Convenzione.

Ricorda che a legislazione vigente le pene previste per il traffico di organi sono esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna sanzione penale è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi.

Le sanzioni sono contenute nella legge 458/1967, sul trapianto di rene tra persone viventi, e nella legge 91/1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Successivamente, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha introdotto l'articolo 22-*bis* che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque a scopo di lucro svolga opera di mediazione nella donazione di organi da vivente, colmando una lacuna del nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2012, la fattispecie di delitto di mediazione lucrativa nella donazione da vivente nei trapianti diversi dal rene.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, si compone di nove articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto.

L'articolo 3 modifica il codice penale, inserendovi nuovi delitti relativi al traffico di organi da persona vivente e modificando fattispecie già vigenti. In particolare, i nuovi delitti sono inseriti tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.) e tratta di persone (articolo 601 c.p.); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.

Vengono inseriti nel codice penale i seguenti quattro nuovi delitti: prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*bis* c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-*ter* c.p.), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater* c.p.) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria (articolo 601-*quinquies* c.p.).

In base al nuovo articolo 601-*sexies* c.p. i quattro nuovi delitti sono aggravati, e si applica la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

L'articolo 601-*septies* c.p. introduce inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti.

Infine, modificando la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, il disegno di legge prevede che il delitto sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di prelievo (articolo 601-*bis*), traffico (articolo 601-*ter*) e uso (articolo 601-*quater*) di organi e tessuti provenienti da persona vivente.

L'articolo 4 del disegno di legge interviene sulle disposizioni della legge n. 91 del 1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coordinarne l'apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Convenzione.

Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (artt. da 601-*bis* a 601-*quinquies* c.p.) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lett. *e)*, che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso « da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio ». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani. Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza.

L'articolo 8 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Luisa BOSSA (MDP) osserva che le misure recate dal provvedimento in discussione hanno unicamente carattere punitivo, senza alcun riferimento alla importanza sociale della donazione di organi. Riterrebbe invece opportuno un richiamo all'AIDO – l'associazione italiana per la donazione di organi – che svolge un ruolo di grande rilievo e valore e che il Governo avrebbe dovuto valorizzare in questa occasione.

Gea SCHIRÒ (PD) ricorda che il provvedimento in esame reca la ratifica di una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa, atto non riconducibile ad una iniziativa del Governo italiano. Rileva altresì che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica interviene sulle disposizioni della legge n. 91 del 1999, che disciplina più in generale i prelievi e i trapianti di organi e di tessuti, anche con finalità di valorizzazione del settore.

Ritiene in ogni caso che quanto osservato dalla collega Bossa potrebbe essere oggetto di un richiamo nelle premesse al parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Michele BORDO, *presidente*, accogliendo una richiesta del collega Giulietti, che deve prendere parte alla seduta in corso della Commissione Bilancio, propone una inversione dell'ordine del giorno della seduta, nel senso di procedere immediatamente all'esame degli Atti del Governo per poi riprendere la seduta in sede consultiva.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – è finalizzata al rafforzamento e alla qualificazione dell'offerta culturale nazionale, con particolare riguardo alla nuova imprenditorialità e all'occupazione giovanile.

Con tali finalità l'articolo 1 definisce l'impresa culturale e creativa, che può avere natura sia pubblica che privata, e possedere avere i seguenti requisiti:

avere per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;

avere sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;

svolgere un'attività stabile e continuativa.

L'articolo prevede inoltre che con successivo decreto del Ministro dei beni culturali sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa. Tale qualifica può essere riconosciuta anche a persone giuridiche, purché rispettino i prescritti requisiti.

L'articolo 2 – mutuando la disciplina relativa alle start up innovative di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – individua specifici benefici e agevolazioni che si applicano alle imprese culturali e creative in possesso di specifici requisiti.

Le agevolazioni previste (deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio dell'impresa, esenzioni relative alla remunerazione con strumenti finanziari e in materia di rapporto di lavoro subordinato, incentivi all'investimento, raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e interventi di sostegno, garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria, accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher) si applicano alle imprese culturali e creative che:

siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;

risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e

creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 3;

le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato;

il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, non sia superiore a cinque milioni dì euro;

non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione, presso le Camere di commercio, di una Sezione speciale del registro delle imprese, cui sono iscritte le imprese culturali e creative. Si rinvia ad un apposito decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico per definire le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni.

L'articolo 4 reca norme di sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali.

Si prevede in particolare che le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, possano avvalersi di buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese in questione. Il valore nominale di tali buoni – emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro – e i relativi criteri e modalità di emissione saranno stabiliti dal Ministro dei beni culturali con apposito decreto. All'onere previsto si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282).

L'articolo 5 detta quindi misure agevolative per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle proprie attività delle imprese culturali e creative.

A tal fine le imprese possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate. Tali beni possono essere concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a 150 euro. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale.

Inoltre con apposita novella alla Legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, si stabilisce che alle imprese culturali e creative possano essere destinati i beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata.

L'articolo 6 stabilisce infine che il Ministero dello sviluppo economico vigili sul corretto utilizzo delle agevolazioni e che qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti, cessi l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 3671-*ter* Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rammenta che il disegno di legge del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – deriva dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza », presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2016 e sul quale la nostra

Commissione ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 24 gennaio 2017.

La Commissione Giustizia, assegnataria del disegno di legge A.C. 3671 in sede referente, ha rappresentato la richiesta di procedere allo stralcio dell'articolo 15 del DDL, inerente la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, al fine di farlo procedere in abbinamento alla proposta di legge A.C. 865 Abrignani, vertente sulla stessa materia e già presentata alla Camera.

Tali provvedimenti sono quindi stati assegnati alla X Commissione in sede referente.

Il disegno di legge A.C. 3671-*ter* – come modificato dalla X Commissione – reca ora i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.

La relazione illustrativa governativa, oltre ad evidenziare la necessità di ricondurre ad unum la disciplina dell'amministrazione straordinaria, attualmente frammentata in più interventi legislativi, afferma che appare ormai almeno in parte superata la convinzione che le tradizionali procedure concorsuali fossero improntate a logiche di tipo prettamente punitivo e comunque essenzialmente liquidatorie, per ciò non collimanti con la visione prospettica di risanamento delle grandi imprese in crisi, cui invece la cd. Legge Prodi (L. n. 95/1979) era ispirata.

La trasformazione che da un decennio investe le procedure concorsuali consente di affermare che sta assumendo maggiore rilievo l'esigenza – avvertita anche a livello europeo e in particolare dalla raccomandazione n. 2014/ 135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, oltre che dal Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza – di salvaguardare per quanto possibile il profilo occupazionale. Ciò avvicina le procedure concorsuali « ordinarie » e l'amministrazione straordinaria a princìpi fondamentali comuni e suggerisce di considerare l'istituto dell'amministrazione straordinaria come un ramo delle prime e di rendere applicabili ad essa, quando non vi siano esigenze specifiche di segno contrario, le regole e i princìpi dettati in via generale per le procedure concorsuali.

Lo sforzo maggiore della riforma è dunque quello di coerenza sistematica, per unificare una disciplina, che fin dalla legge Prodi n. 95/1979, si è stratificata su leggi diverse, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

L'articolo 1 del provvedimento reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

L'articolo 2 individua 18 criteri direttivi (lettere da *a)* a *t)*) che riguardano, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla legislazione vigente (articolo 81 del D.Lgs. n. 270/1999), che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata (lettera *a)*).

Viene dunque tenuta ferma, negli intendimenti del Governo, la struttura bifasica della procedura oggi contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le

prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale e di salvaguardia della continuità produttive e dell'occupazione diretta e indiretta (fase cd. di osservazione).

L'iter procedurale delineato nel disegno di legge delega prende avvio con la decisione con cui il tribunale, accertati i tre requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati, dichiara aperta la procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando il giudice delegato (lettera *e)*).

Il tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, ammette l'impresa all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario – quest'ultimo nominato « con tempestività » dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre).

Ove lo ritenga utile o necessario, il Tribunale può inoltre conferire ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria. In alternativa il tribunale può dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale (lettera *l)*).

La nuova procedura delineata dal disegno di legge del Governo presenta comunque rilevanti aspetti di novità, taluni dei quali costituiscono uno snellimento rispetto alla disciplina vigente ordinaria.

In base alla norma di delega, infatti:

il commissario straordinario – che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria – viene nella nuova procedura nominato dal Ministro già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita *ab initio* la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa (lettera *f)*). Del Commissario straordinario vengono specificati i necessari requisiti (lettera *f)*) nonché criteri e modalità di remunerazione (lettera *i)*). Si prevede inoltre che possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza (lettera *g)*).

il piano, dunque, non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del Tribunale circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria (lettera *l)*);

il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nella nuova procedura, si delinea come obbligatorio e vincolante (lettera *l)*), in quanto il tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del MISE, dispone l'ammissione.

Evidenzia quindi gli ulteriori principali profili innovativi contenuti nel disegno di legge.

I presupposti di accesso alla procedura, con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, fissano in 250 il numero minimo di dipendenti nelle imprese singole e in 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (lettera *b)* n. 3)); inoltre, il requisito dimensionale, dunque il concetto di « grande impresa », non è più ancorato ai soli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (lettera *b)* n. 2)).

L'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorre dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continua fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali (lettera *h)*).

La competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria è attribuita alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (lettera *c)*).

Si prevede la possibilità che specifiche imprese – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cd. accesso diretto). La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al Tribunale che provvede entro breve termine (lettera *m)*).

Si stabilisce la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (lettera *d)*).

Si prevede la flessibilità del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali – sia in termini di contenuti che di durata – in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera (lettera *q)*).

In stretta relazione con le indicate esigenze di tutela dei creditori, rimane la previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale) la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (lettera *o)*).

In tale prospettiva, si stabilisce altresì che – con il commissario straordinario – anche il comitato di sorveglianza, oltre che « una percentuale non irrisoria » di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale (lettera *r)*).

Si stabilisce che, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al D.Lgs. n. 270/1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (lettera *t)*).

Si prevede che l'accesso al concordato delle imprese in amministrazione straordinaria avvenga anche sulla base di proposte concorrenti (lettera *s)*).

Vengono definite le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti; il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore (lettera *p)*).

Infine, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (lettera *t)*).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore,* evidenzia che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – ai fini del parere da rendere al Governo – avvia l'esame dello schema di decreto legislativo n. 397 che apporta numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con cui è data attuazione, nell'ordinamento italiano, alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Ricorda che lo schema è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, che prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (19 aprile 2016) – il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge.

Lo schema in esame consta di 121 articoli, formulati come novelle al citato Codice, che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere formale e sostanziale.

Procede quindi a richiamare sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per gli opportuni approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Ricorda innanzitutto che gli articoli 2, 33, 39, 41, 54, 58, 88, 96, 109 e 115 apportano solo modifiche formali.

Gli articoli da 3 a 7 modificano rispettivamente le definizioni e le esclusioni dal campo di applicazione del Codice.

Gli articoli da 8 a 20 recano modifiche ai principi e alle disposizioni comuni. In particolare gli articoli da 8 a 14 intervengono sulla disciplina concernente la programmazione e la progettazione, mentre gli articoli da 15 a 20 innovano i principi per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti.

Gli articoli 21 e 22 modificano la disciplina delle soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, nonché la disciplina per l'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore a tale soglia, mentre gli articoli da 23 a 25 intervengono sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Gli articoli da 26 a 34 recano norme riguardanti le procedure di affidamento.

Con gli articoli da 35 a 55 si modificano le norme riguardanti le procedure di scelta del contraente e il loro svolgimento.

Gli articoli da 56 a 61 intervengono sulla fase di aggiudicazione dei contratti, mentre gli articoli 62 a 73 modificano le norme concernenti l'esecuzione.

Un gruppo di disposizioni interviene sulle norme riguardanti i contratti pubblici nei settori speciali (acqua, gas, energia, trasporti, servizi postali); in tale ambito, sono ricompresi gli articoli da 74 a 80.

Gli articoli 81 e 82 modificano le norme concernenti gli appalti nei servizi sociali, mentre gli articoli 83 e 84 riguardano gli appalti nel settore dei beni culturali.

Con gli articoli da 85 a 89 si novellano le norme riguardanti i concorsi di progettazione e di idee.

L'articolo 90 modifica la norma riguardante gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

L'articolo 91 modifica in più punti le norme riguardanti le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.

Gli articoli da 92 a 98 modificano la disciplina riguardante i contratti di concessione, mentre gli articoli da 99 a 103 novellano le norme riguardanti i contratti di partenariato pubblico privato.

L'articolo 104 modifica le norme che riguardano l'istituzione dell'elenco delle amministrazioni degli enti che operano con affidamenti *in house*.

Gli articoli da 105 a 108 intervengono sulla disciplina del contraente generale.

Gli articoli 109 e 110 modificano le norme concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari.

Con gli articoli da 111 a 114 si modificano le norme concernenti i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Gli articoli da 115 a 117 intervengono sulle norme, che regolano il sistema di *governance*.

Da ultimo, l'articolo 118 integra le norme transitorie, mentre gli articoli da 119 a 121 riguardano rispettivamente l'integrazione dell'elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione, la clausola di invarianza e l'entrata in vigore.

In vista del parere sulla compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, fa osservare che alcune disposizioni sembrano richiedere un approfondimento da parte della Commissione di merito, con specifico riguardo ad aspetti di diretto interesse della XIV Commissione.

In primo luogo, l'articolo 5 estende la non applicazione delle disposizioni del Codice, non solo agli appalti, ma anche alle concessioni, aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività nei cosiddetti settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali), o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo. Segnala che la modifica apportata andrebbe valutata alla luce dell'articolo 19 della direttiva 2014/25/UE che prevede tra i motivi di esclusione solo gli appalti e i concorsi di progettazione aggiudicati in tale ambito. Inoltre, l'esclusione dall'applicazione del Codice alle concessioni per l'esercizio delle attività nei settori speciali in un paese terzo andrebbe altresì valutata ai sensi di quanto disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/23/UE che già fa rientrare nell'ambito delle esclusioni tale fattispecie, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione.

Inoltre, l'articolo 48 in materia di rapporti di prova, certificazioni e organismi di valutazione della conformità novella l'articolo 82 del Codice prevedendo che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione; ove quest'ultima non sia presente, si prevede poi l'utilizzo di rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. Sotto tale ultimo profilo, segnala che l'articolo in esame delinea un sistema alternativo, per normative di settore, che non appare considerato nella normativa europea, e specificamente all'articolo 44 della direttiva 2014/24/CE di cui l'articolo 82 del Codice costituisce un recepimento.

Infine, richiama l'articolo 66, lettera d), in tema di subappalto, che modifica le disposizioni relative all'indicazione della terna dei subappaltatori, prevedendo che l'indicazione della terna nei contratti sotto-soglia, nei casi in cui venga richiesta, avvenga all'atto della stipula del contratto. Ricordo sul punto che secondo il criterio di delega di cui alla lettera rrr) dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016, nei contratti di lavori, servizi e forniture l'indicazione deve avvenire in sede di offerta e che la direttiva 2014/24/UE, pur lasciando liberi gli Stati membri di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori a chiedere all'offerente o al candidato di indicare i subappaltatori proposti, prevede che tale indicazione avvenga in sede di offerta.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento, rispetto al quale intende sottolineare un aspetto di particolare rilievo, sia per il suo gruppo di appartenenza che per il Governo.

Osserva che la libertà di concorrenza e il principio di non discriminazione tra le imprese rappresentano il baricentro delle tre direttive europee in materia di appalti e concessioni. Tali principi sono da attuare anche facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e garantendo la possibilità che tali imprese possano risultare aggiudicatarie, in funzione pro-concorrenziale delle regole di evidenza pubblica. Si tratta di importanti orientamenti dell'Unione europea.

Al riguardo, con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede all'articolo 95, comma 13, che le amministrazioni indichino nel bando di gara il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

Osserva che lo schema di decreto correttivo non è intervenuto su tale specifica previsione.

Ricorda, al riguardo, l'ordine del giorno a sua firma n. 9/03194-A/035, presentato alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (la legge delega), e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 2015.

Il Governo si era impegnato a prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi criteri preferenziali di valutazione delle offerte, nei confronti delle imprese che si impegnino ad utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Il tema della filiera corta si collega alla modernizzazione del sistema dei prodotti, che ha favorito la crescita di filiere lunghe, con conseguente consistente impatto ecologico e ambientale negativo, dovuto al numero di passaggi intermedi nella compravendita dei beni, mentre la filiera corta e i prodotti a chilometro zero, riducendo il numero di soggetti implicati nella filiera, salvaguardano l'ambiente mediante la riduzione delle esternalità negative.

Tre sono quindi i vantaggi sostanziali della filiera corta:

si risparmia denaro pubblico, massimizzando il rapporto qualità prezzo, che rappresenta uno degli obiettivi del *procurement* pubblico;

si diminuisce l'impatto sull'ambiente;

si dà impulso ad un'economia e ad una crescita sostenibile.

Il diritto dell'Unione prevede disposizioni che danno sostanza giuridica a tali aspetti.

L'articolo 11 del TFUE, richiamato nei considerando della direttiva 2014/24/UE, impone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

L'articolo 36 del TFUE consente le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di « tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali.

La direttiva 2014/24/UE prevede che le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardante lavori, forniture, o servizi oggetto dell'appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, richiamando altresì « la protezione dell'ambiente » (considerando n. 91).

Anche sul piano interno, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 292 del 2013, ha ritenuto conforme alla deroga contenuta nell'articolo 36 del TFUE, e quindi legittima « costituzionalmente » e « comunitariamente », la priorità accordata nell'affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici per i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, laddove tale priorità si basi sul livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto.

Ciò detto, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere un meccanismo premiale per le imprese che utilizzano beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero, già sembra oggi potersi ricomprendere, in via interpretativa, nell'articolo 95, comma 13, trattandosi di beni di minore impatto per la salute e l'ambiente.

Tuttavia, le esigenze di realizzare mediante il decreto correttivo una migliore qualità della regolazione e una normativa di agevole applicazione, perfezionando l'impianto normativo originario, impongono una specificazione dell'inciso normativo di cui al predetto articolo 95, comma 13, includendovi espressamente i beni o

prodotti da filiera corta o a chilometro zero, anche al fine di evitare un'interpretazione e applicazione della norma non uniforme, con conseguente eventuale violazione del diritto euro-unitario e il prodursi di un eventuale contenzioso per le amministrazioni aggiudicatrici.

Chiede quindi al relatore di inserire nello schema di parere una condizione relativa alla necessaria integrazione dell'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, specificando che tra i beni che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente rientrano i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Michele BORDO, *presidente*, preso atto del rilievo avanzato dal deputato Fraccaro, che potrà essere oggetto di approfondimento da parte della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

Il decreto sostanzialmente riscrive il D.Lgs. n. 231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. La seconda parte del decreto provvede inoltre a riscrivere il decreto legislativo n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

Nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Governo evidenzia che le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale.

Si sottolinea che la direttiva oggetto di recepimento intende operare un più rigoroso contrasto alla crescente diversificazione del mercato criminale, atteso che i flussi di denaro illecito, compromettendo la stabilità e l'integrità del settore finanziario, rappresentano una concreta minaccia per il mercato interno dell'Unione e dei singoli Stati membri. Infatti, la natura mutevole delle minacce costituite dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, facilitata dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, rende imprescindibile l'adozione di più efficaci misure di contrasto che consentano di adeguare il sistema di prevenzione a nuove ipotesi di riciclaggio.

Da qui l'esigenza – si ribadisce nella Relazione illustrativa – di un intervento d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,

al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo.

In sintesi, la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione del diritto europeo.

Ricorda, infatti, che punto di partenza della direttiva è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.

Le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo degli operatori che effettuano l'attività di *money transfer* che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.

Rammenta al riguardo lo schema di decreto legislativo (A.G. 390) – del quale la Commissione ha già avviato l'esame la scorsa settimana – che prevede l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati (cd. « compro oro ») con la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di compravendita dell'oro.

Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare si segnalano i seguenti punti innovativi:

è eliminato l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico per gli intermediari bancari e finanziari; i nuovi articoli 31 e 32 prescrivono che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono consentire la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali e devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali;

è richiesta l'adeguata verifica del cliente, con la registrazione delle informazioni, anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro (articolo 17, comma 1);

nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (articolo 17, comma 6);

gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8);

entro il 31 dicembre 2018 devono essere estinti tutti i libretti al portatore anonimi (articolo 49);

le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva; i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali sono tenuti all'iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (articolo 21);

sono previste misure di controllo e monitoraggio che devono essere adottate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica nei confronti dei soggetti convenzionati e agenti che dovranno essere annotati in apposito registro

tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (articoli 43-45);

gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono attenuati: devono segnalare alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni del decreto gravi, ripetute, sistematiche o plurime, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (articolo 46);

devono essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. *whistleblowing*);

nel settore dei giochi si prevede per distributori ed esercenti del gioco su rete fisica l'obbligo di identificare il cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per importo pari o superiore ai 2.000 euro (per il settore delle *video lotteries* il limite è di 500 euro). Se si ravvisa il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo le misure antiriciclaggio devono essere applicate a prescindere della cifra richiesta. L'obbligo di identificazione per i giochi online avviene attraverso il conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Chi gestisce case da gioco (casinò) dovrà identificare e verificare i clienti se il valore delle transazioni eseguite per l'acquisto o il cambio dei gettoni, o l'incasso delle vincite, sia pari a importi di 2.000 euro o superiori. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco (articoli 52-54);

le sanzioni previste non sono a misura fissa, ma proporzionate all'inadempienza del professionista.

Rinvia quindi alla lettura del dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, di particolare ampiezza.

Si limita qui a ricordare che i 10 articoli dello Schema di decreto sostituiscono integralmente i Titoli da I a V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e novellano il decreto legislativo n.195 del 2008 sostituendo il precedente apparato sanzionatorio. Vengono quindi apportate una serie di modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, necessarie ad adeguarne portata e contenuto alle modifiche correlate all'attuazione della direttiva antiriciclaggio e si dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 1, che sostituisce integralmente il Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (artt. 1-16) disciplina i compiti e le attribuzioni delle autorità e delle amministrazioni coinvolte nell'attività di vigilanza, in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Dispone inoltre in materia di collaborazione e di scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale, anche al fine di fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Vengono quindi descritte le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria, e dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II (Obblighi, artt. 17-48) del decreto legislativo n. 231 del 2007. Sono previsti quattro Capi, rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III), obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e per gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo III (Misure ulteriori) del decreto legislativo n. 231 del 2007, dettando dispo-

sizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, introducendo negli articoli dal 52 al 54 nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco; dalle analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le *video lotteries* (VLT).

L'articolo 5 dello schema sostituisce integralmente il Titolo V (artt. 55-68) del decreto legislativo n. 231 del 2007, modificando sia gli illeciti penali che quelli amministrativi.

L'articolo 6 apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 309, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

L'articolo 7, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008 (recante Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005), sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.

L'articolo 8 dello schema reca una serie di modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, necessarie ad adeguarne portata e contenuto alle modifiche correlate all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849.

L'articolo 9 dello schema prevede le disposizioni finali e transitorie. In particolare, viene stabilito che i rinvii da parte di atti o provvedimenti normativi a riferimenti a norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo schema di decreto continuano a trovare applicazione in quanto compatibili.

L'articolo 10 dello schema contiene infine le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Osserva in conclusione che, nel recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, sarebbe stato opportuno mantenere in un unico provvedimento le diverse discipline afferenti ai differenti ambiti affrontati dalla direttiva. Rileva invece che la disciplina relativa all'attività di compravendita di oro è stata fatto oggetto di un distinto decreto legislativo, pure all'esame della Commissione, come in precedenza ricordato. Sarebbe a suo avviso opportuno valutare la possibilità di inserire tali disposizioni nel corpo del decreto legislativo n. 231 del 2007, oggetto di una complessiva riscrittura.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Franco Gallo su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica *(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

AUDIZIONI

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Franco Gallo su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Franco GALLO, *Professore emerito di diritto tributario presso l'università LUISS Guido Carli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Nerina DIRINDIN (MDP) e il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Franco GALLO, *Professore emerito di diritto tributario presso l'università LUISS Guido Carli*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ringrazia il professor Gallo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 144

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli *(Svolgimento e conclusione)* 144

Comunicazioni del presidente 145

ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione) 146

AVVERTENZA 145

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione.
Atto n. 399.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e del senatore Federico FORNARO (Art. 1 – MDP), Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S), i deputati Maurizio LUPI (AP-NCD-CpE), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI (SC-ALA-CLP-MAIE), e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 539/2676 al n. 577/2762, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 539/2676 al n. 577/2762)

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

per l'anno 2016 l'importo del canone Rai delle famiglie è stato fissato in euro cento e che la relativa riscossione è stata inserita nella bolletta elettrica;

grazie a queste due riforme decise dal governo Renzi, l'evasione del canone delle famiglie è scesa, secondo le stime della Rai, dal 27 per cento al 6 per cento circa, e per l'Agenzia delle entrate ad ancora meno del 6 per cento;

per gli anni 2014-2015 gli incassi della Rai dalla sola riscossione del canone ammontavano a circa 1,7 miliardi di euro;

il recupero dell'evasione, secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa, dovrebbe consentire alla Rai di recuperare per l'anno 2016 un extragettito di circa duecento milioni di euro, così da ricavare, dalla sola riscossione dei canoni ordinario e speciale, circa 1,9 miliardi di euro;

secondo alcuni organi di stampa anche per l'anno 2016 il bilancio della Rai si sarebbe chiuso in rosso, con perdite ancora superiori a quelle degli anni precedenti;

si chiede di sapere:

come vengano impiegate dalla Rai le risorse derivanti dal cosiddetto extragettito da canone nel 2016, rispetto alla cifra già fissata di 1,7 miliardi di euro di introiti previsti;

se esista un piano di risparmi per gli anni 2016 e 2017, a quanto ammonti e da quali voci sia composto. (539/2676)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che gli esercizi 2014 e 2015 – nei quali il gettito da canoni ordinari si è attestato nell'ordine di circa 1,5 miliardi di euro – non hanno presentato un equilibrio dei conti: il 2014, infatti, ha beneficiato di una plusvalenza straordinaria di quasi 300 milioni di euro collegata alla quotazione di una quota di minoranza di Rai Way, mentre il 2015 ha chiuso in perdita.

Per quanto riguarda l'esercizio 2016 il bilancio – ancora in fase di « chiusura » anche alla luce della tempistica nella raccolta dei dati relativi al canone in bolletta – mette in evidenza per il conto economico un risultato di segno positivo; sotto il profilo quantitativo è da mettere in evidenza come l'esercizio – analogamente a tutti gli anni pari – risenta dell'impatto rilevante sui costi connesso alla presenza di eventi sportivi straordinari (nel caso in questione Campionati Europei di calcio e Olimpiadi estive).

Per quanto riguarda il 2017 – e anni successivi – è attualmente in corso con l'Azionista Ministero dell'Economia un dialogo finalizzato a definire puntualmente gli elementi di riferimento necessari alla determinazione delle variabili economico-finanziarie; in ogni caso, ferma restando la necessità di poter disporre di uno scenario di riferimento puntualmente definito nei valori, sono già stati definiti piani di interventi sui costi e sugli investimenti.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, sul fronte dell'intratteni-

mento tre grandi società private gestiscono gli *show* che contano di più: Endemol, Magnolia e Ballandi;

solo Endemol vende ben sei trasmissioni alla tv di Stato, mentre Magnolia e Ballandi ne fabbricano almeno tre per ciascuno;

per assicurarsi questi dodici programmi chiave, la Rai trasferisce 42 milioni 322 mila euro ai tre fornitori sopra citati, ovvero quasi il 30 per cento delle risorse che RaiUno può investire fuori dal perimetro dell'azienda, pari a 145 milioni 525 mila euro nell'intero anno;

ad avviso dell'interrogante, in assenza di regole e procedure chiare, si è giunti alla concentrazione delle produzioni esterne in capo a pochi soggetti, mentre ancora non è chiaro come la Rai selezioni i fornitori piccoli e medi;

negli altri Paesi europei il meccanismo delle produzioni esterne è ben regolato; ad esempio, la Gran Bretagna si è dotata di un « Codice d'esercizio » che impone di lanciare un concorso di idee in cui chiunque può candidarsi e la Bbc rende noto il *budget* disponibile, tratteggia le linee del programma precisandone il giorno e l'ora della messa in onda. Inoltre, ogni anno la Bbc invia un rapporto al Garante della comunicazioni, l'OfCom, che valuta se il codice sia stato applicato correttamente;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire con urgenza quanto riportato in premessa e quali iniziative di propria competenza intendano assumere al fine di regolare in maniera chiara il meccanismo delle produzioni esterne garantendo una maggiore trasparenza ed evitando la concentrazione delle stesse in capo a pochi soggetti. (540/2677)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Le scelte adottate dalle Strutture editoriali sono il frutto di valutazioni che – partendo dalla linea editoriale complessiva – considerano sia i fabbisogni specifici di prodotti destinati a determinate collocazioni nell'ambito del mix di programmazione che le risorse economico-produttive a disposizione.

Ci sono continui confronti con i produttori di qualsiasi dimensione e natura – analogamente a quanto avviene con singoli artisti e autori – nell'ambito dei quali vengono discussi e valutati numerosi prodotti alcuni dei quali entrano a far parte della programmazione sulla base delle valutazioni editoriali e di compatibilità con le risorse economiche e produttive.

Le trattative economiche e contrattuali, anche sotto il profilo della forma del rapporto con l'eventuale produttore esterno, sono a cura delle Direzioni aziendali dedicate.

NESCI. – *Alla Presidente della Rai* – Premesso che:

lo scorso 15 gennaio, alla trasmissione di Rai 1 « L'Arena », condotta da Massimo Giletti, è stato ospite il commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, Massimo Scura;

alla trasmissione era stato invitato, come da notizie apparse sulla stampa calabrese, il segretario regionale della Cgil della Calabria per la Funzione pubblica, Alfredo Iorno, che aveva rifiutato l'invito a partecipare alla diretta, preferendo essere comunque intervistato;

l'intervista registrata con Iorno non è stata mandata in onda nell'ambito della puntata televisiva di cui sopra, durante la quale è stata rilevata l'assenza del rappresentante della Cgil, che aveva preferito la più congeniale intervista;

lo stesso Iorno avrebbe contestato, come riferito alla stampa, il Dca n. 128/2015 della struttura commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, che recepisce un accordo di razionalizzazione dell'utilizzo del personale, nelle intenzioni volto a una migliore allocazione delle risorse umane del

Servizio Sanitario Regionale, che, però, anche a parere dell'interrogante, si è rivelato uno strumento per ritardare le assunzioni necessarie a garantire il diritto alla salute in Calabria, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea sui turni e i riposi obbligatori del personale sanitario, recepita con la legge n. 161/2014 ed entrata in vigore il 25 novembre 2015;

a parere dell'interrogante il conduttore della citata trasmissione, Massimo Giletti, non mandando in onda l'intervista, ha offerto una versione parziale dei fatti e delle posizioni, così non rendendo un effettivo servizio pubblico cui la Rai è invece obbligata contrattualmente;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative di competenza intenda assumere, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, affinché nella trasmissione in oggetto sia garantito il pluralismo dell'informazione;

se non ritenga opportuno, per completezza di informazione, che la trasmissione « L'Arena » trasmetta l'intervista registrata con Iorno o una sua sintesi che ne riporti fedelmente il pensiero. (541/2681)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

L'intervista al segretario regionale Cgil per la funzione pubblica della Calabria, Alfredo Iorno, realizzata da Daniele Cortese e prevista in scaletta, non è andata in onda nella puntata del 15 gennaio per mancanza di tempo. Come talvolta accade, il protrarsi degli interventi in studio ha costretto la redazione del programma a sacrificare alcuni servizi filmati; nel caso della puntata in questione, più in particolare, l'intervento della Sen. Barbara Lezzi sui tagli alla sanità delle regioni ha incentrato la discussione non sul caso particolare della Calabria ma sulla più generale questione dei rapporti Stato-Regioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene comunque che l'equilibrio nella trattazione dell'argomento non abbia risentito della mancata trasmissione dell'intervista (registrata). In studio, infatti, oltre al Commissario governativo Massimo Scura era presente il Segretario della Cisl Funzione Pubblica Calabria Antonio Bevacqua, il quale ha potuto illustrare il punto di vista sulla questione da parte della propria rappresentanza sindacale.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

Rai Cinema S.p.a. è una società autonoma del gruppo Rai – nata nel 2000 – specializzata nell'attività di produzione, acquisizione e gestione dei diritti del prodotto audiovisivo sui diversi canali della filiera cinematografica;

detta Società si occupa – quindi – dell'acquisizione sui mercati nazionali e internazionali di prodotti per i palinsesti Rai e dell'intervento nel settore cinematografico con la produzione e distribuzione del prodotto attraverso la « 01Distribution »;

nel dicembre 2016 è stata costituita la *joint venture* « *Vision Distribution* », che si occuperà di distribuzione cinematografica ed è frutto dell'accordo tra il Gruppo Sky Italia e cinque tra le principali società di produzione indipendenti italiane: « Cattleya », « Indiana », « Lucisano Media Group », « Palomar », « Wildside »;

attualmente, il settore della distribuzione cinematografica in Italia risulta gestito da tre grandi poli: 'Rai Cinema-01Distribution', 'Medusa' e 'Vision Distribution';

da notizie in possesso dell'interrogante, sarebbe stata ipotizzata la nomina ad amministratore delegato di Rai Cinema di Silvio Maselli, attuale assessore alla cultura, al turismo e all'attuazione del programma del Comune di Bari;

si chiede di sapere:

quali siano i progetti della Rai, per il prossimo futuro, in merito a Rai Cinema;

se corrisponda al vero che la designazione di Silvio Maselli sia dovuta a ragioni di lottizzazione politica grazie alle sponsorizzazioni del sindaco di Bari – Antonio Decaro – attuale presidente dell'Anci, e dell'*ex* Presidente del Consiglio – dott. Matteo Renzi –;

se non ritenga che la suesposta nomina sia tesa deliberatamente, come taluni esperti ritengono, a indebolire Rai Cinema e a rafforzare la concorrenza.
(542/2682)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Per quanto attiene al futuro di Rai Cinema, non sono stati definiti progetti che ne indeboliscano il posizionamento sul mercato cinematografico italiano; al contrario Rai intende puntare sulle prospettive di sviluppo della società attraverso una sempre maggiore focalizzazione del core business costituito dall'intervento diretto in ambito produttivo.

L'ipotesi ventilata da alcuni giornali di una già decisa sostituzione di Paolo Del Brocco con Silvio Maselli è del tutto priva di fondamento.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, nel 2014, Rai Fiction ha acquistato i diritti del libro edito da Mondadori « La strada dritta » scritto da Francesco Pinto, Direttore del centro di produzione Tv di Napoli e già direttore di Raitre tra il 1998 ed il 2000;

« La strada dritta » sarebbe dovuta diventare una *fiction* sulla quale furono investiti ben 105 mila euro per acquisirne immediatamente i diritti: 80 mila euro per Francesco Pinto e 25 mila euro per la Mondadori;

alla luce dell'incarico svolto da Francesco Pinto all'interno della Tv di Stato, per cui secondo dati ufficiali percepisce un trattamento economico lordo annuo di euro 210.242;

ad avviso dell'interrogante tale scelta operata dalla Rai appare del tutto discutibile, poiché si sarebbe dovuto rispettare il codice etico ed evitare di sfruttare una posizione aziendale per lanciare un proprio prodotto sul mercato;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai siano a conoscenza dei fatti rappresentati in premessa;

se non ritengano che quanto accaduto non risulti essere una palese lesione del codice etico in considerazione del rapporto di lavoro intercorrente tra Francesco Pinto e la Rai. (543/2684)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

« La Strada Dritta » è una fiction del 2014, coprodotta da Rai Fiction e Cattleya.

La fiction era ispirata all'omonimo romanzo di Francesco Pinto, pubblicato da Mondadori, sulla costruzione dell'Autostrada del Sole. La società Cattleya ha acquisito i diritti di adattamento del romanzo e ha proposto alla Rai di coprodurre la fiction.

Una volta verificata l'insussistenza di profili di criticità alla luce della normativa applicabile, la Rai ha ritenuto di procedere con l'operazione, di cui è stata fornita – per ulteriore informazione e trasparenza – idonea informativa al Consiglio di Amministrazione nel marzo 2014.

La miniserie « La Strada Dritta » è stata trasmessa in prima visione da Rai1 il 20 e 21 ottobre 2014, risultando in entrambe le puntate il programma più visto della serata.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, a giugno 2016 Marco Liorni

e Cristina Parodi sono stati confermati come conduttori per la stagione 2016/2017 del programma « La vita in Diretta » in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 14:05;

come previsto anche nelle precedenti edizioni, ogni venerdì la conduzione del programma ha un doppio studio con Cristina Parodi collegata da Milano e Marco Liorni da Roma;

Cristina Parodi, in diverse interviste, ha dichiarato che quella del venerdì sarebbe diventata « una giornata diversa, la giornata *glam* » quando, in realtà, da Milano la giornalista tratta argomenti di stringente attualità con ospiti che potrebbero essere intervistati anche negli studi di Roma;

ad avviso dell'interrogante la scelta di condurre la trasmissione dagli studi di Milano lascia dedurre che vi siano ragioni diverse rispetto a quelle professionali, considerato che, la conduttrice ha dichiarato più volte di voler lasciare il programma per tornare a vivere a Bergamo, vicino ai suoi familiari;

la scelta di mantenere due studi separati, per la conduzione della puntata del venerdì, comporta di fatto un raddoppio dei costi di produzione della trasmissione poiché è necessario impiegare, allo stesso tempo, risorse umane e strumentali in due studi separati sottraendole alla programmazione della tv di Stato;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire con urgenza quanto riportato in premessa;

quali iniziative di propria competenza intendano assumere al fine di evitare l'evidente spreco di risorse nella doppia conduzione nella giornata di venerdì del programma « La vita in diretta ».

(544/2685)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La puntata del venerdì del programma quotidiano « La vita in diretta » va in onda, come nelle due stagioni precedenti, dall'abituale studio di Roma in collegamento con lo studio di Milano.

La conferma di tale impostazione ha motivazioni editoriali connesse all'opportunità di ampliare la gamma dei temi proposti dal programma ad esempio per raccontare meglio il Nord Italia dal punto di vista sociale ed economico anche attraverso l'intervento, nella maggior parte a titolo gratuito, di giornalisti ed esperti che vivono a Milano.

La produzione avviene nel Centro di Produzione Rai di Milano utilizzando risorse umane e tecniche reperite nell'ambito di un complessivo e più ampio processo di ottimizzazione posto in atto dal Centro. In redazione, inoltre, viene utilizzata un'unità dello stesso Centro.

Da ultimo, si segnala che le risorse utilizzate per lo studio di Milano sono di entità notevolmente inferiore a quelle impiegate abitualmente nello studio di Roma.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in base a quanto stabilito dal Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, di riforma della *governance* Rai, sono stati pubblicati sul sito internet della tv di Stato i *curricula* e i compensi lordi annui pari o superiori ai 200 mila euro, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società;

come riportato dalla sezione trasparenza del sito ufficiale della Rai, nel 2016, il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto ha percepito una retribuzione di 650 mila euro, la Presidente, Monica Maggioni, di 270 mila euro, ed il numero dei dirigenti e giornalisti che hanno guadagnato più di 200 mila euro ammonta a 94, mentre coloro che hanno superato la soglia dei 240 mila euro sono circa 40;

l'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha stabilito che ai compensi degli amministratori, del personale dipendente, dei collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui;

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, il consiglio di amministrazione della Rai ha stabilito che la retribuzione dei dirigenti potrà andare oltre i 240.000 euro con un'indennità di funzione di 50.000 euro, riproponendo di fatto compensi molto elevati;

la stessa Presidente della Rai, Monica Maggioni, ha dichiarato che negare la possibilità di « avere un manager con uno stipendio sopra i 240.000 euro è molto pericoloso »;

nonostante la normativa attualmente in vigore, la sezione trasparenza del sito ufficiale della Rai non ha subito alcuna modifica, lasciando intendere che non vi è stato alcun adeguamento ai compensi sopra riportati e che numerosi dirigenti della tv pubblica continueranno a percepire un compenso ben superiore al tetto di 240 mila euro previsto per legge;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire con urgenza quanto riportato in premessa;

quali iniziative di propria competenza intendano assumere al fine di rendere operativo il tetto massimo per i compensi dei dirigenti pubblici fissato, a norma di legge, in 240 mila euro annui.

(545/2689)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Già in data 13 gennaio la Rai ha proceduto all'aggiornamento del sito trasparenza specificando espressamente che « Ai compensi pubblicati nella presente sezione, si applica – a partire dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198 – il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui, stabilito dalla predetta legge » Il relativo aggiornamento è stato poi reso operativo il successivo 31 gennaio, in coerenza con la scansione temporale indicata nel « piano trasparenza ».

CROSIO, CENTINAIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

Giancarlo Leone, giornalista che ha iniziato la sua attività presso la redazione romana de « Il Piccolo » di Trieste nel 1975, ha lasciato lo scorso dicembre il suo incarico in Rai dopo 33 anni, garantendo comunque la propria disponibilità a collaborare « da esterno » con l'azienda ancora nei primi mesi del 2017;

da indiscrezioni apprese, sembra che la scelta di dimettersi sia stata agevolata da uno « scivolo » al pensionamento di 2 milioni di euro;

se lo strumento dello « scivolo » viene utilizzato di solito dalle aziende per agevolare il pensionamento precoce di dipendenti che non hanno raggiunto i requisiti per poter andare in pensione, in questo caso sembra che la Rai lo abbia applicato ad un dipendente che aveva già raggiunto il 40° anno di contributi lavorativi e che, secondo la normativa dell'Inpgi, aveva comunque la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità;

in occasione del Festival di Sanremo, sembra che la Rai si stia avvalendo di Giancarlo Leone come consulente esterno, tanto che il giornalista parla per conto della Rai dando conferme e smentite sul proprio profilo twitter circa gli ospiti al Festival;

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le indiscrezioni secondo cui il giornalista Leone sia andato in pensione con un'agevolazione economica cospicua nonostante avesse maturato i requisiti di pensionabilità;

se l'Amministrazione conferma l'incarico di consulente affidato a Giancarlo Leone in occasione del Festival di Sanremo e, in caso positivo, se questo venga svolto sotto compenso. (546/2690)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Leone ha ritenuto di aderire ad un piano straordinario di incentivazione all'esodo volontario rivolto a tutto il personale giornalistico con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; obiettivo del piano è quello di favorire il rinnovamento generazionale della categoria.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, la Rai ha ritenuto di avvalersi della collaborazione di Leone alla luce dei positivi risultati ottenuti – non solo in termini di ascolti ma anche, più in generale, di qualità del « prodotto » – nel corso delle due precedenti edizioni condotte da Carlo Conti (che Leone ha gestito in prima persona in qualità di Direttore di Rai 1). I positivi risultati dell'edizione 2017 (con un ascolto medio oltre il 50 per cento, miglior dato dal 2005) confermano la bontà delle scelte effettuate.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

i compensi dei conduttori televisivi non sono resi noti in maniera ufficiale sebbene la Rai sia una società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia finanziata dai cittadini attraverso il canone;

come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, a febbraio 2016, Bruno Vespa, il conduttore del programma televisivo « Porta a Porta », avrebbe rinnovato il contratto in Rai per un importo superiore a circa 1 milione di euro;

negli anni 2010-2013, il conduttore avrebbe siglato un contratto triennale con un compenso base di 4 milioni e mezzo a cui si sarebbero aggiunte puntate extra e speciali che avrebbero portato la retribuzione a circa 6,3 milioni; mentre per il 2014, il conduttore avrebbe rinnovato il contratto per un compenso totale di circa 1,9 milioni di euro, similmente a quanto previsto per il 2015;

il contratto del bravissimo conduttore televisivo, oltre ad un compenso base, prevedrebbe altresì puntate « extra », fuori dalla programmazione ordinaria e mandate in onda, oltre la centesima puntata, che sarebbero pagate ognuna circa 12 mila euro e le puntate speciali, come le lunghe maratone organizzate per seguire gli eventi più importanti dell'attualità, che costerebbero circa 25 mila euro ciascuna;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto riportato in premessa;

se non ritengano opportuno fare chiarezza sui *cachet* effettivamente percepiti dai conduttori televisivi ai fini di trasparenza, moralizzazione ed equità. (547/2691)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il contratto base di Vespa per il triennio 2014-2017 ammonta a 1,3 milioni di euro l'anno, con eventuali extra (nella misura di 30 mila euro per una prima serata e di 11.700 euro per una seconda serata) sino ad un valore massimo insuperabile di 1,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la tematica della pubblicazione dei compensi degli artisti, la Rai si attiene alle specifiche disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (che, all'articolo 2, comma 10, richiede la « pubblicazione ...dei compensi lordi percepiti dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica »); in merito, peraltro, si ritiene opportuno mettere in evidenza come per un'azienda chiamata ad operare in un mercato concorrenziale la diffusione di informazioni di questo genere determini un danno dando un'immediata posizione di vantaggio agli altri operatori del mercato.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, il direttore artistico e conduttore del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana, Carlo Conti, percepirebbe un cachet di 650.000 euro;

il direttore artistico di Sanremo avrebbe concordato con la Rai un *cachet* ancora più corposo rispetto a quelli degli anni precedenti, visto che Conti guadagnerebbe 100 mila euro in più rispetto al 2016 e 50 mila euro in più rispetto a Fabio Fazio, che per le edizioni 2013 e 2014 avrebbe ottenuto una retribuzione di 600 mila euro;

il compenso del conduttore sembrerebbe essere ben lontano da quello ricevuto da Gianni Morandi nel 2012 pari a 800 mila euro o al milione di euro guadagnato nel 2009 da Paolo Bonolis;

sembrerebbe, inoltre, che la Rai abbia prorogato il contratto in esclusiva con il conduttore fiorentino fino a giugno 2019, senza però informare ufficialmente tutti i cittadini contribuenti circa l'entità economica del contratto stesso;

se da un lato, i vertici di Viale Mazzini si sono apprestati a concludere un contratto con cifre da capogiro, dall'altro lato, continuerebbe a gravare sulla tv di Stato l'oneroso debito accumulato nonostante il canone in bolletta;

ad avviso dell'interrogante, il *cachet* del celebre conduttore televisivo resta un simbolo spropositato di una sfarzosità fuori da ogni logica mentre il Paese tenta di risollevarsi, con non poca fatica, dagli ultimi eventi tragici che lo hanno colpito;

oltre alle spropositate cifre di Conti, i costi relativi alla gestione e al funzionamento di uno dei più grandi eventi televisivi dell'anno non sono stati ancora resi noti in via ufficiale;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto riportato in premessa;

se non ritengano opportuno rendere noto in via ufficiale i costi ed i ricavi relativi alla gestione del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana, nel rispetto del principio di trasparenza.

(548/2692)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

I valori economici collegati al Festival di Sanremo – che rappresenta il principale evento della televisione italiana – sono correlati ai relativi risultati.

Il Festival 2017, con un ascolto medio oltre il 50 per cento miglior dato dal 2005, presenta – come comunicato anche alla stampa – un risultato finale positivo nell'ordine di 7 milioni di euro; il dato relativo al triennio 2015-2017 si attesta nell'ordine di circa 17 milioni di euro.

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nella trasmissione *Di martedì* in onda ieri sera martedì 31 gennaio sull'emittente LA 7 condotta da Giovanni Floris era presente in qualità di ospite il noto *anchorman* del TG1 Francesco Giorgino;

Francesco Giorgino ha preso parte alla suddetta trasmissione affrontando un vero e proprio dibattito politico;

oltretutto, nel medesimo istante andava in onda su RAI 3 il programma *Agorà,* del medesimo tenore e in diretta concorrenza con *Di martedì*;

si rileva inoltre come la RAI abbia reso pubblico il fatto che *Agorà* la scorsa settimana aveva nettamente superato la trasmissione di LA 7 nell'ambito degli ascolti;

infine, risulta allo scrivente che per la partecipazione in programmi di altra emittente occorra il permesso del proprio dirigente;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente concesso a Francesco Giorgino il permesso di partecipare ad un programma prodotto e trasmesso dal canale LA 7;

in caso affermativo, quale dirigente RAI abbia concesso tale permesso;

se l'Azienda ritenga corretto nell'ottica di Servizio Pubblico radiotelevisivo quanto accaduto e riportato nel presente atto. (549/2693)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

L'autorizzazione a Giorgino è stata data – in coerenza con la policy aziendale – dal Direttore editoriale per l'offerta informativa.

Le richieste di autorizzazione – peraltro molto limitate nei numeri – vengono puntualmente valutate caso per caso e concesse qualora si ritenga che non impattino negativamente sulla qualità dell'informazione Rai (come declinata, tra l'altro, nel Contratto di servizio).

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la scenografia del 67° Festival della canzone italiana (di seguito « Sanremo 2017 ») è stata disegnata dall'architetto Riccardo Bocchini;

l'allestimento del Teatro Ariston di Sanremo, *location* storica del Festival, è stata affidata a Bocchini per la terza volta consecutiva;

l'architetto risulta essere un professionista esterno all'azienda concessionaria del servizio pubblico;

ciò nonostante, a Bocchini sono stati in passato affidati gli allestimenti per altrettanti importanti programmi della rete ammiraglia come « L'eredità », « Affari tuoi », « I migliori anni », « Tale e quale show », « Sogno e son desto » ed altri;

secondo quando riportato dal quotidiano la Verità in un articolo a firma Carlo Piano del 1° febbraio u.s., l'architetto Bocchini risulterebbe essere indagato dalla Procura di Roma nell'ambito di una inchiesta che investe 52 funzionari, dirigenti e direttori di fotografia che hanno lavorato in Rai;

l'accusa nei confronti di Bocchini sarebbe quella di aver intascato tangenti in cambio di lavori nei programmi Rai;

si chiede di sapere:

quale procedura sia stata seguita nell'assegnazione dell'incarico di allestimento scenografico del Teatro Ariston;

perché si sia preferito, per l'ennesima volta, affidare un incarico a un professionista preso dall'esterno;

che tipo di contratto sia stato stipulato e a quanto ammonti l'appalto di Bocchini;

se la scelta di Bocchini, in considerazione dell'inchiesta della Procura di Roma su un giro di tangenti per lavori in *show* di punta della Rai, compreso il Festival di Sanremo, sia considerata opportuna e se sia compatibile con il Piano anticorruzione e trasparenza della Rai;

le ragioni del mancato inserimento dell'articolo di Carlo Piano nella rassegna stampa redatta dall'Ufficio stampa Rai. (550/2694)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai ha ritenuto di affidare nuovamente l'allestimento scenografico del Festival di Sanremo all'architetto Riccardo Bocchini alla luce dei positivi risultati ottenuti – non solo in termini di ascolti ma anche, più in generale, sulla qualità del « prodotto » – nel corso delle due precedenti edizioni condotte da Carlo Conti. Per quanto concerne, più in particolare, l'edizione 2017, il lavoro progettuale ha portato alla trasformazione del teatro Ariston in una suggestiva Music-Hall dove la scenografia si unisce alla grafica e alla tecnologia.

Alla luce delle recenti notizie di stampa riguardanti presunti assegnazioni irregolari

di appalti in Rai che avrebbero coinvolto l'architetto Bocchini la Rai ha richiesto allo stesso Bocchini di fornire chiarimenti in merito (dai quali è emerso come Bocchini non abbia ricevuto alcun avviso di garanzia e non sia stato mai ufficialmente informato di essere coinvolto in indagini).

L'articolo de « La verità » figurava nella più ampia rassegna stampa on line, mentre non era stato inserito nella più sintetica versione cartacea.

BRUNETTA. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, lo scorso 30 gennaio, si sarebbe tenuto un incontro tra il Direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, e il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per discutere « del rafforzamento della presenza della Rai a Milano »;

un incontro che sarebbe stato concordato dopo che il Sindaco di Milano avrebbe dichiarato che « dopo tante discussioni, è arrivato il momento che la Rai faccia qualcosa di più per portare parte dell'informazione a Milano »;

da un *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* del Sindaco di Milano si apprende che riguardo il rafforzamento della presenza della Rai a Milano « c'è una forte volontà di costruire in tempi veloci un progetto concreto, a beneficio della Rai e di Milano »;

nonostante le dichiarazioni sopra riportate, dai vertici della Rai, non sono state fornite informazioni aggiuntive circa le eventuali tempistiche e modalità con cui dovrebbe avvenire il trasferimento di alcuni settori di produzione da Roma a Milano;

durante l'audizione svoltasi lo scorso 25 gennaio presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Direttore Generale della Rai in maniera molto confusa si è limitato ad affermare che « la sede di Milano è la meno definita dal punto di vista del luogo in cui produciamo » e che l'intenzione è di « trovare una soluzione all'altezza del rapporto tra la Rai e una città importante come Milano »;

ad avviso dell'interrogante, il trasferimento di una parte della produzione della Rai a Milano mostra non solo evidenti problemi logistici, considerato che la sede di Corso Sempione è di dimensioni ridotte e che la produzione di Via Mecenate ha un contratto d'affitto con un privato che scade nel 2019, ma soprattutto di costi, considerato che, sulla tv di Stato continua a gravare l'oneroso debito accumulato negli anni nonostante il canone in bolletta;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto riportato in premessa;

se non ritengano opportuno presentare un progetto chiaro e preciso, anche in riferimento ai costi, in merito al rafforzamento della presenza della Rai a Milano. (551/2695)

RISPOSTA. — I*n merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In linea prospettica — come evidenziato anche nel piano industriale 2016 2018 — la Rai intende procedere al rafforzamento della propria presenza a Milano, operando in particolare attraverso l'introduzione di una specializzazione del centro produttivo per valorizzarne le competenze e aumentarne l'efficacia.

Nel corso dei prossimi mesi saranno definiti specifici progetti operativi.

ANZALDI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

secondo quanto riportato in alcuni articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, l'architetto Bocchini, scenografo e architetto del Festival di Sanremo, sarebbe

indagato per corruzione dalla Procura di Roma, nell'ambito di un'inchiesta sui fratelli Biancifiori;

gli episodi di corruzione, per i quali sarebbe indagato, si riferirebbero a fatti in qualche modo riconducibili alle decine di incarichi di cui egli sarebbe stato assegnatario, in qualità di esterno, per molti dei più importanti programmi trasmessi dalla Rai negli ultimi anni;

nella medesima inchiesta, sempre secondo gli stessi articoli di stampa, risulterebbero complessivamente indagate cinquantadue persone, tra cui numerosi funzionari, dirigenti e direttori della fotografia Rai, che sarebbero stati sospesi o allontanati dall'azienda pubblica;

sono ormai trascorsi alcuni mesi dalle dimissioni dall'azienda del responsabile anticorruzione, dottor Gianfranco Cariola, che non è stato ancora sostituito e le cui funzioni sono esercitate *ad interim* da un altro alto dirigente, che svolge, però, in azienda altri importanti incarichi;

nella proposta di aggiornamento del Piano Anticorruzione, la Rai avrebbe inserito ben cinquantacinque posizioni organizzative esenti dalle procedure normali di selezione interna;

si chiede di sapere:

a quanto ammontino gli appalti affidati esternamente alla Rai per luci, scenografie, e materiali di scena;

per quali ragioni la Rai non gestisca internamente queste attività e le affidi, invece, all'esterno, con conseguente aumento dei rischi di corruzione;

per quali ragioni non sia stato ancora nominato il nuovo responsabile dell'Anticorruzione;

se corrispondano al vero le notizie secondo cui in questa posizione potrebbe essere nominato un *manager* esterno e che tutte le posizioni apicali, secondo il nuovo piano Anticorruzione, saranno di fatto esenti dal *job posting*. (552/2696)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai adotta logiche di esternalizzazione per quelle attività che – non presentando dinamiche di continuità nel corso dell'anno – consentono il conseguimento di economie di scala attraverso il ricorso a fornitori esterni specializzati.

A seguito delle dimissioni del Direttore dell'Internal Auditing Gianfranco Cariola l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato affidato in via transitoria – a Nicola Claudio (Direttore della Segreteria del Consiglio di Amministrazione); si segnala peraltro che in data 6 febbraio la Rai ha affidato a Delia Gandini (proveniente dal Gruppo Rizzoli Corriere della Sera, in cui ricopriva dal 2013 la carica di Chief Audit Executive) l'incarico di Direttore dell'Internal Auditing.

Con riferimento al tema dei criteri di reclutamento e selezione, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 identifica a priori i casi di esclusione rispetto allo « standard »:

a) *casi in deroga, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati dal livello organizzativo competente, quali i titolari di posizioni connotate da rapporti di fiducia professionale al massimo livello di responsabilità in ambito editoriale e gestionale, come quelle a diretto riporto del Presidente, del Direttore Generale e dei Chief Officer;*

b) *lavoratori inseriti in bacini di reperimento professionale in applicazione di accordi sottoscritti dalla Società e dalle 00.SS.;*

c) *piani di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di collocamento mirato* ex lege *n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso le assunzioni possono essere regolamentate da specifiche convenzioni. Le candidature pervengono alla Società spontaneamente, mediante registrazione nella Banca Dati Aziendale, nonché per il tramite degli uffici competenti di cui alla citata legge n. 68/99 in caso di richiesta da parte della Società di preselezione ai*

sensi dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge;

d) *casi eccezionali e/o di urgenza oggettiva, connessi all'espletamento della missione di Servizio Pubblico, di continuità del palinsesto e/o dell'informazione, determinati da cause non programmabili, adeguatamente motivati e successivamente autorizzati dal livello organizzativo competente.*

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il Comitato di Redazione della TGR Sardegna (organismo sindacale di base) ha segnalato, nel documento del 1° febbraio 2017 inviato alla Direzione della TGR e all'Usigrai, l'intenzione del Caporedattore di mettere in onda all'interno degli spazi di informazione una serie di servizi realizzati presso la sede della società Tiscali, fondata dall'europarlamentare, *ex* segretario regionale del PD ed *ex* presidente della Regione Sardegna, Renato Soru;

tali servizi sono stati effettivamente concordati durante un colloquio ufficiale tra il Caporedattore della TGR Sardegna Anna Piras, un redattore all'uopo da lei incaricato e la rappresentante della società Tiscali, Alice Soru, colloquio svoltosi nei locali della società Tiscali;

gli stessi servizi, precedentemente concordati, sono stati successivamente girati dal personale Rai presso la sede di Tiscali, a Cagliari, e successivamente montati e predisposti alla messa in onda presso la Sede Rai di Cagliari dal personale dell'Azienda di servizio pubblico, e che tali servizi sono tuttora custoditi nell'archivio digitale della Redazione;

accertato che:

il contenuto di tali servizi era incentrato sul programma di corsi di addestramento e di avviamento all'imprenditoria destinati ai giovani, denominato « Open Campus » che Tiscali svolge a pagamento e che pubblicizza anche sugli organi di informazione locali;

la messa in onda della prima puntata della serie è stata bloccata dal Capo Redattore Piras in seguito alle rimostranze della Redazione espresse in assemblea sindacale e significate nel suddetto comunicato del Comitato di redazione;

evidenziato che:

già più volte i vertici aziendali della Rai hanno dovuto constatare e contrastare episodi in cui si era evidenziata la presenza di brand e pubblicità occulte all'interno di programmi d'informazione o di altro genere del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se tali fatti costituiscono la violazione delle norme legali ed etiche che impongono al servizio pubblico radiotelevisivo di non svolgere alcuna forma di pubblicità alle aziende private se non nelle forme e nei modi previsti nell'ambito commerciale aziendale. (553/2697)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si riportano le considerazioni del caporedattore della TGR Sardegna.*

L'azienda Tiscali non è in alcun modo coinvolta nei servizi che abbiamo realizzato: si tratta di uno spazio di co-working che si trova nell'edificio di Sa Illetta dove i giovani che non possono permettersi di affittare locali vengono ospitati, usufruiscono di una serie di servizi (tavoli, consulenze su vari settori) e hanno la possibilità di mettersi in rete scambiando esperienze. Sono esperimenti già attuali da tempo in altre città italiane e che ora prendono piede anche in Sardegna. Non ci risulta – ma non ci è stato specificato – che ci siano corsi a pagamento, da quello che ci hanno spiegato i coworker affittano spazi comuni non potendosi permettere affitti in proprio. La nostra preoccupazione, da subito, è stata proprio quella di evitare qualsiasi riferimento al luogo fisico Tiscali, proprio per non indurre a credere che ci fosse un legame con l'azienda (attualmente in mani russe, e con la quale l'open campus non ha rapporti giuridici o aziendali). Si tratta, in sostanza, di uno spazio fisico dal quale abbiamo tratto delle storie di giovani che

riescono a realizzare start up mettendo a frutto collaborazioni e usufruendo dei servizi in comune. Lo abbiamo già fatto in altri spazi di co-working, senza ovviamente citare il locatario che ha la sola funzione di percepire degli affitti e mettere a disposizione degli spazi. La veridicità di quanto scrivo è facilmente riscontrabile dal Dalet dove ci sono – già montati ma appunto ancora non andati in onda – due servizi realizzati da Paolo Mastino. Il motivo della mancata messa in onda dipende dal fatto che avremmo voluto avere un piccolo magazzino di almeno 4-5 esperienze diverse in vari settori e in luoghi diversificati (ad esempio altri spazi di coworking, università, eccetera). La mia/nostra attenzione sulla questione dei marchi è sempre stata alta, come da indicazione aziendale e da deontologia e buon senso professionale e questa è anche la risposta alla presunta sponsorizzazione, che non solo non è riscontrabile oggettivamente ma sarebbe contraria a quelle regole aziendali, etiche e deontologiche che non è nelle intenzioni o nell'indole professionale di alcuno di noi violare.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016) ha previsto all'articolo 1, commi da 152 a 161, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, nelle previsioni iniziali della Rai l'incasso finale avrebbe dovuto attestarsi intorno agli 1,861 miliardi di euro, quindi 1 miliardo e 700 milioni circa incassato in media negli anni scorsi più un extra gettito, che ammonta alla metà del totale delle maggiori entrate, che nelle previsioni più caute sarebbero dovute essere superiori ai 300 milioni di euro;

lo studio annuale pubblicato da R&S Mediobanca, in merito al settore radio televisivo, mostra come la previsione del canone nella bolletta elettrica a partire dal 2016 non ha portato gli effetti tanto attesi dai vertici della tv di Stato;

il *report* sopra citato indica che il canone Rai in bolletta avrebbe raccolto circa 2 miliardi di euro di cui 1,7 miliardi andrebbero nello casse di Viale Mazzini e 300 miliardi allo Stato come tasse, cifra sostanzialmente pari agli 1,637 miliardi del 2016, prima di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2016;

ad avviso dell'interrogante, il dato ancora più preoccupante è che sulla base di quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, che prevede un ulteriore taglio dell'imposta, e dalle cifre appena riportate, nel 2017, la Rai rischierebbe di ritrovarsi con un gettito molto basso e mai raggiunto sino ad oggi;

a fronte dei 453 milioni di perdite nette, registrate dal 2011 al 2015, e in considerazione del *flop* del canone in bolletta, i vertici della Rai non sono stati ancora in grado di trovare una strategia che sia in grado di fornire una formula di redditività vincente per i conti della tv di Stato;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto riportato dallo studio annuale pubblicato da R&S Mediobanca circa gli introiti derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione in bolletta. (554/2699)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

L'esercizio 2016 costituisce – come testualmente riportato nello studio Mediobanca R&S – « il primo esercizio di applicazione della nuova modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, con una riduzione del tasso di evasione a circa il 6 per cento (utenza privata). Partendo dai 2 miliardi complessivi riscossi nel 2016, deducendo il 5 per cento trattenuto dallo stato (la Legge n. 190 del 2014 impone una

riduzione del 5 per cento delle somme da riversare alla Rai per canoni), il 33 per cento dell'extra-gettito, la tassa di concessione governativa e l'IVA, il canone annuale effettivamente di competenza Rai nel 2016 si dovrebbe attestare nell'ordine di circa 1,7 miliardi per quanto riguarda il canone ordinario. Per il 2017, quando il canone ordinario scenderà a 90,00 euro e la percentuale di extra-gettito da riversare alla Rai calerà al 50 per cento, si stima che il canone di competenza Rai si ridurrà a 1,6 miliardi. »

I meccanismi sopra riportati comportano – in estrema sintesi – una dinamica di progressiva riduzione della quota di competenza della Rai sul canone ordinario: nel 2017, ad esempio, questa si attesta attorno all'84 per cento (contro il 93 per cento registrato sino al 2013).

Nel quadro sopra sintetizzato per quanto riguarda specificamente l'esercizio 2017, la Rai sta sviluppando un budget con piani di interventi sui costi e sugli investimenti con l'obiettivo di addivenire ad una situazione di equilibrio del conto economico.

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, dopo essere stato ospite una settimana fa circa nella trasmissione condotta da Fabio Fazio su Raitre a promuovere il suo libro, lo scorso 4 febbraio Giovanni Floris è tornato sulla medesima emittente invitato dal giornalista Massimo Gramellini;

risulterebbe altresì che l'agente di Giovanni Floris sarebbe il produttore Beppe Caschetto, il quale peraltro ricoprirebbe il medesimo ruolo anche per Fabio Fazio ed anche per la direttrice di Raitre Daria Bignardi, almeno finché quest'ultima ha lavorato in qualità di conduttrice TV;

Giovanni Floris è il conduttore della trasmissione « Di martedì » della emittente LA7, oltre che essere un volto simbolo della emittente stessa;

si chiede di sapere:

se la dirigenza della Rai abbia effettivamente autorizzato la direttrice Daria Bignardi a permettere a Fabio Fazio ed a Massimo Gramellini di promuovere la pubblicazione a firma Giovanni Floris e ad invitarlo a questo fine negli spazi televisivi da loro condotti;

in caso affermativo, quale sia la ragione che detta la volontà di far comparire nei canali della Rai personaggi appartenenti a reti concorrenti (La7) e di non voler al contrario valorizzare i programmi e i volti di rete;

se l'Azienda ritenga corretto nell'ottica di Servizio Pubblico radiotelevisivo quanto accaduto e riportato nel presente atto. (555/2700)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

È scelta editoriale del programma « Che tempo che fa » annoverare tra i propri ospiti personaggi di rilievo della scena culturale e dello spettacolo, di quella sociale e della politica, soprattutto nella chiave dell'attualità e della risonanza sociale.

In questo quadro si inserisce l'invito a Giovanni Floris, che ha recentemente pubblicato il libro « Quella notte sono io », sul dramma del bullismo (tema cui la Rai ha dedicato la settimana 21-27 novembre 2016 attraverso programmi, campagne di comunicazione, ecc.).

L'autorizzazione a Floris è stata data – in coerenza con la policy aziendale per gli ex dipendenti – dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), all'articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevedendo espressamente che la disposizione di applica non solo alle pubbliche ammi-

nistrazioni, ma anche alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, tra le quali è certamente ricompresa la Rai;

la norma sopra citata impone alle pubbliche amministrazioni e alle società, non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pubblicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e l'importo dei compensi;

la legge n. 69 del 18 giugno 2009, denominata poi « Operazione Trasparenza », all'articolo 21, comma 1, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a rendere noti sui siti istituzionali i compensi dei propri dirigenti;

il 9 giugno 2010 venne approvato in Commissione di Vigilanza Rai, anche con i voti dell'opposizione, un emendamento dell'allora Popolo della libertà al Contratto di servizio 2010-2012, con cui si chiedeva l'applicazione della legge sulla trasparenza per tutti i programmi del servizio pubblico, compresi i telegiornali;

in seguito all'iniziativa sopra citata, il contratto di servizio della Rai 2010-2012 (approvato il 6 aprile 2011), all'articolo 27 comma 7, ha previsto la pubblicazione dei compensi dei dipendenti e dei collaboratori sul sito internet dell'azienda;

il 7 maggio 2014 la Commissione di vigilanza Rai ha approvato il parere previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione;

in sede di esame del parere sopra citato, la Commissione bicamerale ha approvato la seguente condizione: « La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico »;

in occasione della discussione parlamentare della legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante la riforma della Rai, il governo ha accolto l'ordine del giorno a firma Russo-Brunetta sul tema della trasparenza, per valutare ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme di trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione dei *curricula* e dei compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica;

la Rai, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della citata legge di riforma della *governance* ha adottato il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede la pubblicazione sul sito dell'azienda dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000;

dal Piano trasparenza resta tutt'oggi esclusa la pubblicazione degli emolumenti corrisposti ai soggetti titolari di contratti di natura artistica, contravvenendo in maniera integrale ai principi di *total disclosure*;

solo attraverso indiscrezioni di stampa è possibile apprendere alcuni degli emolumenti milionari delle *star* della tv: il contratto in assoluto più ricco è quello di Antonella Clerici che lo scorso 18 ottobre avrebbe rinnovato l'esclusiva con la Rai, per il biennio settembre 2016 – agosto 2018, a fronte di un compenso pari a 3 milioni di euro lordi; Flavio Insinna incasserebbe 1 milione e 420 mila euro in un

anno e Michele Santoro, per il suo ritorno in Rai, percepirebbe una retribuzione di 2 milioni e 700 mila euro per tre programmi;

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza i vertici della Rai intendano assumere al fine di rendere ufficialmente noti i compensi percepiti dai conduttori, giornalisti e dalle cosiddette star della tv in modo da applicare in maniera integrale il principio di trasparenza, così come previsto dalle disposizioni di legge richiamate in premessa. (556/2701)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Sulla tematica della pubblicazione dei compensi relativi ai contratti di natura artistica la Rai si attiene alle specifiche disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (che, all'articolo 2, comma 10, richiede la « pubblicazione ...dei compensi lordi percepiti dai soggetti diversi dai titolari di contratti di natura artistica »); in merito, peraltro, si ritiene opportuno mettere in evidenza come per un'azienda chiamata ad operare in un mercato concorrenziale la diffusione di informazioni di questo genere determini un danno dando un'immediata posizione di vantaggio agli altri operatori del mercato.

MARGIOTTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

parrebbe che a causa delle difficoltà riscontrate nell'utilizzo del nuovo sistema informativo aziendale SAP, entrato in funzione in Rai dal 1° gennaio 2017, le fatture di circa 11 mila collaboratori Rai a partita Iva, emesse da dicembre 2016 e per le successive mensilità, non siano ancora state saldate;

si chiede di conoscere:

se la notizia predetta in premessa corrisponda al vero;

come giustifichi l'azienda un tale ritardo dei pagamenti che, se confermato, sarebbe sintomo di inefficienza strutturale;

quando la gestione dei pagamenti verrà regolarizzata;

perché non siano stati avvisati per tempo gli 11 mila collaboratori interessati,

se davvero, come riportano indiscrezioni, solo pochi noti fortunati abbiano continuato a ricevere regolare compenso. (557/2702)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Le criticità connesse alla gestione dei pagamenti dei collaboratori a partita IVA sono in fase di superamento: circa 700 fatture già registrate saranno liquidate nella settimana in corso mentre altre 1400 lo saranno la prossima settimana. Per tutte le restanti, verrà versato un acconto con data 1 marzo e la regolarizzazione definitiva avverrà entro la fine dello stesso mese.

È diventata inoltre operativa una nuova procedura che consente ai collaboratori di richiedere l'emissione di titoli di viaggio e spese di pernottamento prepagati a carico di Rai.

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

poche settimane fa Giancarlo Leone, figlio dell'*ex* presidente della Repubblica Giovanni nonché storico dirigente di viale Mazzini, facente parte della Rai da quasi 35 anni si è dimesso;

in seguito a dette dimissioni l'azienda ha deciso di *riassumerlo* in qualità di consulente in occasione del Festival di Sanremo che si svolge in questi giorni;

il direttore di Rai1 Andrea Fabiano proprio da Sanremo ha recentemente affermato che: « Il rapporto con Giancarlo (Leone) è di consulenza: fornisce a Rai1, a Rai, alla direzione artistica il suo bagaglio di sensibilità e di competenze. Fa parte dell'accordo che è stato preso con la Rai »;

si chiede di sapere:

a quanto ammontano gli oneri economici per l'azienda relativi alla attuale consulenza di Giancarlo Leone;

l'ammontare della buonuscita di Giancarlo Leone dalla Rai;

come sia possibile che fra i tanti attuali dipendenti Rai non vi siano competenze da sviluppare e da mettere al servizio del Festival di Sanremo.

(558/2703)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Leone ha ritenuto di aderire ad un piano straordinario di incentivazione all'esodo volontario rivolto a tutto il personale giornalistico a tempo indeterminato; obiettivo del piano è quello di favorire il rinnovamento generazionale della categoria.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, la Rai ha ritenuto di avvalersi della collaborazione di Leone alla luce dei positivi risultati ottenuti – non solo in termini di ascolti ma anche, più in generale, di qualità del « prodotto » – nel corso delle due precedenti edizioni condotte da Carlo Conti (che Leone ha gestito in prima persona in qualità di Direttore di Rai 1). I positivi risultati dell'edizione 2017 (con un ascolto medio oltre il 50 per cento, miglior dato dal 2005) confermano la bontà delle scelte effettuate.

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, tra gli altri, « l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale »;

la Rai, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve garantire « l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia »;

alle lettere *b)* e *k)* dell'articolo 2, comma 3, del contratto di servizio 2010-2012 è stabilito che la concessionaria è tenuta ad improntare la propria offerta, garantendo tra l'altro, il pluralismo nella salvaguardia delle identità « locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali »;

si chiede di sapere:

quante e quali trasmissioni e in quali orari siano dedicate alle minoranze di lingua tedesca, ladina, francese e slovena;

quante ore siano annualmente dedicate a questo tipo di programmazione;

in quali forme la Rai garantisca il pluralismo, pur nella salvaguardia delle identità locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;

qualora vi siano inottemperanze da parte della Rai alle suddette previsioni normative, quali iniziative l'azienda intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge.

(559/2704)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai opera in ottemperanza al quadro normativo di riferimento. Più in particolare:

la Legge 14 aprile 1975, n. 103, all'articolo 19, comma 1 lettera c, stabilisce che la Rai, è tenuta « ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia »;

il Contratto di servizio 2010-2012, all'articolo 17, comma 2, prevede che « La

Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. »

In tale ambito si riportano di seguito gli elementi di riferimento delle convenzioni di cui sopra.

Minoranza Ladina e Tedesca: prevede trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano e ladina nella Provincia autonoma di Trento; i programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'articolo 8, punto 4) dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. In termini quantitativi:

n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Minoranza Francese e Minoranza Slovena: prevede trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta; le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate. In termini quantitativi:

n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena;

n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;

n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana;

n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua friulana;

n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;

n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

Il Contratto di servizio, inoltre, all'articolo 17, comma 1, stabilisce che « possono essere stipulate specifiche convenzioni » – ulteriori rispetto a quelle sopra indicate – tra la Rai e le Regioni/Province autonome; rientra in tale ambito, ad esempio, la convenzione con la Regione Sardegna che impegna la Rai a realizzare complessivamente quasi 150 ore (di cui 145 radiofoniche e 3 televisive) di programmazione in lingua italiana e sarda dedicata alla promozione e valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali ed artistiche del territorio sardo e della produzione editoriale isolana.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

alla incomprensibile e totale segretezza che la Rai riserva in merito ai compensi percepiti dalle *star* della tv, si aggiunge quella relativa agli emolumenti che conduttori e giornalisti guadagnano attraverso società di produzione, con cui la tv di Stato sigla specifici contratti;

da alcune indiscrezioni di stampa è possibile apprendere che Endemol, nel caso di Fabio Fazio, riceverebbe dalla Rai un compenso per l'intera produzione di « Che tempo che fa » e che sarebbe la stessa società a gestire direttamente con il conduttore le trattative sul compenso; mentre i 2 milioni e 700 mila euro, percepiti da Michele Santoro per il suo ritorno in Rai, pare siano interamente versati alla società di produzione « Zerostudio's s.p.a. »;

per quanto riguarda i contratti siglati con società di produzione sembrerebbe

che negli ultimi sei mesi del 2016, il Direttore generale, Antonio Campo Dall'Orto, avrebbe impegnato la Rai verso l'acquisto di ben 16 *format*. La fetta più grande la deterrebbe Endemol che per due stagioni del programma « Affari tuoi » incasserebbe 5,3 milioni e altri 2,96 per la quinta edizione di « Detto Fatto », mentre l'altra fetta consistente sembrerebbe essere posseduta da Magnolia con un incasso di 5,6 milioni per l'« Eredità » e 4,8 milioni per la licenza del programma « Pechino Express »;

lo Statuto Rai, come recentemente modificato in virtù della riforma sulla *governance* della Rai, attribuisce al Direttore generale la possibilità di approvare atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società aventi carattere non strategico e che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo pari o inferiore ad euro dieci milioni (articolo 29, comma 3, lettera *f)*;

ad avviso dell'interrogante, la normativa appena citata ha rafforzato notevolmente i poteri del Direttore generale su un settore consistente per la Rai stessa, considerato che, la voce dei costi esterni per l'esercizio 2015 ha pesato 1.363,4 milioni di euro;

lo scorso 24 gennaio lo scrivente ha presentato un'interrogazione, evidenziando come in assenza di regole e procedure puntuali non è chiaro come la tv di Stato selezioni i fornitori piccoli e medi, ricevendo dalla Rai una risposta imprecisa e assolutamente non soddisfacente;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano rendere ufficialmente noti i contratti aziendali sottoscritti dal Direttore generale nonché i compensi che conduttori, giornalisti e cosiddette *star* della tv percepiscono attraverso produzioni esterne nel rispetto dei principi di trasparenza, moralizzazione ed equità. (560/2708)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Sul tema trasparenza la Rai si attiene alle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 220 che, all'articolo 2, comma 10, con riferimento al « Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale », stabilisce che lo stesso debba prevedere « le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione ».

Il Piano, più in particolare, prevede che sul sito internet della Rai siano pubblicati:

1) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

*2) i curricula e i compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;*

3) i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) *del presente comma;*

4) i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia indivi-

duata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

*5) i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-*ter*;*

6) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

gli uffici di Rai Pubblicità (che gestisce in esclusiva tutti gli spazi pubblicitari Rai) di Roma e di Torino sono stati perquisiti in questi giorni dalla Guardia di Finanza per una presunta evasione Iva riconducibile a fatture dal 2006 ad oggi;

gli accertamenti sarebbero partiti da una segnalazione dell'Agenzia delle entrate che, al termine dell'istruttoria, ha deciso di inviare ai pubblici ministeri una nota per accertare se dietro i tanti nomi stranieri comunitari elencati fra i committenti e destinatari dell'*ex* Sipra non si celino clienti italiani: per i primi, infatti, non è previsto il versamento dell'Iva ma per i secondi sì;

secondo l'accusa »nella catena commerciale che collega ai clienti finali le concessionarie di spazi pubblicitari venivano interposte società estere che proporzionavano, in forza del regime di acquisti intracomunitari, una sistematica evasione tributaria. Al centro degli investimenti pubblicitari sotto inchiesta ci sarebbe principalmente una società spagnola (per i contratti fino al 2012) ma anche società di intermediazione francesi e inglesi;

il decreto di perquisizione della Procura di Torino coinvolge 13 indagati (fra cui l'*ex* direttore generale Rai, Lorenza Lei, l'amministratore delegato e il capo del *financial officer*, l'*ex* presidente di Sipra, ed altri dirigenti di spicco dell'azienda) per un ammanco di oltre 100.000.000 di euro dalle casse dello Stato;

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le informazioni riportate dagli organi di stampa in merito all'ammanco di oltre 100.000.000 di euro dalle casse statali;

in caso affermativo, quali misure intendano assumere relativamente alle incongruenze, riscontrate dalla Guardia di finanza dal 2006 ad oggi, legate ai contratti stipulati dalla Rai Pubblicità e più in generale, ai controlli che vengono effettuati sulla concessionaria che gestisce in esclusiva tutti gli spazi pubblicitari Rai. (561/2711)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In data 7 febbraio 2017 la Guardia di Finanza ha provveduto alla notifica di un decreto di perquisizione fondato sul fatto che, ad avviso del Pubblico Ministero che lo ha emesso, si sarebbe in presenza di un'asserita condotta criminosa perpetrata da Rai Pubblicità S.p.A. « nei periodi di imposta dal 2006 al 2011 attraverso l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della Tome Advertising SL » e che tale condotta « sarebbe continuata nei periodi d'imposta successivi, dal 2012 al 2016, attraverso l'utilizzo delle società Hi Acquisitions Limited, New Millennium Market SL e della Best Option Media SL ».

In merito a quanto sopra, si evidenzia in primo luogo che le vicende relative al periodo dal 2006 al 2011 riguardano fatti noti sin dal 2013 alla Guardia di Finanza, alla Agenzia delle Entrate e alla Procura della Repubblica di Milano che non ha ritenuto di procedere nei confronti di Rai Pubblicità S.p.A., ma esclusivamente nei confronti di soggetti legati a Tome Advertising SL per frode fiscale in materia di IVA commessa da detti soggetti unitamente ad altri reati come ben noto alla stampa dell'epoca che ha ricostruito in modo oggettivo la vicenda (in merito, si cita a titolo di esempio il Corriere della Sera del 17 ottobre 2015).

Con riferimento al rilievo contenuto secondo cui « gli accertamenti sarebbero

partiti da una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate che, al termine dell'istruttoria, ha deciso di inviare al PM una nota per accertare se dietro i tanti nomi stranieri comunitari elencati fra i committenti e destinatari dell'ex Sipra non si celino clienti italiani: per i primi, infatti, non è previsto il versamento dell'Iva ma per i secondi sì », si evidenzia che:

analoga segnalazione era già stata sottoposta, alla fine del 2013, all'attenzione della Procura della Repubblica di Milano che non vi aveva dato seguito;

a Rai Pubblicità S.p.A. si rivolgono committenti (intesi sia come centri media, sia come clienti fruitori della pubblicità) italiani ed esteri, nei confronti dei quali, in quanto parti nei contratti pubblicitari, viene correttamente emessa la fattura secondo la normativa vigente per le diverse ipotesi.

Con riferimento all'asserito « ammanco di oltre 100 milioni di euro dalle casse dello Stato », si precisa che tale cifra, in realtà, corrisponde non all'ammontare dell'imposta che non sarebbe stata versata allo Stato, bensì ai ricavi complessivi di Rai Pubblicità S.p.A. nel periodo preso a riferimento rispetto ai quali ricavi gli altri soggetti imputati nel procedimento milanese di cui si è detto sopra risultano non aver versato l'IVA.

Con riferimento, infine, alle vicende concernenti il periodo 2012-2016 si intende precisare che, dalle verifiche effettuate, è emerso che le stesse riguardano un unico centro media estero ancora attivo (altri due hanno ormai da tempo cessato l'attività) che ha in portafoglio clienti esteri nei cui confronti è stata pertanto correttamente emessa fattura in regime di non applicazione IVA nel territorio dello Stato italiano.

Tenuto conto di quanto sopra, Rai Pubblicità – anche in forza di una articolata serie di motivi, individuati all'esito di una approfondita analisi della documentazione disponibile e con il supporto di qualificata consulenza – ha recentemente presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino affinché, dichiarata l'illegittimità degli impugnati atti di accertamenti ad oggi emessi dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai periodi di imposta dal 2007 al 2011, li annulli integralmente riconoscendo l'estraneità della Società alla frode fiscale ipotizzata.

Rai è confidente che la correttezza del proprio operato verrà confermata in sede tributaria e attende quindi con fiducia la conclusione del contenzioso.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, la Rai, in quanto Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

gli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2014, resi noti in un rapporto del Ministero dell'economia e delle finanze, mostrano come rispetto all'anno precedente il numero dei dipendenti Rai, a diverso titolo, sia aumentato da 21.723 a 22.822 unità;

da un'attenta lettura dei dati si evince facilmente che le assunzioni hanno riguardato in particolar modo i livelli più alti della struttura della tv di Stato, mentre, dove c'è stato un risparmio è stato proprio sui livelli più bassi, in particolar modo sui lavoratori a tempo determinato e sui collaboratori;

la riduzione più significativa del personale, negli anni 2013-2014, ha riguardato i contratti a tempo determinato, passati da 1.360 a 1.061 unità, mentre le categorie che hanno conosciuto un aumento sono state principalmente quelle dei giornalisti non dirigenti con contratto

a tempo indeterminato (1.278 da 1.313), dei dirigenti giornalisti (305 da 303), e dei dirigenti (264 da 262);

in merito alle retribuzioni, nel 2014, si è registrato un aumento dei dirigenti che hanno percepito una retribuzione tra 240.000 e 310.000 euro, mentre tre super dirigenti percepivano una retribuzione superiore a 310 mila euro;

a guadagnare sempre meno sono stati soprattutto i collaboratori, tanto che, seppur dal 2013 al 2014, i contratti per questa categoria siano aumentati di 988 unità c'è stato un risparmio di ben 9.260,131 euro;

a fronte delle cifre appena riportate, tra i collaboratori con contratto di lavoro autonomo e a progetto, gli unici a crescere sono stati quelli con stipendi bassissimi, inferiori a 10.000 euro;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare con urgenza quanto riportato in premessa;

se non ritengano opportuno fornire chiarimenti in merito alla politica aziendale adottata in riferimento agli evidenti tagli degli stipendi dei lavoratori e collaboratori. (562/2712)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come tra il 2013 e il 2014 il numero dei dipendenti Rai cali di 68 unità/anno, passando dalle 11.703 unità del 2013 alle 11.635 del 2014.

In termini complessivi, con riferimento all'ambito dei collaboratori, a fronte di una riduzione dei compensi totali (che nel biennio considerato scendono, in linea con le politiche di spending review, di oltre 9 milioni di euro) si registra un incremento del loro numero (dai 10.019 del 2013 agli 11.007 del 2014); tale dinamica, a differenza di quella relativa al costo, però, non può essere considerata indicativa di una tendenza in atto essendo quello dei collaboratori un mondo molto eterogeneo composto da una molteplicità di figure professionali che include claquer, figuranti e comparse (che ovviamente sono anche quelli delle fasce retributive più basse, le uniche ad essere aumentate come numerosità).

Per quanto riguarda invece il calo del numero dei T.D. e il parallelo aumento dei T.I., questo è da imputare essenzialmente alle massive stabilizzazioni del personale a tempo determinato effettuate nel 2014: 290 impiegati-operai e 78 giornalisti. Le stabilizzazioni del personale a termine unitamente all'ingresso di oltre 100 apprendisti, necessari per integrare almeno in parte le oltre 300 risorse incentivate nel 2013, hanno determinato nel biennio la crescita del personale a T.I. non giornalistico dalle 8.501 unità del 2013 alle 8.872 unità del 2014 e la crescita del numero dei giornalisti non dirigenti da 1.278 a 1.313 unità.

Sulla crescita del numero dei dirigenti e dirigenti giornalisti – passati rispettivamente da 262 a 264 i primi e da 303 a 305 i secondi – hanno pesato le mobilità verticali e le mobilità intersocietarie per i primi (a livello di gruppo il numero dei dirigenti resta fermo a 323 nel 2013 e 2014) mentre sui dirigenti giornalisti pesano le assunzioni per contenzioso (un reintegro da contenzioso) e la mobilità verticale (23 passaggi a dirigente giornalista) che hanno compensato le 22 cessazioni dell'anno.

Sul fronte delle retribuzioni dei dirigenti e dirigenti giornalisti si evidenzia che:

il numero complessivo delle risorse che percepiscono una retribuzione maggiore o uguale a 240 mila euro diminuisce: i dirigenti passano dai 24 del 2013 ai 23 del 2014, i dirigenti giornalisti da 20 a 19;

la retribuzione media dei dirigenti e dirigenti giornalisti appartenenti alle classi retributive più alte è diminuita in modo più consistente della media della categoria, per effetto della prima applicazione dei tetti retributivi a partire da maggio 2014.

Per quanto riguarda infine le retribuzioni delle altre categorie di risorse (T.D., quadri-impiegati-operai – di seguito q.i.o. – e giornalisti non dirigenti) si segnala che nelle tabelle pubblicate si riportano i dati di costo inclusivi di T.F.R. ed altri oneri per

il personale non dirigenti; con riferimento ai soli compensi retributivi per tutte le diverse categorie si può rilevare che la retribuzione media:

di dirigenti e dirigenti giornalisti si riduce;

del personale a T.D rimane stabile;

del personale giornalistico non dirigente cala, per effetto da un lato della consistente stabilizzazione dei T.D. e, dall'altro, degli interventi gestionali interni;

del personale dipendente a T.I. q.i.o. e orchestrali a parità di condizioni registra una leggera crescita (il 2013 risente dell'erogazione di somme straordinarie a copertura della vacanza contrattuale 2010-2012).

AIROLA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

nell'edizione del Tg2 del 14 febbraio 2017 delle ore 13 veniva mandato in onda più di un servizio sul Comune di Roma;

detti servizi raccontavano in modo assolutamente incompleto la vicenda degli sms di Luigi Di Maio a Virginia Raggi, dal momento che venivano estrapolate solo alcune frasi e omesso invece l'intero contenuto degli stessi attraverso un'operazione di « taglia e cuci » che non può non lasciare interdetti se posta in essere dal servizio pubblico;

tutto ciò appare incoerente con il vigente quadro normativo che impone alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e quindi anche alla direttrice del Tg2 Ida Colucci, di assicurare un'informazione equilibrata, corretta e imparziale e che dovrebbe escludere in radice la possibilità che possano essere trasmessi servizi come quello dello scorso 14 febbraio 2017, che danno una lettura estremamente artificiale ed artefatta degli avvenimenti;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano che sia un preciso compito della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicurare un'informazione equilibrata, corretta e imparziale, come prescritto dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 177 del 2005 e nel contratto di servizio 2010-2012 e, quindi, quali iniziative urgenti intendano assumere, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, al fine di porre rimedio alla gravissima situazione descritta in premessa. (563/2713)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si riportano le considerazioni della Direzione del TG2.*

Nell'edizione delle ore 13 del Tg2 del 14 febbraio è stato messo in onda un servizio che riportava la messaggistica intercorsa tra il vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, e la sindaca di Roma Virginia Raggi il 10 agosto 2016. Tra le frasi riportate – e pubblicate con grande evidenza da quotidiani e siti internet – c'era quella, pronunciata da Di Maio: « Marra è un servitore dello Stato ». Ad avviso del Movimento 5 Stelle, nel servizio era assente la frase (sempre di Di Maio): « penso che Marra nel gabinetto del sindaco non possa stare ».

Nel servizio era però presente la replica in voce del deputato 5 stelle Danilo Toninelli (che ha dichiarato a Montecitorio intorno alle 12.35 e arrivato a Saxa Rubra alle 12.44, a ridosso del giornale) che diceva testualmente: « La verità è che abbiamo sempre voluto cacciare da Roma personaggi scomodi come Marra ». Il servizio riportava

anche la voce dello stesso Di Maio che diceva testualmente: « in quel caso il Movimento chiedeva a Virginia Raggi, e questo lo testimonia il mio incontro, di rimuovere questo signore dal suo gabinetto già dall'estate 2016, quell'incontro serviva proprio a ribadire che quel signore non aveva la nostra fiducia, quella mia di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo »

Inoltre, nonostante fosse uscita sulle agenzie di stampa soltanto alle ore 12.51 (di fatto 7 minuti prima della messa in onda) il Tg2 ha inserito, nel titolo e in una notizia in uscita dal servizio, le dichiarazioni del blog di Grillo in difesa di Di Maio e contro la stampa. Nelle edizioni successive, alle 18.15 e alle 20.30, è stato inserito nei servizi anche la dichiarazione di Di Maio sulla inopportunità di mantenere Marra nel gabinetto della Sindaca.

Questa successione dei fatti prova che non c'era nessuna volontà di realizzare un servizio scorretto o comunque dal contenuto parziale; al contrario, è stato realizzato un pezzo documentato e con notizie e inserti in voce – anche inseriti all'ultimo momento – che davano conto delle reali intenzioni dei vertici del Movimento nei confronti di Marra.

Ad integrazione di quanto sopra specificato, si riporta di seguito il testo integrale del servizio delle ore 13:

« Raffaele Marra è un servitore dello Stato, non si senta umiliato ». Così Luigi Di Maio in un messaggio telefonico che avrebbe, secondo indiscrezioni di stampa, indirizzato alla sindaca di Roma Raggi. È il 10 agosto 2016, i due esponenti del M5S parlano del ruolo e del futuro dell'ex capo del personale, inviso ai vertici del Movimento in Campidoglio. Una versione dei fatti che sarebbe confermata da due chat telefoniche custodite nella memoria dello smartphone dello stesso Marra, sequestrato al momento del suo arresto, e che in parte sconfessa le dichiarazioni rese domenica scorsa dal vicepresidente della Camera in tv, sollecitato a fornire un chiarimento sull'incontro, avvenuto nel suo ufficio, l'estate scorsa, con il dirigente comunale:

sonoro Di Maio: in quel caso il Movimento chiedeva a Virginia Raggi, e questo lo testimonia il mio incontro, di rimuovere questo signore dal suo gabinetto già dall'estate 2016, quell'incontro serviva proprio a ribadire che quel signore non aveva la nostra fiducia, quella mia, di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo.

Immediata la replica dei 5 stelle: è una notizia bufala, commenta Toninelli. sonoro Toninelli « La verità è che abbiamo sempre voluto cacciare da Roma personaggi scomodi come Marra ».

Una nuova tegola per il Campidoglio, in attesa dell'interrogatorio di Marra con i giudici, che va ad aggiungersi al caso dell'assessore all'urbanistica Berdini, le cui dimissioni sono al momento congelate. Dall'assemblea di ieri, tra la sindaca Raggi e i consiglieri di maggioranza, nessuna decisione sul suo futuro. Il tempo lo scandisce il vicesindaco Luca Bergamo, uscendo dalla riunione: « ancora qualche giorno e avrete novità ».

AIROLA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

è stato annunciato il prossimo *show* televisivo condotto da Antonella Clerici che andrà in onda per cinque puntate il venerdì sera su Rai 1 a partire dal 17 febbraio 2017 dal titolo « *Standing Ovation* »;

risulta altresì che la signora Clerici abbia ritenuto opportuno reclutare due curatori di immagine irlandesi (di Eugene O'Connor e John McCullagh) da affiancare al direttore della fotografia RAI;

i due suddetti direttori della fotografia hanno già realizzato il programma di Bollani dal titolo l'importante è avere un piano;

si chiede di sapere:

se la Rai sia effettivamente conoscenza di quanto esposto in premessa;

per quale ragione l'Azienda abbia intenzione in questa circostanza di assu-

mere personale esterno da affiancare alle proprie risorse già esistenti ed estremamente qualificate;

se l'Azienda non ritenga estremamente lesivo della professionalità e del rispetto dei lavoratori interni Rai l'affiancamento di due professionisti esterni. (564/2714)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In vista della partenza del nuovo show di prima serata di Rai 1 « Standing Ovation » si è ipotizzato un supporto consulenziale – che poi non si è concretizzato – sulla fotografia con il coinvolgimento di due professionisti di comprovata esperienza e competenza (avendo gli stessi firmato la fotografia dello show di seconda serata « L'importante è avere un piano » con Stefano Bollani trasmesso su Rai 1 lo scorso autunno).

Le motivazioni di questa ipotesi di lavoro risiedevano essenzialmente nella rilevanza della fotografia nel nuovo show, che rappresenta un investimento importante per la rete per il futuro viste le potenzialità di nuove edizioni, e nella considerazione dell'utilità di un apporto di competenze qualificate, a sostegno del direttore della fotografia impegnato per la prima volta in uno show di prima serata, su un'attività essenziale per il buon esito del programma e su cui negli ultimi tempi l'azienda ha visto un depauperamento delle proprie competenze.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

lo scorso 17 febbraio 2016 è stato nominato il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli quale direttore di Rai Sport;

dal *curriculum* di Romagnoli si evince che, nella sua pur lunghissima ed eterogenea esperienza come giornalista e scrittore, non avrebbe maturato alcuna esperienza in materia sportiva;

Romagnoli figura tra i dirigenti esterni la cui assunzione è stata contestata all'Autorità anticorruzione;

considerato che:

l'assemblea di redazione di Rai Sport ha bloccato il piano editoriale di Romagnoli e annunciato una serie di scioperi;

da quanto si legge in un articolo pubblicato su « Il Fatto quotidiano » del 14 febbraio u.s., Romagnoli avrebbe ingaggiato l'opinionista Mario Sconcerti con un contratto di 200 mila euro l'anno;

risulterebbe, inoltre, che per l'acquisto di un *magazine* preconfezionato dalle tv private del Chelsea e del Bayern Monaco, siano stati spesi 300 mila euro e che gli ascolti di tale programma si attestino allo 0,2 per cento,

si chiede di sapere:

se i vertici aziendali non ritengano di dare seguito ai rilievi dell'Anac che ha contestato la nomina di Romagnoli;

se risponda al vero che per un opinionista esterno siano stati spesi da Romagnoli 200 mila euro e per programmi flop 300 mila euro;

quali iniziative intendano adottare alla luce degli scioperi annunciati dall'assemblea di redazione e degli ascolti in costante calo di tutto il canale. (565/2716)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo, la nomina di Gabriele Romagnoli quale direttore di Rai Sport è stata effettuata per la storia professionale e le capacità giornalistiche dello stesso; sotto il profilo contrattuale, si ritiene opportuno mettere in evidenza come Romagnoli sia l'unico direttore di testata assunto a tempo determinato (con un contratto della durata di tre anni), con una retribuzione inferiore al tetto.

La scelta di Mario Sconcerti quale opinionista delle trasmissioni di Rai Sport è avvenuta tenendo conto da un lato del valore aggiunto apportato e, dall'altro, della possibilità di addivenire ad una riduzione nel numero degli opinionisti esterni della testata (precedentemente pari a cinque).

Per quanto concerne le differite delle partite di Chelsea e Bayern Monaco Rai Sport offre ai propri utenti un'importante programmazione con le immagini delle partite dei due prestigiosi club e con le interviste ai rispettivi allenatori. Inoltre le gare in questione fanno registrare i migliori ascolti del canale nella settimana.

Da ultimo si precisa che il Cdr di Rai Sport su indicazione dell'assemblea di redazione ha presentato un pacchetto di tre giorni di sciopero sin qui non utilizzato.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 all'articolo 1, lettera f), oltre a stabilire che la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2017 prevede altresì che « nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017 »;

ai sensi della norma appena citata è dunque chiaro che una famiglia residente in una città rasa al suolo dal terremoto è esentata dal pagamento del canone Rai, solo se in grado di dimostrare di non possedere alcun apparecchio televisivo; al contrario, se a seguito del sisma vi fosse un televisore funzionante, la famiglia terremotata sarebbe tenuta a pagare ancora la tassa, sebbene sia sprovvista di una casa dove poter guardare i canali Rai;

come riscontrato dal *Sole24Ore*, il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 non chiarisce affatto in che modo una famiglia terremotata possa dimostrare di non essere più in possesso di un apparecchio televisivo a seguito del sisma;

ad avviso dell'interrogante, oltre alla poca chiarezza della normativa citata, il rischio è anche quello di incappare in evidenti problematiche con il fisco poiché tutti coloro che sono residenti nelle zone colpite dal sisma e sono in possesso di una casa, ma non più abitabile, correrebbero il rischio di essere sanzionati, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per evasione del canone Rai;

alla luce di quanto attualmente previsto, non è stata programmata alcuna campagna informativa, sulle reti della tv di Stato, al fine di rendere noti i casi e le modalità di esenzione del canone Rai per tutte quelle famiglie residenti nelle città colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano fornire una corretta informazione sui casi e le modalità di esenzione del canone Rai nel caso in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non sia più in possesso di alcun apparecchio televisivo.

(566/2730)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 » ha novellato l'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedendo:

un'ulteriore proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari al 30 novembre 2017;

l'esenzione dal pagamento del canone tv per uso privato per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017 per le famiglie anagrafiche che a causa dell'evento sismico non detengono più alcun apparecchio televisivo.

Si evidenzia inoltre che, subito dopo l'emanazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, Rai aveva già provveduto a riportare nel medesimo sito la norma sull'esenzione dall'obbligo di pagamento del

canone per il secondo semestre 2016 e per l'intero 2017.

Con analoga tempestività, Rai aveva peraltro già in precedenza pubblicato sul medesimo sito tutte le informazioni inerenti la sospensione dei versamenti tributari di cui ai provvedimenti normativi che si sono succeduti a partire dal 1 settembre 2016, nonché gli elenchi dei Comuni interessati.

Sarà cura della Rai procedere – in relazione a successivi interventi normativi – a informare gli utenti anche attraverso la sezione « infosisma » presente sulla home page del sito aziendale che fornisce le principali informazioni per aiutare i cittadini delle aree terremotate nel far fronte alle situazioni di emergenza e nell'avviare la fase della ricostruzione.

ANZALDI. – *Alla Presidente e al direttore generale della RAI* – Premesso che:

a seguito di un esposto dell'Usigrai e di alcune segnalazioni, tra cui una da parte dell'interrogante, lo scorso 15 settembre 2016 il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, trasmetteva alla Rai la delibera n. 961 recante una serie di pesanti rilievi sulle assunzioni esterne decise dall'attuale dirigenza del servizio pubblico radiotelevisivo;

successivamente, nel corso delle audizioni tenutesi sul tema presso la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, sia la presidente Maggioni (28 settembre), sia il direttore generale Campo Dall'Orto (6 ottobre), dichiaravano che era in corso un'interlocuzione con l'Autorità per arrivare a dare una risposta sui rilievi formulati;

il 14 novembre, due mesi dopo la delibera dell'ANAC, l'Usigrai dichiarava che i rilievi dell'Autorità erano ancora ignorati dalla Rai, che non aveva trasmesso alcuna comunicazione, né tanto meno assunto i provvedimenti conseguenti a quanto segnalato nella suddetta delibera;

il 25 gennaio, ben quattro mesi dopo l'intervento dell'Autorità, il consiglio d'amministrazione della Rai approvava un aggiornamento al Piano anticorruzione che però ancora prevede assunzioni in deroga alle procedure interne per ben cinquantacinque posizioni organizzative;

secondo quando riportato in un'intervista al « Fatto quotidiano », pubblicata il 15 febbraio 2017, il presidente dell'Autorità Cantone ha dichiarato che la Rai non avrebbe ancora dato una risposta ai rilievi formulati dalla stessa Autorità su assunzioni, mancato *job posting* e conflitto di interessi per la nomina del capo della *security* aziendale;

nonostante i rilievi e le perplessità espresse dall'ANAC, la Rai non avrebbe fino ad oggi rivisto alcuna procedura di nomina eseguita e tutti i dirigenti le cui nomine sono state giudicate discutibili sono rimasti al loro posto;

la Rai, come certificato dal sito ufficiale dell'azienda, non avrebbe assunto nessun provvedimento neanche in merito alla posizione del capo della sezione *Security* e *Safety*, la cui assunzione sarebbe stata decisa con una procedura viziata da conflitto di interessi, ravvisata dall'Anac nella sua delibera del 15 settembre 2016;

la Rai su queste assunzioni non ha ad oggi inteso intraprendere alcuna iniziativa, ancorché la suddetta delibera sia stata trasmessa anche alla Corte dei conti per i possibili profili di rispettiva competenza;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto dichiarato alla stampa dal presidente dell'ANAC lo scorso 15 febbraio;

in caso affermativo, per quali ragioni la Rai non abbia fino ad oggi dato una risposta all'ANAC;

quali iniziative l'azienda intenda assumere al fine di risolvere le situazioni più gravi su cui l'Autorità aveva formulato i propri rilievi;

quale sia la situazione del rapporto di lavoro per il quale l'ANAC aveva sottolineato l'evidente conflitto di interessi. (567/2732)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai – a seguito della delibera ANAC n. 961 del 14 settembre 2016 – si è doverosamente ed immediatamente attivata, agendo in modo sistematico per dare puntuale seguito a tutte le prescrizioni contenute nella delibera appena richiamata. Del resto, la delibera stessa è stata oggetto del dibattito del Consiglio di Amministrazione sin dalla seduta del 19 settembre (e di ciò si è dato riscontro all'Autorità), coinvolgendo l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza, e avviando la richiesta di specifici approfondimenti legali laddove potessero essere utili ai fini di una più compiuta applicazione delle indicazioni dell'ANAC.

In via generale, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la delibera dell'ANAC, nell'affrontare una molteplicità di temi, si sia mossa su un duplice piano affrontando da un lato tematiche rispetto alle quali si rendeva necessario un intervento puntuale ed immediato dell'Azienda (dando specifiche prescrizioni) tutte immediatamente recepite da Rai e, dall'altro, segnalando una serie di temi rispetto ai quali non si richiedevano interventi puntuali ma si sollecitava la più generale conformazione delle condotte aziendali per il futuro.

Più in particolare:

1. per quanto riguarda le modalità di assunzione del personale e la disciplina dell'utilizzo dello strumento del job posting – in osservanza della tempistica prevista dalla normativa e dalla stessa delibera ANAC – è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2017 l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019: i protocolli relativi all'area del personale sono stati coerentemente modulati, anche nel percorso procedurale, con specifico riferimento alle raccomandazioni formulate nella citata delibera ANAC. In particolare, sono stati definiti puntualmente i casi di esclusione dai criteri generali di selezione e reclutamento ed in tale ambito sono state predefinite e significativamente limitate sul piano numerico le posizioni dirigenziali suscettibili di eventuale deroga all'ordinario iter di selezione (tali posizioni sono ora limitate ai diretti riporti del Presidente, del Direttore Generale e dei Chief Officers). Il Piano è stato pubblicato, nel rispetto della disciplina vigente, il 31 gennaio 2017 e di tale pubblicazione si è data comunicazione all'ANAC;

2. per quanto attiene alle posizioni dirigenziali oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità, si mette in evidenza che Rai ha operato nel puntale rispetto delle prescrizioni ANAC e, quindi:

per le due posizioni in cui l'Autorità aveva richiesto il coinvolgimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Rai ha attivato una specifica interlocuzione con il Ministero stesso, cui ha trasmesso di propria iniziativa tutta la documentazione per ricevere le indicazioni del caso. A tale prima richiesta ha fatto seguito una successiva comunicazione e l'Azienda è in attesa di un riscontro da parte del Ministero, all'esito del quale l'Azienda con la massima celerità assumerà le determinazioni conclusive del procedimento di riesame avviato;

per la posizione del « Chief Security Officer » (CSO), invece, la delibera ANAC – pur rilevando la sussistenza di un conflitto di interessi – non prescriveva alcuna specifica misura in proposito lasciando quindi all'Azienda la valutazione dell'interesse aziendale. Rai ha quindi avviato uno scrupoloso approfondimento, sono stati acquisiti (in due fasi successive), due autorevoli pareri legali specialistici allo scopo di agire nel miglior interesse dell'azienda. Gli esiti dei suddetti pareri sono stati comunicati al Consiglio di Amministrazione nel corso delle sedute del 28 settembre 2016 e del 9 novembre 2016 e fatti oggetto di ulteriore confronto nella seduta del 23 febbraio 2017. Alla luce dell'approfondimento istruttorio effettuato e della piena adeguatezza dei risultati operativi conseguiti sino ad oggi dal titolare dell'incarico di CSO, risulta che un'eventuale azione di autotutela che fosse andata ad incidere risolutivamente sul rapporto di lavoro in essere con l'interessato avrebbe arrecato un significativo rischio di

soccombenza nel conseguente contenzioso con inevitabile danno patrimoniale alla Società (ciò, come si è detto, in assenza di motivazioni direttamente connesse alla qualità della prestazione professionale oggetto dell'incarico). In assenza di puntuali prescrizioni dell'Autorità, si tratta di contemperare doverosamente i rilievi dell'Autorità con la necessaria tutela degli interessi aziendali non mancando di assumere, per il futuro, i più adeguati presidi per prevenire il rischio, anche solo potenziale, di conflitti di interessi nelle procedure aziendali.

NESCI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nello scorso autunno la scrivente interrogò i vertici della Rai in ordine alla nomina del caporedattore del tg Rai della Calabria, alla luce dell'avvenuta promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsabile del predetto ufficio, a vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento;

nel precedente atto si faceva riferimento all'« *endorsement* » del quotidiano « La Gazzetta del Sud » nei confronti del giornalista Riccardo Giacoia, che nel segno della continuità sarebbe uno dei principali candidati alla sostituzione di Samengo nel ruolo di caporedattore della Tgr Calabria;

in un altro articolo, apparso il 15 ottobre scorso sul portale della testata giornalistica « Il Corriere della Calabria », a firma del direttore, veniva riportata la notizia per cui, in ordine alla nomina del nuovo caporedattore, « in testa ai desiderata di Mario Oliverio », governatore della Regione Calabria, vi sarebbe « Gennaro Cosentino, che in Rai Calabria ci arriva dopo avere svolto il ruolo di portavoce quando presidente della Regione Calabria era Pino Nisticò »;

un'altra ipotesi formulata dagli organi di stampa era relativa alla nomina della giornalista Anna La Rosa, già conduttrice della trasmissione « Telecamere »;

nonostante la richiesta della scrivente di sapere in che modo la Rai volesse procedere alla richiamata nomina, la concessionaria, che ha riferito di colloqui con gli interessati formalmente aderenti all'apposita procedura di selezione, non ha ancora provveduto a nominare un caporedattore;

l'individuazione del caporedattore dovrebbe avvenire, giova ripetere, tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei titoli specifici e dell'esperienza lavorativa maturata, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi – grazie alla Rai e dunque al contributo dei cittadini – nel medesimo luogo, in ossequio al ruolo e ai compiti riconosciuti dalla legge alle sedi regionali, nonché alla necessità che il Mezzogiorno sia raccontato con maggiore profondità, soprattutto attraverso la Rai;

la scelta della suddetta figura professionale non può in ogni caso avvenire sulla base di influenze e rapporti di forza politici, pena la mortificazione dell'indipendenza e dell'autonomia che contraddistinguono l'attività giornalistica;

alla scrivente apparirebbe del tutto illogico e penalizzante per la testata regionale calabrese la nomina di un caporedattore proveniente da un'altra realtà regionale, considerato che per i complessi problemi sociali della Calabria e per le evidenti sue necessità d'informazione appare necessario investire, anche per la dignità dei lavoratori calabresi, sulle risorse già formate della sede locale, a meno che non vi siano patti diversi di cui non si è a conoscenza fra la concessionaria pubblica e i partiti di Governo;

si chiede di sapere:

precisamente con quali criteri, modalità e tempi la Rai intenda procedere alla nomina del nuovo caporedattore della TgR Calabria, scongiurando qualsiasi ingerenza politica nel procedimento di individuazione dello stesso. (568/2733)

NESCI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

con precedente interrogazione la scrivente ha posto la questione delle mo-

dalità di nomina del caporedattore della TgR Rai della Calabria, considerata la promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsabile del riferito ufficio, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento;

la concessionaria, precedentemente, aveva riferito che erano stati avviati colloqui con gli interessati formalmente aderenti all'apposita procedura di selezione ma che ancora si non si era giunti alla nomina di un caporedattore, il quale ad avviso della scrivente dovrebbe essere individuato fa coloro che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei titoli specifici e dell'esperienza lavorativa effettivamente maturata, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi nel luogo, in ossequio agli impegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, soprattutto attraverso il canale del servizio pubblico;

ad integrazione della precedente interrogazione, si segnala la recente nota dell'Esecutivo e Coordinamento Cdr della Tgr, nella quale si legge: « Tre redazioni sono in attesa da ormai troppi mesi della decisione sul futuro Caporedattore. Per Trento la comunicazione è arrivata lo scorso venerdì, per Bologna ci è stato assicurato che non si andrà oltre il 24 febbraio per la comunicazione al Comitato di redazione. Per Cosenza, malgrado le nostre pressanti richieste, non ci sono ancora risposte: il direttore ritiene insufficiente il numero delle candidature e si sta valutando se riaprire il *job posting* »;

la suddetta nota appare sorprendente soprattutto alla luce del fatto che l'avvio della procedura di *job posting* per la sostituzione del Caporedattore della TgR Calabria risale addirittura all'ottobre scorso;

si chiede di sapere:

precisamente con quali criteri, modalità e tempi la Rai intenda procedere alla nomina del nuovo caporedattore della TgR Calabria, scongiurando qualsiasi ingerenza politica nel procedimento di individuazione dello stesso;

per quali precise (e sopravvenute) ragioni si ritenga necessario ripetere la cosiddetta procedura di *job posting*, che ad avviso della scrivente suonerebbe per i giornalisti della sede Rai della Calabria come un'evidente bocciatura professionale. (577/2762)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto [568/2733 e 577/2762] si informa di quanto segue.*

Per quanto concerne la nomina del caporedattore della TGR Calabria, tenuto conto del fatto che la nomina stessa riveste un grande rilievo – alla luce del fatto che l'informazione regionale costituisce un tratto distintivo dell'offerta del servizio pubblico – si ritiene opportuno procedere secondo la necessaria puntualità operativa e con l'obiettivo di perseguire la massima efficacia del processo.

In tale quadro, pertanto, alla luce del fatto che dal job posting effettuato nei mesi scorsi non è emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto, sono attualmente in corso di valutazione le più idonee iniziative da assumere tra le quali non si esclude anche la possibile riapertura della procedura di job posting.

PELUFFO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

Nicola Gratteri, attuale Procuratore della Repubblica di Catanzaro, è un magistrato impegnato da anni sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, fenomeno sul quale ha scritto anche diverse opere di natura saggistica e divulgativa;

nel corso un'intervista con Klaus Davi presso la procura di Enna, evento legato alla presentazione della sua ultima opera, « Padrini e padroni – Come la 'ndrangheta è diventata classe dirigente », scritta a quattro mani col prof. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, il Procuratore ha affermato tra l'altro

che l'*humus* ideale nel quale le organizzazioni mafiose come la 'ndrangheta possono prosperare e allungare le loro radici maligne nella società sono l'ombra e il silenzio;

un aspetto fondamentale della lotta alla mafia appare pertanto quello di parlare del fenomeno della 'ndrangheta, farne conoscere i meccanismi e le pratiche operative: informare sulla 'ndrangheta significa dare ai cittadini uno strumento in più per riconoscerla e difendersene;

negli ultimi tempi il servizio pubblico ha dimostrato sensibilità e intensificato il suo impegno contro la mafia;

la Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda adottare per raccogliere l'utile e importante suggerimento dato da Gratteri, intensificando il proprio impegno nel diffondere la cultura della legalità, nel descrivere e contrastare il fenomeno delle mafie.

(569/2735)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il tema della programmazione finalizzata a diffondere la cultura della legalità e a contrastare il fenomeno delle mafie assume un rilievo centrale nell'offerta della Rai, che ad essa dedica una rilevante attenzione in tutto il palinsesto, sia quello più strettamente informativo che quello più ampio di approfondimento dell'attualità.

È ovviamente intenzione della Rai non solo mantenere ma, al contrario, rendere ancora più forte questa impostazione editoriale; un esempio di tale impostazione è dato dalla XXII° Giornata della Memoria e dell'Impegno del prossimo 21 marzo, che vedrà, tra l'altro, le iniziative editoriali sotto riportate (con riferimento, per ragioni di spazio, alle sole reti generaliste e a RaiNews24).

In primo luogo vi sarà un'adeguata copertura informativa per l'iniziativa dell'Associazione Libera che si svolgerà a Locri martedì 21 marzo, con un corteo che dal lungomare di Locri arriverà a Piazza dei Martiri.

I programmi che si collegheranno in diretta con Locri sono:

Rai1 – Uno Mattina (tra le 9:05 e le 9:25 circa) e Storie vere (tra le 10:00 e le 10:30 circa)

Rai2 – Tg2 Lavori in corso (tra le 10:30 e le 11:00)

Rai3 – Agorà (tra le 9:30 e le 10:00 circa).

Dalle 11:00 alle 12:30 il testimone passerà a RaiNews24 che trasmetterà la lettura integrale dei nomi delle vittime di mafia in collegamento con Locri e con altre piazze d'Italia, scelte perché rappresentative della lotta alla criminalità. Tra queste, Napoli-Ponticelli e Trapani. Al termine della lettura, alle ore 12, è previsto, da Locri, l'intervento conclusivo di Don Luigi Ciotti.

La TGR dedicherà ampia copertura informativa alla Giornata e all'iniziativa di Libera, all'interno di « Buongiorno Italia », di « Buongiorno Regione » e delle edizioni del Telegiornale regionale, con servizi dalle diverse piazze d'Italia in cui si leggeranno i nomi delle vittime di mafia.

Di seguito, in sintesi, i programmi che dedicheranno alla giornata spazi e iniziative editoriali ad hoc.

Rai1:

Domenica 19 marzo: UnoMattina in Famiglia (dalle ore 6:30);

Martedì 21 marzo: UnoMattina (dalle ore 6:45), Storie vere (10:00), Vita in diretta (dalle 16:50);

Rai2:

Martedì 21 marzo: I Fatti Vostri (11:00), Detto Fatto (14:00);

Rai3:

Martedì 21 marzo: Agorà (8:00), Quante Storie (ore 12:45), La Grande Storia

(ore 15:15) – « Piersanti Mattarella: la buona battaglia », Geo (dalle ore 16:40) ospiterà in studio Salvatore Vecchio, referente Libera Lazio, figlio di Francesco Vecchio, amministratore delegato dell'acciaieria Megara, vittima innocente della mafia, assassinato all'età di 52 anni nella zona industriale di Catania la sera del 31 ottobre del 1990 mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro.

Tutte le Testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa alla Giornata.

In occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno, è stato prodotto da Rai uno spot istituzionale, che sarà trasmesso su tutti i Canali Rai (sia generalisti che tematici, con esclusione di Rai Yoyo) da domenica 12 a martedì 21 marzo con una pianificazione di oltre 150 passaggi complessivi.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

sul quotidiano « La Stampa » dell'8 febbraio u.s., sono stati pubblicati i compensi per i contratti di esclusiva firmati nel 2016 dalla Rai;

tra questi emerge il compenso di 2 milioni e 700 mila euro che la tv pubblica avrebbe concordato con Michele Santoro;

da contratto, tale importo risulta essere stato versato alla società di produzione « Zerostudio's s.p.a. », a fronte di tre diversi programmi, per complessive 12 puntate, che il giornalista dovrebbe realizzare e mandare in onda su Rai 2 ('Italia', 'M' e 'Animali come noi');

secondo quanto pubblicato da « La Stampa », a fronte di tale ingaggio, il giornalista e conduttore Santoro, con una scrittura privata, si impegnerebbe a rinunciare agli atti e all'azione relativi al giudizio promosso nei confronti della Rai;

considerato che:

il 20 settembre 2011, la società editrice 'Editoriale Il Fatto spa' – che edita il giornale « Il Fatto quotidiano » di cui è attuale direttore Marco Travaglio – deliberò all'unanimità un aumento di capitale di 350.000 euro, al fine di entrare nella società Zerostudio's di Santoro come socio editore;

la società di produzione Zerostudio's deterrebbe il 7 per cento dell'azionariato del quotidiano,

si chiede di sapere:

chi siano i soggetti azionisti della Zerostudio's s.p.a.;

se risponda al vero che il giornale Il Fatto quotidiano possegga il 48 per cento della Zerostudio's s.p.a.;

se risponda al vero, come risulta da un *post* pubblicato sulla pagina Facebook di Michele Santoro, che la Rai non abbia ancora erogato alla Zerostudio's tutta la somma pattuita, e se in passato, abbia stipulato altri accordi con la Zerostudio's s.p.a.;

a quanto ammonti la richiesta risarcitoria riguardo all'azione legale promossa da Santoro nei confronti della Rai.

(570/2736)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Si riporta di seguito l'attuale composizione sociale della Zero Studio's S.p.A. (dati di cui la Rai è in possesso in quanto necessari ai fini dell'iscrizione nell'albo fornitori, perfezionata in data 22.09.2016): Michele Santoro 25,5 per cento, Sanja Podgaski 25,58 per cento, Editoriale il Fatto spa 46,47 per cento, altri 2,37 per cento. Rispetto alla composizione societaria ad oggi la società non ha comunicato variazioni.

Per quanto attiene la situazione dei pagamenti relativamente al contratto di acquisizione dei programmi « Italia », « M » e « Animali come noi », questa risulta in linea con le disposizioni contrattuali che stabiliscono specifiche rate in funzione della consegna dei materiali.

La Rai, nel corso del 2015-2016, ha avuto rapporti contrattuali con la Zerostudio's per l'acquisizione di alcuni contributi filmati.

Con riferimento al tema della controversia legale, questa era stata introdotta da Santoro nel corso del 2012 ed aveva ad oggetto una richiesta di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di asserite differenze economiche per trattamento di fine rapporto. La pendenza del giudizio sopra indicato è stata ritenuta incompatibile con la serena e proficua collaborazione cui sono finalizzati gli accordi intervenuti con Zerostudio's e Santoro; in ragione di quanto precede, Rai e Santoro si sono consensualmente determinati a conciliare la controversia sopra indicata mediante la rinuncia al giudizio da parte dello stesso Santoro.

LUPI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

sin dall'inizio della programmazione di quest'anno la trasmissione « Domenica In », in onda ogni domenica su Rai 1 dalla ore 17:00 circa alle ore 19:00 circa condotta dalla nuova stella rampante Pippo Baudo, ha riscontrato ascolti deludenti, che appaiono un vero e proprio *flop* se confrontati con il suo diretto concorrente nell'offerta televisiva di Mediaset, « Domenica Live », in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria, che vede mediamente un risultato migliore di 5-6 punti percentuali di *share*. Guardando tutti i risultati di *share* da settembre ad oggi si evidenzia come non ci sia stata una sola domenica in cui « Domenica In » abbia superato o anche solo eguagliato « Domenica Live » in termini di *audience* (domenica 19 febbraio 11,1 per cento contro 17,9 per cento – 5 febbraio 2017: 10,9 per cento contro 16,9 per cento – domenica 29 gennaio 2017 11,7 per cento contro 15,5 per cento soltanto per citare le ultime domeniche di confronto);

dal prossimo venerdì 17 febbraio sarà trasmesso su Rai1 il nuovo programma di Antonella Clerici « *Standing Ovation* », un *talent* musicale lontano dall'essere un elemento di ringiovanimento e rinnovamento della rete (i giudici annunciati sono Loredana Berté e Romina Power, non esattamente due volti nuovi !);

si è conclusa il 3 febbraio la trasmissione « Music Quiz », andata in onda in sette puntate a partire dallo scorso 16 dicembre 2016, condotta da Amadeus;

si chiede di sapere:

in che modo la scelta di una personalità, senza dubbio di esperienza ma con altrettanta oggettività ormai vista e rivista, quale Pippo Baudo possa essere coerente con il percorso di novità, ringiovanimento e diversificazione dell'offerta che più volte questa amministrazione ha promesso, e se le cifre stanziate per questa trasmissione abbiano portato agli obiettivi attesi dall'azienda;

su quali basi si sia ritenuto produttivo investire nel nuovo programma affidato ad Antonella Clerici, considerate le pessime *performance* delle ultime trasmissioni da lei condotte (sia « Senza Parole » che « Dolci dopo il tiggì » furono chiusi prima del termine previsto per il *flop* riscontrato) e quanto esattamente sia il costo che sosterrà la Rai per lo stesso e come, proprio considerati i fallimentari numeri fatti con le sue trasmissioni come si possa giustificare uno stipendio che fonti giornalistiche hanno rilevato essere di ben 1,5 milioni di euro annui;

quali siano, con precisione, i costi sostenuti dalla Rai per il programma « Music Quiz », le ragioni che hanno portato alla scelta di Amadeus e se risulta corrispondere al vero che lo stesso Amadeus sarà il conduttore di una nuova trasmissione « Made in Sud »;

se non ritengano opportuno chiarire, una volta per tutte, la strategia della rete per arrivare al più volte annunciato grande rinnovamento che la nuova amministrazione avrebbe dovuto portare in Rai, di cui a distanza di ormai un anno e mezzo si fatica a vedere traccia.

(571/2737)

RISPOSTA. – *Nel rinviare a quanto emerso nel corso dell'audizione del Direttore di Rai 1 Andrea Fabiano tenutasi il 14 e 20 luglio 2016 per una più compiuta*

valutazione della tematica oggetto dell'interrogazione di cui sopra, si informa di quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come l'analisi dei risultati dei prodotti di una rete non possa avvenire se non tenendo conto di una serie di parametri, incentrati in primo luogo sulla missione editoriale affidata alla rete stessa e sulle risorse assegnate. L'offerta di Rai 1, peraltro, va letta nel suo complesso tenendo conto, tra l'altro, del fatto che è la rete più vista del sistema televisivo italiano e che sta vivendo una stagione televisiva in costante miglioramento in termini di qualità, gradimento e performance di ascolto con i primi mesi del 2017 su livelli sostanzialmente stabili sui valori, molto positivi, del 2016.

In questo quadro a Rai1, in particolare, è stato chiesto di intraprendere un progressivo percorso di evoluzione alla ricerca di un equilibrio tra la classicità che la rete incarna e la necessaria aspirazione al cambiamento e all'evoluzione.

Sul fronte dell'innovazione, l'offerta di Rai 1 non passa da una singola scelta ma dall'offerta complessiva; sotto tale profilo, la rete ha concentrato in questa stagione lo sforzo di innovazione sull'intrattenimento di prima e seconda serata con nuovi titoli e il coinvolgimento di alcuni artisti al loro esordio sulla rete.

Nel quadro sopra sintetizzato, ancora, per la valutazione dei risultati di un programma il solo parametro dell'ascolto appare riduttivo; nel caso di Rai 1, ad esempio, si ritiene opportuno tener conto anche di variabili riconducibili al fatto che la rete è anche una piattaforma di comunicazione fondamentale per veicolare messaggi, contenuti sociali, iniziative di sensibilizzazione, raccolte fondi, per portare al più vasto pubblico possibile contenuti che producono un impatto concreto.

Sotto l'aspetto della classicità, ad esempio, rientra l'operazione Domenica In condotta da Baudo: quello della domenica pomeriggio è un programma storico, che quest'anno ha compiuto quarant'anni di trasmissione. Per celebrare quest'importante ricorrenza di un programma che comunque ha fatto la storia non solo della televisione, ma anche di un pezzo della vita degli italiani, è sembrato interessante e opportuno affidare la conduzione a Pippo Baudo storico padrone di casa del contenitore domenicale e garante, grazie all'indiscutibile professionalità e capacità di attrarre ospiti di varia natura, di assicurare il garbo e lo spessore culturale che si voleva imprimere a questa edizione speciale del programma.

Per quanto riguarda Antonella Clerici, volto di punta della rete che gode di diffusa popolarità e significativo apprezzamento da parte di un vasto pubblico, giova innanzi tutto ricordare come il programma « Dolci dopo il Tiggì » non sia stato chiuso anzi tempo per bassi ascolti; nel sottolineare come, pur in un quadro strutturale di performance di ascolto da tempo non all'altezza che la rete registra nel primo pomeriggio, il programma in oggetto ha realizzato uno dei migliori ascolti degli ultimi anni in quella fascia con un significativo ringiovanimento del pubblico, il programma è stato messo a punto per risolvere una criticità di palinsesto ed è terminato per permettere alla conduttrice Antonella Clerici di avere più tempo per preparare il nuovo show di prima serata « Senza Parole ». Quanto a quest'ultimo, come può capitare con nuovi titoli che non possono contare sulla notorietà e sulla fidelizzazione del pubblico, il risultato è stato inferiore alle attese per la fragilità che il programma ha mostrato che non può essere addebitata alla conduttrice.

Quanto alla scelta di far condurre alla Clerici il nuovo programma « Standing Ovation » (adattamento di un format internazionale di successo e che ha buone potenzialità di sviluppo futuro considerando anche il suo costo al di sotto della media degli show di prima serata), questa è stata presa valutando il suo profilo coerente al tono del programma e capace di portare ad esso un valore aggiunto.

Da ultimo, per quanto concerne Amadeus, in primo luogo si segnala come lo stesso non sarà il conduttore di « Made in Sud » e che si tratta di un conduttore reduce da una sequenza di importanti suc-

cessi di ascolto tra cui si ricordano il game show estivo di Rai 1 « Reazione a catena », leader incontrastato della fascia preserale e capace di dare vita a un settimanale di successo in edicola, le ultime due edizioni dello show di Capodanno « L'anno che verrà » su Rai 1 e due stagioni dello show di prima serata « Stasera tutto è possibile » su Rai 2. Visto il crescente successo di gradimento e ascolti e dato che le caratteristiche e l'esperienza del conduttore erano molto adatte al format, ad Amadeus è stata affidata la conduzione del programma « Music Quiz ». Questo programma, peraltro, ha avuto un budget ben al di sotto della media degli show di prima serata della rete.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il 28 settembre 2016, il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato il regolamento sulle retribuzioni dei dirigenti che recepisce il tetto dei 240 mila euro per i dipendenti pubblici;

in una nota diramata alle agenzie di stampa, al termine della riunione del consiglio di amministrazione, i vertici Rai hanno precisato che tale regolamento prevedrebbe tuttavia, per alcune figure, la possibilità di andare oltre questo tetto. In particolare, si legge nella nota, « si prevede un ridotto e disciplinato numero di eccezioni legate ad alcune figure apicali operative. Per questo ristretto e quantificato numero di ruoli si rende necessario garantire la possibilità di assicurarsi figure professionali in grado di guidare un'azienda estremamente complessa, che deve agire a pieno titolo sul mercato finanziario ». Per le figure indicate, alla retribuzione fissa potrà essere aggiunta una ridotta parte variabile secondo percentuali definite e collegate alla *performance*. Si tratta, in sostanza, di rispettare l'indicazione del tetto, garantendo però a Rai la possibilità di continuare a motivare, attrarre o trattenere i dipendenti con competenze altamente qualificate valorizzandone il merito;

si tratta, come poi ha chiarito il direttore generale, « di una decina di posizioni apicali per le quali prevedere la possibilità di un'indennità di funzione di 50 mila euro, che prescinde il tetto retributivo di 240 mila euro »;

lo scorso settembre, l'Autorità anticorruzione ha trasmesso alla Rai una delibera contenente rilievi sulla nomina di undici dirigenti esterni l'azienda – su un totale di 21 nuove assunzioni fatte dal direttore Campo Dall'Orto – in violazione della norma anticorruzione e del *job posting*;

a tutt'oggi tali rilievi, come ha dichiarato il presidente dell'Anac, in un'intervista pubblicata il 15 febbraio u.s. sul « Il Fatto quotidiano », sono stati sostanzialmente ignorati dalla Rai,

si chiede di sapere:

se risponda al vero, come emerso da un articolo pubblicato sul quotidiano « La Verità » il 22 febbraio u.s., che a tutti i dirigenti fuori sede, sarebbe garantito un appartamento, a spese dell'azienda, piuttosto che il rimborso dell'hotel convenzionato, come da prassi;

se è vero che ogni direttore disponga di un'autovettura pagata direttamente dalla Rai, con un costo annuo di circa 15 mila euro per ciascuna, e se i contratti di affitto di casa e auto non siano intestati al dirigente che ne usufruisce, ma alla Rai;

se risponda al vero che nel 2016, sarebbe stato corrisposto ai dirigenti un premio produzione per il raggiungimento degli obiettivi, equivalente al 20, o in alcuni casi, al 30 per cento dello stipendio lordo;

quali siano gli obiettivi aziendali posti dal direttore generale e se siano stati effettivamente raggiunti;

se l'indennità di funzione rientri o superi i 50 mila euro, e se tale cifra sia stata calcolata su base annua o quale sia il *benefit* complessivo;

quali siano « le figure apicali » per le quali sia previsto questo *bonus* e se tra queste figure risultino i nominativi, il cui contratto è stato contestato dall'Anac, e se quanto detto corrisponda al vero, come l'azienda intenda procedere al fine di porre rimedio a questo *vulnus* che di fatto collocherebbe la medesima azienda fuori legge. (572/2738)

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 4 ottobre 2016 la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la legge di riforma dell'editoria, che prevede, tra l'altro, che « agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il "tetto" retributivo, pari a 240.000 euro ». Si tratta del tetto che il Governo Renzi aveva già introdotto per tutti i manager e dirigenti della Pubblica Amministrazione;

in data 9 novembre 2016 il Consiglio di amministrazione della Rai, secondo quanto comunicato ufficialmente dall'azienda, ha affrontato in apertura di seduta la questione relativa all'articolo 9 della legge n.198 approvata il 26 ottobre 2016, che introduce il limite massimo retributivo di 240 mila euro annui per il *top management*;

la conseguente delibera approvata all'unanimità dal Consiglio prevede di applicare con decorrenza immediata il tetto per i dipendenti, così come previsto dalla legge;

secondo quanto riportato il 22 febbraio dal quotidiano « La Verità », per alcuni dirigenti del servizio pubblico il tetto da 240 mila euro verrebbe aggirato attraverso *benefit* come la disponibilità di appartamenti da 5.000 euro al mese, macchina con autista del costo di 15.000 euro all'anno, la concessione di premi di produzione fino al 20-30 per cento del compenso previsto a discrezione del direttore generale;

i dirigenti per i quali il tetto sarebbe aggirato sono, oltre al direttore generale, Gabriele Romagnoli (direttore di Rai Sport), Guido Rossi (direttore staff del dg), Raffaele Agrusti (direttore finanziario), Massimo Coppola (consulente editoriale per l'elaborazione di strategie e prodotti), Ilaria Dalla Tana (direttore Rai 2), Daria Bignardi (direttore Rai 3), Alessandro Lostia (vicedirettore Rai 3), Genseric Cantournet (capo della sicurezza), Gian Paolo Tagliavia (responsabile della strategia del digitale non lineare);

si chiede di sapere:

se quanto riferito dal quotidiano « La Verità » corrisponda al vero e se ci siano dei dirigenti per i quali il tetto da 240.000 euro allo stipendio sia aggirato attraverso *bonus*, *benefit* come casa e macchina, premi di produzione;

quale sia il meccanismo con il quale viene concesso l'eventuale premio di produzione o retribuzione variabile e a quanti dirigenti sia stato concesso, rispetto a coloro che potrebbero averne diritto;

se corrisponda al vero che la retribuzione variabile è concessa a discrezione del direttore generale;

a quanto ammontino le reali retribuzioni per l'anno 2016 dei dirigenti che hanno stipendi sopra i 200 mila euro, alla luce di *benefit* come contributi per appartamenti, autista e retribuzione variabile;

quali strumenti e iniziative l'Azienda ritenga di porre in essere per correggere la situazione descritta. (573/2741)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto, nel rinviare ai riscontri forniti ad altre interrogazioni di analogo contenuto, si informa di quanto segue.*

La Rai dal 15 novembre applica le disposizioni sul « tetto stipendi » della legge 26 ottobre 2016, n. 198; in tale quadro, pertanto, nessuno dei dirigenti indicati nel-

l'articolo de La Verità (Agrusti, Bignardi, Campo Dall'Orto, Cantournet, Dallatana, Lostia, Romagnoli, Rossi, Tagliavia) ha ricevuto il pagamento di alcun « premio produzione » riferito al 2016;

Ancora, nessuno dei dirigenti indicati ha una casa pagata da Rai; alcuni (più in particolare Agrusti, Dallatana, Bignardi, Rossi, Romagnoli, Tagliavia, Cantournet) hanno percepito un contributo spese per il 2016 fino al 15 novembre scorso.

Da ultimo, alcuni dei dirigenti indicati nell'articolo (Agrusti, Cantournet, Tagliavia, Rossi, Lostia) hanno un'auto aziendale: il valore del benefit auto ovviamente è incluso nel tetto retributivo di 240 mila euro.

Da ultimo, si segnala che nella sezione trasparenza del sito Rai sono pubblicati – in coerenza con le disposizioni della legge 26 ottobre 2016 n. 198 – i dati relativi ai compensi lordi (superiori ai 200 mila euro annui) per i tre anni dal 2015 al 2017.

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

i maggiori organi di stampa in questi giorni hanno riportato la notizia di un'indagine che sta svolgendo la polizia francese in merito ad una presunta frode fiscale che coinvolgerebbe diciotto fra giornalisti e dipendenti della Rai per note spese false o gonfiate durante gli Europei di calcio di Francia 2016;

l'indagine è stata avviata sulla base di irregolarità riscontrate in un ristorante italiano a Parigi, che ha emesso anche una serie di ricevute per pranzi o cene, tutte identiche con importi di 70 euro, rilasciate a dipendenti Rai, fra cui 7 giornalisti di Rai Sport;

per una regola interna della Rai, i dipendenti non possono farsi rimborsare nessun alcolico, mentre la copertura degli esborsi per vitto, trasferimenti o alloggi possono essere calcolate alla fine della trasferta, depositando tutte le ricevute;

sembrerebbe che la Rai, in seguito all'indagine condotta dalla polizia francese, abbia chiesto ufficialmente chiarimenti ai dipendenti coinvolti che, entro cinque giorni, dovranno presentare le loro controdeduzioni per non incorrere in provvedimenti disciplinari;

la trasferta Rai agli Europei era partita tra le polemiche: tutte e 51 le partite del torneo erano un'esclusiva Sky, ma nel corso dell'intera manifestazione (un mese, dal 10 giugno al 10 luglio), la tv di Stato aveva spedito tra le 40 e le 50 persone per seguire al meglio i 27 *match* che potevano essere trasmessi anche in chiaro per un costo che alcuni quotidiani avevano stimato in circa un milione di euro;

si chiede di sapere:

se siano previsti controlli da parte dell'amministrazione della Rai prima di procedere al rimborso delle ricevute presentate in seguito alle trasferte all'estero da parte dei dipendenti e giornalisti Rai;

se, nel caso specifico, gli uffici preposti non abbiano ritenuto sospetto ricevere molte fatture identiche, da parte dello stesso ristoratore e con lo stesso importo. (574/2743)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La procedura vigente per la gestione delle trasferte del personale Rai prevede la possibilità di optare per il regime forfettario o a piè di lista. Nel caso del rimborso a piè di lista delle spese sostenute, i lavoratori sono tenuti a compilare, al rientro in sede, una distinta delle spese di trasferta, ovvero un elenco dettagliato di ogni singola spesa sostenuta per la quale chiedono il rimborso. Tale documento deve contenere tutte le informazioni utili al completamento della nota spese e gli estremi dei documenti e ricevute presentati, classificati come da normativa vigente, ed essere, ovviamente, corredato da tutti i giustificativi di spesa ivi menzionati.

Il suddetto documento, unitamente ai giustificativi di spesa, deve essere consegnato dai dipendenti ai diversi uffici preposti alla lavorazione e gestione delle note spese. I dipendenti – nel rispetto delle policies aziendali – si assumono totalmente

la responsabilità della veridicità dei dati forniti; prima di procedere alla liquidazione della nota spese, l'ufficio preposto effettua un controllo sulla correttezza formale di quanto presentato, verificando la completezza della documentazione e la congruità di quanto indicato con i giustificativi allegati alla nota spese, facendo rilevare al dipendente eventuali irregolarità.

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione effettua un monitoraggio ulteriore della gestione complessiva delle trasferte, attraverso periodici accertamenti e monitoraggi. Qualora, in ogni fase di controllo, siano riscontrate violazioni della normativa in materia di trasferte la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, sulla base degli elementi segnalati e di eventuali ulteriori accertamenti, attiva un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti interessati, procedendo secondo le previsioni del vigente regolamento di disciplina.

È questo il caso della trasferta in Francia per gli Europei di Calcio 2016: a seguito dei controlli effettuati sono emersi potenziali profili di irregolarità su alcuni giustificativi di spesa, che ha portato all'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dalle cui note spese emergevano anomalie, raccogliendo al riguardo le informazioni fornite dagli stessi.

Nell'attuale fase sono in corso di valutazione tutti gli elementi a disposizione al fine di poter procedere con le successive determinazioni.

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

in data 27 aprile 2016 è stata trasmessa all'ANAC una segnalazione in merito all'avvenuta assunzione, da parte della Rai S.p.a., di 21 dirigenti esterni, in presunto contrasto con le procedure prescritte dal Piano anticorruzione 2016-2018, con specifico riferimento alla ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne e all'utilizzo dello strumento del *job posting*. Contestualmente è stato segnalato il presunto contrasto delle suddette assunzioni con lo Statuto approvato dal consiglio di amministrazione della Rai in data 3 febbraio 2016, che stabilisce, nel 5 per cento del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del precedente esercizio, il numero massimo dei dirigenti non dipendenti della Società, che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire;

in data 12 luglio 2016 sono state trasmesse all'ANAC due segnalazioni in merito all'avvenuta assunzione a tempo indeterminato, da parte della Rai SpA, di un giornalista con la qualifica di caporedattore, in presunto contrasto con le procedure prescritte dal Piano anticorruzione 2016-2018, con specifico riferimento alla ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne e all'utilizzo dello strumento del *job posting*;

a seguito delle segnalazioni sopra citate, l'ANAC con delibera n. 961 del 14 settembre 2016 ha accertato il mancato utilizzo dello strumento del *job posting* nello svolgimento di alcune procedure di assunzione; la sussistenza con riferimento alla posizione di « CSO – Direttore *Security* e *Safety* » di un'ipotesi di conflitto di interessi tra la persona selezionata e quella che ha curato la selezione, nonché la sussistenza di alcune irregolarità con riferimento alle posizioni di Direttore *staff* della Direzione generale e Responsabile delle relazioni con i media presso la Direzione comunicazione e relazioni esterne;

nella seduta del 28 settembre 2016 della Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Presidente Monica Maggioni ha dichiarato che, in merito alla delibera citata, era in corso un'interlocuzione, con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che era stata predisposta una lettera di risposta all'ANAC;

il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, in un'intervista rilasciata al « Fatto Quotidiano », il 15 febbraio 2017, ha sostenuto che l'ANAC non ha ricevuto « nessuna comunicazione ufficiale da parte della Rai » dopo la bocciatura sulle assunzioni, il mancato *job posting* e il conflitto di interessi per la nomina del capo della *Security*;

nel frattempo, il 25 gennaio 2017, il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato un aggiornamento al Piano anticorruzione stabilendo assunzioni in deroga alle procedure interne per 55 posizioni organizzative;

ad avviso dell'interrogante quanto appena riportato mina la credibilità e la trasparenza del servizio pubblico radiotelevisivo mettendone in dubbio la stessa affidabilità;

si chiede di sapere:

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere al fine di rimuovere la violazione delle procedure di assunzione riscontrate dall'ANAC e di assicurare trasparenza e sistematicità nei processi di selezione e valutazione del personale. (575/2744)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai – a seguito della delibera ANAC n. 961 del 14 settembre 2016 – si è doverosamente ed immediatamente attivata, agendo in modo sistematico per dare puntuale seguito a tutte le prescrizioni contenute nella delibera appena richiamata. Del resto, la delibera stessa è stata oggetto del dibattito del Consiglio di Amministrazione sin dalla seduta del 19 settembre (e di ciò si è dato riscontro all'Autorità), coinvolgendo l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza, e avviando la richiesta di specifici approfondimenti legali laddove potessero essere utili ai fini di una più compiuta applicazione delle indicazioni dell'ANAC.

In via generale, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la delibera dell'ANAC, nell'affrontare una molteplicità di temi, si sia mossa su un duplice piano affrontando da un lato tematiche rispetto alle quali si rendeva necessario un intervento puntuale ed immediato dell'Azienda (dando specifiche prescrizioni) tutte immediatamente recepite da Rai e, dall'altro, segnalando una serie di temi rispetto ai quali non si richiedevano interventi puntuali ma si sollecitava la più generale conformazione delle condotte aziendali per il futuro.

Più in particolare:

per quanto riguarda le modalità di assunzione del personale e la disciplina dell'utilizzo dello strumento del job posting – in osservanza della tempistica prevista dalla normativa e dalla stessa delibera ANAC – è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2017 l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019: i protocolli relativi all'area del personale sono stati coerentemente modulati, anche nel percorso procedurale, con specifico riferimento alle raccomandazioni formulate nella citata delibera ANAC. In particolare, sono stati definiti puntualmente i casi di esclusione dai criteri generali di selezione e reclutamento ed in tale ambito sono state predefinite e significativamente limitate sul piano numerico le posizioni dirigenziali suscettibili di eventuale deroga all'ordinario iter di selezione (tali posizioni sono ora limitate ai diretti riporti del Presidente, del Direttore Generale e dei Chief Officers). Il Piano è stato pubblicato, nel rispetto della disciplina vigente, il 31 gennaio 2017 e di tale pubblicazione si è data comunicazione all'ANAC;

per quanto attiene alle posizioni dirigenziali oggetto di approfondimento da

parte dell'Autorità, si mette in evidenza che Rai ha operato nel puntale rispetto delle prescrizioni ANAC e, quindi:

per le due posizioni in cui l'Autorità aveva richiesto il coinvolgimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Rai ha attivato una specifica interlocuzione con il Ministero stesso, cui ha trasmesso di propria iniziativa tutta la documentazione per ricevere le indicazioni del caso. A tale prima richiesta ha fatto seguito una successiva comunicazione e l'Azienda è in attesa di un riscontro da parte del Ministero, all'esito del quale l'Azienda con la massima celerità assumerà le determinazioni conclusive del procedimento di riesame avviato;

per la posizione del « Chief Security Officer » (CSO), invece, la delibera ANAC – pur rilevando la sussistenza di un conflitto di interessi – non prescriveva alcuna specifica misura in proposito lasciando quindi all'Azienda la valutazione dell'interesse aziendale. Rai ha quindi avviato uno scrupoloso approfondimento, sono stati acquisiti (in due fasi successive), due autorevoli pareri legali specialistici allo scopo di agire nel miglior interesse dell'azienda. Gli esiti dei suddetti pareri sono stati comunicati al Consiglio di Amministrazione nel corso delle sedute del 28 settembre 2016 e del 9 novembre 2016 e fatti oggetto di ulteriore confronto nella seduta del 23 febbraio 2017. Alla luce dell'approfondimento istruttorio effettuato e della piena adeguatezza dei risultati operativi conseguiti sino ad oggi dal titolare dell'incarico di CSO, risulta che un'eventuale azione di autotutela che fosse andata ad incidere risolutivamente sul rapporto di lavoro in essere con l'interessato avrebbe arrecato un significativo rischio di soccombenza nel conseguente contenzioso con inevitabile danno patrimoniale alla Società (ciò, come si è detto, in assenza di motivazioni direttamente connesse alla qualità della prestazione professionale oggetto dell'incarico). In assenza di puntuali prescrizioni dell'Autorità, si tratta di contemperare doverosamente i rilievi dell'Autorità con la necessaria tutela degli interessi aziendali non mancando di assumere, per il futuro, i più adeguati presidi per prevenire il rischio, anche solo potenziale, di conflitti di interessi nelle procedure aziendali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero *(Svolgimento e rinvio)* 186
Comunicazioni della Presidente 186

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Luigi CHIAPPERO, *legale della Società Juventus Football Club,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Franco MIRABELLI (PD) a cui risponde la presidente Rosy BINDI.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD) e Angelo ATTAGUILE (LNA) e il senatore Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Luigi Chiappero per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 22 marzo 2017.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, rende comunicazioni in merito allo svolgimento delle operazioni di copia del materiale informatico sequestrato presso le quattro obbedienze massoniche destinatarie del decreto di perquisizione e sequestro oggetto della delibera della Commissione del 1° marzo scorso.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 187
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 187

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenute e la documentazione da acquisire. Intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Stefano BARGELLINI, *Safety, Security & Facility Director*, del dottor Corradino CORRADI, *Head of ICT Security, Privacy & Fraud Management* e del dottor Michelangelo SUIGO, *Head of Governmental & Institutional Affairs di Vodafone Italia S.p.A.*, i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il *presidente* STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 188

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso *(Seguito e conclusione)* 188

Sulla pubblicità dei lavori 189

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente del CIV dell'INPS, Pietro Iocca *(Svolgimento e conclusione)* 189

AVVERTENZA 189

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del vicepresidente Titti DI SALVO, indi del vicepresidente Giuseppe GALATI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Titti DI SALVO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso.

(Seguito e conclusione).

Francesco NASSO, *Presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri),* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Titti DI SALVO, *presidente,* il deputato Giuseppe GALATI (SCALA CPL-MAIE) e il senatore Giorgio SANTINI (PD).

Francesco NASSO, *Presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri),* Sergio SLAVEC, *Direttore Generale della fondazione FASC (Fondo*

Agenti Spedizionieri e Corrieri), rispondono ai quesiti posti.

Titti DI SALVO, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Nasso e il direttore Slavec, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta sospesa alle 14.40, riprende alle 15.05.

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe GALATI.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe GALATI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente del CIV dell'INPS, Pietro Iocca.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro IOCCA, *Presidente del CIV dell'INPS,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Giuseppe GALATI *presidente,* il senatore Giorgio SANTINI (PD) e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Pietro IOCCA, *Presidente del CIV dell'INPS*, risponde ai quesiti posti.

Giuseppe GALATI, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Iocca per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato *(Svolgimento e conclusione)* 190

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato.

Il prefetto Angelo TROVATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, su un passaggio specifico, che il Comitato proceda in seduta segreta.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta *(i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)*.

Il prefetto Angelo TROVATO prosegue la sua relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese Laura RAVETTO; *presidente*, per porre domande e osservazioni, alle quali risponde il prefetto

Angelo TROVATO, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA), Riccardo MAZZONI (AL-A) e Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE) e Laura RAVETTO, presidente.

Il prefetto Angelo TROVATO risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il prefetto Trovato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 192

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., Dott. Vieri Ceriani *(Svolgimento e conclusione)* 192

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.: Vieri Ceriani, Amministratore delegato, Mauro Amatori, Responsabile Analisi Fiscali e Prodotti per le Imprese, Danilo Ballanti, Responsabile Elaborazione Indicatori Sintetici di Affidabilità, Roberto Pozzana, Responsabile Analisi Economica Progetto ISA ed Emanuele Schirru, Responsabile Information & Communication Technology.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., Dott. Vieri Ceriani.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vieri CERIANI, *Amministratore delegato di SOSE S.p.A.*, svolge una relazione.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, rivolge domande e richieste di chiarimento.

Vieri CERIANI, *Amministratore delegato di SOSE S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono per fornire ulteriori elementi informativi Roberto POZZANA, *Responsabile Analisi Economica Progetto ISA*, Mauro AMATORI, *Responsabile Analisi Fiscali e Prodotti per le Imprese* ed Emanuele

SCHIRRU, *Responsabile Information & Communication Technology*.

Prendono la parola per formulare domande e richieste di chiarimento Alessandro PAGANO (LNA), Salvatore SCIASCIA (FI-PdLXVII), Paolo PETRINI (PD), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Vieri CERIANI, *Amministratore delegato di SOSE S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del consorzio obbligatorio oli usati *(Svolgimento e conclusione)* ... 194
Audizione dell'assessore ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini *(Svolgimento e conclusione)* ... 194
Comunicazioni del Presidente ... 195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ... 195

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione di rappresentanti del consorzio obbligatorio oli usati.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del consorzio obbligatorio oli usati, che ringrazia della presenza.

Paolo TOMASI, *presidente del consorzio obbligatorio oli usati*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Bartolomeo PEPE (GAL), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Paolo TOMASI, *presidente del consorzio obbligatorio oli usati*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 14.

Audizione dell'assessore ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini, accompagnato da Flaminia Tosini, dirigente dell'area « ciclo integrato dei rifiuti » della regione Lazio, e da Eugenio Maria Monaco, responsabile « bonifica dei siti inquinati » della regione Lazio, che ringrazia della presenza.

Mauro BUSCHINI, *assessore ai rifiuti della regione Lazio,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mauro BUSCHINI, *assessore ai rifiuti della regione Lazio*, Flaminia TOSINI, *dirigente area « ciclo integrato dei rifiuti » della regione Lazio*, ed Eugenio Maria MONACO, *responsabile « bonifica dei siti inquinati » della regione Lazio*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Propone pertanto, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che il documento richiesto sia inviato in copia all'autorità giudiziaria richiedente mantenendone la classifica di segretezza.

La Commissione concorda.

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo div. J-MED del Reparto Supporto Operativo del COI, Col. Filippo Agosta *(Seguito dell'esame e rinvio)* 196

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

Comunicazioni del presidente 197

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 197

Audizione del Caporale Maggiore Scelto Antonio Attianese *(Svolgimento e conclusione)* ... 197

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'esame testimoniale del Capo div. J-MED del Reparto Supporto Operativo del COI, Col. Filippo Agosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente,* avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Colonnello Filippo Agosta, Capo div. J-MED del Reparto Supporto Operativo del COI.

Ricorda che la prima parte dell'esame testimoniale del Colonnello Agosta è stata svolta dalla Commissione il 25 gennaio u.s., secondo le modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, e che il Colonnello è pertanto escusso in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori in seduta segreta.

Filippo AGOSTA, *Capo div. J-MED del Reparto Supporto Operativo del COI,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre quesiti i deputati Paola BOLDRINI (PD), Donatella DURANTI (MDP), Giulia GRILLO (M5S), Paolo COVA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale a data da definirsi.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

Comunicazioni del presidente.

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 9.40.

Gian Piero SCANU, *presidente,* preso atto che la Commissione concorda, dispone che la seduta abbia luogo in forma segreta.

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gian Piero SCANU, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Caporale Maggiore Scelto Antonio Attianese.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente,* prima di introdurre l'audizione all'ordine del giorno, segnala che l'audito è accompagnato dalla moglie, signora Maria Forino.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Luigi LACQUANITI (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD), Giulia GRILLO (M5S), Paolo COVA (PD), Paola BOLDRINI (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Mauro PILI (MISTO) e Gian Piero SCANU, *presidente.*

Antonio ATTIANESE, *Caporale Maggiore Scelto*, risponde ai quesiti posti dai deputati.

Maria FORINO, *moglie del Caporal Maggiore Scelto,* interviene per ulteriori chiarimenti.

Gian Piero SCANU, *presidente,* ringrazia il Caporale Maggiore Scelto Antonio

Attianese e la signora Maria Forino per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

Prima di dichiarare conclusa la seduta comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 1° marzo ha deliberato l'affidamento dell'incarico di collaborazione a tempo parziale e non retribuito al dottor Omero Negrisolo e al signor Riccardo Guido. Cessano altresì i corrispondenti incarichi in precedenza conferiti al dottor Riccardo Rossi e al dottor Corrado Tiné.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 199

Audizione del Direttore centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno Antonio Colaianni *(Svolgimento e conclusione)* 199

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 200

Audizione del Vicesegretario generale dell'ANCI Antonella Galdi *(Svolgimento e conclusione)* .. 200

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno Antonio Colaianni.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore centrale per le risorse finanziare e strumentali del Ministero dell'Interno, Antonio Colaianni, accompagnato da Rosanna Bonadies, Viceprefetto, Enza Maria Leone, *Viceprefetto,* e Carlo Foti, *Dirigente*, che ringrazia della presenza.

Antonio COLAIANNI, *Direttore centrale per le risorse finanziare e strumentali del Ministero dell'Interno,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati

Sebastiano BARBANTI (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federico D'INCÀ (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Antonio COLAIANNI, *Direttore centrale per le risorse finanziare e strumentali del Ministero dell'Interno*, e Enza Maria LEONE, *Viceprefetto*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 15 marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Vicesegretario generale dell'ANCI Antonella Galdi.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Vicesegretario generale dell'ANCI Antonella Galdi, accompagnata da Benedetta Squittieri, *Assessore del Comune di Prato*, Paolo Boscolo, *Responsabile gestione infrastruttura ICT Comune di Prato*, Barbara Berni, *Comune di Prato*, Moira Benelli, *Ufficio servizi e tecnologie, Agenda Digitale e statistica ANCI* e Giuseppe Pellicanò, *Ufficio Stampa ANCI*, che ringrazia della presenza.

Antonella GUALDI, *Vicesegretario generale dell'ANCI*, cede la parola a Benedetta SQUITTIERI, *Assessore al Comune di Prato*, che svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Diego DE LORENZIS (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Antonella GALDI, *Vicesegretario generale dell'ANCI*, Benedetta SQUITTIERI, *Assessore al Comune di Prato*, e Paolo BOSCOLO, *Responsabile gestione infrastruttura ICT Comune di Prato*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi *(Seguito esame e rinvio)* 201

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 235

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 203

ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) 236

ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione) 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 209

ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) 243

ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi del Governo) 250

ERRATA CORRIGE 234

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 9.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nelle sedute precedenti, aveva esaminato le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 26, accantonando però gli emendamenti 5.73 del relatore e Terrosi 5.15, Zaccagnini 5.16, Zaratti 5.58, gli identici Piso 5.121 e Abrignani 5.116, Segoni 5.17 e Fiorio 5.18.

Avverte che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative, partendo da quelle riferite all'articolo 27.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cri-

vellari 27.18. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 27.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 27.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Terzoni 27.1 e Zaratti 27.3, nonché l'emendamento Benedetti 27.2.

Roger DE MENECH (PD) dichiara di ritirare gli emendamenti Crivellari 27.4, 27.8, 27.7, 27.9, 27.14, 27.6 e 27.20, dei quali è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Martinelli 27.5, Vella 27.19, 27.10. 27.11. 27.12, 27.13, 27.15, 27.16 e 27.17: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Crivellari 27.18 (*vedi allegato 1).*

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 27.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* raccomanda l'approvazione del suo emendamento 28.5 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mazzoli 28.01. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 28.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 28.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vella 28.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 28.5 del relatore (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Castiello 28.3 e 28.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mazzoli 28.01 (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Terzoni 29.01.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore sull'articolo aggiuntivo Terzoni 29.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Terzoni 29.01.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* con riferimento agli emendamenti 5.73 del relatore e Terrosi 5.15, Zaccagnini 5.16, Zaratti 5.58, gli identici Piso 5.121 e Abrignani 5.116, Segoni 5.17 e Fiorio 5.18, accantonati nella seduta del 9 marzo scorso, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.73 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Zaratti 5.58. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative.

Ermete REALACCI, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Terrosi 5.15 e Zaccagnini 5.16: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Zaratti 5.58 (*vedi allegato 1),* risultando pertanto assorbito l'emendamento Segoni 5.17.

Ermete REALACCI, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Piso 5.121 e Abrignani 5.116: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 5.73 del relatore (*vedi allegato 1).*

Ermete REALACCI, *presidente,* constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fiorio 5.18: si intende che vi avvia rinunciato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), con riferimento all'emendamento 28.5 del relatore, precedentemente approvato, chiede chiarimenti circa la *ratio* e le finalità sottese a tale proposta emendativa, la cui formulazione ritiene poco chiara.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* illustra il suo emendamento 28.5, il quale, tra i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti attuativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), inserisce la previsione che alla realizzazione di tali sistemi possano concorrere in veste di finanziatori e/o intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.

Sottolinea come la finalità della proposta emendativa consista nell'indicazione di un criterio preciso affinché, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega, si preveda la partecipazione fattiva di banche e fondazioni, sia in veste di intermediatori, sia in veste di soggetti finanziatori, così favorendo la corretta attivazione e il più efficace funzionamento del sistema stesso.

Ermete REALACCI, *presidente,* avverte che il testo del provvedimento in esame, come modificato al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per i prescritti pareri. Aggiunge che, anche in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento, il testo potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti, anche in relazione alla questione relativa all'articolo 22, evidenziata dagli organi di stampa.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, alla luce di un'attenta valutazione dei motivi di ricorso addotti, e a seguito di un ulteriore approfondimento dei contenuti, la Presidenza ritiene di poter riammettere le seguenti proposte emendative, dichiarate inammissibili per estraneità di materia: Mariani 1.66, in quanto l'autorizzazione di spesa ivi prevista è finalizzata alla gestione, al funzionamento e alle nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; gli analoghi Polidori 1.57 e Melilli 7.28, e conseguentemente gli identici Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49, gli identici Matarrese 1.16 e Giovanna Sanna 1.71, in quanto le modalità semplificate di notificazione e comunicazione dei provvedimenti amministrativi per gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione sono da ritenersi strettamente necessarie per avviare in tempi rapidi la ricostruzione nei territori colpiti dai sismi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; Sottanelli 9.08, in quanto l'autorizzazione di spesa, da cui vengono distolte le risorse necessarie per finanziarie gli interventi dedicati al soste-

gno delle attività produttive, è finalizzata alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto;Sottanelli 10.06, in quanto il Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i comuni colpiti dagli eventi sismici è destinato esclusivamente ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Di Stefano 11.042, in quanto, recando una novella al decreto-legge n. 189 del 2016, i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici, per i quali sono esclusi i vincoli di finanza pubblica per il biennio 2017/2018, sono da intendersi ricompresi tra i comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016; Verini 18. 22, e conseguentemente Ginoble 18.61 (limitatamente al capoverso 3-*septies*) e Castricone 18.016, in quanto, recando una novella al decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni sulla fruizione di permessi retribuiti per dipendenti della pubblica amministrazione impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa per provvedimenti autoritativi di chiusura degli uffici, sono da intendersi riferite ai comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto n. 189 del 2016.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, propone di procedere con l'espressione dei pareri da parte della relatrice sui primi articoli, per poi passare alla votazione degli emendamenti da parte della Commissione, nell'ottica di terminare l'esame del provvedimento entro la giornata di domani. Informa poi che il Governo ha preannunciato la presentazione di propri emendamenti entro la serata di oggi.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 11.88 e gli articoli aggiuntivi 18.046 e 20.019 (*vedi allegato 2)*, rispetto ai quali il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, illustra l'emendamento 11.88 e gli articoli aggiuntivi 18.046 e 20.019 da lei presentati.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pellegrino 1.42 e Melilla 1.43, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3*), nonché sugli emendamenti Carrescia 1.7 e Massa 1.68. Propone l'accantonamento delle seguenti proposte emendative: Tancredi 0.1.02 e 0.1.03, Gelmini 0.1.012, Vezzali 0.1.04, Melilli 0.1.07, Castiello 0.1.13, Fabrizio Di Stefano 0.1.09, Melilla 1.34 e 1.35, Ricciatti 1.41, Tancredi 1.5, gli identici emendamenti Zaratti 1.44 e Pellegrino 1.45, Mariani 1.66, Polidori 1.57, Tancredi 1.64, Polidori 1.53, gli identici emendamenti Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49, gli identici emendamenti Matarrese 1.16 e Giovanna Sanna 1.71, Tancredi 1.01, 1.02, 1.03, 1.08 e 1.010. Invita al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimere parere favorevole: sull'emendamento Cristian Iannuzzi 2.12; sull'emendamento Sereni 2.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*. Chiede inoltre l'accantonamento degli emendamenti Ghizzoni 2.3 e Castricone 2.18, nonché degli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 2.07, degli identici articoli aggiuntivi Vezzali 2.01, Matarrese 2.02 e Ricciatti 2.03, nonché dell'articolo aggiuntivo Terzoni 2.06. Invita al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole: sugli identici emendamenti Melilla 3.37, Polidori 3.58, Matarrese 3.28, Giovanna Sanna 3.15 e Tancredi 3.14, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3);* sugli identici emendamenti Pellegrino 3.45, Carrescia 3.22, Squeri 3.52 e Galgano 3.25. Propone quindi l'accantonamento delle seguenti proposte emendative: gli identici Polidori 3.59, Zaratti 3.36, Matarrese 3.30, Giovanna Sanna 3.16 e Tancredi 3.13; Ghizzoni 3.17; gli identici Laffranco 3.55, Lodolini 3.73, Ciprini 3.44, Carrescia 3.24,

Squeri 3.54 e Galgano 3.27; Ghizzoni 3.19; Ricciatti 3.49; Ghizzoni 3.18; Tancredi 3.12. Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, chiede l'accantonamento delle seguenti proposte emendative: Carrescia 4.1; gli identici emendamenti Galgano 4.2, Squeri 4.9 e Melilla 4.5; Sottanelli 4.010 e 4.09; Ricciatti 4.02 e 4.01. Invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, propone l'accantonamento degli emendamenti Castiello 5.24, Manzi 5.8, Ricciatti 5.26, Tancredi 5.12 e 5.13, Castricone 5.70, Carrescia 5.16, Zaratti 5.43, Manzi 5.9, Ginoble 5.72, Vacca 5.33, Tancredi 5.68, Carrescia 5.18, Pastorelli 5.39, Ricciatti 5.30, Tancredi 5.15, Pastorelli 5.3, Ginoble 5.71, degli identici emendamenti Tancredi 5.67 e 5.14, degli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 5.47 e Sottanelli 5.59, nonché degli articoli aggiuntivi Colletti 5.02 e 5.01 e degli identici articoli aggiuntivi Vezzali 5.08 e Fabrizio Di Stefano 5.09. Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 5, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Terzoni 6.3. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 6.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole: sull'emendamento Carrescia 7.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*; sugli emendamenti Carrescia 7.3 e 7.4; Vignaroli 7.9; sull'articolo aggiuntivo Terzoni 7.03, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3)*. Avverte che la sua eventuale approvazione comporterebbe la preclusione della votazione dell'articolo aggiuntivo Pastorelli 18.03. Propone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 7.28, degli articoli aggiuntivi Sereni 7.05 e Melilli 7.04 nonché degli identici articoli aggiuntivi Vezzali 7.01, Matarrese 7.02 e Fabrizio Di Stefano 7.07. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 7. Formula infine un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, come richiesto dalla relatrice e in assenza di obiezioni, sono da intendersi accantonate le seguenti proposte emendative: Tancredi 0.1.02 e 0.1.03; Gelmini 0.1.012; Vezzali 0.1.04; Melilli 0.1.07; Castiello 0.1.13; Fabrizio Di Stefano 0.1.09; Melilla 1.34 e 1.35; Ricciatti 1.41; Tancredi 1.5; gli identici Zaratti 1.44 e Pellegrino 1.45; Mariani 1.66; Polidori 1.57; Tancredi 1.64; Polidori 1.53; gli identici Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49; gli identici Matarrese 1.16 e Giovanna Sanna 1.71; Tancredi 1.01, 1.02, 1.03, 1.08 e 1.010; Ghizzoni 2.3; Castricone 2.18; Fabrizio Di Stefano 2.07; gli identici Vezzali 2.01, Matarrese 2.02 e Ricciatti 2.03; Terzoni 2.06; gli identici Polidori 3.59, Zaratti 3.36, Matarrese 3.30, Giovanna Sanna 3.16 e Tancredi 3.13; Ghizzoni 3.17; gli identici Laffranco 3.55, Lodolini 3.73, Ciprini 3.44, Carrescia 3.24, Squeri 3.54 e Galgano 3.27; Ghizzoni 3.19; Ricciatti 3.49; Ghizzoni 3.18 e Tancredi 3.12; Carrescia 4.1; gli identici Galgano 4.2, Squeri 4.9 e Melilla 4.5, Sottanelli 4.010 e 4.09; Ricciatti 4.02 e 4.01; Castiello 5.24; Manzi 5.8; Ricciatti 5.26; Tancredi 5.12 e 5.13; Castricone 5.70; Carrescia 5.16; Zaratti 5.43; Manzi 5.9; Ginoble 5.72; Vacca 5.33; Tancredi 5.68; Carrescia 5.18; Pastorelli 5.39; Ricciatti 5.30; Tancredi 5.15; Pastorelli 5.3; Ginoble 5.71; gli identici Tancredi 5.67 e 5.14; gli identici Fabrizio Di Stefano 5.47 e Sottanelli 5.59; Colletti 5.02 e 5.01; gli identici Vezzali 5.08 e Fabrizio Di Stefano 5.09; Melilli 7.28, Sereni 7.05 e Melilli

7.04; gli identici Vezzali 7.01, Matarrese 7.02 e Fabrizio Di Stefano 7.07.

Gianluca VACCA (M5S) chiede alla relatrice se abbia formulato un invito al ritiro su tutte le proposte emendative relative ad argomenti ricompresi nelle tre proposte emendative a sua firma, precedentemente illustrate.

Chiara BRAGA, *relatrice,* ribadisce che ha invitato i presentatori a ritirare le proposte emendative vertenti sulla vulnerabilità sismica e sugli eventi metereologici di gennaio 2017, in quanto ritiene che le sue proposte emendative forniscano una adeguata soluzione alle citate questioni.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto che su questi temi non si sia svolto un dibattito ma che, al contrario, la relatrice abbia deciso da sola come modificare gli emendamenti presentati dai colleghi, senza confrontarsi con l'opposizione. Nel ricordare che la Commissione ha innanzitutto il compito di discutere, rileva come operando in tal modo la si trasformi in un ufficio amministrativo.

Ermete REALACCI, *presidente,* rileva che le proposte emendative presentate dalla relatrice individuano una soluzione alle questioni da essi affrontate, anche sulla base degli esiti dei dibattiti svolti in Commissione.

Cristian IANNUZZI (Misto), intervenendo a sostegno delle osservazioni della collega Castelli, chiarisce che si tratta di una questione di metodo.

Chiara BRAGA, *relatrice,* contrariamente a quanto affermato dalla collega Castelli, sottolinea di essersi più volte confrontata con le opposizioni.

Enrico BORGHI (PD) invita la collega Castelli ad apprezzare il positivo sforzo istruttorio svolto dalla relatrice, che ha avanzato ipotesi di lavoro su alcune importanti questioni. Rileva che in tal modo si intende avviare il dibattito lungo una direttrice non casuale, dando ordine ad una materia di per sé molto complessa.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti al presidente sull'andamento dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente,* nel ricordare che la seduta della Commissione dovrà terminare entro le 16, in concomitanza con la ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, ricorda il termine per la presentazione di subemendamenti alle tre proposte emendative della relatrice. Ricorda inoltre che entro la serata verranno avanzate proposte emendative da parte del Governo in tema di ampliamento del cratere e di aspetti finanziari.

Andrea COLLETTI (M5S) a proposito dell'ampliamento del cratere, chiede che venga preso in considerazione l'inserimento del comune di Penne, che ha subito danni importanti, non soltanto in occasione del sisma di gennaio 2017, ma anche in precedenza. Nel rilevare inoltre che per il comune di Teramo, pur inserito nel cratere, è prevista una parziale esclusione, sottolinea come sia legittimo per ciascun deputato, in qualità di rappresentante del territorio, sottoporre al Governo le proprie osservazioni, in vista di una valutazione complessiva della questione.

Ermete REALACCI, *presidente,* ricorda al collega Colletti che potrà prendere parte alle votazioni solo in qualità di sostituto.

La sottosegretaria Sesa AMICI fa presente di aver compreso l'invito del collega Colletti a valutare attentamente la questione del comune di Penne.

Ermete REALACCI, *presidente,* rileva che la proposta che verrà avanzata dal Governo sull'ampliamento del cratere, sulla base delle indicazioni fornite dalla Protezione civile, costituirà la base per la discussione.

Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo premissivo Castiello 0.1.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Fabio MELILLI (PD), nell'illustrare l'articolo premissivo a sua firma 0.1.08, rileva che come richiesto dal sindaco di Teramo e di altri comuni colpiti, attribuisce provvidenze finanziarie anche ai centri storici. In attesa di valutare la proposta del Governo ne chiede l'accantonamento.

Chiara BRAGA, *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, chiede che venga accantonato l'articolo premissivo Melilli 0.1.08

Ermete REALACCI, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo premissivo Melilli 0.1.08.

La Commissione respinge gli identici articoli premissivi Vezzali 0.1.06 e Fabrizio Di Stefano 0.1.11.

Fabrizio DI STEFANO (PdL) chiede chiarimenti sul parere espresso dalla relatrice in merito all'articolo premissivo a sua firma 0.1.010.

Chiara BRAGA, *relatrice*, motiva il parere espresso sulla base del fatto che la proposta emendativa prevede l'estensione delle misure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 anche per i danni subiti in conseguenza dei fenomeni metereologici di gennaio 2017.

Fabrizio DI STEFANO (PdL), analogamente al collega Melilli, chiede l'accantonamento dell'articolo premissivo a sua firma 0.1.010.

Chiara BRAGA, *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, chiede che vengano accantonati gli identici articoli premissivi Vezzali 0.1.05 e Fabrizio Di Stefano 0.1.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici articoli premissivi Vezzali 0.1.05 e Fabrizio Di Stefano 0.1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.37.

Massimiliano BERNINI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.23, chiede chiarimenti alla relatrice sul parere espresso. Rileva peraltro che, a differenza della proposta emendativa della relatrice, il suo emendamento individua chiare scadenze temporali per la conclusione del piano di vulnerabilità degli immobili.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza il fatto che la mancata fissazione di termini stringenti per la conclusione dei piani equivale a fare una semplice dichiarazione di intenti.

Chiara BRAGA, *relatrice*, fa notare che l'emendamento in questione interviene sulla modifica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189, inserendo i piani sulla vulnerabilità sismica degli immobili tra le funzioni del Commissario straordinario. Diversamente, la sua proposta attribuisce tale compito al Ministero, che non può ritenersi un soggetto inaffidabile, prevedendo nel contempo la copertura finanziaria degli oneri relativi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Massimiliano Bernini 1.23, Terzoni 1.24, Cristian Iannuzzi 1.31, Vacca 1.27 e Crippa 1.26.

Cristian IANNUZZI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Segoni 1.63.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 1.63.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Castiello 1.18 e 1.19: si intende che vi abbia rinunciato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) chiede chiarimenti alla relatrice in merito al parere espresso sull'emendamento a sua firma 1.38.

Chiara BRAGA, *relatrice*, rileva che l'emendamento in questione, introducendo il requisito dell'iscrizione all'albo professionale, restringe il campo dei soggetti titolati, con ciò venendo meno alla esigenza di disporre di un maggior numero di professionisti per accelerare gli interventi di riparazione e ricostruzione.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 1.38.

Massimiliano BERNINI (M5S), nell'illustrare l'emendamento Terzoni 1.25, di cui è cofirmatario, che va nella direzione di promuovere la prevenzione, chiede chiarimenti alla relatrice sul parere espresso.

Chiara BRAGA, *relatrice*, nel ricordare che il tema è affrontato all'articolo 1 del provvedimento, rileva che l'emendamento in questione, subordinando la ricostruzione al completamento dei piani di microzonazione sismica, rischia di allungare i tempi della ricostruzione.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur considerando il tema importante, ricorda che dagli amministratori locali delle zone colpite viene la richiesta di semplificare i meccanismi, al fine di accelerare i tempi.

Filiberto ZARATTI (MDP), anche in considerazione dell'esperienza maturata in qualità di assessore, concorda con l'osservazione della relatrice, aggiungendo che il piano di microzonazione sismica non è necessario per avviare la ricostruzione, essendo sufficiente la zonizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Terzoni 1.25.

Cristian IANNUZZI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Segoni 1.62.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 1.62.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Castiello 1.20: si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VACCA (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.28, rileva che, a differenza della proposta emendativa della relatrice, viene prevista una scansione temporale per la conclusione delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, oltre a prevedere la pubblicizzazione dei risultati, tramite affissioni permanenti anche sui siti *web* delle scuole.

Chiara BRAGA, *relatrice*, nel concordare sull'importanza di rendere pubblici i risultati delle verifiche, propone di intervenire a migliorare il testo della sua proposta emendativa 20.019, presentando eventuali subemendamenti. Nel segnalare che nella sua proposta non è stato tralasciato il riferimento temporale alla conclusione delle verifiche, rileva d'altra parte che l'emendamento in questione prevede scadenze del tutto irrealistiche.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 1.28.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Castiello 1.21: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 1.40 e Cristian Iannuzzi 1.32.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Castiello 1.22 e 1.58: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Polidori 1.56.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 1.65.

La Commissione respinge l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.70.

Ermete REALACCI, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Iannuzzi Tino – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 20.30.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della seduta odierna.

Ermete REALACCI, *presidente,* avverte che la Commissione riprende l'esame dall'emendamento Polidori 1.55. Avverte, altresì, che il Governo ha preannunciato la presentazione, nel corso della serata, di alcune proposte emendative, rispetto alle quali propone sin d'ora di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per le ore 10 della mattina di domani. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Polidori 1.55: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, inoltre, che l'emendamento Ricciatti 1.41 rimane accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Massimiliano Bernini 1.29 e Pellegrino 1.39.

Chiara BRAGA, *relatrice,* mutando il precedente giudizio, formula parere favorevole sull'emendamento Tancredi 1.5.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Tancredi 1.5 (*vedi allegato 4*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) invita la relatrice e il Governo a riconsiderare il parere sull'emendamento a sua prima firma 1.6, almeno per quanto riguarda la seconda parte.

Chiara BRAGA, *relatrice,* precisa che il criterio seguito nell'espressione del parere è stato quello di non procedere ad allargamenti nell'ambito delle deroghe al codice degli appalti.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Carrescia 1.6.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive e ritira l'emendamento Matarrese 1.12.

Florian KRONBICHLER (MDP) accetta la riformulazione proposta agli identici emendamenti Pellegrino 1.42 e Melilla 1.43, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pellegrino 1.42 e Melilla 1.43 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 4).*

Massimiliano BERNINI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Iannuzzi 1.33.

La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 1.33 ed approva l'emendamento Carrescia 1.7 (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Zaratti 1.44 e Pellegrino 1.45, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme alla relatrice.

Florian KRONBICHLER (MDP) accetta la riformulazione proposta agli identici emendamenti Zaratti 1.42 e Pellegrino 1.45, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zaratti 1.44 e Pellegrino 1.45 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 4)*.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.66 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Polidori 1.57 e Tancredi 1.64.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 1.66 (*vedi allegato 4*); respinge l'emendamento Polidori 1.57.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 1.64.

Enrico BORGHI dichiara di sottoscrivere l'emendamento Massa 1.68.

La Commissione approva l'emendamento Massa 1.68 (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 1.61: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 1.8, a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 1.48.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giovanni Sanna 1.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive e ritira l'emendamento Matarrese 1.14.

La Commissione respinge, quindi, gli identici emendamenti Polidori 1.54 e Zaratti 1.47.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Polidori 1.53, di cui è cofirmatario, chiede alla relatrice di motivare le ragioni dell'invito al ritiro.

Chiara BRAGA, *relatrice*, precisa che il tema dell'emendamento Polidori 1.53 viene affrontato e risolto dalla riformulazione che proporrà ad altre proposte emendative riferite ad altra disposizione del provvedimento.

Fabio MELILLI (PD) osserva che il proprio emendamento 7.28 affronta il medesimo tema prestando attenzione anche alle demolizioni. Chiede alla relatrice chiarimenti sulla riformulazione che intende proporre.

Chiara BRAGA, *relatrice*, mantiene accantonati gli identici emendamenti Matarrese 1.16 e Giovanni Sanna 1.71 e Melilli 7.28 per un ulteriore approfondimento.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) ritira l'emendamento Polidori 1.53, di cui è cofirmatario.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Giovanni Sanna 1.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49, nonché gli identici emendamenti Matarrese 1.16 e Giovanni Sanna 1.71 rimangono accantonati.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda alla presidenza di far slittare di qualche ora il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti è posticipato alle ore 11.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galgano 1.11, Ricciatti 1.46, Squeri 1.50, Ciprini 1.30 e Laffranco 1.51.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'emendamento 1.9, a sua prima firma, chiedendo alla relatrice di rivedere il proprio parere contrario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che il tema affrontato dall'emendamento verrà risolto non attraverso una norma, ma attraverso intese fra comuni.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.9.

La Commissione respinge l'emendamento Carrescia 1.9.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 1.10, a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 1.60: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che gli emendamenti Tancredi 1.01, 1.02 e 1.03 rimangono accantonati.

Gianluca VACCA (M5S) illustra l'emendamento 1.05, a sua prima firma, che affronta la questione degli edifici scolastici non in regola con la normativa antisismica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 1.05 e 1.04 e Massimiliano Bernini 1.06.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tancredi 1.08 e 1.010 rimangono accantonati. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 1.09: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottoscrive l'emendamento Iannuzzi 2.12.

La Commissione approva l'emendamento Iannuzzi 2.12 (*vedi allegato 4*); respinge gli emendamenti Terzoni 2.10 e Zaratti 2.11.

Enrico BORGHI (PD) e Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrivono e accettano la riformulazione dell'emendamento Sereni 2.6.

Fabio MELILLI (PD) sottoscrive, a sua volta, l'emendamento Sereni 2.6.

La Commissione approva l'emendamento Sereni 2.6 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 4)*; respinge gli identici emendamenti Massimiliano Bernini 2.14, Castricone 2.17 e Zaratti 2.15.

Florian KRONBICHLER (MDP) sottoscrive l'emendamento Iannuzzi 2.13.

La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 2.13.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 2.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 2.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ghizzoni 2.3 rimane accantonato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 2.4, a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castricone 2.18 rimane accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ricciatti 2.16 e Terzoni 2.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fabrizio Di Stefano 2.07 rimane accantonato. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Taglialatela 2.08: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, inoltre, che gli identici emendamenti Vezzali 2.01, Matarrese 2.02, sottoscritto dall'onorevole Galgano, e Ricciatti 2.03 rimangono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Terzoni 2.04 e Crippa 2.05.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Terzoni 2.06 rimane accantonato. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 2.09: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, inoltre, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 3.39.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive e ritira l'emendamento Matarrese 3.29.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Melilla 3.37, Polidori 3.58, Matarrese 3.28, Giovanni Sanna 3.15 e Tancredi 3.14, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3)*.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che la lettura delle riformulazioni senza distribuzione del testo scritto non consenta di poter comprendere pienamente le modifiche proposte.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che si tratta di riformulazioni meramente letterali.

Chiara BRAGA, *relatrice*, chiede di mantenere accantonate le citate proposte emendative, in attesa che sia distribuita la relativa proposta di riformulazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Melilla 3.37, Polidori 3.58, Matarrese 3.28, Giovanni Sanna 3.15 e Tancredi 3.14 rimangono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Terzoni 3.40 e 3.41.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i propri emendamenti 3.8, 3.10 e 3.9, pur rilevando come siano emendamenti di buon senso.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) condivide le considerazioni del collega Tancredi sottolineando di aver, a sua volta, presentato una proposta emendativa di analogo tenore.

Massimiliano BERNINI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Fabrizio Di Stefano, evidenziando come diverse proposte emendative vertano su analoga materia, nell'ottica di consentire ai sindaci lo stanziamento di contributi fino a 10 mila euro anche per danni di lieve entità. Alla luce di ciò, invita pertanto il Governo a compiere un supplemento di riflessione su tale delicato argomento.

Tommaso GINOBLE (PD) si unisce alle valutazioni del collega che lo ha testé preceduto, invitando il Governo ad approfondire la questione anche in considerazione delle decisioni assunte in occasione dei precedenti provvedimenti di urgenza adottati per fronteggiare eventi sismici occorsi in passato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) si associa alle osservazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, evidenziando in particolar modo l'esigenza di pervenire ad una parità di trattamento tra i possessori di case agibili e non agibili.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, esprime l'intenzione del Governo di non ritornare sul tema riguardante gli immobili di cui alla prima categoria, laddove con il presente provvedimento viene comunque disposto un finanziamento per gli immobili di cui alla seconda categoria. Osserva altresì che l'articolo aggiuntivo 18.046 della relatrice, presentato nel corso della odierna seduta pomeridiana, riconduce in sostanza tutti i comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, ricompresi nella pertinente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla disciplina recata dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, che prevede rimborsi in favore dei privati per danni subiti dalla prima e seconda abitazione, nonché contributi alle imprese per i macchinari danneggiati. Fa altresì presente che tale disciplina è da porre in correlazione con la recente riforma del sistema nazionale della Protezione civile testé approvata dal Parlamento.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) osserva come i citati commi della legge n. 208 del 2015 recano essenzialmente forme di finanziamento agevolato e non di contribuzione diretta. Rileva inoltre come, tanto nel provvedimento in esame quanto nell'articolo aggiuntivo 18.046 della relatrice, difettano interventi espliciti in favore degli enti pubblici che abbiano subiti danni per le recenti calamità.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 3.31: si intende che vi abbia rinunciato. In riferimento alla tematica dianzi discussa, osserva che in effetti nel corso degli anni la gestione delle emergenze *post* sisma è stata molto diversificata, motivo per cui è da considerare auspicabile pervenire per il futuro all'adozione di criteri quanto più omogenei possibili, sebbene il provvedimento in esame, a differenza di quanto accaduto per il terremoto dell'Aquila, prevede comunque forme di contribuzione integrale o comunque assai elevata, a secondo delle singole fattispecie, per i danni subiti dalle abitazioni private.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ricollegandosi alle osservazioni testé svolte dal Presidente Realacci, ribadisce che con il provvedimento in discussione è previsto il più alto livello possibile di copertura dei danni subiti dai privati a seguito delle recenti calamità naturali. Avverte inoltre che analogo discorso vale per i comuni interessati dalla emergenza neve del gennaio 2017, nell'ambito dei quali il credito d'imposta potrà essere fruito a prescindere dall'effettiva capienza reddituale del beneficiario. Per quanto riguarda i danneggiamenti subiti dagli immobili pubblici, fa presente che occorrerà al riguardo definire ulteriori percorsi normativi, nonostante sia già possibile in base al quadro vigente intervenire sulle strade provinciali utilizzando gli specifici piani di intervento dell'ANAS. Anticipa, infine, che in tempi relativamente brevi il Governo adotterà uno specifico decreto-legge in materia di enti locali, nell'ambito del quale potranno essere individuate soluzioni adeguate a talune delle questioni poste nel corso dell'odierna discussione.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento Sottanelli 3.65 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Fabrizio Di Stefano 3.56.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il suo emendamento 3.11.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Polidori 3.60: si intende che vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.20, che introduce un elemento di chiarezza ed affronta un problema fortemente avvertito dalle popolazioni colpite dal sisma.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI ribadisce che per le prime e seconde abitazioni, fuori e dentro il cratere, sono previsti finanziamenti pari al 100 per cento delle spese sostenute per la ricostruzione, mentre una quota inferiore del contributo è prevista solo per abitazioni rientranti in singole specifiche fattispecie.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, propone di accantonare l'emendamento Carrescia 3.20 in vista di un ulteriore approfondimento.

Enrico BORGHI (PD) si associa alla richiesta di accantonamento testé formulata dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Carrescia 3.20. Constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 3.32: si intende vi abbia rinunciato. Avverte infine che gli identici emendamenti Polidori 3.59, Zaratti 3.36, Matarrese 3.30, Giovanna Sanna 3.16 e Tancredi 3.13 sono da intendersi accantonati. Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Castiello 3.33 e 3.34: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Squeri 3.53, Galgano 3.26, Pellegrino 3.46 e Carrescia 3.21, nonché l'emendamento Polidori 3.74 in precedenza sottoscritto dal deputato Fabrizio Di Stefano.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.51, sottolinea la necessità che il Governo intervenga con una specifica ordinanza al fine di differire la scadenza del 31 marzo 2017 attualmente prevista per la presentazione dei bilanci da parte degli enti locali, rammentando che su tale particolare tematica sarà a breve discussa una apposita risoluzione presso la Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento.

Enrico BORGHI (PD), concordando sulla delicatezza dell'argomento, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Fabrizio Di Stefano 3.51 e proposte emendative di identico contenuto, al fine di presentare sulla materia un successivo ordine del giorno in Assemblea.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con le preoccupazioni sollevate dal deputato Di Stefano, tenuto conto che non sono ancora noti i tempi di adozione dell'annunciato decreto-legge in materia di enti locali da parte del Governo.

Fabio MELILLI (PD) ricorda che la materia concernente i tempi di approvazione dei bilanci previsionali degli enti locali risulta oramai delegificata, motivo per cui sarebbe sufficiente l'adozione di un decreto ministeriale da sottoporre poi alla Conferenza unificata.

La sottosegretaria Sesa AMICI formula un invito al ritiro dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 3.51 e delle identiche proposte emendative, assumendo l'impegno del Governo ad affrontare sollecitamente la questione anche sulla base delle indicazioni che dovessero provenire dagli ordini del giorno presentati in Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Melilla 3.47, Fabrizio Di Stefano 3.51, Pastorelli 3.1, D'Incecco 3.2, Sottanelli 3.63 e De Menech 3.3 sono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 3.43.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 3.35: si intende vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.23.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Tancredi 3.71, Fabrizio Di Stefano 3.57 e Sottanelli 3.64.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 3.62: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Polidori 3.61.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.17, in precedenza accantonato.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.17 (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Laffranco 3.55, Lodolini 3.73 e Ciprini 3.44, in precedenza accantonati, in quanto sono in corso con il Governo specifici approfondimenti sul tema.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concorda con la proposta di parere della relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento Lodolini 3.73, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Laffranco 3.55 e Ciprini 3.44.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Carrescia 3.24, Squeri 3.54 e Galgano 3.27, in precedenza accantonati, in quanto sono in corso con il Governo specifici approfondimenti sul tema.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, concorda con la proposta di parere della relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il proprio emendamento 3.24.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Squeri 3.54 e Galgano 3.27.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i suoi emendamenti 3.6 e 3.4.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ricciatti 3.49, in precedenza accantonato.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ricciatti 3.49 e Melilla 3.48.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 3.7.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 3.42.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gallinella 3.42 e Zaratti 3.50.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira il suo emendamento 3.72 e l'emendamento Sottanelli 3.66, di cui è cofirmatario.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Tancredi 3.12, in precedenza accantonato.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Tancredi 3.12 (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Massimiliano Bernini 4.7 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che alle proposte emendative della relatrice 11.88. 18.046 e 20.019 presentate nel corso della odierna seduta pomeridiana, sono stati presentati i seguenti subemendamenti: Castiello 0.18.046.1, Minardo 0.18.046.3, Castiello 0.18.046.2, Fabrizio Di Stefano 0.20.019.1, Vacca 0.20.019.2 e 0.20.019.3, Fabrizio Di Stefano 0.20.019.4, Vacca 0.20.019.5 e Melilli 0.20.019.7 (*vedi allegato 2*). A tale riguardo, comunica che è da intendersi inammissibile il solo subemendamento Minardo 0.18.046.3 e che l'eventuale ricorso potrà essere presentato entro un'ora.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i suoi emendamenti 3.5 e 3.70.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pellegrino 3.45, Carrescia 3.22, Squeri 3.52 e Galgano 3.25 (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, tornando agli emendamenti sui quali in precedenza era rimasta in sospeso la proposta di riformulazione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Melilla 3.37, Polidori 3.58, Matarrese 3.28, Giovanna Sanna 3.15 e Tancredi 3.14, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che è stata accolta dai presentatori la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice degli identici emendamenti Melilla 3.37, Polidori 3.58, Matarrese 3.28, Giovanna Sanna 3.15 e Tancredi 3.14.

La Commissione approva gli identici emendamenti Melilla 3.37, Polidori 3.58, Matarrese 3.28, Giovanna Sanna 3.15 e Tancredi 3.14 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 4). La Commissione respinge, altresì, l'articolo aggiuntivo Terzoni 3.02.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Castiello 3.04: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Terzoni 3.03, nonché gli identici emendamenti Ciprini 4.8 e Laffranco 4.10 .

Ermete REALACCI, *presidente*, constata, inoltre, l'assenza del presentatore degli emendamenti Castiello 4.3 e 4.4: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vacca 4.6 e l'articolo aggiuntivo Gelmini 4.013.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira, pur ribadendone la fondatezza delle finalità, l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.012.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) dichiara di fare proprio l'articolo aggiuntivo Tancredi 4.012.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tancredi 4.012

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.011.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI presenta le proposte emendative del Governo 1.72, 5.73, 6.5, 13.16, 14.14, 18.69, 18.047, 18.048, 18.049, 18.050, 18.051, 19.6 e 20.020 (*vedi allegato 5*).

A tale riguardo fa presente che non è stato ancora possibile depositare l'emendamento del Governo relativo all'ampliamento del cratere, in quanto mancano ancora i dati necessari alla positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, che si riserva comunque di presentare nella giornata di domani. In proposito, precisa tuttavia che il criterio utilizzato per l'allargamento del cratere

ricalca quello impiegato già in precedenti occasioni, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in qualità di subcommissari alla ricostruzione. Per quanto riguarda invece la questione del risarcimento del cosiddetto danno indiretto, caldeggiata dall'insieme dei diversi gruppi parlamentari ed affrontata da una serie di proposte emendative riferite al presente provvedimento, avverte che il Governo nella giornata di domani presenterà una riformulazione di alcune delle predette proposte emendative al fine di corrispondere ad una parte rilevante delle questioni dalle medesime poste. Chiarisce, inoltre, che il risarcimento del cosiddetto danno indiretto è stato riconosciuto in precedenza solo in occasione della ricostruzione successiva al sisma del 1997 della regione Umbria.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede alla sottosegretaria De Micheli in quale misura il Governo intenda adeguarsi alle indicazioni dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di Commissari alla ricostruzione, nella predisposizione della annunciata proposta emendativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che i criteri adottati dai Presidenti di regione sono stati nel corso del tempo omogenei.

Fabio MELILLI (PD) ritiene non infondata la osservazione dianzi svolta dal deputato Colletti, considerando peraltro necessario che il Parlamento intero sia messo nelle condizioni di conoscere non solo il nome dei comuni ricompresi negli elenchi ma anche le ragioni che ne hanno determinato l'inclusione.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede altresì alla sottosegretaria De Micheli se sia possibile avere contezza degli atti prodotti dai Presidenti di regione nell'esercizio della loro funzione di Commissari alla ricostruzione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di farsi tramite di tale richiesta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente per attribuzione.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 4.08, Castiello 4.07, 4.06, 4.05 e 4.04: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano BERNINI (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.03.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere espresso, segnalando che in relazione ai sismi del 2016 e 2017, diversamente da quanto avvenuto in precedenza, è stato previsto il risarcimento del cento per cento dei danni subiti sia per le prime sia per le seconde case.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 4.03.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in merito all'istituzione delle zone franche, anticipa che il Governo ha deciso di assumere un approccio distensivo, rispetto alle proposte avanzate dai parlamentari nonché rispetto ai precedenti del terremoto dell'Aquila del 2009 e dell'Emilia Romagna nel 2012. Preannuncia pertanto l'adozione nelle prossime settimane di un provvedimento che conterrà misure fiscali in favore delle zone colpite dal sisma del 2016 e del 2017, specificando che si tratterà di misure fiscali a favore delle imprese, di decontribuzioni per i lavoratori nonché di misure fiscali in favore dei professionisti. Segnala che saranno necessari alcuni giorni per acquisire l'accordo dell'Unione europea per le citate misure nonché per individuare la necessaria copertura finanziaria. Nel ribadire da ultimo che la zona franca proposta dal Governo sarà più ampia rispetto alle richieste avanzate dai parlamentari, preannuncia che le altre priorità individuate dai parlamentari troveranno risposta nel provvedimento all'esame.

Laura CASTELLI (M5S) chiede conferma del fatto che sul tema delle zone

franche non saranno presentate proposte emendative né da parte della relatrice né da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad ulteriore integrazione delle informazioni già fornite, sottolinea che il provvedimento da adottare conterrà anche incentivi a favore delle imprese che si vogliano insediare nelle zone colpite dai sismi del 2016 e del 2017.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) chiede chiarimenti circa le intenzioni del Governo sulle zone economiche speciali, previste peraltro all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire che la zona franca che verrà proposta dal Governo conterrà misure più ampie rispetto a quelle individuate dalla proposte emendative dei parlamentari, fa presente che non sono state prese invece in considerazione le ZES, che presentano un diverso profilo fiscale.

Fabio MELILLI (PD), pur comprendendo la complessità del tema e consapevole dell'attenzione posta dal Governo, ricorda che l'argomento in esame rappresenta il cuore del provvedimento, essendo indispensabile favorire in tutti i modi lo sviluppo delle zone colpite per evitare che la ricostruzione avvenga nel deserto. A tale proposito ricorda di aver presentato una proposta emendativa relativa ai contratti di sviluppo che va nella direzione indicata e che non comporta alcun onere. A tale proposito chiede alla sottosegretaria De Micheli se le misure da lei preannunciate riguardino anche tale argomento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche alla luce dell'esperienza maturata nel Parlamento sia nelle fila dell'opposizione che della maggioranza, fa presente che non contempla l'ipotesi che il Governo con le sue proposte emendative possa sostituirsi alle richieste e alle istanze avanzate dai parlamentari.

Tommaso GINOBLE (PD) chiede al Governo se il preannunciato provvedimento riguarderà la zona del cratere.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che, essendo ancora in corso la fase istruttoria del provvedimento, non è in grado di fornire una risposta certa.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) esprime la convinzione che non fosse opportuno affrontare in un medesimo provvedimento le esigenze delle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 e quelle delle zone colpite dagli eccezionali eventi metereologici di gennaio 2017.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.01.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Giovanna Sanna 4.015.

Tommaso GINOBLE (PD) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo 4.017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che una misura analoga a quella proposta nell'articolo aggiuntivo in questione è già in vigore essendo contenuta nel cosiddetto « proroga termini » nella forma di un contributo ai comuni colpiti.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 4.017.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli articoli aggiuntivi Castiello 4.016 e 4.014, nonché degli emendamenti Castiello 5.24 e 5.23: si intende che vi abbia rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5.2, chiede chiarimenti in merito al parere espresso dalla relatrice.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, segnala che una misura analoga a quella proposta dal collega Pastorelli è contenuta nell'ar-

ticolo aggiuntivo 20.019 a sua firma che destina alle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 il 20 per cento delle risorse destinate alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Ritiene pertanto che l'emendamento Pastorelli 5.2 nonché gli altri identici emendamenti risultino sostanzialmente assorbiti dalla proposta della relatrice.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua firma 5.2.

Laura CASTELLI (M5S) segnala che gli emendamenti eventualmente assorbiti dovrebbero essere accantonati in vista dell'esame della proposta emendativa della relatrice, in modo da consentire ai presentatori di valutarne l'impatto sui loro emendamenti. Stigmatizza dunque il fatto che, al contrario, tali emendamenti vengano posti in votazione e respinti perché saranno assorbiti dalla successiva proposta della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare che la proposta emendativa della relatrice è stata messa in distribuzione tempestivamente, rileva che i colleghi hanno avuto l'opportunità di valutarne la portata.

Laura CASTELLI (M5S), nel segnalare che all'articolo aggiuntivo 20.019 della relatrice sono stati presentati diversi subemendamenti, che potrebbero modificarne il contenuto, ribadisce la propria contrarietà al modo di procedere adottato dal presidente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Incecco 5.4, De Menech 5.7, Fabrizio Di Stefano 5.45, Vacca 5.36, Melilla 5.25, Sottanelli 5.56, Fabrizio Di Stefano 5.50 e Matarrese 5.20.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti al Governo circa le modalità con cui verrà effettuato l'allargamento del cratere, se con un terzo allegato o se tramite l'estensione dell'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Tale richiesta si rende necessaria in considerazione del fatto che l'articolo aggiuntivo 18.047 del Governo in materia di credito di imposta fa riferimento unicamente ai comuni colpiti dagli eventi sismici di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere condivisibile la richiesta del collega Colletti, rinvia la questione ad un successivo chiarimento da parte del Governo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.8.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 5.26.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 5.44, rilevando che in caso di edifici scolastici lesionati non si possa operare una differenza sulla base del fatto che sia stato il terremoto o un evento meteorologico eccezionale a determinarne il danneggiamento.

Enrico BORGHI (PD), nel rilevare che si tratta di un tema importante, ricorda ai colleghi che la relatrice ha presentato una proposta emendativa che viene incontro alle richieste avanzate.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel comprendere la sensibilità dei colleghi abruzzesi verso i danni provocati dalle forti nevicate di gennaio 2017, sottolinea che non è possibile trattare in maniera identica due eventi così diversi, quali il sisma e gli eccezionali eventi atmosferici.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), nel condividere l'opinione espressa dal presidente, ribadisce che il problema deriva dalla errata impostazione del provvedimento da parte del Governo che ha voluto unificare in un solo provvedimento misure relative a eventi distinti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel rilevare che si tratta di una questione complessa, ricorda tuttavia che nel corso delle audizioni molti amministratori locali

hanno chiesto di non limitare il contenuto del decreto-legge al solo terremoto, includendovi i danni determinati dalle eccezionali nevicate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 5.44, Sottanelli 5.53, Melilla 5.27, Matarrese 5.19, De Menech 5.6, D'Incecco 5.5 e Pastorelli 5.1, gli identici emendamenti Sottanelli 5.55 e Fabrizio Di Stefano 5.52, nonché gli emendamenti Vacca 5.40, 5.41 e 5.42.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5.29, chiede alla relatrice e al Governo di rivedere il parere espresso anche in considerazione del fatto che la proposta avanzata non comporta alcun onere.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, anche alla luce degli esiti del confronto con la struttura del commissario straordinario Errani che si occupa della gestione degli appalti per la ricostruzione, segnala che l'introduzione dei requisiti richiesti dall'emendamento della collega Pellegrino potrebbe rappresentare un intralcio per le procedure di gara già in corso. Segnala peraltro che dovendo la ricostruzione scolastica avvenire nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi rispetteranno comunque i requisiti richiesti. Invita pertanto la collega Pellegrino a ritirare il suo emendamento e a presentare un ordine del giorno di analogo contenuto in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), pur accogliendo la richiesta avanzata dalla relatrice, rileva che si potrebbe ipotizzare una riformulazione che introduca i requisiti richiesti soltanto per i bandi di gara successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Segnala da ultimo l'incongruenza delle osservazioni della relatrice secondo la quale tali requisiti sarebbero sostanzialmente già richiesti nei bandi di gara in corso e dunque non potrebbero costituirne contemporaneamente un intralcio.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione del dibattito svolto, invita la collega Pellegrino a valutare una eventuale riformulazione in sede di esame in Assemblea.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'accogliere il suggerimento del presidente, ritira l'emendamento a sua firma 5.29.

Florian KRONBICHLER (MDP) ritira l'emendamento 5.28, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Crippa 5.37 e gli identici emendamenti Matarrese 5.21, Fabrizio Di Stefano 5.51 e Tancredi 5.66.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira gli emendamenti a sua firma 5.11 e 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 5.38.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 5.13.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Castricone 5.70 precedentemente accantonato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castricone 5.70 e Vacca 5.31.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 5.49, chiede chiarimenti sul parere espresso.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, rileva che la proposta del collega estende la misura in materia di validità dell'anno scolastico a tutti i comuni colpiti dagli eventi metereologici del gennaio 2017.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sottanelli 5.57 e Fabrizio Di Stefano 5.49 e l'emendamento Fabrizio Di Stefano 5.46.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.16.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 5.62.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Zaratti 5.43 precedentemente accantonato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.43.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, con riferimento all'emendamento Manzi 5.9, precedentemente accantonato, esprime un parere favorevole purché venga riformulato nel senso di sopprimere le parole « o degli eccezionali ed avversi eventi meteorologici del gennaio 2017 » (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, facendo seguito alla richiesta avanzata in precedenza dalla collega Castelli, dispone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 5.9, in attesa che venga distribuito il testo della riformulazione testé proposta dalla relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice.

Gianluca VACCA (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5.32, ne chiede l'accantonamento in previsione di un confronto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare che è stato svolto un confronto molto approfondito con il Ministero competente su tutte le misure relative all'articolo 5, segnala che è stato lo stesso MIUR a indicare l'opportunità di un parere non favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel segnalare che il tempo a disposizione per l'esame della Commissione è limitato, suggerisce ai colleghi di individuare le proposte emendative più rilevanti, da riproporre in vista dell'esame in Assemblea dopo un eventuale ulteriore confronto con il Ministero competente.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 5.32.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario sull'emendamento Ginoble 5.72 precedentemente accantonato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Tommaso GINOBLE (PD) nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5.72 segnala che l'Università di Teramo non è tuttora dotata di una residenza studentesca. Rilevando a tale proposito che l'università rappresenta uno dei motori principali per promuovere lo sviluppo delle zone terremotate, ribadisce la necessità di un intervento tempestivo in tal senso, per evitare di intervenire quando ormai tutti gli studenti avranno abbandonato la città. Da ultimo si dichiara dispiaciuto ed esterrefatto per la posizione assunta dal MIUR. Accoglie comunque l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 5.72 preannunciando contestualmente il ritiro dell'ulteriore emendamento a sua firma 5.71, sempre vertente sull'università di Teramo.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), facendo proprie le valutazioni espresse dal collega Ginoble, ribadisce che la situazione dell'Università di Teramo è vicina al col-

lasso e che occorre un intervento tempestivo, che destini risorse all'Azienda per il diritto allo studio universitario. Segnala, peraltro, che lui ed altri colleghi hanno ritenuto di non presentare emendamenti volti ad azzerare le tasse universitarie, con l'intento di evitare che gli enti coinvolti fossero messi in difficoltà per mancanza di introiti. Anche per questo ritiene fondamentali gli interventi recati dagli emendamenti a beneficio della casa dello studente, necessari per mantenere nel territorio la presenza di persone attive come i giovani studenti.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PDL) osserva che l'Università di Teramo è in via di spopolamento e quanto richiesto non è altro che l'anticipo di risorse che entro un anno al massimo le saranno comunque assegnate. Coglie, inoltre, l'occasione per annunciare che si farà personalmente carico di presentare proposte emendative sulle tasse universitarie anche a favore dell'Università di Camerino.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che in materia è già stato messo a gara un bando e che quindi non vi sono margini d'intervento. Sul punto ribadisce che, come segnalato dal Ministero competente, non ci sono le possibilità tecniche per procedere come proposto. Segnala, infine, che in ogni caso approfondirà di nuovo la questione con il Ministero dell'istruzione.

Chiara BRAGA, *relatrice*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Vacca 5.33, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere della relatrice.

Gianluca VACCA (M5S) chiede alla relatrice i motivi del proprio parere contrario sull'emendamento.

Chiara BRAGA, *relatrice*, segnala il Ministero competente ha espresso un orientamento contrario sulla proposta emendativa.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda che una tra le urgenze più sentite dei sindaci delle zone colpite è quella di mandare gli alunni a scuola in edifici che siano già sicuri, e non solo in futuro, al termine dei necessari adeguamenti. Il senso dell'emendamento era proprio quello di fornire sicurezza agli alunni attraverso l'individuazione di strutture agibili, anche private.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Vacca 5.33.

Tino IANNUZZI, *presidente*, invita la Commissione a riprendere l'esame dell'emendamento Manzi 5.9, precedentemente accantonato, essendo ora in distribuzione la riformulazione proposta dalla relatrice.

Chiara BRAGA, *relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Manzi 5.9 nel senso di sopprimere le parole « o degli eccezionali ed avversi eventi meteorologici del gennaio 2017 » (*vedi allegato 3*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.9, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Manzi 5.9 *(nuova formulazione) (vedi allegato 4)*.

Chiara BRAGA, *relatrice*, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Vacca 5.33 e 5.34, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere della relatrice.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda che lo stanziamento previsto negli emendamenti prendeva le mosse da un annuncio fatto dalla Ministra Fedeli, ora superato da quanto proposto dalla relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vacca 5.33 e 5.34.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 5.68.

Chiara BRAGA, *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 5.48 e Sottanelli 5.58.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere della relatrice.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.58.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PDL) illustrando l'emendamento 5.48 a sua firma sottolinea le difficoltà che stanno attraversando le città universitarie delle zone colpite e l'importanza di misure a sostegno della popolazione studentesca. Anche per questo motivo ribadisce il suo annunciato impegno a favore dell'Università di Camerino.

La Commissione respinge l'emendamento Fabrizio Di Stefano 5.48.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 5.63.

Tino IANNUZZI, *presidente,* ricorda che l'emendamento Tancredi 5.64 è inammissibile.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua firma 5.39.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ricciatti 5.30.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 5.30.

Chiara BRAGA, *relatrice*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Carrescia 5.17 in ragione del fatto che l'immobile in questione è in corso di trasferimento dal Ministero della Difesa all'Agenzia del demanio.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.17.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) dichiara di voler ritirare gli emendamenti 5.15, 5.65, 5.61 a sua firma, nonché gli identici emendamenti 5.67 e 5.14, a sua firma, il cui contenuto sarà oggetto di ulteriore attività emendativa nelle sedi opportune.

Chiara BRAGA, *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Galgano 5.22 e Ginoble 5.71.

Adriana GALGANO (CI) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 5.22.

Tommaso GINOBLE (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 5.71.

Chiara BRAGA, *relatrice*, invita al ritiro degli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 5.47, Sottanelli 5.59 e 5.60.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PDL) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 5.47.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sottanelli 5.59 e 5.60.

Tommaso GINOBLE (PD) dichiara di ritirare gli articoli aggiuntivi 5.06, 5.05 e 5.04 di cui è cofirmatario.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bernini 5.03.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con il parere della relatrice.

Massimiliano BERNINI (M5S) illustrando l'articolo aggiuntivo 5.03 a sua prima firma ricorda che il senso dell'intervento è di promuovere tecniche costruttive virtuose.

Chiara BRAGA, *relatrice*, ritiene che i contenuti ivi espressi potrebbero essere utilmente fatti oggetto di un apposito ordine del giorno.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bernini 5.03.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Giovanna Sanna 5.011 e 5.010. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ginoble 5.07: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD) invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Vezzali 5.08 e Fabrizio Di Stefano 5.09.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quella della relatrice sugli articoli aggiuntivi Vezzali 5.08 e Fabrizio Di Stefano 5.09.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vezzali 5.08 e Fabrizio Di Stefano 5.09.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 23.20, riprende alle 23.30.

Massimiliano BERNINI (M5S) illustra l'emendamento 6.4, a sua prima firma, chiedendo alla relatrice di rivedere il parere contrario formulato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Massimiliano Bernini 6.4 e Terzoni 6.2.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) illustra l'emendamento 6.1, a sua prima firma, che è volto a rendere la ricostruzione più tempestiva. Chiede, quindi, alla relatrice ed al Governo di rivedere il loro parere.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 6.1; approva quindi l'emendamento Terzoni 6.3 (*vedi allegato 4)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame della proposta emendativa Ghizzoni 3.18.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.18, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.18 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 4)*.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i propri emendamenti 6.03 e 6.04.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il proprio emendamento 7.15.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Matarrese 7.6, Castiello 7.13, Fabrizio Di Stefano 7.22 e Tancredi 7.24.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 7.5.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 7.5 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 4)*, e respinge gli emendamenti Terzoni 7.8 e Vignaroli 7.7.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) illustra l'emendamento 7.18, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 7.18 e Zaratti 7.20.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 7.1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 7.3 (*vedi allegato 4*).

Florian KRONBICHLER (MDP) sottoscrive l'emendamento Iannuzzi 7.19.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iannuzzi 7.19, Castiello 7.14, Vignaroli 7.12, Castiello 7.16 e Polidori 7.23.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) illustra l'emendamento 7.17, a sua prima firma, evidenziando che affronta un tema posto dai cittadini e dalle comunità locali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, replicando, precisa che la conservazione *in loco* delle macerie provenienti da beni storici e culturali è già prevista dalla normativa in materia.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Castiello 7.17.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Castiello 7.17, nonché gli identici emendamenti Tancredi 7.25 e Fabrizio Di Stefano 7.21.

Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Carrescia 7.4 e Vignaroli 7.9 (*vedi allegato 4)*, mentre respinge gli emendamenti Vignaroli 7.10 e 7.11.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 7.28 s'intende accantonato.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Polidori 7.06.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Sereni 7.05 s'intende accantonato, così come gli emendamenti Giovanni Sanna 7.08 e Melilli 7.04.

La Commissione, respinge quindi gli identici emendamenti Vezzali 7.01, Matarrese 7.02 e Fabrizio Di Stefano 7.07.

Massimiliano BERNINI (M5S) accetta la riformulazione proposta all'emendamento Terzoni 7.03, di cui è cofirmatario.

La Commissione, approva l'emendamento Terzoni 7.03 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 4)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

La Commissione respinge l'emendamento Massimiliano Bernini 8.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castricone 8.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Matarrese 8.1, Fabrizio Di Stefano 8.5 e Tancredi 8.6.

Florian KRONBICHLER (MDP) sottoscrive l'emendamento Iannuzzi 8.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iannuzzi 8.2 e Zaratti 8.4.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula parere favorevole sull'emendamento Crippa 9.7 e propone di accantonare l'emendamento Mariani 9.23, nonché gli articoli aggiuntivi Sottanelli 9.06 e 9.08.

Esprime quindi invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 9.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, formula parere conforme alla relatrice.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 10, ad eccezione delle seguenti delle quali propone invece l'accantonamento: Melilla 10.15, gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 10.23, Sottanelli 10.25, Fabrizio Di Stefano 10.20 e l'articolo aggiuntivo Giovanna Sanna 10.09.

Formula, altresì, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 11, ad eccezione delle seguenti delle quali propone invece l'accantonamento: Carrescia 11.19, gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 11.61, Vezzali 11.75 e Tancredi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.58, Zaratti 11.29, Carrescia 11.13, Sottanelli 11.74, Pastorelli 11.2, Borghi 11.82, Carrescia 11.81, Pastorelli 11.3, gli identici emendamenti Carrescia 11.14 e Ricciatti 11.28, Castiello 11.68, gli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55, Castiello 11.35, Carrescia 11.17 e 11.16, Pellegrino 11.51, gli identici emendamenti Galgano 11.23 e Squeri 11.57, gli emendamenti Colletti 11.41 e 11.42, Tancredi 11.77, Sottanelli 11.72, Marchi 11.01, Carrescia 11.016, Galgano 11.017, Zaratti 11.020, gli identici Galgano 11.018, Zaratti 11.021 e Squeri 11.054, gli identici Ciprini 11.022, Laffranco 11.052, Fabrizio Di Stefano 11.055 e Lodolini 11.029, Castiello 11.024, Ginoble 11.030 e Squeri 11.053.

Inoltre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 12, ad eccezione delle seguenti delle quali propone invece l'accantonamento: Baldelli 12.23, Ricciatti 12.17 e gli identici Gallinella 12.04 e Baldelli 12.05.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice, anche con riferimento alle proposte di accantonamento indicate.

Andrea COLLETTI (M5S) richiama l'attenzione su un probabile errore di stampa degli identici emendamenti a sua prima firma 11.41 e 11.42, giacché la rateizzazione ivi prevista avrebbe dovuto essere in un caso quinquennale e nell'altro decennale.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 9.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 9.9 e Polidori 9.16, nonché l'emendamento Castiello 9.8 e l'emendamento Pellegrino 9.10.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) rimarca come, per quanto il suo emendamento 9.10 sia di contenuto assai simile all'emendamento Crippa 9.7, a differenza di quest'ultimo la relatrice e la rappresentante del Governo hanno espresso su di esso un parere contrario. Tanto premesso, sottoscrive l'emendamento Crippa 9.7.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 9.7 (*vedi allegato 4*) e respinge gli identici emendamenti Crippa 9.6 e Pellegrino 9.11.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pellegrino 9.12 e Crippa 9.4, nonché gli emendamenti Pellegrino 9.13 e Gelmini 9.14, e gli identici emendamenti Sottanelli 9.17 e Fabrizio Di Stefano 9.15.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.2, riservandosi di presentarlo nuovamente nel corso del successivo esame in Assemblea e confidando in una revisione del parere contrario in questa sede espresso, giacché a suo giudizio, come peraltro emerso nel corso dell'audizione dei rappresentanti degli ordini professionali, il testo attuale del decreto-legge introduce una disparità di

trattamento rispetto a quanto previsto in occasione di precedenti analoghi interventi.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricorda che l'attuale formulazione del decreto-legge riflette in questo punto specifico i contenuti di un protocollo di intesa intercorso con i rappresentanti delle professionalità tecniche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Massimiliano Bernini 9.3 e Crippa 9.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Pesco 9.02: si intende vi abbia rinunciato.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il suo articolo aggiuntivo 9.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Crippa 9.03.

Fabio MELILLI (PD) illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 9.04, che tiene conto anche delle situazioni concrete di cui ha potuto prendere personalmente cognizione dai sindaci dei piccoli comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Per quanto a suo giudizio il parere contrario espresso su tale articolo aggiuntivo derivi presumibilmente dalle perplessità manifestate dal Ministero dell'interno, ne chiede comunque la votazione, auspicando che il Governo possa rimettersi alla Commissione, giacché tale articolo aggiuntivo è finalizzato ad assicurare un minimo di sopravvivenza economica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti in cui sia stata individuata una zona rossa. A suo avviso, tale misura appare necessaria al fine di tributare la giusta riconoscenza a coloro che hanno svolto una funzione pubblica tanto delicata in situazioni così emergenziali.

Laura CASTELLI (M5S), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Melilli, esprime disappunto per il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, in considerazione del fatto che gli oneri da esso eventualmente derivanti sarebbero comunque posti a carico dei bilanci autonomi degli enti locali.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) condivide la posizione espressa dal deputato Melilli, tenuto conto del fatto che i sindaci dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici si trovano necessariamente a dover sacrificare la propria vita professionale in nome dell'impegno pubblico, nonché del fatto che la norma in esame si configura come un atto di buon senso e non reca particolari profili problematici dal punto di vista finanziario.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

Enrico BORGHI (PD) fa presente come, in riferimento all'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, appaia necessario svolgere un duplice approfondimento. Da un lato, occorre verificare la compatibilità sul fronte della copertura finanziaria, dall'altro appare indispensabile prevedere una norma di chiusura onde evitare il prodursi di possibili effetti emulativi ed assicurare il carattere comunque derogatorio ed eccezionale della misura ivi prevista. Alla luce di ciò, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, in modo da consentire lo svolgimento di un ulteriore approfondimento sulla questione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel comprendere il rischio che in tal modo si possano creare precedenti, ricorda tuttavia che i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto operano in situazioni oggettivamente difficili.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* concorda con la richiesta di accantonamento avanzata dal collega.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la richiesta di accantonamento, pur segnalando che la misura pone problemi di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria. Nel ricordare che una richiesta analoga è stata già avanzata dai colleghi del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 189 del 2016, senza che si sia riusciti a individuare una soluzione adeguata, si impegna tuttavia ad utilizzare le poche ore a disposizione per un ulteriore approfondimento della questione.

Ermete REALACCI, *presidente*, sulla base degli esiti del dibattito, dispone pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, sollecitando il collega ad un confronto con l'Anci.

Fabio MELILLI (PD), anche in considerazione dei suoi precedenti incarichi di amministratore locale, ritiene di non intervenire ulteriormente sul tema, lamentando la mancanza di iniziativa sul punto da parte della stessa Anci.

Ritira infine l'articolo aggiuntivo a sua firma 9.05.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua firma 9.07, chiede chiarimenti sul parere espresso dalla relatrice e dal Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle diverse misure contenute nell'articolo aggiuntivo Sottanelli 9.07, nel segnalare che i tagli relativi al fondo di solidarietà comunale sono già previsti, rileva che, per quanto riguarda le province, non è stato preventivato alcun intervento nel futuro provvedimento in materia di enti locali. Ribadisce infine la propria contrarietà alle disposizioni relative al patto di stabilità.

Enrico BORGHI (PD) invita il collega Sottanelli a ritirare l'articolo aggiuntivo 9.07, considerato che le indicazioni fornite dal Governo vanno nella direzione auspicata.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 9.07.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 10.21, che estende le misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione dei comuni colpiti dal sisma, previste dall'articolo 10 del provvedimento, anche a tutti coloro che sono oggetto di un'ordinanza sindacale di sgombero, a seguito degli eventi metereologici che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel gennaio 2017.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 10.21, Silvia Giordano 10.14, Lorefice 10.12, Gelmini 10.19, Vacca 10.4, gli identici emendamenti Melilla 10.16, Vacca 10.5, Sottanelli 10.24, De Menech 10.3, D'Incecco 10.2, Pastorelli 10.1, Fabrizio Di Stefano 10.18 e 10.22, Sottanelli 10.26, nonché l'emendamento Grillo 10.7.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI motiva l'invito al ritiro formulato sull'emendamento Zaratti 10.17, in considerazione del fatto che la misura relativa alla dichiarazione ISEE per le famiglie con componenti disabili è già vigente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 10.17, Di Vita 10.11, Colonnese 10.9 e Lorefice 10.10.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento Lodolini 10.27, di cui è cofirmatario.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 10.28.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Polidori 10.08 e Sottanelli 10.06.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.01, preannunciando che lo ripresenterà in sede di esame in Assemblea, anche in

considerazione del fatto che la misura proposta non comporta alcun onere. Nel ricordare che l'articolo aggiuntivo in questione riguarda la distribuzione diretta dei medicinali da parte delle farmacie convenzionate, rileva la particolare necessità di una simile misura in un territorio montano, quale è quello colpito dai sismi del 2016 e 2017, con una elevata concentrazione di popolazione anziana.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo del collega in sede di esame del provvedimento in Assemblea, ribadendo la necessità della misura proposta, considerato che il territorio in questione è caratterizzato da una viabilità complessa e da piccoli comuni con accesso difficoltoso alle strutture ospedaliere.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.05.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 11.27, Castiello 11.32, Laffranco 11.59 e Fabrizio Di Stefano 11.54.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'emendamento a sua firma 11.4

Chiara BRAGA, *relatrice*, nel ritenere che il tema sia affrontato anche in altri emendamenti relativi all'esenzione dal pagamento dei bolli, rileva che l'emendamento del collega Pastorelli andrebbe più propriamente formulato, in vista di una sua eventuale ripresentazione in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua firma 11.4.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Sibilia 11.26, 11.25 e 11.45.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sibilia 11.26, 11.25 e 11.45.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 11.40, segnalando che si limita ad estendere di soli 7 mesi la sospensione già prevista. Pur riconoscendo che tale misura comporta oneri finanziari non preventivati dal Governo, ne sottolinea la necessità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ricordare che l'emendamento in questione affronta il tema della sospensione sia con riguardo alle imprese sia con riguardo alle persone fisiche, conferma la sua contrarietà alla proroga proposta. Nel rilevare che, con l'istituzione della zona franca nel preannunciato provvedimento del Governo, le imprese beneficeranno di agevolazioni fiscali, segnala che l'esenzione non è consentita dalla normativa dell'Unione europea. Ribadisce comunque a tal proposito l'impegno del Governo a verificare tutti gli spazi utili consentiti dalla regola del *de minimis*. Con riguardo alle persone fisiche, ricorda che risultano accantonati, per una eventuale riformulazione, alcuni emendamenti che propongono la rateizzazione, ribadendo la sua contrarietà alla proroga della busta paga pesante.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Colletti 11.40 e 11.84, nonché gli identici emendamenti Carrescia 11.20, Galgano 11.21, Zaratti 11.37 e Squeri 11.56.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) chiede di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento a sua firma 11.18.

Chiara BRAGA, *relatrice*, nel segnalare che il tema è stato oggetto di approfondito confronto con il Governo, rileva che la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali per la sola quota a carico del datore di lavoro, comporta serie difficoltà per quanto riguarda il successivo rientro delle somme dovute.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 11.18.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) chiede chiarimenti in merito al parere espresso sull'emendamento a sua firma 11.1, che prevede esenzioni dalle imposte per quanto riguarda gli immobili o i terreni utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, segnalando peraltro che tali misure risultano consentite ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che alla lettera *b)* considera compatibili con il mercato interno « gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel segnalare che il citato articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si riferisce agli aiuti di Stato, ricorda che in tema di esenzioni fiscali occorre rispettare la normativa dell'Unione europea, per evitare ulteriori procedure di infrazione oltre a quelle già avviate nei confronti dell'Italia, che stanno comportando l'obbligo per le imprese alla restituzione delle somme non versate.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorelli 11.1.

Chiara BRAGA, *relatrice*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 11.88.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.88 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 11.88 della relatrice (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Castiello 11.33.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) illustra l'emendamento a sua firma 11.30 non comprendendo il parere espresso dalla relatrice e dal Governo, considerato che una proroga ulteriore del termine relativi agli adempimenti e versamenti tributari appare la soluzione migliore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Castiello 11.30, nonché gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 11.62 e Vezzali 11.69.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Taglialatela 11.71: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 11.31.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 11.11.

La Commissione respinge l'emendamento Brunetta 11.63.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva, con riferimento all'emendamento Brunetta 11.63, che è già vigente una specifica disciplina in materia di canone televisivo.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala che sulla tematica delle bollette potrebbe essere utile la presentazione di ordini del giorno.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento all'emendamento Pastorelli 11.5, segnala che il combinato delle disposizioni legislative esistenti esonera dal pagamento del canone sia chi non possiede un apparecchio televisivo che chi si trova all'interno del cosiddetto cratere.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua firma 11.5.

Massimiliano BERNINI (M5S) in merito al disposto del proprio emendamento 11.24 chiede quali siano i meccanismi di compensazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che le compensazioni avverranno sul bilancio statale e che la sospensione delle imposte comunali si estende fino al 2020.

Massimiliano BERNINI (M5S) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 11.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ginoble 11.80, Polidori 11.65, gli identici emendamenti Polidori 11.64 e Castiello 11.67.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 11.73.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 11.38, Ricciatti 11.50, Polidori 11.66.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castiello 11.34 e Ricciatti 11.49.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottolinea che il contenuto del proprio emendamento 11.39, in favore delle attività agrituristiche, riprendeva il contenuto del parere formulato sul provvedimento dalla XIII Commissione agricoltura. Ritiene di particolare gravità il mancato accoglimento di tale proposta di modifica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva come l'emendamento rischi di andare anche a beneficio di aziende che si trovano fuori del cratere. Segnala che il Governo è in ogni caso impegnato a favore delle aziende della filiera turistica.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che occorre razionalizzare i finanziamenti, che debbono concentrarsi sulle zone maggiormente colpite dal sisma.

Massimiliano BERNINI (M5S) ribadisce le proprie perplessità in ordine al mancato accoglimento di rilievi formulati da una Commissione parlamentare.

Chiara BRAGA, *relatrice*, sottolinea come sia stato dato adeguato rilievo alle indicazioni pervenute dalle Commissioni parlamentari. Segnala, tuttavia, che in questo caso gli emendamenti proposti non recano adeguata copertura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Oliverio 11.85 e Massimiliano Bernini 11.39, nonché gli emendamenti Melilla 11.48, Ricciatti 11.47.

Tommaso GINOBLE (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 11.79.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare gli emendamenti a sua firma 11.10, 11.53 e 11.76.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Taglialatela 11.70: si intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) dichiara di ritirare l'emendamento Lodolini 11.83 del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilia 11.43 e Gianluca Pini 11.36.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 11.78, nonché i propri articoli aggiuntivi 11.07, 11.08, 11.09 e 11.010.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PDL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Polidori 11.044.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Palese 11.05 e Polidori 11.037, nonché gli articoli aggiuntivi Polidori 11.044, Castiello 11.025, Fabrizio Di Stefano 11.042 e 11.043.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i propri emendamenti 11.012 e 11.013.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'emendamento 11.015, a sua prima firma,

chiedendo alla relatrice ed al Governo di rivedere il loro parere.

Chiara BRAGA, *relatrice*, dichiara la disponibilità a svolgere un ulteriore approfondimento estendendolo anche agli emendamenti Carrescia 11.016 e Galgano 11.017.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Carrescia 11.015 e 11.016 e Galgano 11.017.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive e ritira l'emendamento Matarrese 11.019.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 11.020, degli identici emendamenti Galgano 11.018, Zaratti 11.021 e Squeri 11.054, nonché degli identici emendamenti Ciprini 11.022, Laffranco 11.052, Fabrizio Di Stefano 11.055 e Lodolini 11.029.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 11.023.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Castiello 11.024.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Castiello 11.027 e Baldelli 11.039.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) illustra l'emendamento 11.026, a sua prima firma, evidenziando che questo istituisce la zona franca in analogia con quanto avvenuto in occasione del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castiello 11.026 e 11.028.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ginoble 11.030.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 11.031. Ritira, altresì, l'emendamento Sottanelli 11.032, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Taglialatela 11.033: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polidori 11.034, 11.035, 11.036, 11.038, 11.040 e 11.041.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), sottoscrive l'emendamento Polidori 11.045, domandando di svolgere un'ulteriore riflessione.

Chiara BRAGA, *relatrice*, manifesta disponibilità a svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento Polidori 11.045.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Polidori 11.045.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), sottoscrive l'emendamento Polidori 11.046, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polidori 11.046, Laffranco 11.047 e 11.048 e Fabrizio Di Stefano 11.049, 11.050 e 11.051.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Squeri 11.053.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 11.056 e 11.057.

Ermete REALACCI, *presidente*, dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Baldelli 12.23.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), sottoscrive l'emendamento Baldelli 12.22, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, respinge l'emendamento Baldelli 12.22.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, intervenendo sugli identici emendamenti Galgano 12.7, Ricciatti 12.8, Carrescia 12.3 e Squeri 12.4, precisa che il parere del Governo è contrario alla proroga dell'*una tantum* per i residenti nel cratere poiché intende procedere a una riduzione delle imposte per i professionisti che lavorano nella zona franca.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Galgano 12.7, Ricciatti 12.8, Carrescia 12.3 e Squeri 12.4, gli identici emendamenti Galgano 12.6, Sereni 12.31, Squeri 12.20 e Zaratti 12.9, nonché gli identici emendamenti Galgano 12.5, Carrescia 12.2, Pastorelli 12.1, Ricciatti 12.10 e Squeri 12.19.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento a sua prima firma 12.24.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira l'emendamento a sua firma 12.26.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 12.18 e Melilla 12.16.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 12.15, che recepisce tra l'altro indicazioni emerse nel corso delle audizioni da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli altri soggetti istituzionali ed è volto ad assicurare un sostegno per coloro che diversamente non potrebbero beneficiare della NASPI. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se la contrarietà su di esso manifestata dipenda esclusivamente da ragioni di carattere finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Colletti 12.15, rileva che esso è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione della prevista estensione della NASPI.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 12.15.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il suo emendamento 12.25.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Massimiliano Bernini 12.11 e Castricone 12.28.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento Sereni 12.32, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaccagnini 12.38: si intende vi abbia rinunciato.

Florian KRONBICHLER (MDP) sottoscrive l'emendamento Oliverio 12.36.

Massimiliano BERNINI (M5S) intervenendo sull'emendamento Oliverio 12.36, di contenuto analogo all'emendamento a sua prima firma 12.12, fa presente che tali proposte emendative prevedono misure a sostegno del reddito, recependo una specifica condizione contenuta nel parere espresso in sede consultiva dalla XIII Commissione agricoltura.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva come, a fronte della riduzione nel volume di attività delle aziende agricole colpite dai recenti eventi sismici, appaia preferibile introdurre misure che troveranno concreta declinazione attraverso il riconoscimento del cosiddetto danno indiretto, che il Governo si accinge a formulare, anziché prevedere forme di carattere assistenziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Oliverio 12.36 e Massimiliano Bernini 12.12.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene anch'egli che lo strumento più adatto per intervenire sia quello rappresentato dal ristoro del cosiddetto danno indiretto.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 12.29 e 12.34.

La Commissione respinge l'emendamento Massimiliano Bernini 12.13.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 12.30 e 12.35, nonché l'emendamento 12.27.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento Morani 12.37, di cui è cofirmatario, ed illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 12.01 che prevede misure in favore anche dei soci, dei collaboratori familiari e dei soci di società a responsabilità limitata.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia come l'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, preveda forme di ammortizzatore sociale valide per i soli dipendenti, mentre per quanto riguarda le imprese è intenzione del Governo agire, come in precedenza evidenziato, attraverso il riconoscimento del cosiddetto danno indiretto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima 12.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Squeri 12.07, Galgano 12.02 e Melilla 12.03, nonché l'articolo aggiuntivo Laffranco 12.06.

Ermete REALACCI, *presidente*, avvisando che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, i lavori riprenderanno nella prossima seduta, chiede alla rappresentante del Governo una indicazione circa i tempi presumibili di presentazione dell'emendamento del Governo stesso relativo all'allargamento del cratere, anche al fine di valutare la fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribadisce l'intenzione del Governo di presentare la suddetta proposta emendativa già nel corso della mattina di oggi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 781 del 9 marzo 2017, a pagina 148, prima colonna, quarta riga, la parola: « integrato » deve intendersi sostituita dalla seguente: « tutelato ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 783 del 14 marzo 2017:

a pagina 266, prima colonna, ottava riga, dopo la parola: « inammissibile » devono intendersi aggiunte le seguenti: « , limitatamente al capoverso 3-*septies* »;

a pagina 316, prima colonna, ventitreesima riga, l'emendamento « ** 5.60 Sottanelli, Ginoble, Tancredi » deve intendersi eliminato;

a pagina 325, seconda colonna, l'emendamento « ** 7.26 Carrescia » deve intendersi eliminato;

a pagina 371, seconda colonna, trentacinquesima riga, la parola « quinquennale » deve intendersi sostituita con « decennale ».

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2, capoverso* e-ter)*, dopo le parole:* mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato *inserire le seguenti:* nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. 73. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), capoverso* e-ter)*, dopo le parole:* dell'agricoltura biologica e biodinamica, *aggiungere le seguenti:* rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE,.

5. 58. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ART. 27.

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* nell'anno 2015 *aggiungere le seguenti:* , e con le strategie d'area dell'Area Interna Contratto di foce e dell'Area Interna Basso Ferrarese Comprese nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne.

27. 18. Crivellari, De Menech.

ART. 28.

Al comma 2, dopo la lettera m) *inserire la seguente: n)* prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere in veste di finanziatori e/o intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.

28. 5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 28, aggiungere al seguente:

ART. 28-*bis*.

(Disciplina transitoria).

1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)* della presente legge, i predetti incarichi in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

28. 01. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 11.

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

c-bis) al comma 7: le parole: « dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze ed ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017 ».

11. 88. La Relatrice.

ART. 18.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18. 046 DELLA RELATRICE

All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: economiche e produttive *aggiungere le seguenti:* nonché attività agricole e agroindustriali.

0. 18. 046. 1. Castiello, Grimoldi.

All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: gennaio 2017 *aggiungere le seguenti:* , nonché Sicilia, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017.

0. 18. 046. 3. Minardo, Tancredi.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 18. 046, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tal fine, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella

per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

0. 18. 046. 2. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazione, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18. 046. La Relatrice.

ART. 20.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 019 DELLA RELATRICE

All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 1, sostituire le parole: nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 *con le seguenti:* nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4.

0. 20. 019. 1. Fabrizio Di Stefano.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: Le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili ad uso scolastico sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante.

0. 20. 019. 2. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I documenti attestanti lo studio di vulnerabilità saranno resi pubblici sulla *home page* del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile, sul sito internet dell'ente proprietario dell'immobile, sul portale « scuole in chiaro », sull'anagrafe degli edifici scolastici. Il valore risultante attestante l'indice di vulnerabilità sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla *home page* del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

0. 20. 019. 3. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 2, sostituire le parole: classificate 1 e 2 *con le seguenti:* 1, 2, 3 e 4.

0. 20. 019. 4. Fabrizio Di Stefano.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.

0. 20. 019. 5. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro il 31 dicembre 2017 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.

0. 20. 019. 6. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* o già certificati da precedenti verifiche.

0. 20. 019. 7. Melilli.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

20. 019. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: ; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

*** 1. 42.** *(Nuova formulazione)* Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: ; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

*** 1. 43.** *(Nuova formulazione)* Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale". ».

*** 1. 44.** *(Nuova Formulazione)* Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale". ».

*** 1. 45.** *(Nuova Formulazione)* Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

ART. 2.

Al comma 2 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al precedente periodo.

2. 6. *(Nuova formulazione)* Sereni, Ascani, Giulietti, Verini, Borghi, Melilli.

ART. 3.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* finiture interne ed esterne *sono aggiunte le seguenti:* e gli impianti.

*** 3. 37.** *(Nuova formulazione)* Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* finiture interne ed esterne *sono aggiunte le seguenti:* e gli impianti.

*** 3. 58.** *(Nuova formulazione)* Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* finiture interne ed esterne *sono aggiunte le seguenti:* e gli impianti.

*** 3. 28.** *(Nuova formulazione)* Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* finiture interne ed esterne *sono aggiunte le seguenti:* e gli impianti.

*** 3. 15.** *(Nuova formulazione)* Giovanna Sanna.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* finiture interne ed esterne *sono aggiunte le seguenti:* e gli impianti.

*** 3. 14.** *(Nuova formulazione)* Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.

3. 18. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Baruffi, Borghi.

ART. 5.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria non ricompresi negli allegati 1 e 2, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dall'agosto 2016.

5. 9. *(Nuova formulazione)* Manzi, Carrescia, Lodolini.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a)*, capoverso « 2, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*octies* del presente articolo.

13-*ter*. In deroga alla lettera *b)* dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-*bis*, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera *qq)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-*quater*. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-*quinquies*. In deroga alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-*sexies*. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-*ter*, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.

13-*septies*. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-*ter* tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-*octies*. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 ».

7. 5. *(Nuova formulazione)* Carrescia.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « per l'esercizio finanziario 2016 » sono sostituite con le seguenti parole: « per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. 03. *(Nuova formulazione)* Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ALLEGATO 4

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1. 5. Tancredi.

Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: ; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

*** 1. 42.** *(Nuova formulazione)* Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte infine le seguenti parole: ; nel Programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

*** 1. 43.** *(Nuova formulazione)* Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* oppure i Comuni *aggiungere le seguenti:* , le Unioni dei Comuni e le Unioni Montane.

1. 7. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale". ».

*** 1. 44.** *(Nuova Formulazione)* Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale". ».

*** 1. 45.** *(Nuova Formulazione)* Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.

4. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 66. Mariani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 al comma 2 le parole: « mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica » sono soppresse.

1. 68. Massa.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: opere di urbanizzazione *aggiungere le seguenti:* primaria e secondaria.

2. 12. Cristian Iannuzzi, Massimiliano Bernini.

Al comma 2 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al precedente periodo.

2. 6. *(Nuova formulazione)* Sereni, Ascani, Giulietti, Verini, Borghi, Melilli.

ART. 3.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* « finiture interne ed esterne » *sono aggiunte le seguenti:* « e gli impianti ».

*** 3. 37.** *(Nuova formulazione)* Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* « finiture interne ed esterne » *sono aggiunte le seguenti:* « e gli impianti ».

*** 3. 58.** *(Nuova formulazione)* Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* « finiture interne ed esterne » *sono aggiunte le seguenti:* « e gli impianti ».

*** 3. 28.** *(Nuova formulazione)* Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* « finiture interne ed esterne » *sono aggiunte le seguenti:* « e gli impianti ».

*** 3. 15.** *(Nuova formulazione)* Giovanna Sanna.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* « finiture interne ed esterne » *sono aggiunte le seguenti:* « e gli impianti ».

*** 3. 14.** *(Nuova formulazione)* Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

3. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del 2012, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

4. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

5. L'importo dei fondi di cui al comma 1-*bis* e dei contributi di cui al comma 1-*ter* da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla *white list* ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012.

3. 17. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'obbligo di locazione a canone

concordato ad altri soggetti, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.

3. 18. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Baruffi, Borghi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge nella Legge del 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

3. 12. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 »;

b) dopo le parole: « 10 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, ».

*** 3. 45.** Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 »;

b) dopo le parole: « 10 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, ».

*** 3. 22.** Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 »;

b) dopo le parole: « 10 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, ».

*** 3. 52.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

ART. 5.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria non ricompresi negli allegati 1 e 2, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dall'agosto 2016.

5. 9. *(Nuova formulazione)* Manzi, Carrescia, Lodolini.

ART. 6.

Al comma 1, lettera e), *capoverso « 5, dopo le parole:* parere obbligatorio *inserire le seguenti:* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

6. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a), *capoverso « 2, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*octies* del presente articolo.

13-*ter*. In deroga alla lettera *b)* dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-*bis*, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera *qq)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-*quater*. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-*quinquies*. In deroga alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-*sexies*. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-*ter*, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.

13-*septies*. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-*ter* tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-*octies*. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 ».

7. 5. *(Nuova formulazione)* Carrescia.

Al comma 2, lettera b), *numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* dopo le parole: « ed ai siti di deposito temporanei » sono aggiunte le seguenti: « o di-

rettamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono ».

7. 3. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti, Luciano Agostini.

Al comma 2, lettera c)*, numero 1) dopo le parole:* , separazione *aggiungere le seguenti:* messa in riserva (R13).

7. 4. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Lodolini, Marchetti, Luciano Agostini.

Al comma 2, lettera c)*, numero 1, dopo le parole:* agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile *aggiungere il seguente periodo*: I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.

7. 9. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole « per l'esercizio finanziario 2016 » sono sostituite con le seguenti parole: « per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. 03. *(Nuova formulazione)* Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ».

9. 7. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli, Pellegrino.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente: « c-bis)* al comma 7: le parole "dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle

istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariale produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze ed ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017". ».

11. 88. La Relatrice.

ALLEGATO 5

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a)*, capoverso* l-bis)*, sostituire le parole:* euro cinque milioni *con le seguenti:* euro 6,5 milioni *e al numero 3), aggiungere infine il seguente periodo:* Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera *l-bis)*;

b) al comma 2, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis*, in possesso della necessaria professionalità ed avviene, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale. »;

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisionale di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.

L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle « Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4. ».

1. 72. Il Governo.

ART. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. 73. Il Governo.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è integralmente sostituito dal seguente: « Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti ».

6. 5. Il Governo.

ART. 13.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconosci-

mento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014.

13. 16. Il Governo.

ART. 14.

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;

b) al comma 1, dopo le parole: alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche *aggiungere le seguenti:* contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;

c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;

d) al comma 2, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

e) al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte, *aggiungere le seguenti:* , ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;

f) al comma 4, dopo le parole: residenziale pubblica dei comuni, *aggiungere le seguenti:* o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

14. 14. Il Governo.

ART. 18.

1. *All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

c) dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-*quater*. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-*ter* sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. »;

b) al comma 4, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori

ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

3-*ter*. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere *b)* e *c)* del comma 7;

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

3-*quinquies*. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. »;

a-ter) alla lettera *b)* del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata »;

a-quater) alla lettera *c)* del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione » sono integralmente sostituite dalle seguenti: « nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario »;

c) al comma 4, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 »;

d) al comma 5, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

al comma 1, le parole da « e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5

milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »;

e) al comma 5, lettera c), *capoverso 3-*quater, *sopprimere le parole:* in numero non superiore a cinque;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. ».

18. 69. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 047. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:

« 10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme perce-

pite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-*bis*. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10-*ter*. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10 10-*bis* e 10-*ter* si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto ».

18. 048. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 14-*bis *del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da « nonché la valutazione del fabbisogno finanziario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. ».

18. 049. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. ».

18. 050. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

b) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

3-*ter*. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera *a-bis)* del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

3-*quater*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidenti della Regione-Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

3-*quinquies*. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni-Vicecommissari.

3-*sexies*. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-*ter* e 3-*quinquies*. Gli immobili di cui alla lettera *a-bis)*, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

18. 051. Il Governo.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

20. 020. Il Governo.

ART. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

2-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies*, dell'articola 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

19. 6. Il Governo.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sui lavori del Comitato 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazione)* 6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 9

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati 9

AVVERTENZA 10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 12

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Testo base C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 24

COMITATO DEI NOVE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Esame emendamenti C. 4310-A 23

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 32

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako. Doc XXII, n. 12 Giorgetti *(Esame e rinvio)* 32

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 39

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 40

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 42

COMMISSIONI RIUNITE (IX, X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle prospettive industriali della società TIM Spa e sulla tutela dei lavoratori del gruppo e delle aziende dell'indotto.

Audizione di rappresentanti di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCom UIL 43

Audizione di rappresentanti di SNATER (Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisioni), USB e COBAS 43

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ... 44

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 47

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 45

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 48

AVVERTENZA 46

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

Audizione del presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Franco Frattini *(Svolgimento e conclusione)* 49

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso, Manciulli ed altri. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 50

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 55

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri *(Esame e rinvio)* 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 56

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 56

ALLEGATO (Parere approvato) 58

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) 57

Audizione del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché coordinatore del tavolo interministeriale costituito per le attività industriali connesse al Piano d'azione europeo in materia di difesa, Generale di Divisione Carmine Masiello 57

Audizione del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Squadra Aerea Carlo Magrassi 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 60

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 61

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 62

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a

Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 64

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 66

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 68

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 69

ERRATA CORRIGE 69

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 70

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 81

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 3671-*ter* Governo e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 71

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 82

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. C. 488 Caparini, C. 762 Di Lello, C. 1605 Giancarlo Giorgetti, C. 1742 Meloni, C. 2000 Sibilia, C. 2240 Bianconi, C. 2597 Consiglio Regionale della Toscana, C. 2601 Schullian, C. 2712 Minardo, C. 3647 Paglia e C. 3871 Consiglio Regionale dell'Abruzzo e C. 4255 Villarosa *(Esame e rinvio)* 71

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) *(Discussione e rinvio)* ... 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 83

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 86

Sull'ordine dei lavori 84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 84

ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice) 89

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo dei deputati Luigi Gallo ed altri) 94

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato *(Rinvio del seguito dell'esame)* 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi *(Seguito esame e rinvio)* 201

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 235

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 203

ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) 236

ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione) 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 209

ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) 243

ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi del Governo) 250

ERRATA CORRIGE 234

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ASSTRA – Associazione Trasporti, sulle questioni emergenti relative all'adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile delle ex ferrovie concesse 97

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA 98

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 99

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 101

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 99

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 104

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 106

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 112

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 107

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 114

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino *(Seguito dell'esame e rinvio)* 108

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello *(Seguito esame e rinvio)* . 115

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 119

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Seguito esame e rinvio)* 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 126

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) *(Esame e rinvio)* 126

Sull'ordine dei lavori 131

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 131

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 3671-*ter* Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 132

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 135

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Franco Gallo su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica *(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 144

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli *(Svolgimento e conclusione)* 144

Comunicazioni del presidente 145

ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione) 146

AVVERTENZA 145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero *(Svolgimento e rinvio)* 186

Comunicazioni della Presidente 186

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 187

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 187

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 188

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso *(Seguito e conclusione)* 188

Sulla pubblicità dei lavori 189

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente del CIV dell'INPS, Pietro Iocca *(Svolgimento e conclusione)* 189

AVVERTENZA 189

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato *(Svolgimento e conclusione)* 190

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 192

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., Dott. Vieri Ceriani *(Svolgimento e conclusione)* 192

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di rappresentanti del consorzio obbligatorio oli usati *(Svolgimento e conclusione)* ... 194

Audizione dell'assessore ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini *(Svolgimento e conclusione)* 194

Comunicazioni del Presidente 195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo div. J-MED del Reparto Supporto Operativo del COI, Col. Filippo Agosta *(Seguito dell'esame e rinvio)* 196

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

Comunicazioni del presidente 197

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 197

Audizione del Caporale Maggiore Scelto Antonio Attianese *(Svolgimento e conclusione)* ... 197

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 199

Audizione del Direttore centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno Antonio Colaianni *(Svolgimento e conclusione)* 199

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 200
Audizione del Vicesegretario generale dell'ANCI Antonella Galdi *(Svolgimento e conclusione)* .. 200

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

17SMC0008040